



# GUIDA AGLI ADEMPIMENTI SULLE PROCEDURE CONCORSUALI



UNIONCAMERE

## SOMMARIO

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE, CONCORDATO NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE E LE MISURE PROTETTIVE.....	12
CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA. LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE .....	12
Premessa .....	12
MISURE CAUTELARI E PROTETTIVE.....	15
Apertura della liquidazione giudiziale.....	16
Effetti della liquidazione giudiziale.....	17
Insinuazione al passivo, comunicazione PEC .....	18
Chiusura della liquidazione giudiziale .....	18
Reclamo contro l'apertura della liquidazione giudiziale/revoca della procedura .....	20
Riapertura della liquidazione giudiziale .....	20
Esercizio dell'impresa durante la liquidazione giudiziale .....	21
Liquidazione giudiziale di gruppo .....	21
Dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale per l'editore.....	23
LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE NEL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA .....	24
ASPETTI PROCEDURALI .....	24
Domanda di accesso alla procedura di liquidazione giudiziale .....	24
Rinuncia alla domanda .....	24
Rigetto della domanda .....	25
Decreto Corte di Appello con il quale viene rigettato il reclamo contro la domanda di apertura della liquidazione giudiziale .....	26
SENTENZA Corte di Appello con LA quale viene accolto il reclamo contro LA DOMANDA DI apertura della liquidazione giudiziale .....	27
PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE .....	28
REVOCA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE .....	30
DECRETO DI CHIUSURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE PER IL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA DI REVOCA.....	30
NULLITA' DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE .....	32
NOMINA DEL CURATORE .....	32
REVOCA/SOSTITUZIONE DEL CURATORE NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DA PARTE DEL TRIBUNALE.....	33
COMUNICAZIONE INDIRIZZO PEC DEL CURATORE .....	33
NOMINA DELL'ESPERTO .....	34
REVOCA/SOSTITUZIONE DELL'ESPERTO NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DA PARTE DEL TRIBUNALE .....	35
COMUNICAZIONE DATI PER L'INSINUAZIONE AL PASSIVO (SOCIETA' E IMPRESE INDIVIDUALI).....	35
AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI IMPRESA DICHIARATA CONTESTUALMENTE ALLA SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE.....	36
AUTORIZZAZIONE ALLA CONTINUAZIONE TEMPORANEA DELL'ESERCIZIO D'IMPRESA DICHIARATA SUCCESSIVAMENTE ALLA SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE.....	37
DECRETO DI CESSAZIONE DELL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA .....	37
COMUNICAZIONE SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE PER ANNOTAZIONE SU QUOTE S.R.L.....	38

CANCELLAZIONE DELLA TRASCRIZIONE DELLA SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE IN RELAZIONE A QUOTE DI PARTECIPAZIONI IN S.R.L. DOPO LA CHIUSURA DELLA PROCEDURA O PER ESTROMISSIONE DI UN BENE DALLA STESSA .....	39
CHIUSURA DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE IN PENDENZA DI GIUDIZI .....	42
CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE (SOLO PER LE SOCIETA') PER LE IMPRESE NON RITORNATE IN BONIS .....	42
CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE – IMPRESE INDIVIDUALI.....	43
DECRETO DELLA CORTE D'APPELLO CHE DECIDE SUL RECLAMO RELATIVO ALLA CHIUSURA DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE.....	44
PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA DI RIAPERTURA DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE.....	44
PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA DI APPELLO ALLA RIAPERTURA DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE .....	45
ALLEGATO 1 .....	46
EFFETTI DELLA SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE.....	46
DECADENZA DALL'INCARICO DI AMMINISTRATORE, LIQUIDATORE O SINDACO DI S.P.A. O DI S.R.L. A SEGUITO DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE IN PROPRIO .....	48
APPENDICE: MISURE CAUTELARI E PROTETTIVE.....	49
DECRETO DEL TRIBUNALE di concessione di MISURE cautelari/Protettive.....	49
ISTANZA DI SOSPENSIONE AZIONI ESECUTIVE (MISURE PROTETTIVE).....	49
DECRETO DEL TRIBUNALE CHE CONFERMA LE MISURE CAUTELARI/PROTETTIVE .	49
DECRETO DEL TRIBUNALE CHE REVOCA LE MISURE CAUTELARI/PROTETTIVE.....	50
DECRETO DEL TRIBUNALE CHE PROROGA LA DURATA DELLE MISURE CAUTELARI/PROTETTIVE .....	50
DECRETO DEL TRIBUNALE CHE MODIFICA/REVOCA LE MISURE CAUTELARI/PROTETTIVE .....	51
Domanda di accesso alla procedura di liquidazione giudiziale DI GRUPPO.....	51
IL CONCORDATO NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE .....	53
ASPETTI PROCEDURALI .....	54
PROPOSTA DI CONCORDATO NELLA L.G. DI SOCIETA' DI CAPITALI E COOPERATIVE (E SUE MODIFICAZIONI).....	54
DECRETO DEL GIUDICE DELEGATO DI FISSAZIONE DEL TERMINE PER L'OPPOSIZIONE ALL'OMOLOGA DEL CONCORDATO NELLA L.G. ....	54
DECRETO DI OMOLOGA DEL CONCORDATO NELLA L.G. ....	54
PROVVEDIMENTO DI CHIUSURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE A SEGUITO DELLA DEFINITIVITA' DEL DECRETO DI OMOLOGA DEL CONCORDATO NELLA L.G. ....	55
DECRETO DELLA CORTE D'APPELLO CHE DECIDE SUL RECLAMO .....	55
PROVVEDIMENTO DI ESECUZIONE DEL CONCORDATO .....	55
SENTENZA CHE RISOLVE IL CONCORDATO E RIAPRE LA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE.....	56
SENTENZA CHE ANNULLA IL CONCORDATO E RIAPRE LA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE.....	56
NUOVA PROPOSTA DI CONCORDATO NELLA L.G. DI SOCIETA' DI CAPITALI E COOPERATIVE.....	56
DECRETO DI OMOLOGA DEL CONCORDATO NELLA L.G. DEL SOCIO ILLIMITATAMENTE RESPONSABILE .....	57
IL CONCORDATO PREVENTIVO.....	58
Premessa .....	58

IL CONCORDATO PREVENTIVO NEL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA .....	64
ASPETTI PROCEDURALI .....	64
FASE 1: ACCESSO ALLA PROCEDURA .....	64
DECISIONE DEGLI AMMINISTRATORI DI ACCESSO ALLE PROCEDURE DI REGOLAZIONE DELLA CRISI O DELL'INSOLVENZA .....	64
DOMANDA D'ACCESSO ALLE PROCEDURE DI REGOLAZIONE.....	65
DELLA CRISI O DELL'INSOLVENZA (domanda con Riserva di deposito della documentazione)65	
DOMANDA D'ACCESSO ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO DI GRUPPO D'IMPRESE AVENTI CIASCUNA IL CENTRO DEGLI INTERESSI PRINCIPALI IN ITALIA(unico ricorso) .....	66
DECRETO DI CONCESSIONE TERMINI PER ACCESSO AL CONCORDATO PREVENTIVO67	
COMUNICAZIONE PEC DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE .....	68
SOSTITUZIONE/REVOCA COMMISSARIO GIUDIZIALE .....	69
DEPOSITOSITUAZIONE FINANZIARIA PERIODICA MENSILE DELL'IMPRESA .....	69
RINUNCIA ALLA DOMANDA D'ACCESSO ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO .....	70
DECRETO DI REVOCA CONCESSIONE TERMINI PER L'ACCESSO ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO.....	76
DOMANDA D'ACCESSO ALLE PROCEDURE DI REGOLAZIONE.....	78
DELLA CRISI O DELL'INSOLVENZA (domanda completa) .....	78
FASE 2: APERTURA .....	79
APERTURA DEL CONCORDATO PREVENTIVO Riferimenti normativi: Art. 47 co. 3, art 45 CCI .....	79
COMUNICAZIONE DECRETO DI APERTURA CONCORDATO PREVENTIVO PER ANNOTAZIONE SU QUOTE S.R.L.....	80
DECRETODI INAMMISSIBILITA' DEL CONCORDATO PREVENTIVO 4 .....	81
DECRETO DELLA CORTE DI APPELLO CON IL QUALE VIENE ACCOLTO IL RECLAMO CONTRO IL DECRETO DI INAMMISSIBILITA' DEL CONCORDATO PREVENTIVO ....	82
MANCATA APPROVAZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO.....	83
REVOCA DEL CONCORDATO PREVENTIVO .....	84
FASE 3: OMOLOGAZIONE.....	85
FISSAZIONE UDIENZA.....	85
FISSAZIONE UDIENZA QUANDO IL PIANO PREVEDE OPERAZIONI STRAORDINARIE 86	
SENTENZADI OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO .....	87
SENTENZADI OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO CON CESSIONE DEI BENI.....	88
NOMINA/SOSTITUZIONE/REVOCA LIQUIDATORE GIUDIZIALE.....	89
SENTENZA DINON OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO .....	90
SENTENZA CORTE D'APPELLO CHE ACCOGLIE O RIGETTA IL RICORSO CONTRO IL DECRETO DEL TRIBUNALE CHE PRONUNCIA SULL'OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO.....	91
REVOCA DELL'OMOLOGA DEL CONCORDATO PREVENTIVO .....	92
FASE DI ESECUZIONE.....	93
PROVVEDIMENTODI ESECUZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO .....	93

PROVVEDIMENTI DI ATTRIBUZIONE POTERI AL COMMISSARIO GIUDIZIALE .....	94
PROVVEDIMENTI DI RISOLUZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO PER INADEMPIMENTO.....	95
PROVVEDIMENTI DI ANNULLAMENTO DEL CONCORDATO PREVENTIVO .....	96
Iscrizioni non presenti nelle schede in quanto sono comuni ad altre procedure .....	97
GLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI .....	98
Premessa .....	98
FASE 1, CASO A): domanda di accesso alla procedura con documentazione completa. ....	99
FASE 1, CASO B) domanda di accesso alla procedura con riserva di presentare successivamente gli accordi. ....	102
FASE 2, CASO B): decreto di concessione dei termini. ....	104
FASE 3, CASO B): deposito della documentazione entro il maggior termine assegnato.....	104
FASE 2 CASO A) e FASE 4 CASO B: omologazione.....	104
FASE 3 CASO A) e FASE 5 CASO B: le modifiche sostanziali del piano.....	105
GLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI .....	106
ASPETTI PROCEDURALI .....	106
FASE 1: ACCESSO ALLA PROCEDURA .....	106
DECISIONE DEGLI AMMINISTRATORI DI ACCESSO ALLE PROCEDURE DI REGOLAZIONE DELLA CRISI O DELL'INSOLVENZA .....	106
DOMANDA D'ACCESSO ALLE PROCEDURE DI REGOLAZIONE.....	106
DELLA CRISI O DELL'INSOLVENZA (domanda con riserva di deposito della documentazione).....	106
DECRETO DI CONCESSIONE TERMINI PER IL DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE PROCEDURE DI REGOLAZIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA. ....	107
DEPOSITO SITUAZIONE FINANZIARIA PERIODICA MENSILE DELL'IMPRESA .....	108
COMUNICAZIONE PEC DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE .....	109
SOSTITUZIONE/REVOCA COMMISSARIO GIUDIZIALE .....	110
RINUNCIA ALLA DOMANDA D'ACCESSO ALLA PROCEDURA DI REGOLAZIONE DELLA CRISI O DELL'INSOLVENZA .....	111
DECRETO DI REVOCA CONCESSIONE TERMINI PER L'ACCESSO ALLA PROCEDURA DI REGOLAZIONE DELLA CRISI.....	112
DOMANDA DI OMOLOGAZIONE DEGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI (domanda completa) .....	115
PUBBLICAZIONE DEGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI.....	116
FASE 2: OMOLOGAZIONE.....	117
FISSAZIONE UDIENZA.....	117
SENTENZA DI OMOLOGAZIONE DEGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI.....	118
SENTENZA DI NON OMOLOGAZIONE DEGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI .....	119
SENTENZA CORTE D'APPELLO CHE ACCOGLIE O RIGETTA IL RICORSO CONTRO IL DECRETO DEL TRIBUNALE CHE PRONUNCIA SULL'OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO.....	120
REVOCA DELL'OMOLOGAZIONE DEGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI ....	121
MODIFICHE SOSTANZIALI DEL PIANO DOPO L'OMOLOGAZIONE .....	122
MODIFICHE SOSTANZIALI DEL PIANO O DEGLI ACCORDI PRIMA DELL'OMOLOGAZIONE .....	123
IL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE SOGGETTO AD OMOLOGAZIONE .....	124
Caratteri generali. ....	124

IL PROCEDIMENTO.....	127
La domanda di accesso alla procedura.....	127
La c.d. domanda “in bianco” di accesso alla procedura.....	128
La concessione dei termini nel caso di domanda “in bianco”.....	128
L’apertura della procedura.....	130
La trascrizione del decreto di apertura nei registri immobiliari o dei beni mobili soggetti a pubblica registrazione.....	131
La conversione del piano di ristrutturazione in concordato preventivo.....	131
IL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE SOGGETTO AD OMOLOGAZIONE.....	133
ASPETTI PROCEDURALI.....	133
FASE 1: ACCESSO ALLA PROCEDURA.....	133
DECISIONE DEGLI AMMINISTRATORI DI ACCESSO ALLE PROCEDURE DI REGOLAZIONE DELLA CRISI O DELL’INSOLVENZA.....	133
DOMANDA D’ACCESSO ALLE PROCEDURE DI REGOLAZIONE.....	134
DELLA CRISI O DELL’INSOLVENZA (domanda con riserva di deposito della documentazione).....	134
DECRETO DI CONCESSIONE TERMINI PER IL DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE PROCEDURE DI REGOLAZIONE DELLA CRISI E DELL’INSOLVENZA.....	134
DEPOSITOSITUAZIONE FINANZIARIA PERIODICA MENSILE DELL’IMPRESA.....	135
COMUNICAZIONE PEC DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE.....	136
SOSTITUZIONE/REVOCA COMMISSARIO GIUDIZIALE.....	137
RINUNCIA ALLA DOMANDA D’ACCESSO ALLA PROCEDURA DI REGOLAZIONE DELLA CRISI O DELL’INSOLVENZA.....	138
DECRETO DI REVOCA CONCESSIONE TERMINI PER L’ACCESSO ALLA PROCEDURA DI REGOLAZIONE DELLA CRISI.....	138
DOMANDA DI OMOLOGAZIONE DEI PIANI DI RISTRUTTURAZIONE (domanda completa) con eventuale richiesta di misure protettive.....	139
FASE 2: APERTURA.....	140
APERTURA DELLA PROCEDURA DI OMOLOGAZIONE DEI PIANI DI RISTRUTTURAZIONE.....	140
COMUNICAZIONE DECRETO DI APERTURA DELLA PROCEDURA DI OMOLOGAZIONE DEI PIANI DI RISTRUTTURAZIONE PER ANNOTAZIONE SU QUOTE S.R.L.....	141
DOMANDA DI CONVERSIONE DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE IN CONCORDATO PREVENTIVO.....	142
FASE 3: OMOLOGAZIONE.....	143
SENTENZA DI OMOLOGAZIONE DEI PIANI DI RISTRUTTURAZIONE.....	143
SENTENZA CORTE D’APPELLO CHE ACCOGLIE O RIGETTA IL RICORSO CONTRO IL DECRETO DEL TRIBUNALE CHE PRONUNCIA SULL’OMOLOGAZIONE DEI PIANI DI RISTRUTTURAZIONE.....	144
PROVVEDIMENTI DI ANNULLAMENTO DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE OMOLOGATO.....	145
PROVVEDIMENTO DI ESECUZIONE DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE OMOLOGATO.....	146
PUBBLICITA’ DELLE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO.....	147
Premessa.....	147
Le procedure di “sovraindebitamento”.....	147
I presupposti oggettivo e soggettivo delle procedure di sovraindebitamento.....	148
I presupposti di ammissibilità alle procedure (artt. 69, 1° co. e 77 CCII).....	149

Gli Organismi di Composizione della Crisi (art. 15 L. 3/2012, art. 68 CCII e D.M. 24/09/2014, n. 202)	149
Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-83 CCII)	150
Il concordato minore (artt. 74-83 CCII)	150
La liquidazione controllata del sovraindebitato (artt. 268-277 CCII)	152
L'apertura della procedura: procedimento unitario e liquidazione controllata.	152
Procedura della liquidazione controllata.	152
Le procedure familiari del sovraindebitato (art. 66 CCII)	153
Effetti del concordato minore e della liquidazione controllata	153
ASPETTI PROCEDURALI	155
FASE 1: ACCESSO ALLA PROCEDURA	155
Domanda di accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza (con riserva di deposito della documentazione)	155
Decreto di concordato minore e di fissazione dell'udienza	156
Decreto di estinzione di concordato minore a seguito di rinuncia alla domanda	157
Comunicazione decreto di apertura di concordato minore per annotazione su quote di SRL	157
FASE 2: OMOLOGAZIONE	157
Sentenza di omologazione del concordato minore	157
Provvedimento di revoca o risoluzione dell'omologazione di concordato minore	158
Provvedimento di esecuzione del concordato minore	158
Provvedimento di rigetto (o diniego) omologazione di concordato minore e su istanza del debitore apertura della procedura di liquidazione controllata	159
Sentenza di apertura della liquidazione controllata (del patrimonio) del sovraindebitato e nomina Liquidatore	159
Sostituzione/revoca del Liquidatore nella liquidazione controllata (del patrimonio) del sovraindebitato	161
Comunicazione sentenza di apertura della liquidazione controllata (del patrimonio) del sovraindebitato per annotazione su quote di SRL	161
Decreto di chiusura della liquidazione controllata (del patrimonio)	161
Richiesta di cancellazione dal Registro delle Imprese (solo per le società) nei casi di chiusura non soddisfacente della liquidazione controllata (del patrimonio) per le imprese in tornate in bonis...	162
Istanza di sospensione azioni esecutive e cautelari (misure protettive) nel concordato minore e nella liquidazione controllata (del patrimonio)	162
Decreto di conferma/proroga/revoca delle misure protettive e cautelari nel concordato minore e nella liquidazione controllata (del patrimonio)	162
Decreto di esdebitazione	163
PUBBLICITA' DEGLI ATTI RELATIVI ALLA	164
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA	164
Premessa	164
ASPETTI PROCEDURALI	166
Sentenza che accerta lo stato di insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa	166
Reclamo contro la sentenza che accerta lo stato di insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa	166
Provvedimento che dispone la liquidazione coatta amministrativa e può nominare Commissario/i liquidatore/i	166
Provvedimento di revoca della liquidazione coatta amministrativa e nomina Commissario/i liquidatore/i	166
Comunicazione del domicilio digitale (già indirizzo di posta elettronica certificata) del Commissario Liquidatore e iscrizione della propria nomina	166
Relazione semestrale commissario liquidatore situazione patrimoniale e andamento gestione	167

Provvedimento di autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa .....	167
Sentenza che accerta lo stato di insolvenza successivamente alla liquidazione coatta amministrativa	167
Istanza di cancellazione al termine della liquidazione (e deposito dei libri sociali per le società di capitali) .....	167
Deliberazione proposta di concordato nella liquidazione coatta amministrativa (adempimento al RI solo per Società di Capitali e società Cooperative visto il richiamo al 265 CCI) .....	168
Deposito proposta di concordato nella liquidazione coatta amministrativa .....	168
Decreto di omologazione del concordato nella liquidazione coatta amministrativa .....	168
Decreto di non omologazione del concordato nella liquidazione coatta amministrativa .....	169
Decreto Corte di appello che decide sul reclamo e approva il concordato .....	169
Decreto Corte di appello che decide sul reclamo, respinge il concordato e riapre la liquidazione coatta amministrativa .....	169
Sentenza che risolve/annulla il concordato e riapre la liquidazione coatta amministrativa .....	169
<b>PUBBLICITA' DELLA AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA .....</b>	<b>170</b>
<b>DELLE GRANDI IMPRESE INSOLVENTI .....</b>	<b>170</b>
<b>ASPETTI PROCEDURALI .....</b>	<b>171</b>
Sentenza che dichiara lo stato di insolvenza .....	171
Decreto di affidamento della gestione dell'impresa al commissario giudiziale .....	171
Decreto di sostituzione del commissario giudiziale .....	171
Revoca della sentenza che ha dichiarato lo stato di insolvenza .....	171
Conversione della procedura in Liquidazione Giudiziale per mancanza requisiti di ammissione alla Amministrazione straordinaria .....	172
Comunicazione del domicilio digitale (già indirizzo di posta elettronica certificata) del commissario giudiziale .....	172
Apertura dell'amministrazione straordinaria o dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale .....	172
Decreto di nomina del commissario straordinario .....	172
Iscrizione della nomina del commissario straordinario .....	173
Conversione della procedura di amministrazione straordinaria in liquidazione giudiziale .....	173
Cessazione dell'esercizio di impresa .....	173
Decreto di chiusura della procedura .....	173
Sentenza di riapertura della procedura e sua conversione liquidazione giudiziale .....	174
Deliberazione proposta di concordato nell'amministrazione straordinaria (solo società di capitali e società cooperative) .....	174
Deposito proposta di concordato nell'amministrazione straordinaria .....	174
<b>PROCEDURA DI RISTRUTTURAZIONE .....</b>	<b>176</b>
<b>INDUSTRIALE DI GRANDI IMPRESE IN STATO DI INSOLVENZA .....</b>	<b>176</b>
<b>ASPETTI PROCEDURALI .....</b>	<b>177</b>
Sentenza che dichiara lo stato di insolvenza .....	177
Decreto di affidamento della gestione dell'impresa al commissario giudiziale .....	177
Comunicazione del domicilio digitale (già indirizzo di posta elettronica certificata) del commissario giudiziale .....	177
Apertura della procedura di ristrutturazione di grande impresa in stato di insolvenza o dichiarazione di liquidazione giudiziale .....	178
Nomina del commissario straordinario .....	178
Conversione della procedura di ristrutturazione di grande impresa in stato di insolvenza in liquidazione giudiziale .....	178
Cessazione dell'esercizio di impresa .....	178
Deliberazione proposta di concordato nella ristrutturazione di grande impresa in stato di insolvenza	179
Deposito proposta di concordato nella ristrutturazione di grande impresa in stato di insolvenza ..	179



Approvazione o rigetto della proposta di concordato.....	179
Decreto di chiusura della procedura di ristrutturazione di grande impresa in stato di insolvenza ..	180
Sentenza di riapertura della procedura di ristrutturazione di grande impresa in stato di insolvenza e sua conversione in liquidazione giudiziale .....	180
PUBBLICITA' DELLE PROCEDURE DI INSOLVENZA .....	181
RIGUARDANTI IMPRESE CON SEDE NEI PAESI DELLA UE .....	181
ASPETTI PROCEDURALI .....	182
Deposito della decisione di apertura della procedura di insolvenza.....	182
Deposito della decisione di nomina dell'amministratore della procedura di insolvenza .....	183
LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA PER LA RISOLUZIONE DELLA CRISI D'IMPRESA .....	184
E LE CONSEGUENTI ISCRIZIONI NEL REGISTRO DELLE IMPRESE .....	184
PRIME INDICAZIONI OPERATIVE .....	184
Premessa .....	184
ISCRIZIONE/PUBBLICAZIONE DELL'ISTANZA DI MISURE PROTETTIVE .....	187
ISCRIZIONE/PUBBLICAZIONE DEL NUMERO DI RUOLO GENERALE ASSEGNATO DAL TRIBUNALE AL DEPOSITO DEL RICORSO PER LA CONFERMA O LA MODIFICA DELLE MISURE PROTETTIVE .....	188
CANCELLAZIONE DELL'ISTANZA DI MISURE PROTETTIVE PER MANCATA DOMANDA DI ISCRIZIONE DEL NUMERO DI RUOLO GENERALE ASSEGNATO DAL TRIBUNALE NEL TERMINE DI 30 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE DELL'ISTANZA DI MISURE PROTETTIVE .....	188
ISCRIZIONE DEI PROVVEDIMENTI DEL TRIBUNALE IN MERITO ALLE MISURE PROTETTIVE E CAUTELARI AI SENSI DELL'ART. 19 D.Lgs. 14/2019 .....	188
ISCRIZIONE MISURE PROTETTIVE CON INDICAZIONE DELLA DURATA .....	189
ISCRIZIONE DELLE PROROGA DELLE MISURE PROTETTIVE CON INDICAZIONE DELLA DURATA.....	190
DICHIARAZIONE DI INEFFICACIA DELLE MISURE PROTETTIVE SENZA FISSAZIONE DELL'UDIENZA .....	190
DICHIARAZIONE DI INEFFICACIA DELLE MISURE PROTETTIVE.....	190
ORDINANZA DI REVOCA O DI ABBREVIAZIONE DELLE MISURE PROTETTIVE EX ART. 19, COMMA 6.....	191
ISCRIZIONE/PUBBLICAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI SOSPENSIONE DI OBBLIGHI E DI CAUSE DI SCIoglimento DI CUI AGLI ARTICOLI 2446, 2447, 2482-BIS, 2482-TER, 2484 E 2545-DUODECIES DEL CODICE CIVILE (ART. 20 DEL D.LGS. 14/2019) .....	191
ISCRIZIONE DEL DISSENSO DELL'ESPERTO .....	192
ORDINANZA DI REVOCA O DI ABBREVIAZIONE DELLE MISURE PROTETTIVE EX ART. 21, COMMA 5 PER DISSENSO DELL'ESPERTO .....	192
ISCRIZIONE DELLA CONCLUSIONE DELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA.....	193
ISCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI DELL'ISTANZA DI MISURE PROTETTIVE AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 8 DEL D.LGS. 14/2019.....	193
RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DEL CONTRATTO FINALIZZATO ALLA CONTINUITÀ AZIENDALE E DELL'ACCORDO CONTROFIRMATO DALL'ESPERTO .....	194
RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DEGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI .....	194
IMPRESE SOTTO SOGLIA .....	195
COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI GRUPPO DI IMPRESE .....	196
La conduzione delle trattative in caso di gruppo di imprese – Art. 25 D.Lgs. 14/2019.....	196
L'istanza unitaria di composizione negoziata .....	196
ADEMPIMENTI PRINCIPALI .....	198

ISCRIZIONE/PUBBLICAZIONE DELL'ISTANZA DI MISURE PROTETTIVE PER GRUPPI D'IMPRESE.....	198
ISCRIZIONE/PUBBLICAZIONE DEL NUMERO DI RUOLO GENERALE ASSEGNATO DAL TRIBUNALE AL DEPOSITO DEL RICORSO PER LA CONFERMA O LA MODIFICA DELLE MISURE PROTETTIVE PER GRUPPI D'IMPRESE .....	199
ISCRIZIONE ESPERTO DESIGNATO DI GRUPPO.....	200
CONCORDATO SEMPLIFICATO.....	201
ASPETTI PROCEDURALI .....	202
DOMANDA DI CONCORDATO SEMPLIFICATO (RICORSO).....	202
DECRETO DI AMMISSIONE AL CONCORDATO SEMPLIFICATO .....	202
NOMINA DELL'AUSILIARIO .....	203
DECRETO DI REVOCA DELL'AMMISSIONE AL CONCORDATO SEMPLIFICATO .....	203
DECRETO DI OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO SEMPLIFICATO.....	203
DECRETO DI NON OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO SEMPLIFICATO .....	203
DECRETO CORTE DI APPELLO CON IL QUALE VIENE ACCOLTO IL RECLAMO CONTRO IL DECRETO DI OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO SEMPLIFICATO .....	204
DECRETO CORTE DI APPELLO CON IL QUALE VIENE ACCOLTO IL RECLAMO CONTRO IL DECRETO DI NON OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO SEMPLIFICATO .....	204
NOMINA DEL/I LIQUIDATORE/I GIUDIZIALE PER LA CESSIONE DEI BENI .....	204
SENTENZA CHE RISOLVE/ANNULLA IL CONCORDATO SEMPLIFICATO E DICHIARA L'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE.....	205
PROVVEDIMENTO DI ESECUZIONE DEL CONCORDATO SEMPLIFICATO.....	205

**La Guida è stata realizzata con il contributo di:**

- Barbara Cavalli e Carmela Farris della Camera di commercio di Roma;
- Giovambattista Franco e Roberto Paone della Camera di commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi;
- Federica Tonus e Fabio Trambaiolo della Camera di commercio di Venezia e Rovigo;
- Giuseppe Galliano della Camera di commercio di Torino;
- Sergio Mercati della Camera di commercio di Genova;
- Pierluigi Giuntoli e Claudia Aprea della Camera di commercio della Maremma e del Tirreno;
- Michele Arcari di InfoCamere

## LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE, CONCORDATO NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE E LE MISURE PROTETTIVE

### CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA. LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

#### Premessa

Il 15 luglio 2022, dopo un lungo percorso normativo, è entrato in vigore il nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, d'ora in avanti denominato Codice, contenuto nel D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 e s.m.i..

Il Codice regola, in un Testo Unico, le situazioni di crisi e insolvenza *del debitore, sia esso consumatore o professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un'attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici (cfr. art. 1, comma 1.)*

Il predetto Codice delinea un procedimento unitario per l'accesso a tutti gli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza compresa la liquidazione giudiziale. Le procedure, però, anche se introdotte con un unico ricorso, sono disciplinate in maniera autonoma e separata.

Il presupposto oggettivo per accedere alle procedure varia in base allo stato di difficoltà, alla diversa natura e dimensione dell'impresa.

In particolare, l'impresa che si trova:

- 1) in stato di probabile crisi o insolvenza, può accedere alla 'composizione negoziata della crisi', purché sussistano ragionevoli prospettive di risanamento;
- 2) in stato di crisi o stato di insolvenza, può accedere a tutti gli strumenti per la regolazione della crisi del Codice (accordi in esecuzione di piani di risanamento aziendale, accordi di ristrutturazione dei debiti, piani di ristrutturazione, concordato preventivo);
- 3) in stato di insolvenza, può accedere alla liquidazione giudiziale;
- 4) in stato di sovraindebitamento (per le imprese minori, imprese agricole o start-up innovative), può accedere al concordato minore e alla liquidazione controllata.

In questa sezione trattiamo la liquidazione giudiziale che, nel Codice, sostituisce il fallimento ed è collocata – in modo sistemico - in successione rispetto alla disciplina della “continuità aziendale”, degli “accordi di ristrutturazione dei debiti” e del “concordato preventivo” a dimostrazione che la liquidazione giudiziale è considerata una eventualità rispetto alle procedure di recupero e di salvataggio aziendale.

Nel Codice, pertanto, si assiste alla definitiva scomparsa del termine “fallimento” sostituito con “liquidazione giudiziale” (che costituisce, dunque, l'*extrema ratio*), del termine “fallito” sostituito dal “debitore” insolvente e, infine, la “procedura fallimentare” è stata sostituita dalla “procedura di liquidazione giudiziale”.

L'eliminazione dei predetti termini “fallimento”, “procedura fallimentare” e “fallito” è stata poi estesa a tutti i testi normativi, come, peraltro, stabilito dall'art. 349 CCII che stabilisce che: “*Nelle disposizioni normative vigenti i termini «fallimento», «procedura fallimentare», «fallito» nonché le espressioni dagli stessi termini derivate devono intendersi sostituite, rispettivamente, con le espressioni «liquidazione giudiziale», «procedura di*

*liquidazione giudiziale» e «debitore assoggettato a liquidazione giudiziale» e loro derivati, con salvezza della continuità delle fattispecie”.*

Il presupposto oggettivo per l’apertura della liquidazione giudiziale è l’insolvenza.

In base all’art. 2, comma 1, lett. b) del Codice, con il termine “insolvenza” si intende “*lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni*”, situazione differente ed autonoma rispetto allo stato di “crisi” che, invece, è definito al comma 1, lett a) dello stesso art. 2 del Codice come “*lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi*”.

La liquidazione giudiziale si applica agli imprenditori commerciali (individuali e collettivi) - quindi anche alle imprese artigiane -, alle associazioni - riconosciute e non - alle fondazioni, allorché esercitino un’attività d’impresa che costituisce attività prevalente ed ai consorzi con attività esterna. L’elencazione di tali soggetti non è esaustiva ma viene fornita a titolo meramente indicativo.

Sono esclusi lo Stato e gli enti pubblici.

#### Domanda di accesso

La domanda di accesso alla procedura di liquidazione giudiziale è proposta con ricorso (*cf.* art. 40 del Codice) presentato al Tribunale, sede delle sezioni specializzate in materia di imprese individuato in base al luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali (art. 27 CCII)

La domanda di accesso, presentata dal debitore entro il giorno successivo al deposito, è comunicata dal Cancelliere al Registro delle Imprese. L’iscrizione è eseguita entro il giorno seguente e, quando la domanda contiene la richiesta di misure protettive, il Conservatore, nell’eseguire l’iscrizione, ne fa espressa menzione.

La domanda di apertura della liquidazione giudiziale può essere presentata da una pluralità di soggetti: dal debitore, dai creditori, da coloro che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull’impresa e dal pubblico ministero.

Il pubblico ministero, in particolare, è tenuto a presentare la domanda di accesso in ogni caso in cui ha avuto notizia dell’esistenza di uno stato di insolvenza dell’impresa, mentre l’autorità giudiziaria che rileva l’insolvenza nel corso di un procedimento, ha l’obbligo di segnalarlo al pubblico ministero (art. 38 CCII).

A seguito del deposito del ricorso, il Tribunale - con decreto - convoca le parti non oltre 45 giorni dal deposito stesso.

Tra la data della notifica e quella dell’udienza deve intercorrere un termine non inferiore a 15 giorni.

Tali termini possono essere abbreviati dal Presidente del Tribunale ovvero dallo stesso Giudice relatore quando ricorrono particolari ragioni di urgenza.

Il decreto fissa un termine fino a sette giorni prima dell’udienza per la presentazione di memorie salvo il caso in cui venga fissato un termine ridotto.

Il debitore, in sede di costituzione, deve depositare i documenti previsti dall’art. 39 del Codice. Si tratta delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 esercizi o anni precedenti, dei bilanci degli ultimi 3 esercizi, di una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata ecc.

Il Giudice può disporre la raccolta di informazioni da banche dati pubbliche e da pubblici registri.

In questo caso, la Cancelleria può acquisire, mediante collegamento telematico diretto alle banche dati dell’Agenzia delle Entrate, dell’INPS e del Registro delle Imprese, i dati e i documenti relativi al debitore (art. 367 Codice).

Il Registro delle Imprese trasmette alla Cancelleria i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, la visura storica, gli atti con cui sono state compiute le operazioni straordinarie e in particolare aumento e riduzione di capitale, fusione e scissione, trasferimenti di azienda o di rami di azienda.

Prima che il collegamento telematico acquisti efficacia, la Cancelleria provvede all’acquisizione dei dati e documenti mediante richiesta inoltrata tramite posta elettronica certificata.

Il Tribunale, definita la domanda di accesso e accertati i relativi presupposti, dichiara - con sentenza - l'apertura della liquidazione giudiziale (art. 49 Codice).

L'art. 43 del Codice disciplina la fattispecie della rinuncia alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale. Con la rinuncia, il procedimento si estingue ed il Tribunale emette apposito decreto soggetto ad iscrizione nel Registro delle Imprese, qualora sia stata precedentemente iscritta la domanda di apertura della procedura.

Ai sensi dell'art. 50 del Codice, il Tribunale può respingere la domanda di apertura della liquidazione giudiziale provvedendo con decreto motivato soggetto ad iscrizione nel Registro delle Imprese, qualora sia stata disposta la pubblicità della domanda.

Contro il decreto di rigetto, entro trenta giorni dalla relativa comunicazione, il ricorrente o il pubblico ministero possono proporre reclamo alla Corte di Appello che, sentite le parti, provvede con decreto motivato.

In caso di rigetto, il decreto, non ricorribile in Cassazione, è soggetto ad iscrizione nel Registro delle Imprese, qualora sia stata precedentemente iscritta la domanda di accesso.

In caso di accoglimento del reclamo, invece, la Corte di Appello dichiara aperta la liquidazione giudiziale con sentenza rimettendo gli atti al Tribunale per l'adozione del relativo decreto.

Sia la sentenza della Corte di Appello che il decreto del Tribunale sono soggetti ad iscrizione nel Registro delle Imprese su richiesta della Cancelleria.

Gli organi della liquidazione giudiziale, ovvero il Tribunale, il Giudice Delegato, il Curatore e il Comitato dei creditori, sono i medesimi previsti dalla precedente legge fallimentare e sono rimaste inalterate le relative funzioni.

Al riguardo, la novità prevista dal Codice, all'art. 49, punto 3, lett. b), è rappresentata dalla possibilità che il Tribunale nomini, con la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, se utile, uno o più esperti per l'esecuzione di compiti specifici in luogo del curatore.

Pertanto, oltre all'iscrizione del curatore, l'ufficio del Registro delle Imprese, procederà all'iscrizione della nomina degli esperti. Tale iscrizione sarà eseguita contestualmente alla pubblicazione della sentenza dichiarativa di apertura della liquidazione giudiziale.

La figura dell'esperto nominato non è assimilabile a quella del coadiutore del curatore. Infatti, mentre l'esperto può essere considerato un "co-curatore" ovvero un *alter ego* del curatore stesso, in quanto chiamato a svolgere compiti specifici tra quelli che normalmente sarebbero riservati al curatore, il coadiutore è colui che potrebbe affiancare il curatore previa autorizzazione del comitato dei creditori.

All'esperto si applicano le disposizioni sui poteri e doveri del curatore (artt. da 125 a 136 del Codice) in quanto compatibili.

Poiché il Tribunale dovrà nominare l'esperto solo 'se utile', vi è da chiedersi quando debba ravvisarsi tale utilità. Nella Relazione illustrativa al Codice (articolo 49) si legge che *"si tratta di un accorgimento che dovrebbe garantire maggiore efficienza e celerità alla procedura, ad esempio consentendo di affiancare al curatore un professionista che si occupi della liquidazione di determinati beni fin dalla fase iniziale della procedura o dell'esercizio provvisorio dell'impresa, consentendo al curatore di concentrarsi sull'attività di analisi dei crediti in vista della redazione del progetto di stato passivo, ove particolarmente complesso"*. Si potrebbe pensare all'utilità di nominare un esperto consulente del lavoro, per esempio se l'impresa, al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale, abbia ancora molti contratti di lavoro pendenti, rispetto ai quali si rendano necessari specifici adempimenti.

Quindi, al pari del curatore, l'esperto deve far pervenire alla Cancelleria la sua accettazione e, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, anch'egli è un pubblico ufficiale.

Sia il curatore che l'esperto possono essere revocati e sostituiti dal Tribunale su proposta del giudice delegato o su richiesta del comitato dei creditori o della maggioranza dei crediti ammessi.

La revoca e la sostituzione devono essere iscritti nel Registro delle Imprese su istanza della cancelleria del Tribunale

Il rapporto riepilogativo di cui all'art. 33, comma 5 della Legge Fallimentare, ora previsto dall'art. 130, punto 9 del Codice, non sembra più soggetto al deposito presso il Registro delle Imprese.

La liquidazione giudiziale può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell'attività del debitore, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo (art. 33, comma 1 del Codice).

Per gli imprenditori, la cessazione dell'attività coincide con la cancellazione dal Registro delle Imprese e, se non iscritti, dal momento in cui i terzi hanno conoscenza della cessazione stessa. È obbligo dell'imprenditore mantenere attivo l'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o di posta elettronica certificata comunicato all'INIPEC, per un anno decorrente dalla cancellazione (art. 33, comma 2 del Codice).

Per le imprese individuali e per i casi di cancellazione d'ufficio degli imprenditori collettivi, il creditore o il pubblico ministero possono fornire la prova del momento effettivo di cessazione dell'attività ai fini della decorrenza del termine annuale (art. 33, comma 3 del Codice)

L'apertura della procedura di liquidazione giudiziale è ammessa anche nei confronti del debitore defunto quando ricorrono le condizioni previste dal combinato disposto degli artt 33 e 34 del Codice.

Se il debitore muore dopo l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, questa prosegue nei confronti degli eredi, anche se hanno accettato l'eredità con beneficio d'inventario. Se ci sono più eredi, la procedura prosegue nei confronti di quello che è designato come rappresentante. In mancanza di accordo sulla designazione, provvede il giudice delegato entro 15 giorni dal decesso del debitore.

## **MISURE CAUTELARI E PROTETTIVE**

Gli artt. 54 e 55 del Codice disciplinano gli istituti delle misure cautelari e protettive nonché il relativo procedimento.

La connotazione, comune ai due istituti, è quella di essere misure provvisorie volte ad evitare la dispersione dei valori dell'impresa durante la procedura concorsuale anche se sono distinte sia con riferimento all'ambito di applicazione che all'individuazione dei soggetti legittimati a richiederle.

Le misure cautelari sono *quei provvedimenti emessi dal Giudice competente a tutela del patrimonio o dell'impresa del debitore, che appaiono secondo le circostanze più idonei ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative e gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza* (art. 2, comma 1, lett. q) del Codice).

Possono, quindi, essere adottate anche nel corso del procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale. Tali misure sono disposte dal Tribunale 'su istanza di parte', ovvero da chi è parte del procedimento. Nella liquidazione giudiziale, quindi, dal debitore, dai creditori, dal pubblico ministero, dagli organi di controllo della società e dall'autorità di vigilanza.

Le misure protettive, invece, sono richieste dal solo debitore e sono volte *ad evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza, anche prima dell'accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza* (art. 2, comma 1, lett. p) del Codice).

A tal fine, il Codice prevede che se il debitore ne ha fatto richiesta nella domanda di accesso alle procedure, dalla data di pubblicazione della medesima nel Registro delle Imprese, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa.

Dalla data di pubblicazione le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano e non può essere pronunciata la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza.

Il Giudice, assunte, ove necessario, sommarie informazioni, conferma o revoca le misure protettive entro trenta giorni dall'iscrizione della domanda nel Registro delle Imprese con apposito decreto.

La durata è fissata al massimo in quattro mesi, salvo la possibilità di eventuali proroghe o rinnovi.

Il relativo decreto è trasmesso al Registro delle Imprese per l'iscrizione.

Se il provvedimento di conferma non è adottato nel termine previsto, le misure protettive cessano di avere efficacia ma la domanda può essere riproposta.

### **Apertura della liquidazione giudiziale**

La sentenza di apertura della liquidazione giudiziale produce i suoi effetti nei confronti del debitore dalla data di pubblicazione in Cancelleria, mentre - nei confronti dei terzi – gli effetti si producono dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese (art. 49, punto 4 del Codice).

Il cancelliere, entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, trasmette un estratto della sentenza all'ufficio del Registro delle Imprese ove l'imprenditore ha la sede legale, o se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso quello del luogo ove la procedura è stata aperta (art. 45 Codice).

Nel caso in cui al Registro delle Imprese pervengano, per lo stesso imprenditore, più sentenze di apertura della liquidazione giudiziale pronunciate da diversi Tribunali, si effettuerà l'iscrizione di tutte le sentenze trasmesse e contestualmente si procederà alla segnalazione ai Tribunali coinvolti affinché venga risolto il conflitto di competenza disciplinato dall'art. 30 del Codice.

Una volta accertato il Tribunale competente, l'ufficio del Registro delle Imprese procederà come indicato dai Tribunali stessi.

Nel caso in cui al Registro delle Imprese della provincia ove viene individuata la sede effettiva della società, non esistono posizioni, occorre procedere all'apertura d'ufficio di una posizione quale sede effettiva.

La sentenza di apertura della liquidazione giudiziale va iscritta anche sull'unità locale di impresa con sede all'estero e, qualora l'impresa interessata dal provvedimento non fosse iscritta al Registro (impresa occulta), si procederà all'iscrizione di una posizione, su cui annotare immediatamente la sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale, attivando al contempo la procedura di iscrizione d'ufficio al Registro delle Imprese.

La Camera di Commercio che riceve una sentenza di apertura di una liquidazione giudiziale che riguardi un'impresa iscritta in altro Registro delle Imprese trasmette copia della stessa alla Camera di Commercio competente.



## **Effetti della liquidazione giudiziale**

### *Società con soci a responsabilità illimitata*

La liquidazione giudiziale di una società con soci a responsabilità illimitata produce l'apertura della procedura stessa anche nei confronti dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili (art. 256 del Codice). Pertanto, la relativa sentenza verrà iscritta, nel Registro delle Imprese, anche in calce alle posizioni dei singoli soci.

Se nella sentenza non fossero menzionati i soci come soggetti debitori, l'ufficio richiederà conferma al Tribunale.

### *Quote in società a responsabilità limitata*

L'art. 197, comma 2 del Codice stabilisce che *“se il debitore possiede immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, il curatore notifica un estratto della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale ai competenti uffici, perché sia trascritto nei pubblici registri”*. Al riguardo, pertanto, il curatore, con apposita domanda, richiederà l'iscrizione della sentenza sulle quote possedute dal debitore in società a responsabilità limitata.

### *Effetti sulla società dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dei soci*

La liquidazione giudiziale aperta nei confronti di uno o più soci illimitatamente responsabili non determina l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società di cui è socio (Art. 258 del Codice), ma è causa di esclusione di diritto nelle società di persone e di decadenza dalle cariche sociali nelle società di capitali.

*Se il socio illimitatamente responsabile è anche titolare di un'impresa individuale*, i verificano due fattispecie per cui l'ufficio del Registro delle Imprese:

- iscrive tutti i dati della liquidazione giudiziale, unitamente al nominativo del curatore, in calce al titolare senza estensione della liquidazione giudiziale sulla posizione
- iscrive la liquidazione giudiziale 'per estensione' anche sulla posizione dell'impresa individuale (cessando tutta l'attività).

La decisione dipenderà dalla posizione assunta dal Conservatore/Giudice del Registro dell'ufficio competente. Purtroppo, in merito all'estensione della liquidazione giudiziale sull'impresa individuale del socio illimitatamente responsabile, con contestuale cessazione dell'attività, non vi è alcun riferimento diretto nel Codice.

### *Cause di scioglimento delle società di persone*

In base a quanto stabilito dall'art. 382 del Codice, relativamente alle società di persone

- all'art. 2272 del codice civile, al primo comma, dopo il numero 5) è aggiunto il seguente: *“5-bis) per l'apertura della procedura di liquidazione controllata”*
- all'articolo 2288 del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: *«è escluso di diritto il socio nei confronti del quale è stata aperta o al quale è stata estesa la procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata»*
- All'art. 2308 del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: *“La società si scioglie, oltre che per le cause indicate dall'art. 2272, per provvedimento dell'autorità governativa nei casi stabiliti dalla legge e per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale”*

Pertanto, l'ufficio del Registro delle Imprese, per effetto delle modifiche di cui sopra, attiverà un procedimento di iscrizione d'ufficio dell'esclusione del socio nei confronti del quale è stata aperta o estesa la liquidazione giudiziale, con preventivo invito agli amministratori di procedere, entro 30 giorni, alla modifica dei patti sociali. Con l'apertura della liquidazione giudiziale, verrà iscritto lo scioglimento di diritto della società.

### *Effetti sulle cariche in società di capitali*

Se il socio illimitatamente responsabile, nei confronti del quale è stata aperta o al quale è stata estesa la procedura di liquidazione giudiziale, ricopre altre cariche in una società per azioni/cooperativa (amministratore/ liquidatore/

sindaco, ecc.), realizzandosi una causa di ineleggibilità e di decadenza dalla carica ai sensi dell'art. 2382 e 2399 c.c., il Registro delle Imprese procederà d'ufficio ad attivare la procedura di decadenza dalla carica.

Anche in questo caso vi sarà una preventiva comunicazione alla società interessata affinché provveda, entro i successivi 30 giorni, alla sostituzione della persona interessata dalla carica ricoperta. Se ciò non avviene sarà richiesto al giudice del registro di ordinare, ai sensi dell'art. 2190 c.c., l'iscrizione della cancellazione.

Per quanto riguarda le società a responsabilità illimitata non c'è un comportamento univoco, in quanto, alcuni Giudici ritengono applicabile per analogia tale procedura, mentre altri hanno una opinione diversa.

Nel caso di amministratori o soci di società di persone relativi ad imprese di altre province, l'ufficio comunica la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale alla Camera di Commercio interessata.

#### *Cause di scioglimento delle società di capitali*

Per effetto dell'art. 380 del CCII, che ha aggiunto all'art. 2484 il comma 7-bis, le società di capitali si sciolgono di diritto per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale e della liquidazione controllata. Si applicano, in quanto compatibili, gli artt 2487 e 2487-bis c.c. relativamente alla nomina e revoca dei liquidatori e alla loro iscrizione nel Registro delle Imprese.

Avvenuta l'iscrizione nel Registro delle Imprese della nomina dei liquidatori, gli amministratori, in caso di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata, consegnano il rendiconto sulla gestione anche al curatore o al liquidatore della liquidazione controllata.

#### **Insinuazione al passivo, comunicazione PEC**

Il comma 6 dell'art. 29 della legge 30 luglio 2010 n. 122 prevede che il curatore, dopo aver fatto pervenire al giudice delegato la propria accettazione, deve comunicare entro i successivi quindici giorni i dati necessari ai fini di eventuali insinuazioni al passivo della procedura concorsuale.

In particolare, devono essere comunicati i dati previsti dall'art. 29 della citata legge 122/10. Vanno quindi indicati il numero e la data del provvedimento, il Tribunale ed il giudice delegato, la data termine per la domanda di ammissione al passivo, il luogo e la data dell'udienza per lo stato passivo.

E' necessario, altresì, inserire la data di accettazione della carica ed eventuali ulteriori informazioni.

L'ufficio del Registro delle Imprese, a seguito della presentazione della relativa pratica, annoterà le informazioni comunicate. Quindi, considerati i riflessi tributari del nuovo adempimento, si ritiene che, alla comunicazione unica inviata al Registro delle Imprese debba essere allegata anche la contestuale comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

L'art. 1 comma 19 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 estende anche al curatore della liquidazione giudiziale l'obbligo di comunicare, entro 10 giorni dalla nomina (che coincide con il deposito della sentenza in cancelleria), al Registro delle Imprese il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). Si ritiene che tale PEC non vada confusa con quella dell'impresa, in quanto essa non rappresenta il domicilio elettronico della stessa ma è esclusivamente la PEC del curatore "professionista" a cui si deve far riferimento per gli scambi informativi e gli adempimenti previsti nell'ambito della procedura concorsuale.

Si rammenta che, i due adempimenti (comunicazione dati ai fini dell'insinuazione al passivo e comunicazione PEC) sono separati e prevedono termini diversi, posto che il primo deve effettuarsi entro 15 giorni dalla accettazione della nomina mentre il secondo entro 10 giorni dal deposito della sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale in cancelleria.

#### **Chiusura della liquidazione giudiziale**

La chiusura della liquidazione giudiziale avviene con decreto del Tribunale. In particolare, in base a quanto disposto dall'art. 233 del Codice, la procedura si chiude:

- a) se nel termine stabilito nella sentenza con cui è stata dichiarata aperta la procedura non sono state proposte domande di ammissione al passivo;
- b) quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell'attivo, le ripartizioni ai creditori

raggiungono l'intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione;

c) quando è compiuta la ripartizione finale dell'attivo;

d) quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura. Tale circostanza può essere accertata con la relazione o con i rapporti riepilogativi di cui all'articolo 130.

In caso di chiusura della procedura di liquidazione giudiziale di società di capitali, nei casi di cui alle lettere a) e b), la società ritorna in bonis e il curatore convoca l'assemblea ordinaria dei soci per le deliberazioni necessarie ai fini della ripresa dell'attività o della sua cessazione ovvero per la trattazione di argomenti sollecitati, con richiesta scritta, da un numero di soci che rappresenti il venti per cento del capitale sociale.

La procedura di chiusura della liquidazione giudiziale nel caso di compiuta ripartizione dell'attivo non è impedita dalla pendenza di giudizi o procedimenti esecutivi, rispetto ai quali il curatore mantiene la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio, ai sensi dell'articolo 143 del Codice. La legittimazione del curatore sussiste altresì per i procedimenti, compresi quelli cautelari e esecutivi, strumentali all'attuazione delle decisioni favorevoli alla liquidazione giudiziale, anche se instaurati dopo la chiusura della procedura (art. 234, comma 1, del Codice)

Pertanto, nei casi di chiusura previsti dalle lettere c) e d), ove si tratti di procedura di liquidazione giudiziale di società, il curatore ne chiede la cancellazione dal Registro delle Imprese, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 234, comma 6, secondo periodo, in base al quale la chiusura della procedura, in particolari circostanze, non comporta la cancellazione della società dal Registro delle Imprese sino alla conclusione dei giudizi in corso e alla effettuazione dei riparti supplementari, anche all'esito delle ulteriori attività liquidatorie che si siano rese necessarie.

L'art. 234, al comma 7 stabilisce che *“eseguito l'ultimo progetto di ripartizione o comunque definiti i giudizi e procedimenti pendenti, il curatore chiede al tribunale di archiviare la procedura di liquidazione giudiziale. Il tribunale provvede con decreto”*

Al comma 8 dello stesso art. 234, è previsto che *“entro dieci giorni dal deposito del decreto di archiviazione, il curatore chiede la cancellazione della società dal registro delle imprese ovvero, quando le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione, procede ai sensi dell'articolo 233, comma 2, primo periodo”*.

Pertanto, esclusivamente per quest'ultima ipotesi, è previsto un termine (10 giorni) per il deposito della domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese.

Unitamente alla domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese, il curatore dovrà indicare la data del deposito in cancelleria del decreto di archiviazione della procedura di liquidazione giudiziale.

In ogni caso, il decreto di chiusura è pubblicato nelle medesime forme prescritte dall'art. 45 del Codice (art. 235, comma 1, del Codice)

La chiusura della procedura di liquidazione giudiziale della società nei casi di cui alle lettere a) e b) determina anche la chiusura della procedura estesa ai soci illimitatamente responsabili, salvo che nei confronti del socio non sia stata aperta una procedura di liquidazione giudiziale come imprenditore individuale (art. 233, comma 3, Codice).

La chiusura della liquidazione giudiziale viene iscritta nel Registro delle Imprese con conseguente chiusura della procedura anche sulle eventuali altre posizioni collegate, salvo che il giudice disponga diversamente.

La chiusura per le ipotesi di cui alle lettere c) e d), (ad eccezione di quanto già detto sulla previsione contenuta nel comma 6 dell'art. 234) comporta l'obbligo a carico del curatore di presentare istanza di cancellazione della società dal Registro delle Imprese, dopo che il decreto di chiusura sia divenuto efficace ovvero quando è decorso il termine per il reclamo, senza che questo sia stato proposto o quando il reclamo sia definitivamente rigettato (art. 235, comma 3 Codice)

In caso di inerzia, il Registro delle Imprese attiverà il procedimento di cancellazione d'ufficio della società, invitando il curatore a presentare, entro 30 giorni, la domanda di cancellazione.

## **Reclamo contro l'apertura della liquidazione giudiziale/revoca della procedura**

Contro la sentenza del Tribunale che dispone l'apertura della liquidazione giudiziale, le parti e qualunque interessato possono proporre reclamo con ricorso da depositare nella cancelleria della Corte di Appello nel termine di trenta giorni. (art. 51, comma 1, del Codice)

Il termine per il reclamo, per le parti, decorre dalla data della notificazione telematica del provvedimento, mentre, per gli altri interessati, dalla data della iscrizione nel Registro delle Imprese.

Il reclamo non sospende l'efficacia della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, salvo il caso in cui la corte di appello, su richiesta di parte o del curatore, ovvero quando ricorrono gravi e fondati motivi, sospende, in tutto o in parte o temporaneamente, la liquidazione dell'attivo.

In caso di revoca della liquidazione giudiziale, gli organi della procedura (giudice delegato, curatore e comitato dei creditori) restano in carica, con i relativi compiti, fino al momento in cui la sentenza che pronuncia sulla revoca passa in giudicato.

Si pone, quindi, il problema della pubblicità nel Registro delle Imprese della sentenza di revoca della liquidazione giudiziale non ancora passata in giudicato, posto che, fin quando la sentenza di revoca non passa in giudicato non viene meno la tutela dei terzi interessati all'esecuzione della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.

Pertanto, per consentire la pubblicità di tutte le notizie inerenti la liquidazione giudiziale e al contempo del provvedimento di revoca, l'ufficio del Registro delle Imprese iscriverà la sentenza di revoca lasciando aperta la liquidazione giudiziale dell'impresa interessata, fino al suo passaggio in giudicato che deve essere accertato dal Tribunale che aveva dichiarato la liquidazione giudiziale, estinguendo la procedura per intervenuta revoca passata in giudicato.

Se la liquidazione giudiziale della società viene revocata, vengono revocati anche le liquidazioni giudiziali personali dei soci illimitatamente responsabili, e le stesse procedure sopra menzionate si applicheranno nei loro confronti.

Con la sentenza di revoca della liquidazione giudiziale, la corte di appello dispone gli obblighi informativi periodici relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa, che il debitore deve assolvere sotto la vigilanza del curatore sino al momento in cui la sentenza passa in giudicato (Art. 53, n. 4 del Codice)

Il debitore deposita una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa e, contemporaneamente, può chiedere al Tribunale, di adottare un decreto che esclude, in tutto o in parte, la pubblicazione di tale relazione nel Registro delle Imprese quando la divulgazione dei dati comporta pregiudizio evidente per la continuità aziendale.

Entro il giorno successivo al deposito della relazione o della comunicazione al curatore del provvedimento del Tribunale che ne dispone la parziale segretezza, la relazione è comunicata dal curatore ai creditori e pubblicata nel Registro delle Imprese a cura della cancelleria.

Il Tribunale, a seguito di segnalazione del curatore, del comitato dei creditori o del pubblico ministero, accertata la violazione degli obblighi, con decreto priva il debitore della possibilità di compiere gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria. Il decreto è trasmesso al Registro delle Imprese per la pubblicazione.

## **Riapertura della liquidazione giudiziale**

La riapertura della liquidazione giudiziale è consentita, entro cinque anni dal decreto di chiusura, solo nei casi previsti dalle lettere c) e d) dell'art. 233, comma 1, del Codice (esaurimento o insufficienza di attivo), su istanza del debitore o di qualunque creditore, quando risulta che nel patrimonio del debitore esistono attività in misura tale da rendere utile il provvedimento (art. 237 del Codice)

La riapertura della liquidazione giudiziale, non è consentita se è stata pronunciata l'esdebitazione.

L'esdebitazione consiste nella liberazione dai debiti e comporta la inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata.

Il Tribunale, contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura dichiara inesigibili nei confronti del debitore i debiti concorsuali non soddisfatti.

Il Tribunale potrebbe decidere sull'esdebitazione anche quando siano decorsi almeno tre anni dalla data in cui è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale.

In questo caso, il decreto è iscritto nel Registro delle Imprese su richiesta del cancelliere (art. 281 n. 4, del Codice)

La sentenza di riapertura della liquidazione giudiziale è pubblicata nel Registro delle Imprese per effetto del richiamo all'art. 45 del Codice.

### **Esercizio dell'impresa durante la liquidazione giudiziale**

L'apertura della liquidazione giudiziale non determina la cessazione dell'attività d'impresa se, con la relativa sentenza, il Tribunale autorizza il curatore a proseguire l'esercizio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda (art. 211 del Codice)

L'ufficio del Registro delle Imprese, in fase di iscrizione della liquidazione giudiziale, dovrà dare pubblicità espressa di tale autorizzazione.

Nel caso in cui, invece, il Giudice non ha espressamente autorizzato la prosecuzione dell'esercizio d'impresa, l'ufficio rende INATTIVA l'impresa sia individuale che collettiva, mantenendo iscritte le eventuali unità locali ma dando evidenza, nel campo dell'attività, che con la sentenza di apertura della Liquidazione Giudiziale non è stata autorizzata la prosecuzione dell'attività di impresa

Il giudice delegato, successivamente, su richiesta del curatore e previo parere favorevole del comitato dei creditori, potrebbe autorizzare l'esercizio dell'impresa, con decreto motivato, da iscrivere nel Registro delle Imprese. Per effetto di tale sopravvenuta autorizzazione, ricevuto il decreto dalla cancelleria, l'ufficio inserisce la relativa informazione nel campo 'attività' rendendo, conseguentemente, 'attiva' l'impresa ed eliminando la dicitura inserita, precedentemente, in fase di pubblicazione della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.

Il Tribunale può ordinare la cessazione dell'esercizio in qualsiasi momento laddove ne ravvisi l'opportunità, con decreto non soggetto a reclamo, sentiti il curatore e il comitato dei creditori. Il decreto deve essere iscritto nel Registro delle Imprese.

Durante l'esercizio i contratti pendenti proseguono, salvo che il curatore non intenda sospenderne l'esecuzione o scioglierli.

### **Liquidazione giudiziale di gruppo**

La vecchia legge fallimentare del 1942 non si occupava dei gruppi di imprese e conseguentemente dei fallimenti di imprese facenti parte di un gruppo.

Oggi, con il nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, il legislatore ha colmato un vuoto legislativo che si trascinava da molti anni.

L' art. 287 del Codice disciplina la 'Liquidazione giudiziale di gruppo' prevedendo che *“più imprese in stato di insolvenza, appartenenti al medesimo gruppo e aventi ciascuna il centro degli interessi principali nello Stato italiano, possono essere assoggettate, in accoglimento di un unico ricorso, dinanzi ad un unico tribunale, a una procedura di liquidazione giudiziale unitaria quando risultino opportune forme di coordinamento nella liquidazione degli attivi, in funzione dell'obiettivo del migliore soddisfacimento dei creditori delle diverse imprese del gruppo ferma restando l'autonomia delle rispettive masse attive e passive A tal fine, il tribunale tiene conto dei preesistenti reciproci collegamenti di natura economica o produttiva, della composizione dei patrimoni delle diverse imprese e della presenza dei medesimi amministratori. In tal caso, il Tribunale nomina, salvo che sussistano specifiche ragioni, un unico giudice delegato, un unico curatore, un comitato dei creditori per ciascuna impresa del gruppo.*

*Se le diverse imprese del gruppo hanno il proprio centro degli interessi principali in circoscrizioni giudiziarie diverse, il Tribunale competente è quello dinanzi al quale è stata depositata la prima domanda di liquidazione giudiziale. Qualora la domanda di accesso alla procedura sia presentata contemporaneamente da più imprese dello stesso gruppo, è competente il tribunale individuato ai sensi dell'[art. 27](#) del Codice, in relazione al centro degli interessi principali della società o ente o persona fisica che, in base alla pubblicità prevista dall'[art. 2497-bis](#) del codice civile, esercita l'attività di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, dell'impresa che presenta la più elevata esposizione debitoria in base all'ultimo bilancio approvato”*

Il curatore nominato, quando ravvisa l'insolvenza di un'impresa del gruppo non ancora assoggettata alla procedura di liquidazione giudiziale, segnala tale circostanza agli organi di amministrazione e controllo ovvero promuove direttamente l'accertamento dello stato di insolvenza di detta impresa.

In base a quanto previsto dall'[art. 288](#) del Codice, nel caso in cui più imprese appartenenti a un medesimo gruppo siano assoggettate a separate procedure di liquidazione giudiziale eventualmente dinanzi a tribunali diversi, gli organi di gestione delle diverse procedure cooperano per facilitare la gestione efficace di tali procedure.

Ai sensi dell'[art. 289](#) del Codice, la domanda di accesso alla procedura di liquidazione giudiziale presentata da un'impresa appartenente ad un gruppo deve contenere informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali esistenti tra le società e imprese e indicare il Registro delle Imprese o i Registri delle Imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell'articolo 2497-bis del codice civile.

## **Dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale per l'editore**

L'art. 195-ter del Decreto-legge Rilancio ha apportato modifiche all'art. 5 della L. 416/81 'Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria'

In virtù di tale modifica, al citato art. 5, dopo il comma quarto, sono state aggiunte disposizioni che riguardano l'apertura della liquidazione giudiziale per l'editore.

In sostanza, in caso di apertura della liquidazione giudiziale di un editore, la pubblicazione della sentenza nel Registro delle Imprese ha valore di comunicazione al servizio dell'editoria e alle rappresentanze sindacali aziendali.

Inoltre, al fine di garantire la continuità delle pubblicazioni e dell'attività dell'impresa per la sua migliore liquidazione concorsuale, il giudice delegato può autorizzare, previo parere del curatore e del comitato dei creditori e previa acquisizione di una perizia sull'ammontare del canone offerto, la stipulazione di un contratto di affitto di azienda o di ramo di azienda, per un periodo non superiore a sei mesi, con le cooperative giornalistiche e i consorzi costituiti ai sensi dell'art. 6 L. 416/81.

In tal caso, si applicano le disposizioni dell'art. 212, commi 1, 3, 4, 5 e 6 del Codice. Pertanto, se il giudice delegato autorizza l'affitto dell'azienda, il curatore stipula il contratto nelle forme previste dall'art. 2556 c.c., prevedendo il diritto del curatore di procedere alla ispezione dell'azienda, la prestazione di idonee garanzie per tutte le obbligazioni dell'affittuario derivanti dal contratto e dalla legge, il diritto di recesso del curatore dal contratto che potrà essere esercitato, sentito il comitato dei creditori, con la corresponsione all'affittuario di un giusto indennizzo.

Il diritto di prelazione a favore dell'affittuario può essere concesso convenzionalmente, previa autorizzazione del giudice delegato e previo parere favorevole del comitato dei creditori.

In tal caso, una volta determinato il prezzo di vendita dell'azienda o del singolo ramo, il curatore lo comunica all'affittuario entro dieci giorni. L'affittuario può esercitare il diritto di prelazione entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del curatore.

La retrocessione alla liquidazione giudiziale di aziende o rami di aziende, non comporta la responsabilità della procedura per i debiti maturati fino alla retrocessione, derogando, pertanto, a quanto stabilito dagli artt 2112 e 2560 c.c.

# LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE NEL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

## ASPETTI PROCEDURALI

### Domanda di accesso alla procedura di liquidazione giudiziale

**Riferimenti normativi:** artt. 37 comma 2 e 40 comma 3 C.C.I.I.

**Soggetto obbligato:** il Cancelliere

**Termini:** entro il giorno successivo al deposito in cancelleria

**Allegato:** domanda/ricorso del debitore contenente la richiesta di ammissione alla procedura di liquidazione giudiziale

**Codice Atto:** A15

**Data dell'atto:** data del deposito della domanda in Cancelleria

#### Note operative:

Mod. CF, estremi della comunicazione: numero e date, riq. D codice della crisi, tipo procedura: PU Procedimento Unitario, tipo provvedimento: 13 Ricorso - Nel riq. 20 se società, o riq. 31 se impresa individuale, aggiungere nel riq. G, codice LZ la seguente dicitura: *“Ricorso ex artt. 40 e 44 C.C.I.I. per ammissione alla procedura di liquidazione giudiziale, iscritto al n...../20....”*

Quando la domanda contiene la richiesta di misure protettive occorre darne espressa menzione nell'iscrizione (cfr. art. 40 comma 3) *Vedi appendice*

### Rinuncia alla domanda

**Riferimenti normativi:** art. 43 C.C.I.I.

**Soggetto obbligato:** il Cancelliere

**Termini:** contestuale al decreto di estinzione/entro il giorno successivo al deposito in cancelleria

**Allegato:** decreto di estinzione del procedimento

**Codice Atto:** A15

**Data dell'atto:** data del deposito della domanda in Cancelleria

#### Note operative:

Mod. CF, estremi della comunicazione: numero e date, riq. D codice della crisi, tipo procedura: PU Procedimento Unitario, tipo provvedimento: 06 Decreto di estinzione

In caso di rinuncia alla domanda di cui all'art. 40 CCII, il procedimento si estingue e tutte le informazioni inerenti la domanda di ammissione alla liquidazione giudiziale devono essere trasposte nelle informazioni storiche.

In fase di caricamento della rinuncia alla domanda d'accesso, occorre inserire, nelle annotazioni, la seguente frase: *“Con Decreto del tribunale di ....., depositato in cancelleria in data ....., è stata dichiarata estinta la domanda d'accesso alla procedura n...”*.



**Rigetto della domanda**

**Riferimenti normativi:** art. 50, comma 1 C.C.I.I.

**Soggetto obbligato:** il Cancelliere

**Termini:** entro il giorno successivo al deposito in cancelleria

**Allegato:** decreto di rigetto della domanda di apertura della liquidazione giudiziale

**Codice Atto:** A15

**Data dell'atto:** data del deposito della domanda in Cancelleria

**Note operative:**

Mod. CF, estremi della comunicazione: numero e date, riq. D codice della crisi, tipo procedura: PU Procedimento Unitario, tipo provvedimento: 15 Decreto di rigetto

In caso di rigetto della domanda di cui all'articolo 40 CCII, il procedimento si estingue e tutte le informazioni inerenti la domanda di ammissione alla liquidazione giudiziale devono essere trasposte nelle informazioni storiche.

In fase di caricamento della rinuncia alla domanda d'accesso, occorre inserire, nelle annotazioni, la seguente frase: *“Con Decreto del tribunale di ....., depositato in cancelleria in data ....., è stata dichiarata estinta la domanda d'accesso alla procedura n...”*

**Decreto Corte di Appello con il quale viene rigettato il reclamo contro la domanda di apertura della liquidazione giudiziale**

**Riferimenti normativi:** art. 50, comma 4 C.C.I.I.

**Soggetto obbligato:** il Cancelliere

**Termine:** entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

**Allegato:** decreto Corte di Appello

**Codice Atto:** A15

**Data dell'atto:** data del deposito in Cancelleria

**SENTENZA Corte di Appello con LA quale viene accolto il reclamo contro LA DOMANDA DI apertura della liquidazione giudiziale**

**Riferimenti normativi:** art. 50, comma 5 C.C.I.I.

**Soggetto obbligato:** il Cancelliere

**Termine:** entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

**Allegato:** sentenza Corte di Appello

**Codice Atto:** A15

**Data dell'atto:** data del deposito in Cancelleria

**Note operative:**

In questo caso la Corte di Appello dichiara aperta la liquidazione giudiziale con sentenza e rimette gli atti al Tribunale, che adotta, con decreto, i provvedimenti di cui all'articolo 49, comma 3. Contro la sentenza può essere proposto ricorso per Cassazione, ma i termini sono ridotti della metà. La sentenza della Corte di Appello e il decreto del Tribunale sono iscritti nel Registro delle Imprese su richiesta del Cancelliere del Tribunale

## PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE<sup>1</sup>

**Riferimenti normativi:** artt. 49, comma 4 e 45 comma 2 C.C.I.I.

**Soggetto obbligato:** il Cancelliere

**Termine:** entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

**Allegato:** Estratto della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale contenente, tra l'altro, il nome del curatore e dell'esperto, se nominato

**Codice atto:** A15

**Data dell'atto:** data del deposito della sentenza in Cancelleria

- **Note operative:**
- Mod. CF, estremi della comunicazione: numero e date, riq. D codice della crisi, tipo procedura: LZ Liquidazione Giudiziale, tipo provvedimento: 11 Decreto o sentenza di apertura
- Con la pubblicazione della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, le misure protettive perdono efficacia (art. 55 comma 3). Pertanto il Conservatore, con l'iscrizione della sentenza, provvederà contestualmente ad eliminare tutte le informazioni inerenti le misure protettive concesse.
- Nel caso di società di persone, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale si estende ai soci, anche se non persone fisiche, illimitatamente responsabili. Pertanto, l'ufficio R.I. iscriverà anche in calce ai soci illimitatamente responsabili l'avvenuta dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale in proprio. Nel caso non fossero menzionati nella sentenza i soci come soggetti debitori, l'ufficio richiede conferma al Tribunale (artt. 256-257-258 CCII).
- Se il socio debitore è una società, l'ufficio iscrive la sentenza, unitamente ai dati del curatore, sulla posizione di detta società e, se trattasi di società di persone, anche sui soci a responsabilità illimitata.
- Nel caso in cui il Giudice non abbia espressamente autorizzato la prosecuzione dell'esercizio d'impresa, l'ufficio la rende INATTIVA sia se individuale che collettiva valorizzando l'apposito campo con 'INATTIVA' e non cancella la data di inizio attività. Sia per la sede legale che per le unità locali (che non devono essere cancellate) l'ufficio antepone alla descrizione dell'attività la seguente dicitura: "*Con la sentenza di apertura della Liquidazione Giudiziale non è stata autorizzata la prosecuzione dell'attività di impresa*". Tale dicitura verrà inserita anche nel riquadro 20 codice 'LZ' affinché che l'informazione compaia 'automaticamente' anche in corrispondenza delle diverse unità locali fuori provincia.
- Gli uffici trasmettono la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale a tutte le Camere di Commercio, ove rilevino posizioni anagrafiche del debitore.
- Se il socio debitore è titolare di un'impresa individuale, l'ufficio del R.I. iscrive tutti i dati della sentenza, unitamente al nominativo del curatore, in calce al titolare senza estensione della liquidazione giudiziale sulla posizione **ovvero** iscrive la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale "per estensione" anche sulla posizione dell'impresa individuale (cessando tutta l'attività). La decisione dipende dalla posizione assunta dal Conservatore/Giudice del Registro dell'ufficio competente.

---

<sup>1</sup> Per gli effetti della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale sul R.I. si rinvia all'allegato n. 1

- Per ulteriori **note operative**: vedi paragrafo “*Effetti della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale*”.

## REVOCA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE<sup>2</sup>

**Riferimenti normativi:** artt. 51, comma 12 e 45 comma 2 C.C.I.I.

**Soggetto obbligato:** il Cancelliere

**Termine:** entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

**Allegato:** Estratto della sentenza di revoca della liquidazione giudiziale

**Codice atto:** A15

**Data dell'atto:** data del deposito in Cancelleria

### Note operative:

Mod. CF, estremi della comunicazione: numero e date, riq. D codice della crisi, tipo procedura: LZ Liquidazione Giudiziale, tipo provvedimento: 17 Decreto/Sentenza di revoca

In fase di caricamento della revoca della liquidazione giudiziale, occorre inserire, nelle annotazioni, la seguente frase: *“Con sentenza n.....della Corte d’Appello di .....depositata in cancelleria in data ....e non ancora passata in giudicato è stata revocata la sentenza dichiarativa di apertura della liquidazione giudiziale n.....”*

### 1. PUBBLICAZIONE DELLA RELAZIONE DEL DEBITORE IN CASO DI REVOCA DELLA LIQUIDAZIONE NON ANCORA PASSATA IN GIUDICATO (SE NON SECRETATA TOTALMENTE)

**Riferimenti normativi:** art. 53, comma 4 C.C.I.I.

**Soggetto obbligato:** il Cancelliere

**Termine:** entro il giorno successivo al deposito in cancelleria

**Allegato:** relazione del debitore da pubblicare con eventuali “omissis”

### 2. DECRETO DI DIVIETO DI COMPIERE ATTI DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IN CASO DI REVOCA DELLA LIQUIDAZIONE NON ANCORA PASSATA IN GIUDICATO

**Riferimenti normativi:** art. 53, comma 4 C.C.I.I.

**Soggetto obbligato:** il Cancelliere

**Termine:** entro il giorno successivo al deposito in cancelleria

**Allegato:** decreto

## DECRETO DI CHIUSURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE PER IL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA DI REVOCA<sup>3</sup>

<sup>2</sup> La sentenza che revoca la liquidazione giudiziale non è provvisoriamente esecutiva. Pertanto, è solo dal passaggio in giudicato che questa produce effetti.

**Riferimenti normativi:** artt. 53, comma 1 e 235, comma 3 C.C.I.I.

**Soggetto obbligato:** il Cancelliere ovvero il curatore (o il soggetto interessato)

**Termine:** non espressamente previsto

**Allegato:** Decreto del Tribunale di chiusura della procedura di liquidazione giudiziale per intervenuta revoca passata in giudicato

**Codice atto:** A15

**Data dell'atto:** data del deposito in Cancelleria

**Modulistica (se presentato dal curatore/soggetto interessato):** Società: S2 compilato nel riquadro note con l'indicazione "richiesta di iscrizione sentenza revoca liquidazione giudiziale passata in giudicato" – Modello S5 (UL eventuale) compilato nella parte relativa all'esercizio dell'attività se questa riprende, ovvero indicazione nel riquadro note della mancata ripresa dell'attività.

Impresa individuale: I2 compilato nel riquadro note con l'indicazione "richiesta di iscrizione sentenza revoca liquidazione giudiziale passata in giudicato" – Modello I2 (UL eventuale) compilato nella parte relativa all'esercizio dell'attività se questa riprende, ovvero indicazione nel riquadro note della mancata ripresa dell'attività

**Diritti di segreteria:** se presentata dal curatore € 10,00 per società e imprese individuali. Se presentata dall'interessato € 90,00 (società) e € 18,00 (imprese individuali)

**Imposta di bollo:** esente se presentata dal curatore; se presentata dall'interessato € 65,00 (società di capitali), € 59,00 (società di persone) e € 17,50 (imprese individuali)

**Note operative:**

Mod. CF, estremi della comunicazione: numero e date, riq. D codice della crisi, tipo procedura: LZ Liquidazione Giudiziale, tipo provvedimento: 19 Decreto di chiusura

L'ufficio del Registro delle Imprese procederà a chiudere la procedura di liquidazione giudiziale dalla posizione dell'impresa e sulle eventuali altre posizioni nelle quali sia stata annotata la sentenza, lasciando tuttavia inalterate le trascrizioni storiche. Contestualmente, si cesseranno gli organi della procedura.

Se la posizione fosse cessata per trasferimento in altra provincia, l'ufficio R.I. trasmette il provvedimento a quello dove l'impresa ha trasferito la propria sede.

A seguito del passaggio in giudicato della revoca della liquidazione giudiziale, vengono revocati anche le procedure di liquidazione giudiziale personali dei soci illimitatamente responsabili anche se non persone fisiche. Pertanto, l'ufficio R.I. iscriverà come notizia storica la chiusura della procedura di liquidazione giudiziale in proprio relativamente ai soci illimitatamente responsabili eliminando il dato della liquidazione sotto la persona del socio stesso

A seguito dell'iscrizione del provvedimento presso l'ufficio del Registro delle Imprese ove è ubicata la sede legale, l'iscrizione risulterà anche sulle eventuali unità locali ubicate in altre province

<sup>3</sup> Pertanto, il Tribunale, accertato il passaggio in giudicato della sentenza di revoca, chiuderà la procedura – art. 235 comma 2

## NULLITA' DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE<sup>4</sup>

**Riferimenti normativi:** La nullità deriva da questioni processuali (es. irregolarità della notifica al debitore del decreto di convocazione) ed implica la cancellazione d'ufficio (nella parte ordinaria) di tutte le notizie riguardanti la liquidazione giudiziale

**Soggetto obbligato:** il Cancelliere

**Termine:** entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

**Allegato:** Estratto della sentenza di nullità della liquidazione giudiziale

**Codice atto:** A15

**Data dell'atto:** data del deposito in Cancelleria

### Note operative:

Mod. CF, estremi della comunicazione: numero e date, riq. D codice della crisi, tipo procedura: LZ Liquidazione Giudiziale, tipo provvedimento: 17 Decreto/Sentenza di revoca

In fase di caricamento della nullità della liquidazione giudiziale, occorre inserire, nelle annotazioni, la seguente frase: *“Con sentenza n.....della Corte d'Appello di .....depositata in cancelleria in data ....e non ancora passata in giudicato è stata dichiarata nulla la sentenza dichiarativa di apertura della liquidazione giudiziale n.....”*

Sarà poi cura dell'ufficio contattare il cancelliere per la comunicazione del passaggio in giudicato della nullità a meno che il curatore o il soggetto interessato non presentino apposita domanda telematica.

L'ufficio del Registro delle Imprese procederà a chiudere la procedura di liquidazione giudiziale dalla posizione dell'impresa e sulle eventuali altre posizioni nelle quali sia stata annotata la sentenza, lasciando tuttavia inalterate le trascrizioni storiche. Contestualmente, si cesseranno gli organi della procedura.

Se la posizione fosse cessata per trasferimento in altra provincia l'ufficio del Registro delle Imprese trasmette il provvedimento a quello dove l'impresa ha trasferito la propria sede

A seguito del passaggio in giudicato della nullità della liquidazione giudiziale, vengono meno anche le procedure di liquidazione giudiziale personali dei soci illimitatamente responsabili anche se non persone fisiche. Pertanto, l'ufficio R.I. iscriverà come notizia storica la chiusura della procedura di liquidazione giudiziale in proprio relativamente ai soci illimitatamente responsabili eliminando il dato della liquidazione sotto la persona del socio stesso

A seguito dell'iscrizione del provvedimento presso l'ufficio del Registro delle Imprese ove è ubicata la sede legale, l'iscrizione risulterà anche sulle eventuali unità locali ubicate in altre province

## NOMINA DEL CURATORE

**Riferimenti normativi:** artt. 45; 125 comma 1 e 49 comma 3 lett. b) C.C.I.I.

---

<sup>4</sup> La sentenza che dichiara nulla la liquidazione giudiziale non è provvisoriamente esecutiva. Pertanto, è solo dal passaggio in giudicato che la sentenza produce effetti e, cioè, l'eliminazione della procedura.



**Soggetto obbligato:** il Cancelliere

**Termine:** entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

**Allegato:** Estratto della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale

**Codice atto:** A15

**Data dell'atto:** data del deposito in Cancelleria

**Note operative:**

L'iscrizione viene effettuata contemporaneamente alla pubblicazione della sentenza dichiarativa di apertura della liquidazione giudiziale.

Qualora l'ufficio non procedesse come sopra, l'iscrizione della nomina può essere effettuata dal curatore contestualmente alla comunicazione dell'indirizzo PEC, vedi paragrafo 14

Il curatore si intende nominato dalla data della sentenza. A seguito della nomina del curatore, gli organi societari non cessano dalla loro carica e pertanto rimangono iscritti.

**REVOCA/SOSTITUZIONE DEL CURATORE NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DA PARTE DEL TRIBUNALE**

**Riferimenti normativi:** artt. 126 comma 1; 134; 135; 45 C.C.I.I.

**Soggetto obbligato:** il Cancelliere

**Termine:** entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

**Allegato:** Decreto di revoca/sostituzione del Tribunale

**Codice atto:** A15

**Data dell'atto:** data del deposito in Cancelleria

**Note operative:**

Mod. CF, estremi della comunicazione: numero e date, riq. D codice della crisi, tipo procedura: LZ Liquidazione Giudiziale, tipo provvedimento: 07 Nomina Professionisti incaricati

L'ufficio elimina l'annotazione relativa alla nomina del curatore revocato/sostituito ed inserisce la notizia della nomina del nuovo curatore. Procedo, inoltre, alla lavorazione dei relativi Intercalari P di cessazione e di nomina.

**COMUNICAZIONE INDIRIZZO PEC DEL CURATORE <sup>5</sup>**

---

<sup>5</sup> L'art. 1 comma 19 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 estende anche al curatore l'obbligo di comunicare al Registro delle Imprese, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, entro 10 giorni dalla nomina (coincidente con il deposito della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale in cancelleria). Tale PEC non deve essere confusa con quella dell'impresa (società o impresa individuale) dal momento che essa non rappresenta il domicilio elettronico della stessa, bensì consiste nella PEC del curatore 'professionista', quale riferimento per gli scambi informativi e gli adempimenti previsti nell'ambito della procedura concorsuale. Nel caso in cui il Giudice della crisi d'impresa non abbia disposto

**Riferimenti normativi:** art. 1, comma 19 L. n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013 in vigore dal 1/1/2013). Nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 17980 del 4 febbraio 2013

**Soggetto obbligato:** il Curatore

**Termine:** Entro 10 giorni dalla data di nomina

**Allegato:** Nessun documento

**Codice atto:** A15 con la specifica “comunicazione pec curatore”

**Modulistica:** Intercalare P riquadro 1 e 2 (domicilio persona). Nel riquadro note deve essere indicata la data di effettiva conoscenza della nomina se diversa dalla data della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale

**Diritti di segreteria:** € 10,00

**Imposta di bollo:** esente

**Note operative:**

Se con la pubblicazione della sentenza dichiarativa di apertura della liquidazione giudiziale l'ufficio non è stato in grado di inserire i dati anagrafici del curatore, nel modello Int. P occorre indicare anche tali dati unitamente alla parte relativa all'indirizzo PEC.

## **NOMINA DELL'ESPERTO**

**Riferimenti normativi:** artt. 49, comma 3 lett. b); 25 comma 2 e 45 C.C.I.I.

**Soggetto obbligato:** il Cancelliere

**Termine:** entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

**Allegato:** Estratto della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale

**Codice atto:** A15

**Data dell'atto:** data del deposito in Cancelleria

**NB:** Anche l'esperto deve far pervenire in Cancelleria la propria accettazione, come previsto dall'art. 126, comma 1 espressamente richiamato dall'art. 125 comma 2

**Note operative:**

*l'esercizio dell'attività, alla luce delle indicazioni fornite nel parere prot. 17980/2013 del MISE, è ritenuta ammissibile la legittimazione del curatore alla sostituzione della PEC ufficiale dell'impresa con la PEC della procedura (diversa dalla PEC del curatore).*

Mod. CF, estremi della comunicazione: numero e date, riq. D codice della crisi, tipo procedura: LZ Liquidazione Giudiziale, tipo provvedimento: 07 Nomina Professionisti incaricati

L'iscrizione viene effettuata contemporaneamente alla pubblicazione della sentenza dichiarativa di apertura della liquidazione giudiziale.

Qualora l'ufficio non procedesse come sopra la iscrizione della nomina può essere effettuata dall'esperto contestualmente alla comunicazione dell'indirizzo PEC, vedi paragrafo 14

L'esperto si intende nominato dalla data della sentenza. A seguito della nomina dell'esperto, gli organi societari non cessano dalla loro carica e pertanto rimangono iscritti.

## **REVOCA/SOSTITUZIONE DELL'ESPERTO NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DA PARTE DEL TRIBUNALE**

**Riferimenti normativi:** artt. 125 comma 2, 134; 135 e 45 C.C.I.I.

**Soggetto obbligato:** il Cancelliere

**Termine:** entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

**Allegato:** Decreto di revoca/sostituzione del Tribunale

**Codice atto:** A15

**Data dell'atto:** data del deposito in Cancelleria

### **Note operative:**

Mod. CF, estremi della comunicazione: numero e date, riq. D codice della crisi, tipo procedura: LZ Liquidazione Giudiziale, tipo provvedimento: 07 Nomina Professionisti incaricati

L'ufficio elimina l'annotazione relativa alla nomina dell'esperto revocato/sostituito ed inserisce la notizia della nomina del nuovo esperto. Procede, inoltre, alla lavorazione dei relativi Intercalari P di cessazione e di nomina.

## **COMUNICAZIONE DATI PER L'INSINUAZIONE AL PASSIVO (SOCIETA' E IMPRESE INDIVIDUALI)<sup>6</sup>**

**Riferimenti normativi:** art. 29 della L. n. 122/2010

---

<sup>6</sup> *Le comunicazioni dei dati ai fini dell'insinuazione al passivo e la comunicazione della PEC costituiscono due adempimenti distinti e differenti, a carico del curatore, che prevedono termini diversi. Tuttavia, è ammissibile la presentazione di un'unica domanda ma l'ufficio deve tenere distinti gli adempimenti in ragione dei diversi termini ai fini dell'eventuale sanzione. Il comma 6 dell'art. 29 della legge 30 luglio 2010 n. 12 prevede che il curatore, dopo aver fatto pervenire al giudice delegato la propria accettazione, deve comunicare entro i successivi quindici giorni i dati necessari ai fini di eventuali insinuazioni al passivo della procedura concorsuale. In particolare, devono essere comunicati i dati previsti dall'art. 29 della citata legge 122/10. E' necessario indicare il numero e la data del provvedimento, il Tribunale ed il Giudice delegato, la data termine per la domanda di ammissione al passivo, il luogo e la data dell'udienza per lo stato passivo, l'indirizzo pec del curatore e la data di accettazione della carica con l'aggiunta di eventuali ulteriori informazioni. L'ufficio del Registro delle Imprese, a seguito della presentazione della relativa domanda, annoterà le informazioni comunicate. Alla Comunicazione Unica inviata al Registro delle Imprese deve essere, altresì, allegata la contestuale comunicazione all'Agenzia delle Entrate.*

**Soggetto obbligato:** il Curatore

**Termine:** Entro 15 giorni dalla data di accettazione della carica da parte del curatore (coincidente con il deposito della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale in Cancelleria)

**Allegato:** Modulistica Agenzia delle Entrate

**Codice atto:** A15

**Modulistica:** Modello I2 riquadro 10 (per le ditte individuali), modello S3 riquadro 10 (per le società). E' necessaria l'indicazione degli elementi previsti dall'art. 200 C.C.I.I. così come codificati all'interno del suddetto riquadro ovvero il numero e la data del provvedimento, il Tribunale e il Giudice Delegato, la data termine per la domanda di insinuazione al passivo, il luogo e la data dell'udienza per lo stato passivo, eventuali ulteriori informazioni di utilità, pec del curatore.

Inoltre, nel campo descrittivo del riquadro 10 occorre indicare la data di accettazione carica. Diversamente si intenderà accettata il giorno della sentenza di fallimento e i 15 giorni decorrono da tale data

**Diritti di segreteria:** € 10,00

**Imposta di bollo:** esente

#### **AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI IMPRESA DICHIARATA CONTESTUALMENTE ALLA SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE**

**Riferimenti normativi:** artt. 211 commi 1 e 2 C.C.I.I.

**Soggetto obbligato:** il Cancelliere

**Termine:** Entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

**Allegato:** Estratto della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale

**Codice atto:** A15

**Data dell'atto:** data del deposito in Cancelleria

**Diritti di segreteria:** € 10,00 se depositato dal Curatore

#### **Note operative:**

Mod. CF, estremi della comunicazione: numero e date, riq. D codice della crisi, tipo procedura: LZ Liquidazione Giudiziale, tipo provvedimento: 22 Continuazione Esercizio Impresa

L'ufficio del Registro delle Imprese dovrà dare pubblicità espressa dell'autorizzazione all'esercizio d'impresa, indicandone gli estremi nei campi "dell'attività" e "riq. G, codice LZ".

## **AUTORIZZAZIONE ALLA CONTINUAZIONE TEMPORANEA DELL'ESERCIZIO D'IMPRESA DICHIARATA SUCCESSIVAMENTE ALLA SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE**

**Riferimenti normativi:** art. 211, comma 1 e 3 C.C.I.I.

**Soggetto obbligato:** il Cancelliere/ il Curatore

**Termine:** non espressamente previsto

**Allegato:** Estratto della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale contenente l'autorizzazione

**Codice atto:** A15

**Data dell'atto:** data del deposito in Cancelleria

**Diritti di segreteria:** € 10,00 se depositato dal Curatore

### **Note operative:**

Mod. CF, estremi della comunicazione: numero e date, riq. D codice della crisi, tipo procedura: LZ Liquidazione Giudiziale, tipo provvedimento: 22 Continuazione Esercizio Impresa

L'ufficio procede ad iscrivere nelle informazioni della procedura e nel campo 'attività' la notizia che il Tribunale ha autorizzato l'impresa alla continuazione dell'attività, rende "ATTIVA" l'impresa ed elimina la dicitura inserita in fase di pubblicazione della sentenza dichiarativa di apertura della liquidazione giudiziale nel riquadro dell'attività.

## **DECRETO DI CESSAZIONE DELL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA**

**Riferimenti normativi:** art. 211, comma 7 C.C.I.I.

**Soggetto obbligato:** il Cancelliere/curatore

**Termine:** non espressamente previsto

**Allegato:** Estratto del decreto di cessazione dell'esercizio di impresa contenente la revoca dell'autorizzazione

**Codice atto:** A15

**Data dell'atto:** data del deposito in Cancelleria

### **Note operative:**

Mod. CF, estremi della comunicazione: numero e date, riq. D codice della crisi, tipo procedura: LZ Liquidazione Giudiziale, tipo provvedimento: 29 Cessazione Esercizio Impresa

*qualora l'istanza fosse presentata dal curatore, si procederà con le seguenti modalità:*

**Allegato:** Copia del decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa scansionata in formato PDF/A oppure copia informatica (file) in formato PDF/A

**Modulistica - Società:** Modello S5 di cessazione (compilato al riquadro B2 per l'indicazione del n. REA e della data di cessazione dell'attività che sarà quella del decreto). Nel caso l'attività fosse svolta in una unità locale o presso una sede secondaria, il modello da presentare sarà il Modello UL. Nel modello deve essere compilato anche il riquadro NOTE inserendo la seguente dicitura "Cessazione dell'esercizio dell'impresa a seguito di decreto datato.....del Giudice Delegato"

**Imprese individuali:** Modello I2 (compilato al riquadro 7 ultima parte per comunicare la data di cessazione dell'attività che sarà quella del decreto). Nel modello deve essere compilato anche il riquadro NOTE inserendo la seguente dicitura "Cessazione dell'esercizio dell'impresa a seguito di decreto datato.....del Giudice Delegato."

**Diritti di segreteria:** € 10,00 se depositato dal Curatore

**Imposta di bollo:** esente

**Note operative:** Il Registro delle Imprese rende INATTIVA l'impresa sia individuale che collettiva. Operativamente valorizza l'apposito campo con "INATTIVA", non cancella la data di inizio attività, mentre nel campo dell'attività sia per la sede legale sia per le unità locali antepone alla descrizione dell'attività la seguente dicitura: "*Con decreto datato .....del Giudice Delegato è stata disposta la cessazione dell'esercizio dell'impresa*"

## **COMUNICAZIONE SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE PER ANNOTAZIONE SU QUOTE S.R.L.**

**Riferimenti normativi:** art. 197 C.C.I.I.

**Soggetto legittimato:** il Curatore

**Termine:** non espressamente previsto

**Allegato:** Estratto della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale

**Codice atto:** A18

**Modulistica:** Modello S compilato nel quadro "variazioni domicilio o altre informazioni sulla quota" indicando come data atto la data di deposito in cancelleria della sentenza e riportando nel campo "vincoli sulla quota" la seguente dicitura "Sentenza dichiarativa di apertura della liquidazione giudiziale n..... del.....depositata al Tribunale di .....annotazione ai sensi dell'art. 197 D.Lgs 12 gennaio 2019, n. 14". Il rappresentante della quota in assemblea è il curatore (indicare nome e cognome)

**Diritti di segreteria:** € 10,00

**Imposta di bollo:** esente

## **CANCELLAZIONE DELLA TRASCRIZIONE DELLA SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE IN RELAZIONE A QUOTE DI PARTECIPAZIONI IN S.R.L. DOPO LA CHIUSURA DELLA PROCEDURA O PER ESTROMISSIONE DI UN BENE DALLA STESSA<sup>7</sup>**

**Riferimenti normativi:** art. 197 C.C.I.I.

**Soggetto obbligato:** il Curatore

**Termine:** non espressamente previsto

**Allegato:** Autorizzazione del Giudice Delegato e decreto di chiusura della procedura di liquidazione giudiziale

**Codice atto:** A18

**Modulistica:** Modello S compilato nel quadro “variazioni domicilio o altre informazioni sulla quota” indicando come data atto la data di deposito in cancelleria della sentenza di chiusura della procedura di liquidazione giudiziale eliminando dal campo “vincoli sulla quota” gli estremi della sentenza precedentemente trascritta.

Nel campo “Note” è opportuna la rappresentazione delle ragioni per effetto delle quali è richiesta la cancellazione della trascrizione, indicando gli estremi degli atti e provvedimenti a tal fine necessari.

**Diritti di segreteria:** € 10,00

**Imposta di bollo:** esente

---

<sup>7</sup> Ai sensi dell'art. 236 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, dopo la chiusura della liquidazione giudiziale, gli effetti della procedura sul patrimonio del debitore decadono e le azioni intraprese dal curatore non possono essere proseguite.

Anteriormente alla chiusura della procedura ed in base all'art. 213 del decreto, il Curatore, previa autorizzazione del Comitato dei creditori, può non acquisire all'attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni, se l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente. In questo caso, il Curatore ne dà comunicazione ai Creditori i quali, in deroga a quanto previsto nell'art. 150 del D.Lgs.n. 14/2019, possono iniziare azioni esecutive o cautelari sui beni rimessi nella disponibilità del debitore.

In questo secondo caso, la quota sociale già presa in consegna dal Curatore può, ricorrendone i presupposti, essere 'estromessa' dal programma di liquidazione e dalla procedura concorsuale.

Al verificarsi di entrambe le circostanze descritte, chiusura della procedura concorsuale ed estromissione di bene dalla procedura, si ritiene ammissibile la cancellazione della trascrizione della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale in precedenza eseguita ai sensi dell'art. 197 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

## CHIUSURA DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

**Riferimenti normativi:** artt. 233; 234; 235 e 236 C.C.I.I.

**Soggetto obbligato:** il Cancelliere

**Termine:** Entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

**Allegato:** Decreto di chiusura della procedura di liquidazione giudiziale contenente l'indicazione del motivo di chiusura

**Codice atto:** A15

**Data dell'atto:** data del deposito in Cancelleria

### **Note operative:**

Mod. CF, estremi della comunicazione: numero e date, riq. D codice della crisi, tipo procedura: LZ Liquidazione Giudiziale, tipo provvedimento: 19 Decreto di chiusura, tipo chiusura procedura ex art. 233 (*scegliere nel menù a tendina la motivazione*)

L'ufficio del Registro delle Imprese iscrive la chiusura della procedura di liquidazione giudiziale sulla posizione relativa all'impresa e sulle eventuali altre posizioni nelle quali sia stata annotata la sentenza, salvo che il Giudice abbia disposto diversamente. Se la posizione fosse cessata per trasferimento in altra provincia l'ufficio R.I. trasmette la sentenza a quello dove l'impresa ha trasferito la propria sede.

Nel caso di società di persone, la chiusura della procedura di liquidazione giudiziale della società determina anche la chiusura della stessa relativamente ai soci, anche se non persone fisiche, illimitatamente responsabili, salvo che non sia diversamente espresso. Pertanto, l'ufficio R.I. iscriverà come notizia storica la chiusura della procedura di liquidazione giudiziale in proprio relativamente ai soci illimitatamente responsabili eliminando il dato della liquidazione sotto la persona del socio stesso – art. 233 comma 3.

A seguito dell'iscrizione del decreto presso l'ufficio del Registro delle Imprese ove è ubicata la sede legale, l'informazione risulterà anche sulle eventuali unità locali ubicate in altre province.



## **CHIUSURA DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (IMPRESA RITORNA IN BONIS)**

**Riferimenti normativi:** artt. 233, comma 1 lett. a) e b); 234 e 235 C.C.I.I.

**Soggetto obbligato:** il Cancelliere

**Termine:** Entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

**Allegato:** Decreto di chiusura della procedura di liquidazione giudiziale contenente l'indicazione del motivo di chiusura

**Codice atto:** A15

**Data dell'atto:** data del deposito in Cancelleria

**Modulistica:** Int. P per la cessazione del curatore e dell'esperto, se nominato

### **Note operative:**

Mod. CF, estremi della comunicazione: numero e date, riq. D codice della crisi, tipo procedura: LZ Liquidazione Giudiziale, tipo provvedimento: 19 Decreto di chiusura, tipo chiusura procedura ex art. 233 (*scegliere nel menù a tendina la motivazione*)

L'ufficio del Registro delle Imprese iscrive la chiusura della procedura di liquidazione giudiziale sulla posizione relativa all'impresa e sulle eventuali altre posizioni nelle quali sia stata annotata la sentenza, salvo che il Giudice abbia disposto diversamente. Se la posizione fosse cessata per trasferimento in altra provincia l'ufficio R.I. trasmette la sentenza a quello dove l'impresa ha trasferito la propria sede.

Nel caso di società di persone, la chiusura della procedura di liquidazione giudiziale della società determina anche la chiusura della stessa relativamente ai soci, anche se non persone fisiche, illimitatamente responsabili, salvo che non sia diversamente espresso. Pertanto, l'ufficio R.I. iscriverà come notizia storica la chiusura della procedura di liquidazione giudiziale in proprio relativamente ai soci illimitatamente responsabili eliminando il dato della liquidazione sotto la persona del socio stesso – art. 233 comma 3.

A seguito dell'iscrizione del decreto presso l'ufficio del Registro delle Imprese ove è ubicata la sede legale, l'informazione risulterà anche sulle eventuali unità locali ubicate in altre province.

Nel caso di società di persone, la stessa dovrà provvedere alla revoca dello scioglimento intervenuto di diritto per effetto della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.

Nel caso di società di capitali, con la chiusura della procedura di liquidazione giudiziale della società, il curatore deve convocare l'assemblea ordinaria dei soci per le deliberazioni necessarie ai fini della ripresa dell'attività o della sua cessazione (art 233 comma 2).

## CHIUSURA DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE IN PENDENZA DI GIUDIZI<sup>8</sup>

**Riferimenti normativi:** artt. 233; 234; 235; 236, comma 5 C.C.I.I.

**Soggetto obbligato:** il Cancelliere

**Termine:** Entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

**Allegato:** Decreto di chiusura della procedura di liquidazione giudiziale contenente l'indicazione del motivo di chiusura

**Codice atto:** A15

**Data dell'atto:** data del deposito in Cancelleria

### Note operative:

Mod. CF, estremi della comunicazione: numero e date, riq. D codice della crisi, tipo procedura: LZ Liquidazione Giudiziale, tipo provvedimento: 19 Decreto di chiusura, tipo chiusura procedura ex art. 233 (*scegliere nel menù a tendina la motivazione*)

L'ufficio del Registro delle Imprese iscrive la chiusura della procedura di liquidazione giudiziale sulla posizione relativa all'impresa e sulle eventuali altre posizioni nelle quali sia stata annotata la sentenza, salvo che il Giudice abbia disposto diversamente. Se la posizione fosse cessata per trasferimento in altra provincia l'ufficio R.I. trasmette la sentenza a quello dove l'impresa ha trasferito la propria sede.

Nel caso di società di persone, la chiusura della procedura di liquidazione giudiziale della società determina anche la chiusura della stessa relativamente ai soci, anche se non persone fisiche, illimitatamente responsabili, salvo che non sia diversamente espresso. Pertanto, l'ufficio R.I. iscriverà come notizia storica la chiusura della procedura di liquidazione giudiziale in proprio relativamente ai soci illimitatamente responsabili eliminando il dato della liquidazione sotto la persona del socio stesso – art. 233 comma 3.

A seguito dell'iscrizione del decreto presso l'ufficio del Registro delle Imprese ove è ubicata la sede legale, l'informazione risulterà anche sulle eventuali unità locali ubicate in altre province.

### CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE (SOLO PER LE SOCIETA') PER LE IMPRESE NON RITORNATE IN BONIS<sup>9 10</sup>

<sup>8</sup> La chiusura della procedura, disposta nel caso di compiuta ripartizione finale dell'attivo, non è impedita dalla pendenza di giudizi o procedimenti esecutivi, rispetto ai quali il curatore mantiene la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio, ai sensi dell'articolo 143. In questo particolare caso, la chiusura della procedura non comporta la cancellazione della società dal Registro delle Imprese sino alla conclusione dei giudizi in corso e alla effettuazione dei riparti supplementari, anche all'esito delle ulteriori attività liquidatorie che si siano rese necessarie. (Art. 234, comma 6 CCII).

Eseguito l'ultimo progetto di ripartizione o - comunque - definiti i giudizi e procedimenti pendenti, il curatore chiede al Tribunale di archiviare la procedura di liquidazione giudiziale. Il Tribunale provvede con decreto (art.234, c. 7 CCII)

Entro dieci giorni dal deposito del decreto di archiviazione, il curatore chiede la cancellazione della società dal Registro delle Imprese ovvero, quando le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione, procede ai sensi dell'articolo 233, comma 2, primo periodo (art. 234, c. 8 CCII).

Nell'ipotesi di chiusura in pendenza di giudizi ai sensi dell'art. 234, il Giudice Delegato e il Curatore restano in carica ai soli fini di quanto ivi previsto. In nessun caso i creditori possono agire su quanto è oggetto dei giudizi medesimi (art. 236, c. 5 CCII).

**Riferimenti normativi:** art. 233, comma 1 lett c) e d) C.C.I.I.

**Soggetto obbligato:** il Curatore

**Termine:** non espressamente previsto

**Allegato:** nessun documento

**Modulistica:**

Modulo: S3 riquadro 6. Nel campo Note il curatore deve dichiarare il decorso del termine senza la proposizione del reclamo ai sensi dell'art. 124 cci

Int. P per la cessazione del curatore e dell'esperto, se nominato

**Codice atto:** A14

**Diritti di segreteria:** € 10,00

**Imposta di bollo:** esente

**Note operative:** Se il curatore non provvede alla richiesta di cancellazione, l'ufficio deve attivare la procedura di cancellazione d'ufficio

## CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE – IMPRESE INDIVIDUALI<sup>11</sup>

**Riferimenti normativi:** art. 233 C.C.I.I.

**Soggetto obbligato:** il titolare

**Termine:** non espressamente previsto

---

<sup>9</sup> La chiusura per le ipotesi di cui alla lettera c) e d) comporta l'obbligo a carico del curatore di presentare istanza di cancellazione della società dal Registro delle Imprese, dopo che il decreto di chiusura sia divenuto efficace ovvero quando è decorso il termine per il reclamo, senza che questo sia stato proposto o quando il reclamo sia definitivamente rigettato ai sensi dell'art. 235, comma 3 C.C.I.I.

<sup>10</sup> Rif. art. 234, commi 6, 7 e 8 C.C.I.I. La chiusura della procedura non comporta la cancellazione della società dal Registro delle Imprese sino alla conclusione dei giudizi in corso ed alla effettuazione dei riparti supplementari, anche all'esito delle ulteriori attività liquidatorie che si siano rese necessarie. Eseguito l'ultimo progetto di ripartizione o comunque definiti i giudizi e procedimenti pendenti, il curatore chiede al Tribunale di archiviare la procedura di liquidazione giudiziale. Il Tribunale provvede con decreto. Entro dieci giorni dal deposito del decreto di archiviazione della procedura il curatore chiede la cancellazione della società dal Registro delle Imprese ovvero, quando le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione, procede ai sensi dell'articolo 233, comma 2, primo periodo. In questo caso, il curatore, con la presentazione della domanda di cancellazione, dovrà (nel riquadro note del modello) fare menzione del decreto di archiviazione.

<sup>11</sup> Per le imprese individuali, il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza non prevede che il curatore possa presentare la richiesta di cancellazione. Pertanto, nelle ipotesi previste dai casi di cui alle lettere c) e d) dell'art. 233, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, si attiverà la procedura di cancellazione d'ufficio

**Allegato:** nessun documento

**Modulistica:** Modello I2 riquadro 15. Nel campo Note il titolare deve dichiarare il decorso del termine senza la proposizione del reclamo ai sensi dell'art. 124 C.C.I.I.

Inoltre aggiungere Int. P per la cessazione del curatore e dell'esperto, se nominato

**Codice atto:** A14

**Diritti di segreteria:** non dovuti

**Imposta di bollo:** € 17.50

**Note operative:** Se il titolare non provvede alla richiesta di cancellazione, l'ufficio deve attivare la procedura di cancellazione d'ufficio

### **DECRETO DELLA CORTE D'APPELLO CHE DECIDE SUL RECLAMO RELATIVO ALLA CHIUSURA DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE**

**Riferimenti normativi:** artt. 235, comma 3 e 124 C.C.I.I.

**Soggetto obbligato:** il Cancelliere

**Termine:** Entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

**Allegato:** Decreto della Corte di Appello

**Codice atto:** A15

**Data dell'atto:** data del deposito in Cancelleria

### **PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA DI RIAPERTURA DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE**

**Riferimenti normativi:** artt. 237 comma. 4 e 45 C.C.I.I.

**Soggetto obbligato:** il Cancelliere

**Termine:** Entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

**Allegato:** Estratto della sentenza del Tribunale di riapertura

**Codice atto:** A15

**Data dell'atto:** data del deposito della sentenza in Cancelleria

**Note operative:** Valgono quelle descritte per l'iscrizione della sentenza dichiarativa di apertura della liquidazione giudiziale.

**PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA DI APPELLO ALLA RIAPERTURA DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE**

**Riferimenti normativi:** artt. 237, comma 3 e 51 C.C.I.I.

**Soggetto obbligato:** il Cancelliere

**Termine:** Entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

**Allegato:** Estratto della sentenza di appello

**Codice atto:** A15

**Data dell'atto:** data del deposito in Cancelleria

## **ALLEGATO 1**

### **EFFETTI DELLA SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE**

#### Società di persone:

Per effetto della modifica degli artt. 2272 e 2308 c.c. ad opera dell'art. 382 CCII, nel caso di società di persone, la liquidazione giudiziale determina lo scioglimento di diritto della società. In tal caso, si dovrà procedere d'ufficio all'iscrizione dello scioglimento della società stessa.

#### Società di capitali:

Anche relativamente alle società di capitali, a seguito della modifica dell'art. 2484 c.c. ad opera dell'art. 380 CCII, l'apertura della liquidazione giudiziale determina lo scioglimento di diritto della società medesima.

Infatti, all'art. 2484 c.c. è stato aggiunto il seguente comma 7-bis: *“per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale e della liquidazione controllata, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2487 e 2487-bis del codice civile”*.

### **ESCLUSIONE DI DIRITTO DEL SOCIO DI S.N.C. O S.A.S A SEGUITO DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE**

Il socio di società di persone nei cui confronti è stata aperta una procedura di Liquidazione Giudiziale è escluso di diritto dalla società

**Riferimenti normativi:** artt. 2288; 2293; 2300 e 2315 c.c.; 382 C.C.I.I. e Direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico d'intesa con il Ministero della Giustizia del 27 aprile 2015

**Soggetto obbligato:** Ogni socio amministratore, ogni socio (qualora non vi siano amministratori) ovvero l'amministratore provvisorio se restano solo soci accomandanti

**Termine:** 30 giorni dalla data di efficacia dell'esclusione

**Allegato:** Nessuno

**Codice atto:** A15

**Modulistica:** Modulo: S2 e Int. P di modificazione per iscrivere la notizia dell'esclusione sulla posizione del socio escluso a seguito di sentenza di apertura della liquidazione giudiziale emessa dal Tribunale in data.....

**Diritti di segreteria:** € 90,00

**Imposta di bollo:** € 59,00.

#### **Note operative:**

L'esclusione deve essere presentata su domanda. In caso di inerzia da parte dei soggetti obbligati, l'ufficio avvia il relativo procedimento di iscrizione d'ufficio.

Al termine della procedura di iscrizione d'ufficio, si procederà ad iscrivere in calce al soggetto, nel riquadro "conferimenti, prestazioni quote", l'esclusione di diritto del socio inserendo la data del deposito della sentenza in cancelleria.

I soci rimasti dovranno comunque procedere alla modificazione dei patti sociali, con atto pubblico o scrittura privata autenticata conseguenti allo scioglimento del rapporto con il socio.

## **DECADENZA DALL'INCARICO DI AMMINISTRATORE, LIQUIDATORE O SINDACO DI S.P.A. O DI S.R.L. A SEGUITO DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE IN PROPRIO**

**Riferimenti normativi:** artt. 2382 e 2399 c.c. e 6 del D.Lgs. n. 183/2021

**Soggetto obbligato:** Per le SPA ogni componente del comitato di controllo (sistema monistico), ogni consigliere di sorveglianza (sistema dualistico), ogni sindaco effettivo (sistema tradizionale).

Per le S.r.l. ogni componente dell'organo di controllo o altro amministratore (in assenza di organo di controllo)

**Termini:** 30 giorni dalla data della decadenza

**Allegato:** Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000 dall'obbligato che attesti la causa di decadenza ovvero, se la sentenza è già stata annotata in calce al soggetto decaduto, nessun documento

**Codice atto:** A07

**Modulistica:** S2 e Int. P per ciascun soggetto cessato

**Diritti di segreteria:** € 90,00, esente start up innovativa e, per i primi cinque anni, se incubatore certificato.

**Imposta di bollo:** € 65,00, esente se start up innovativa e, per i primi cinque anni, se incubatore certificato o se PMI innovativa

**Note operative:** L'ufficio del Registro delle Imprese iscrive in calce ai soggetti l'avvenuta dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale in proprio e, in caso di inerzia degli interessati, avvia il procedimento di iscrizione d'ufficio.

**Avvertenze:** Se non resta in carica la maggioranza dell'organo amministrativo, l'assemblea deve essere convocata d'urgenza, entro 30 giorni, a cura degli amministratori che restano in carica ovvero dal collegio sindacale. Nel caso di amministratore unico o nel caso di clausola '*simul stabunt simul cadent*', che determina la cessazione dalla carica di tutti gli amministratori, l'assemblea deve essere convocata d'urgenza, entro 30 giorni, da parte del collegio sindacale che compie gli atti di ordinaria amministrazione



## **APPENDICE: MISURE CAUTELARI E PROTETTIVE**

### **DOMANDA DI ACCESSO CONTENENTE RICHIESTA DI MISURE CAUTELARI/PROTETTIVE**

**Riferimenti normativi:** art. 40, comma 3 e art. 54, comma 2 C.C.I.I.

**Soggetto obbligato:** il Cancelliere

**Termine:** non specificato

**Allegato:** domanda/ricorso del debitore per l'accesso alla liquidazione giudiziale contenente la richiesta di misure protettive

**Codice atto:** A15

**Data dell'atto:** data del deposito in Cancelleria

#### **Note operative:**

Mod. CF, riq. D codice della crisi, tipo procedura WZ misure cautelari e protettive, tipo provvedimento 13 Ricorso. Nel riquadro 20, se società o riquadro 31 se impresa individuale, aggiungere "richiesta di misure protettive ex art. 54 CCII"

### **DECRETO DEL TRIBUNALE di concessione di MISURE cautelari/Protettive**

**Riferimenti normativi:** art. 54, comma 2 C.C.I.I.

**Soggetto obbligato:** il Cancelliere

**Termine:** non specificato

**Allegato:** decreto del Tribunale

**Codice atto:** A15

**Data dell'atto:** data del deposito in Cancelleria

#### **Note operative:**

Mod. CF, riq. D codice della crisi, tipo procedura WZ misure cautelari e protettive, tipo provvedimento 01 Misure Protettive-Concessione. Nel riquadro 20, se società o riquadro 31 se impresa individuale, aggiungere "concessione di misure protettive ex art. 54 CCII"

### **ISTANZA DI SOSPENSIONE AZIONI ESECUTIVE (MISURE PROTETTIVE)**

**Riferimenti normativi:** artt. 40 e 54, comma 2 C.C.I.I.

**Soggetto obbligato:** il Cancelliere

**Termine:** non specificato

**Allegato:** contestuale alla domanda di ammissione alla procedura di liquidazione giudiziarie

### **DECRETO DEL TRIBUNALE CHE CONFERMA LE MISURE CAUTELARI/PROTETTIVE**

**Riferimenti normativi:** art. 55 comma 3 C.C.I.I.

**Soggetto obbligato:** il Cancelliere

**Termine:** non specificato

**Allegato:** decreto del Tribunale di conferma delle misure protettive

**Codice atto:** A15

**Data dell'atto:** data del deposito in Cancelleria

**Note operative:**

Mod. CF, riq. D codice della crisi, tipo procedura WZ misure cautelari e protettive, tipo provvedimento 01 Misure Protettive-Concessione. Nel riq. 20 se società, o riq. 31 se impresa individuale, aggiungere al fondo "conferma misure protettive ex art. 55 CCII"

Il decreto deve intervenire entro 30 gg dalla iscrizione della domanda nel Registro delle Imprese. La durata delle misure non può essere superiore a 4 mesi.

Se il Tribunale non provvedesse o se il deposito del decreto non intervenisse nel termine prescritto, gli effetti protettivi cessano (art. 55 comma 3). Pertanto, il Conservatore, con provvedimento d'ufficio, sentita preventivamente la Cancelleria, eliminerà le informazioni dalla certificazione.

La domanda relativa alla richiesta di misure protettive può essere riproposta (art. 55 comma 3).

**DECRETO DEL TRIBUNALE CHE REVOCA LE MISURE CAUTELARI/PROTETTIVE**

**Riferimenti normativi:** art. 55 comma 3 C.C.I.I.

**Soggetto obbligato:** il Cancelliere

**Termine:** non specificato

**Allegato:** decreto del Tribunale di revoca delle misure protettive

**Codice atto:** A15

**Data dell'atto:** data del deposito in Cancelleria

**Note operative:**

Mod. CF, riq. D codice della crisi, tipo procedura WZ misure cautelari e protettive, tipo provvedimento 03 Misure Protettive-Revoca

Il decreto deve intervenire entro 30 gg dalla iscrizione della domanda nel RI. Il Conservatore, nel provvedere all'iscrizione, cesserà anche tutte le informazioni inerenti le misure protettive

La domanda di misure protettive può essere riproposta (art. 55 comma 3)

**DECRETO DEL TRIBUNALE CHE PROROGA LA DURATA DELLE MISURE CAUTELARI/PROTETTIVE**

**Riferimenti normativi:** art. 55 comma 4 C.C.I.I.

**Soggetto obbligato:** il Cancelliere

**Termine:** non specificato

**Allegato:** decreto del Tribunale di proroga della durata delle misure protettive

**Codice atto:** A15

**Data dell'atto:** data del deposito in Cancelleria

**Note operative:**

Mod. CF, riq. D codice della crisi, tipo procedura WZ misure cautelari e protettive, tipo provvedimento 02 Misure Protettive-Proroga  
Indicare la durata che non può essere superiore a 12 mesi (art. 55 comma 4 e art 5 CCI)

## **DECRETO DEL TRIBUNALE CHE MODIFICA/REVOCA LE MISURE CAUTELARI/PROTETTIVE**

**Riferimenti normativi:** art. 55 comma 5 C.C.I.I.

**Soggetto obbligato:** il Cancelliere

**Termine:** non specificato

**Allegato:** decreto del Tribunale di modifica/revoca delle misure protettive

**Codice atto:** A15

**Data dell'atto:** data del deposito in Cancelleria

### **Note operative:**

Mod. CF, riq. D codice della crisi, tipo procedura WZ misure cautelari e protettive, tipo provvedimento 03 Misure Protettive-Revoca

I decreti del Tribunale emanati ai sensi dell'art. 54 comma 1 e 2 sono reclamabili ai sensi dell'art. 669 *terdecies* del codice di procedura civile.

I provvedimenti di cui all'art 54 commi 1 e 2 possono essere emessi anche dalla Corte di Appello in sede di reclamo (cfr. art 55 comma 6).

## **DOMANDA DI ACCESSO ALLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI GRUPPO**

*(L'art. 287 CCII, diversamente da quanto previsto nell'art. 284 CCII, non fa espressamente riferimento alla pubblicità prevista dall'art. 40 del medesimo codice ma si ritiene sia applicabile)*

**Riferimenti normativi:** artt. 287; 40 comma 3 e 54 C.C.I.I

**Soggetto obbligato:** il Cancelliere

**Termini:** entro il giorno successivo al deposito in cancelleria

**Allegato:** domanda di accesso contenente la richiesta di ammissione alla procedura di liquidazione giudiziale (con menzione delle eventuali misure protettive)

**Codice Atto:** A15

**Data dell'atto:** data del deposito in Cancelleria

**Note:** Art. 287 CCII. Se le diverse imprese del gruppo hanno il proprio centro degli interessi principali in circoscrizioni giudiziarie diverse, il Tribunale competente è quello dinanzi al quale è stata depositata la prima domanda di liquidazione giudiziale. Qualora la domanda di accesso alla procedura sia presentata contemporaneamente da più imprese dello stesso gruppo, è competente il Tribunale individuato ai sensi dell'art. 27 CCII, in relazione al centro degli interessi principali della società o ente o persona fisica che, in base alla pubblicità prevista dall'art. 2497-bis del codice civile, esercita l'attività di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, dell'impresa che presenta la più elevata esposizione debitoria in base all'ultimo bilancio approvato. Il curatore nominato, quando ravvisa l'insolvenza di un'impresa del gruppo non ancora assoggettata alla procedura di liquidazione giudiziale, segnala tale circostanza agli organi di amministrazione e controllo ovvero promuove direttamente l'accertamento dello stato di insolvenza di detta impresa.

**Note operative:**

Mod. CF, estremi della comunicazione: numero e date, riq. D codice della crisi, tipo procedura: LZ Liquidazione Giudiziale, tipo provvedimento: 13 Ricorso - Nel riq. 20 se società, o riq. 31 se impresa individuale, aggiungere nel riq. G, codice LZ la seguente dicitura: *“Ricorso ex artt. 40 e 287 C.C.I.I. per ammissione alla procedura di liquidazione giudiziale di gruppo , iscritto al n...../20....”*

Quando la domanda contiene la richiesta di misure protettive occorre darne espressa menzione nell'iscrizione (cfr. art. 40 comma 3)

## IL CONCORDATO NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

La legge fallimentare, R.D. n. 267/1942 (L.F.), disciplina in modo organico ed esteso l'istituto del concordato fallimentare.

Si tratta ora di vedere come il nuovo Codice della Crisi d'impresa e dell'Insolvenza di cui al D.Lgs. n. 14/2019 (C.C.I.I.), entrato in vigore il 15/07/2022, è intervenuto su questo istituto, tenendo conto che la legge delega si proponeva un obiettivo ambizioso di accelerare la chiusura della liquidazione giudiziale, incentivando le proposte di concordato liquidatorio giudiziale.

Infatti la legge delega ed in particolare l'art. 7 comma 10 lettera d) della legge 155/2017 così prevedeva:

*“Al fine di accelerare la chiusura della procedura di cui al presente articolo [la liquidazione giudiziale, ndr], sono adottate misure dirette a:*

[...]

*d) disciplinare e incentivare le proposte di concordato liquidatorio giudiziale da parte di creditori e di terzi, nonché dello stesso debitore, ove questi apporti risorse che incrementino in modo apprezzabile l'attivo.”*

Da un'analisi comparativa tra la disciplina di questa procedura contenuta nella Legge Fallimentare e di quella contenuta nel Codice della Crisi d'impresa e dell'Insolvenza emerge con grande chiarezza che l'impianto normativo contenuto nella Legge Fallimentare è stato sostanzialmente trasfuso nel nuovo Codice della Crisi d'Impresa.

Da questa sostanziale riproposizione emerge tuttavia l'innesto di alcune innovazioni, non meramente formali, ma anzi di rilevante impatto sulla procedura, che proviamo così a sintetizzare:

- la proposta di concordato da parte del debitore è ammissibile solo con un apporto aggiuntivo di risorse che aumentino l'attivo di almeno del 10% (art.240 CCI);
- è previsto il classamento dei creditori obbligazionisti (art.240 CCI);
- sono stati aumentati i casi in cui il creditore è escluso dal voto e dalla maggioranza, prevedendo ora l'esclusione anche del partner di unione civile con il debitore, del convivente di fatto con il debitore e più in generale del creditore in conflitto di interessi (art. 243 CCI);

Tali novità come detto possono avere rilevanti impatti sulla procedura, si pensi ad esempio alle risorse aggiuntive che deve apportare il debitore alla sua proposta di concordato, vincolo questo che secondo alcuni potrà avere effetti disincentivanti precludendo la presentazione di proposte comunque potenzialmente appetibili per i creditori (Giovanni La Croce, “Il concordato nella liquidazione giudiziale”, nella Crisi d'impresa vol.4, “La nuova liquidazione giudiziale”, Il sole 24 Ore).

Tali novità, tuttavia, non sembrano avere impatti diretti sui riflessi pubblicitari che interessano il Registro delle Imprese se non un impatto di natura terminologica, tenuto conto che non si può più utilizzare l'espressione di concordato fallimentare, stante la dismissione del termine fallimento nel Codice della Crisi d'impresa e dell'Insolvenza.

Se in astratto per identificare questa procedura sono possibili due diverse espressioni, concordato liquidatorio giudiziale e concordato nella liquidazione giudiziale, si ritiene preferibile la seconda, ossia concordato nella liquidazione giudiziale, per la sua aderenza al dettato normativo (v. la rubrica del Capo VII del Titolo V e le rubriche degli artt. 240, 244, 248, 249, 250, 251).

## **ASPETTI PROCEDURALI**

### **PROPOSTA DI CONCORDATO NELLA L.G. DI SOCIETA' DI CAPITALI E COOPERATIVE (E SUE MODIFICAZIONI)**

**Riferimenti normativi:** Art. 265 C.C.I.I. e art. 2436 c.c.

**Soggetto obbligato:** Il Notaio

**Termini:** 30 giorni

**Allegato:** Copia autenticata del verbale redatto dal notaio della decisione o deliberazione degli amministratori (salva diversa disposizione dell'atto costitutivo o dello statuto) scansionata in formato PDF/A (ISO 19005-1/2/3) oppure copia informatica (file) in formato PDF/A (ISO 19005-1/2/3)

**Modulistica:** Modulo: S2 riquadro B, nel riquadro 20 "Tipo Atto/Fatto" selezionare "Proposta di concordato"

**Codice atto:** A15

**Diritti di segreteria:** € 90,00

**Imposta di bollo:** € 65,00

### **DECRETO DEL GIUDICE DELEGATO DI FISSAZIONE DEL TERMINE PER L'OPPOSIZIONE ALL'OMOLOGA DEL CONCORDATO NELLA L.G.**

**Riferimenti normativi:** Art. 245, comma 2 C.C.I.I.

**Obbligato:** Il Cancelliere

**Termini:** Entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

**Allegato:** Decreto del Tribunale

**Codice atto:** A15

**Data dell'atto:** data del deposito in Cancelleria

#### **Note operative:**

Sotto la notizia della liquidazione giudiziale occorre inserire la seguente frase: *"Il Tribunale in data.....ha emesso il decreto di apertura del giudizio di omologa del concordato nella L.G., ai sensi dell'art. 245 C.C.I.I., fissando il termine di .....giorni dalla data del decreto per la proposizione di eventuali opposizioni"*

### **DECRETO DI OMOLOGA DEL CONCORDATO NELLA L.G.**

**Riferimenti normativi:** Art. 245, comma 6 C.C.I.I.

**Obbligato:** Il Cancelliere

**Termini:** Entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

**Allegato:** Decreto del Tribunale

**Codice atto:** A15

**Data dell'atto:** data del deposito in Cancelleria

#### **Note operative:**

Mod. CF, estremi della comunicazione: numero e date, riq. D codice della crisi, tipo procedura LZ Liquidazione Giudiziale oppure PU Procedimento Unitario, tipo provvedimento: 16 Decreto/Sentenza Omologa

Nel caso di Decreto "non soggetto a gravame" e quindi definitivo (art. 245, comma 4, C.C.I.I.) emesso in caso di mancate opposizioni all'approvazione del concordato da parte dei creditori, questo decreto potrebbe contenere la chiusura della liquidazione giudiziale. Pertanto, l'ufficio iscrive il decreto di omologa e contestualmente chiude la liquidazione giudiziale

Nel caso di società a responsabilità illimitata, il concordato ha effetti anche nei confronti dei soci, salvo patto contrario, facendo cessare la loro liquidazione giudiziale. Pertanto, in questo caso, l'ufficio provvederà ad iscrivere anche sotto i soci l'omologa del concordato nella L.G. e tutte le fasi successive (art. 266 co. 2)

## **PROVVEDIMENTO DI CHIUSURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE A SEGUITO DELLA DEFINITIVITA' DEL DECRETO DI OMOLOGA DEL CONCORDATO NELLA L.G.**

**Riferimenti normativi:** art. 246, comma 2 C.C.I.I.

**Soggetto Obligato:** Il Cancelliere

**Termini:** Entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

**Allegato:** Decreto del Tribunale

**Codice atto:** A15

**Data dell'atto:** data del deposito in Cancelleria

### **Note operative:**

Mod. CF, estremi della comunicazione: numero e date, riq. D codice della crisi, tipo procedura LZ Liquidazione Giudiziale oppure PU Procedimento Unitario, tipo provvedimento: 19 Decreto di chiusura

L'ufficio procede alla chiusura della liquidazione giudiziale lasciando i dati del concordato nella L.G.

Nel caso di società a responsabilità illimitata, il concordato ha effetti anche nei confronti dei soci, **salvo** patto contrario, facendo cessare la loro liquidazione giudiziale. Pertanto, in questo caso, l'ufficio provvederà ad iscrivere anche sotto i soci la chiusura della liquidazione giudiziale.

## **DECRETO DELLA CORTE D'APPELLO CHE DECIDE SUL RECLAMO**

**Riferimenti normativi:** art. 247, comma 12 C.C.I.I.

**Soggetto Obligato:** Il Cancelliere

**Termini:** Entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

**Allegato:** Decreto della Corte di Appello

**Codice atto:** A15

**Data dell'atto:** data del deposito in Cancelleria

## **PROVVEDIMENTO DI ESECUZIONE DEL CONCORDATO**

**Riferimenti normativi:** art. 249, comma 4 C.C.I.I.

**Soggetto Obligato:** Il Cancelliere

**Termini:** Entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

**Allegato:** Decreto del Giudice delegato

**Codice atto:** A15

**Data dell'atto:** data del deposito in Cancelleria

### **Note operative:**

Mod. CF, estremi della comunicazione: numero e date, riq. D codice della crisi, tipo procedura LZ Liquidazione Giudiziale oppure PU Procedimento Unitario, tipo provvedimento: 24 Decreto di esecuzione

L'ufficio inserisce la data del provvedimento nell'apposito riquadro

Qualora il Tribunale non avesse provveduto alla trasmissione del decreto di chiusura della liquidazione giudiziale, l'ufficio, in fase di iscrizione del decreto di esecuzione, provvede anche all'iscrizione della chiusura della liquidazione giudiziale

Nel caso di società a responsabilità illimitata, il concordato ha effetti anche nei confronti dei soci, salvo patto contrario, facendo cessare la loro liquidazione giudiziale. Pertanto, in questo caso, l'ufficio provvederà ad iscrivere anche sotto i soci la esecuzione del concordato nella L.G.

## **SENTENZA CHE RISOLVE IL CONCORDATO E RIAPRE LA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE**

**Riferimenti normativi:** art. 250 C.C.I.I.

**Soggetto Obligato:** Il Cancelliere

**Termini:** Entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

**Allegato:** Sentenza del Tribunale

**Codice atto:** A15

**Data dell'atto:** data del deposito della sentenza in Cancelleria

### **Note operative:**

Mod. CF, estremi della comunicazione: numero e date, riq. D codice della crisi, tipo procedura LZ Liquidazione Giudiziale oppure PU Procedimento Unitario, tipo provvedimento: 18 Decreto o sentenza di risoluzione e annullamento del concordato/piano

Si iscrive la notizia relativa alla sentenza che risolve il concordato e si riapre la liquidazione giudiziale con le stesse modalità con cui era stato iscritto, anche per i soci illimitatamente responsabili

## **SENTENZA CHE ANNULLA IL CONCORDATO E RIAPRE LA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE**

**Riferimenti normativi:** art. 251 C.C.I.I.

**Soggetto Obligato:** Il Cancelliere

**Termini:** Entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

**Allegato:** Sentenza del Tribunale

**Codice atto:** A15

**Data dell'atto:** data del deposito della sentenza in Cancelleria

### **Note operative:**

Mod. CF, estremi della comunicazione: numero e date, riq. D codice della crisi, tipo procedura LZ Liquidazione Giudiziale oppure PU Procedimento Unitario, tipo provvedimento: 18 Decreto o sentenza di risoluzione e annullamento del concordato/piano

Si iscrive la notizia relativa alla sentenza che annulla il concordato e si riapre la liquidazione giudiziale con le stesse modalità con cui era stato iscritto, anche per i soci illimitatamente responsabili

## **NUOVA PROPOSTA DI CONCORDATO NELLA L.G. DI SOCIETA' DI CAPITALI E COOPERATIVE**

**Riferimenti normativi:** artt. 253 C.C.I.I. e 2436 c.c.

**Soggetto obbligato:** Il Notaio



**Termini:** 30 giorni

**Allegato:** Copia autenticata del verbale redatto dal notaio della decisione o deliberazione degli amministratori (salva diversa disposizione dell'atto costitutivo o dello statuto) scansionata in formato PDF/A (ISO 19005-1/2/3) oppure copia informatica (file) in formato PDF/A (ISO 19005-1/2/3)

**Modulistica:** Modulo: S2 riquadro B, nel riquadro 20 "Tipo Atto/Fatto" selezionare "Proposta di concordato"

**Codice atto:** A15

**Diritti di segreteria:** € 90,00

**Imposta di bollo:** € 65,00

## **DECRETO DI OMOLOGA DEL CONCORDATO NELLA L.G. DEL SOCIO ILLIMITATAMENTE RESPONSABILE**

**Riferimenti normativi:** art. 267 C.C.I.I.

**Obbligato:** Il Cancelliere

**Termini:** Entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

**Allegato:** Decreto del Tribunale

**Codice atto:** A15

**Data dell'atto:** data del deposito in Cancelleria

**Note operative:** nel caso di liquidazione giudiziale di società con soci a responsabilità illimitata, ciascuno dei soci può proporre un concordato a creditori sociali e particolari concorrenti nella liquidazione giudiziale. Pertanto, in questo caso, l'ufficio provvederà ad iscrivere soltanto sotto il/i socio/i la omologa del concordato nella L.G. e tutte le fasi successive, mentre la società rimarrà sottoposta alla procedura di liquidazione giudiziale. Qualora fosse nominato un curatore diverso, provvedere alle relative iscrizioni.

## IL CONCORDATO PREVENTIVO

### Premessa

L'art. 40, comma 2, CCII, come modificato dal D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, prescrive che la domanda di accesso della società a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza e, dunque, anche al concordato preventivo sia approvata e sottoscritta a norma dell'art. 120 bis dello stesso Codice.

L'art. 120 bis è stato introdotto dal D.Lgs. n. 83/2022 e stabilisce, al comma 1, che l'accesso a uno degli strumenti di regolazione contemplati dal Codice sia deciso, in via esclusiva, dagli amministratori unitamente al contenuto della proposta e alle condizioni del piano. Secondo l'art. 120 bis, comma 1, CCII, la decisione deve risultare da verbale redatto da notaio e deve essere depositata e iscritta nel registro delle imprese.

L'art. 84 definisce le caratteristiche delle diverse figure di concordato che vengono distinte in base alla provenienza delle risorse utilizzate per il soddisfacimento dei creditori. L'imprenditore infatti ricorre al concordato preventivo per poter soddisfare i creditori mediante la continuità aziendale oppure la liquidazione del patrimonio. La nuova disciplina della crisi di impresa valorizza maggiormente la figura del concordato in continuità, in quanto il legislatore intende favorire il recupero della capacità dell'impresa (ristrutturata e risanata), di rientrare nel mercato salvaguardando al contempo i posti di lavoro.

Gli imprenditori commerciali, collettivi od individuali, soggetti a liquidazione giudiziale possono ricorrere al concordato preventivo nel caso in cui si trovano in uno stato di crisi o di insolvenza, così come definitivo dall'art. 2, comma 1 lettera a) e b) del Codice:

la situazione di "crisi" è definita come "lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate";

la situazione di "insolvenza" è invece definita come "lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni".

L'accesso al concordato preventivo è altresì consentito anche alle imprese assoggettabili esclusivamente a liquidazione coatta amministrativa, così come previsto dall'art. 296 del Codice.

La proposta di concordato per le società sottoposte a liquidazione giudiziale è sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza sociale (art. 265 del Codice), e la decisione (società di persone) o deliberazione (società di capitali e cooperative) deve risultare da verbale redatto da notaio e depositata al registro delle imprese.

La domanda di accesso al concordato preventivo è proposta dal debitore con ricorso (art. 40 e 44 del Codice) da depositarsi presso il Tribunale, sede delle sezioni specializzate in materia di imprese individuate, avuto riguardo al luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali, (art. 27 del Codice).

A seguito del deposito del ricorso, il Tribunale, con decreto, provvede a:

- fissare, ove richiesto un termine di non oltre 60 giorni, entro il quale il debitore deve depositare la proposta di concordato;
- nominare un commissario giudiziale;
- disporre gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta, ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale,
- ordinare l'iscrizione immediata del provvedimento, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese;

Il Tribunale, su segnalazione del commissario giudiziale o del pubblico ministero, con decreto non soggetto a reclamo, sentiti il debitore ed i creditori che hanno proposto ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale, revoca il provvedimento di concessione dei termini per il deposito della proposta di concordato quando accerta:

- la consumazione di un atto di frode ai creditori non dichiarato nella domanda ovvero su ogni circostanza o condotta del debitore tali da pregiudicare una soluzione efficace della crisi;
- la grave violazione degli obblighi informativi periodici;
- il mancato versamento entro il termine perentorio non superiore a 10 giorni, della somma dovuta per le spese della procedura fino alla scadenza del termine per il deposito della proposta di concordato.

Il decreto di concessione dei termini per l'accesso al concordato preventivo è dunque comunicato, ai sensi dell'art 45 del Codice al debitore, al pubblico ministero e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale, nonché all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione;

Se il debitore ne ha fatto richiesta nella domanda di cui all'art. 40 del Codice dalla data della pubblicazione della domanda di accesso alla procedura nel registro delle imprese, non solo i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore, ma le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano, così come previsto dall'art. 54 del Codice.

Con il deposito della proposta di concordato e del piano, il Tribunale verifica l'ammissibilità giuridica della proposta e la fattibilità economica del piano, così come previsto dagli art. 47 e 85 del Codice.

Il Tribunale con decreto, da pubblicarsi nel registro imprese ai sensi dell'art. 45 del Codice, provvede a:

- a) nominare il Giudice delegato;
- b) nominare ovvero confermare il commissario giudiziale;
- c) fissare la data iniziale e finale per l'espressione del voto dei creditori;
- d) fissare il termine perentorio, non superiore a 15 giorni, entro il quale il debitore deve depositare nella cancelleria del Tribunale la somma, ulteriore rispetto a quella versata ai sensi dell'art. 44, comma 1 lettera d) pari al 50% delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura ovvero la diversa minor somma, non inferiore al 20% di tali spese, che sia determinata dal Tribunale.

In caso di rinuncia alla domanda di concordato preventivo il Tribunale provvede a dichiarare con decreto l'estinzione del procedimento, e qualora la domanda fosse stata iscritta nel registro imprese il cancelliere ne dà comunicazione al medesimo registro imprese per la sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo (art. 43 del Codice).

Il Tribunale dichiara inammissibile la proposta di concordato quando accerta la mancanza delle condizioni di ammissibilità e fattibilità del piano e può dichiarare con sentenza l'apertura della liquidazione giudiziale su richiesta del debitore, dei creditori e del pubblico ministero.

Contro il decreto di inammissibilità della proposta di concordato è possibile proporre ricorso innanzi alla Corte di Appello entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento. (art. 47 comma 4 del Codice).

La domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo può essere comunque riproposta, decorso il termine per proporre reclamo, nel caso in cui si sia verificato un mutamento delle circostanze. (art. 47 comma 5 del Codice).

La proposta di concordato deve essere fondata su un piano (art. 85 e 87 del Codice art 87 del Codice) che deve contenere: a) la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta; b) essere fattibile, cioè deve avere concrete possibilità di realizzazione non solo in termini giuridici, ma anche economici. Con riferimento al contenuto del piano, esso può prevedere:

- la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito;
- l'attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assunto;
- l'eventuale suddivisione dei creditori in classi;
- trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.

Il piano deve in ogni caso indicare:

- le cause della crisi;
- la definizione delle strategie d'intervento e, in caso di concordato in continuità, i tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;
- gli apporti di finanza nuova, se previsti;
- le azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili, con indicazione di quelle eventualmente proponibili solo nel caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale e delle prospettive di recupero (i creditori devono infatti essere informati non solo dell'esistenza di azioni in astratto esercitabili, ma anche della situazione patrimoniale dei potenziali convenuti, in vista della fruttuosità di eventuali azioni esecutive e dell'incidenza sulla misura e dei tempi ragionevolmente necessari per conseguire un risultato utile, ciò al fine di potersi esprimere sulla convenienza della proposta)
- i tempi delle attività da compiersi, nonché le iniziative da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi pianificati e quelli raggiunti;

- in caso di continuità aziendale, le ragioni per le quali questa è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori;
- un'analitica individuazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura, ove sia prevista la prosecuzione dell'attività d'impresa in forma diretta,

Il debitore deve inoltre presentare la relazione di un professionista indipendente, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano (relazione necessaria anche in caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano).

Nel caso di concordato in continuità, la relazione del professionista indipendente deve in particolare attestare che la prosecuzione dell'attività d'impresa è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori.

Il debitore deve inoltre depositare unitamente al piano anche i documenti elencati nell' art 39 del Codice, quali:

- le scritture contabili e fiscali obbligatorie;
- le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata;
- i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi;
- una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata;
- uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività;
- l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
- l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto, un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi.
- una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio anteriore.

L'art. 90 del Codice regola la disciplina delle proposte di concordato preventivo alternative e quindi concorrenti rispetto a quella formulata dal debitore

Sono legittimati a presentare la proposta di concordato preventivo concorrente ed il relativo piano coloro che rappresentano almeno il 10% dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale depositata dal debitore.

Al fine di assicurare concorrenza e trasparenza della procedura non possono essere presi in considerazione nel computo della percentuale del 10% i crediti:

- della società che controlla la società debitrice;
- delle società controllate dalla società debitrice;
- delle società sottoposte a comune controllo;

Per il medesimo ordine di motivi la proposta di concordato concorrente non può essere presentata dal debitore, neppure per interposta persona, dal coniuge, dalla parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso o dal convivente di fatto del debitore, da parenti e affini entro il quarto grado e da parti correlate.

La proposta di concordato concorrente ed il piano vanno presentati non oltre 30 giorni prima della data iniziale stabilita per la votazione dei creditori.

La proposta di concordato concorrente è anche in questo caso corredata dalla relazione di un professionista indipendente, ma essa può essere limitata alla fattibilità del piano per gli aspetti che non siano già oggetto di verifica da parte del commissario giudiziale ciò al fine di evitare inutili costi.

Il debitore può però evitare il rischio della presentazione di proposte concorrenti e dunque il pericolo di vedere la propria impresa acquistata da terzi.

Tuttavia, sono inammissibili le proposte di concordato concorrenti quando il professionista indipendente attesta che la proposta di concordato del debitore assicura il pagamento di almeno il 30% dell'ammontare dei crediti chirografari. (art. 90 comma 5 del Codice).

La percentuale è però ridotta al 20% nel caso in cui il debitore abbia utilmente avviato la procedura di composizione assistita della crisi.

La proposta di concordato concorrente prima di essere comunicata ai creditori deve essere sottoposta al giudizio del tribunale che verifica la correttezza di criteri di formazione delle classi dei creditori. L'art 91 del Codice disciplina le regole sulle offerte concorrenti da parte di terzi. Infatti, quando il piano di concordato comprende un'offerta irrevocabile di un soggetto individuato dal debitore avente ad oggetto il trasferimento dell'azienda o di uno o più rami d'azienda o di specifici beni, il Tribunale o il giudice delegato dispone che all'offerta sia data idonea pubblicità al fine di acquisire delle offerte concorrenti.

Per quanto concerne gli effetti derivanti dalla presentazione della domanda di concordato il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa sotto la vigilanza del commissario giudiziale, nel periodo compreso tra la presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo e l'omologazione.

L'art. 109 del Codice stabilisce, come regola generale, che il concordato preventivo è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto.

Se non vengono raggiunte le maggioranze richieste per l'approvazione del concordato, il Giudice delegato deve darne immediatamente avviso al Tribunale che, in presenza della relativa istanza e verificata la ricorrenza dei presupposti, dispone con sentenza all'apertura della liquidazione giudiziale, così come previsto dall'articolo 49, comma 1, del Codice.

Nel caso di approvazione del concordato da parte dei creditori, il Tribunale fissa l'udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale.

Il provvedimento va iscritto presso l'ufficio del registro delle imprese e notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori dissenzienti.

La pubblicità di tale informazione avviene inserendo nelle notizie del fallimento la seguente dicitura "Udienza di omologa del concordato preventivo fissata in data .... Termine per costituirsi ed opporsi almeno 10 giorni prima dell'udienza"

I creditori dissenzienti e qualsiasi altro interessato possono proporre opposizione con memoria depositata nel termine perentorio di almeno 10 giorni prima dell'udienza.

I creditori possono pertanto formulare contestazioni circa la convenienza della proposta di concordato.

Il commissario giudiziale deve a sua volta depositare il proprio motivato parere almeno 5 giorni prima dell'udienza.

Il debitore può invece depositare memorie fino a 2 giorni prima dell'udienza.

Preso atto dei rilievi formulati dal commissario giudiziale, il Tribunale deve verificare:

- la regolarità della procedura;
- l'esito della votazione;
- l'ammissibilità giuridica della proposta e la fattibilità economica del piano.

Il Tribunale, esaurita questa fase di verifica e previa assunzione dei mezzi istruttori ritenuti necessari, provvede con sentenza sulla domanda di omologazione del concordato.

È opportuno evidenziare che il Tribunale può decidere di omologare il concordato, nonostante il dissenso dei creditori, qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale.

L'omologazione può essere accordata anche in presenza di contestazioni provenienti da un creditore dissenziente appartenente a una classe dissenziente ovvero da un numero di creditori dissenzienti che rappresentano il 20% dei crediti ammessi al voto.

Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili debbono essere depositate nei modi stabiliti dal Tribunale che fissa altresì le condizioni e le modalità per lo svincolo.

La procedura di concordato preventivo si chiude pertanto con la sentenza di omologazione così come previsto dall'48 del Codice.

Infatti se il concordato è stato approvato dai creditori il tribunale fissa l'udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale e dispone che il provvedimento sia iscritto presso l'ufficio del registro delle imprese dove l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso l'ufficio del luogo in cui è stata aperta. La sentenza di omologazione del concordato va dunque notificata ed iscritta nel registro delle imprese. Per effetto di essa l'ufficio iscriverà nel registro imprese la sentenza di omologazione. Restano altresì le informazioni sul commissario giudiziale che rimane con i poteri di sorveglianza nell'esecuzione del concordato stesso con la seguente dicitura "Con il potere di sorveglianza sull'adempimento del concordato omologato". Le informazioni sulla procedura del concordato preventivo e la figura del commissario giudiziale con i relativi poteri saranno rimossi dalla visura ordinaria solo al momento in cui l'ufficio avrà contezza dell'avvenuta esecuzione del concordato preventivo, attestato da un provvedimento espresso da parte del Tribunale o, in subordine, per i Tribunali che non adottano tale provvedimento, comunicato dal commissario o dal diretto interessato. Le relative informazioni saranno trasferite nella parte storica della visura.

È tuttavia possibile che il Tribunale decida di non omologare il concordato ed in questo caso viene dichiarata con sentenza, su ricorso di uno dei soggetti legittimati, l'apertura della liquidazione giudiziale.

Inoltre è possibile presentare reclamo contro la sentenza del Tribunale che pronuncia sull'omologazione del concordato preventivo o l'apertura della liquidazione giudiziale.

Il reclamo deve essere proposto con ricorso da depositare nella cancelleria della Corte di appello nel termine di 30 giorni decorrenti, per le parti, dalla data della notificazione telematica del provvedimento a cura dell'ufficio e, per gli altri interessati, dalla data della iscrizione nel registro delle imprese.

La Corte di appello può, quando ricorrono gravi e fondati motivi, non solo sospendere, in tutto o in parte o temporaneamente, l'attuazione del piano o dei pagamenti, così come previsto dall'art.52 del Codice ma deve altresì in caso di accoglimento della istanza di sospensione, disporre le opportune tutele per i creditori e per la continuità aziendale.

Esaurita la trattazione, la Corte di Appello provvede sul ricorso con sentenza entro il termine di 30 giorni. La sentenza va notificata, a cura della cancelleria e in via telematica, alle parti, e deve essere pubblicata e iscritta al registro delle imprese a norma dell'art. 45 del Codice..

Il termine per proporre il ricorso per cassazione è di 30 giorni decorrenti dalla notificazione. Il ricorso per cassazione non sospende l'efficacia della sentenza.

In caso di revoca dell'omologazione del concordato, la Corte d'appello, previa verifica della sussistenza dei presupposti, dichiara aperta la liquidazione giudiziale.

La sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale è notificata alle parti a cura della cancelleria della Corte d'appello e comunicata al Tribunale, nonché iscritta al registro delle imprese.

Restano tuttavia salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dal debitore e dagli organi della procedura prima della revoca.

Nel caso di concordato con cessione di beni, con la sentenza di omologazione, il Tribunale deve:

- nominare uno o più liquidatori giudiziali;
- nominare un comitato composta da 3 o 5 creditori per assistere alla liquidazione;
- determinare le modalità della liquidazione;
- disporre che il liquidatore giudiziale effettui la pubblicità prevista dall'art. 490, comma 1, c.p.c.;
- fissare il termine entro deve essere eseguita la pubblicità ex art. 490, comma 1, c.p.c.

Il liquidatore giudiziale viene iscritto nel registro imprese precisando, nel quadro poteri, che si tratta di un "liquidatore per la cessione di beni".

Nel caso il piano di concordato preveda l'esecuzione di operazioni di trasformazione, fusione o scissione da effettuarsi durante la procedura o dopo l'omologazione, creditori possono contestare la validità di questa tipologia di operazioni attraverso l'esperimento dell'opposizione all'omologazione.

Con il provvedimento di fissazione dell'udienza di omologazione ex art. 48 del Codice il Tribunale deve disporre che il piano venga pubblicato nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società interessate dalle operazioni di trasformazione, fusione o scissione in modo da garantire adeguata pubblicità al piano concordatario.

Nel caso di risoluzione o annullamento del concordato, gli effetti delle operazioni di trasformazione, fusione o scissione sono irreversibili, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci o ai terzi ai sensi dell'art. 2500-bis, comma 2, c.c., art. 2504-quater, comma 2, c.c. ed art. 2506-ter, comma 5, c.c.

L'art. 118 del Codice regola la fase di esecuzione del concordato risolvendo alcune questioni circa gli strumenti di controllo e di intervento esperibili da parte del Tribunale.

Durante questa fase il commissario giudiziale ha in particolare il compito di: a) sorvegliare l'adempimento del concordato secondo le modalità fissate nella sentenza di omologazione; b) riferire al Giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio per i creditori.

Il debitore deve, per contro, compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta di concordato anche se presentata da uno o più creditori, qualora sia stata approvata e omologata.

Il commissario giudiziale deve in definitiva vigilare sulla condotta tenuta dal debitore ed egli è tenuto ad avvisare, senza indugio, il Tribunale quando accerta che lo stesso non sta provvedendo o sta ritardando il compimento degli atti necessari a dare esecuzione alla proposta.

Il Tribunale, a questo punto, deve sentire il debitore e può attribuire al commissario giudiziale i poteri necessari a provvedere al compimento degli atti necessari.

La sussistenza di eventuali ritardi od omissioni del debitore può essere denunciata anche dal soggetto che ha presentato la proposta di concordato approvata e omologata dai creditori.

Deve in questo caso essere presentato un ricorso da notificarsi al debitore e al commissario giudiziale con il quale è possibile richiedere al Tribunale di: a) attribuire al commissario i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti; b) revocare l'organo amministrativo, ove si tratti, di una società, nominando all'uopo un amministratore giudiziario (sono in ogni caso fatti salvi i diritti di informazione e di voto dei soci di minoranza).

Il Tribunale provvede in camera di consiglio e deve sentire il debitore ed il commissario giudiziale. Nel caso in cui venga nominato un amministratore giudiziario, il Tribunale deve:

- stabilire la durata dell'incarico;

- conferire all'amministratore giudiziario il potere di compiere gli atti necessari a dare esecuzione alla proposta di concordato omologata;
  - conferire all'amministratore giudiziario in potere di convocare l'assemblea ed esercitare il diritto di voto per le azioni o quote facenti capo al socio o ai soci di maggioranza nel caso in cui la proposta di concordato prevede un aumento del capitale sociale della società debitrice o altre deliberazioni di competenza dell'assemblea dei soci.
- I compiti dell'amministratore giudiziario possono essere attribuiti anche al liquidatore giudiziale nel caso in cui sia stato nominato.

Il commissario deve inoltre chiedere al Tribunale di emettere il decreto di cancellazione delle formalità iscritte, delegando ove opportuno al notaio rogante l'atto di trasferimento nel caso di concordato con trasferimento di beni, L'art. 119 del Codice disciplina la risoluzione del concordato per inadempimento e contiene una rilevante novità dal momento che la legittimazione ad agire è riservata non soltanto ai creditori, ma anche al commissario giudiziale ove un creditore gliene abbia fatto richiesta

Per proporre il ricorso è tuttavia necessario che l'inadempimento non abbia scarsa importanza.

Il concordato può inoltre essere annullato su istanza del commissario o di qualunque creditore quando si scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo (art. 120 del Codice).

La domanda di annullamento va proposta con ricorso che deve essere presentato

entro il termine di 6 mesi dalla scoperta del dolo, ed, in ogni caso, entro e non oltre il termine di 2 anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato.

Nel caso in cui il concordato preventivo venga con sentenza risolto o annullato, si apre la liquidazione giudiziale. Se perviene una sentenza di liquidazione giudiziale senza revoca del concordato si procede alla cancellazione del concordato e all'iscrizione della procedura di liquidazione giudiziale con le usuali prassi e si segnala eventualmente il caso alla sezione fallimentare del Tribunale.

Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza ha introdotto il c.d concordato di gruppo prevedendo che più imprese appartenenti al medesimo gruppo possono proporre, con un unico ricorso, la domanda di accesso al concordato preventivo ai sensi dell'art. 40 con un piano unitario o con piani reciprocamente collegati e interferenti, pur restando ferma l'autonomia delle rispettive masse attive e passive. Nel caso in cui le diverse imprese del gruppo hanno il proprio centro di interesse in circoscrizioni giudiziarie diverse è competente il tribunale della sezione specializzate delle imprese di cui all'art. 27 del Codice in relazione al centro degli interessi principali della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento oppure, in mancanza dell'impresa che presenta maggiore esposizione debitoria in base all'ultimo bilancio approvato.

Il Tribunale omologa il concordato qualora ritenga sulla base della valutazione complessiva del piano o dei piani collegati che i creditori possano essere soddisfatti in misura non inferiore a quanto ricaverrebbero dalla liquidazione giudiziale della singola società.

Se il Tribunale accoglie il ricorso nomina un unico giudice delegato e un unico commissario giudiziale per tutte le imprese del gruppo, e su richiesta delle imprese debtrici il piano o i piani sono pubblicati nel registro imprese o i registri imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell'art. 2497-bis codice civile.

# IL CONCORDATO PREVENTIVO NEL CODICE DELLA CRISI E DELL'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

## ASPETTI PROCEDURALI

### FASE 1: ACCESSO ALLA PROCEDURA

#### DECISIONE DEGLI AMMINISTRATORI DI ACCESSO ALLE PROCEDURE DI REGOLAZIONE DELLA CRISI O DELL'INSOLVENZA

**Riferimenti normativi:** Art. 120 bis, 40 co. 2 – 3 CCI

**Soggetto obbligato:** il Notaio

**Termine:** 30 giorni

**Allegato:** Copia autentica del verbale redatto dal notaio della decisione degli amministratori scansionata in formato .PDF/A (ISO 19005-1/2/3) oppure copia informatica (file) in formato .PDF/A (ISO 19005-1/2/3)

**Codice atto:** A15

**Data dell'atto:** data dell'atto notarile

**Modulistica:** Modello S2 riquadro B, riquadro 20 “Tipo Atto/Fatto” selezionare “Decisione di accedere alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza ai sensi dell'art. 120 bis CCI”

**Diritti di segreteria:** € 90,00

**Imposta di bollo:** € 65,00 euro (società di capitali), € 59,00 (società di persone) (il notaio assolve tramite M.u.i - Modello unico informatico)

<p><b>Note operative:</b> Deve essere selezionato nel quadro 20 – codice 121 - DECISIONE ACCESSO STRUMENTO REGOLAZIONE CRISI E INSOLVENZA EX ART.120 BIS DLGS 14/2019</p>
---



**DOMANDA D'ACCESSO ALLE PROCEDURE DI REGOLAZIONE DELLA CRISI O DELL'INSOLVENZA (domanda con Riserva di deposito della documentazione)**

**Riferimenti normativi:** art. 44 co. 1, Art. 40 co. 3, (Art. 54 co 2 CCI)

**Soggetto obbligato:** il Cancelliere

**Termine:** Entro il giorno successivo al deposito in cancelleria

**Allegato:** domanda/ricorso d'accesso al concordato preventivo (con eventuale istanzadi misure protettive).

**Codice atto:** A15

**Data dell'atto:** data del deposito della domanda in Cancelleria

**Note:** il debitore può chiedere genericamente l'accesso alle procedure di regolazione della crisi, riservandosi di indicare successivamente quella prescelta, oppure può indicare da subito di voler accedere specificamente alla procedura di omologa del Concordato o dell'ADR, di conseguenza le iscrizioni nel Registro delle imprese terranno conto della soluzione percorsa dal debitore (accesso generico alle procedure di regolazione della crisi oppure accesso specifico alla procedura di omologa del Concordato)

Qualora il debitore chieda misure protettive occorre darne espressa menzione nell'iscrizione nel Registro delle imprese (*dalla data della pubblicazione della medesima domanda nel registro delle imprese, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio*)

Note operative: Mod. CF, estremi della comunicazione: numero e date, riq. D codice della crisi, tipo procedura: PU procedimento unitario, tipo provvedimento: 13/Ricorso.

Nel riq. 20 se società, o riq. 31 se impresa individuale, aggiungere al fondo "ricorso artt. 40 e 44 CCI per ammissione procedura di regolazione della crisi".

Mod. CF, riq. D codice della crisi, tipo procedura WZ misure protettive, tipo provvedimento 30 iscrizione al ruolo di procedure esecutive. Nel riq. 20 se società, o riq. 31 se impresa individuale, aggiungere al fondo "richiesta di misure protettive ex art. 54 CCI"

---

1 Nel nuovo Codice della Crisi proceduralmente il Concordato è trattato insieme agli Accordi di Ristrutturazione nel senso che entrambi gli istituti seguono il medesimo schema procedurale. Difatti l'art.40 (domanda del debitore), l'art.43 (rinuncia alla domanda), l'art. 44 (accoglimento della domanda/fissazione termini) e l'art. 48 (omologazione) si applicano ad entrambe le procedure, Concordato Preventivo e ADR.

**DOMANDA D'ACCESSO ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO DI GRUPPO D'IMPRESE AVENTI CIASCUNA IL CENTRO DEGLI INTERESSI PRINCIPALI IN ITALIA(unico ricorso)**

**Riferimenti normativi:** Art 284 ccii, Art. 40 comma 3 ccii, (Art. 54 comma 2 CCI)

**Soggetto obbligato:** il Cancelliere

**Termine:** Entro il giorno successivo al deposito in cancelleria

**Allegato:** domanda/ricorso d'accesso al concordato preventivo (con menzione delle eventuali misure protettive).

**Allegati eventuali:** la proposta di concordato, il piano unitario/piani collegati e l'attestazione del professionista se depositati in Cancelleria congiuntamente alla domanda

**Codice atto:** A15

**Data dell'atto:** data del deposito della domanda in Cancelleria

**Note:** Art. 286 Se le diverse imprese del gruppo hanno il proprio centro degli interessi principali in circoscrizioni giudiziarie diverse, è competente il tribunale individuato ai sensi dell'articolo 27 in relazione al centro degli interessi principali della società o ente o persona fisica che, in base alla pubblicità prevista dall'articolo 2497-bis del codice civile, esercita l'attività di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, dell'impresa che presenta la maggiore esposizione debitoria in base all'ultimo bilancio approvato.

**Note operative:** Mod. CF, estremi della comunicazione: numero e date, riq. D codice della crisi, tipo procedura: PU procedimento unitario, tipo provvedimento: **13/Ricorso** Nel riq. 20 se società, , aggiungere al fondo "ricorso artt. 40 e 284 CCI per ammissione procedura di regolazione della crisi".

Mod. CF, riq. D codice della crisi, tipo procedura WZ misure protettive, tipo provvedimento 13/Ricorso. Nel riq. 20 se società, aggiungere al fondo "richiesta di misure protettive ex art. 54 CCI"

## DECRETO DI CONCESSIONE TERMINI PER ACCESSO AL CONCORDATO PREVENTIVO

**Riferimenti normativi:** Art. 44, comma 1 lett. a), Art. 45 comma 2 CCI

**Soggetto obbligato:** il Cancelliere

**Termine:** Entro il giorno successivo al deposito in cancelleria

**Allegato:** decreto concessione termini per accesso al concordato preventivo

**Codice atto:** A15

**Modulistica:** Intercalare P

**Data dell'atto:** data del deposito del decreto in Cancelleria

**Note operative:** Con lo stesso decreto il Tribunale, a seguito della presentazione della domanda di concordato con riserva, *fissa il termine* per il deposito della documentazione completa, e *nomina un commissario giudiziale*.

Mod. CF, riq. D codice della crisi, estremi della comunicazione: numero e date, tipo procedura: PU procedimento unitario, tipo provvedimento 10 concessione termini.

Nel riq. 20 se società, o riq. 31 se impresa individuale, aggiungere al fondo “decreto di fissazione termini per il deposito della documentazione relativa alla domanda di accesso alle procedure di regolazione della crisi con nomina del commissario giudiziale”.

Mod. Int. P: caricare i dati del commissario giudiziale con codice carica COZ.

---

### DECRETO DI PROROGA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE

**DELLA PROPOSTA COMPLETA DI CONCORDATO:** su richiesta del debitore il tribunale può prorogare i termini entro il quale il debitore deposita la proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2.

Note operative: Mod. CF, riq. D codice della crisi, estremi della comunicazione: numero e date, tipo procedura: PU procedimento unitario, tipo provvedimento 28 Decreto di proroga con la seguente dicitura

Il Tribunale di... ha prorogato il termine per il deposito della proposta completa di concordato preventivo alla data del....

## COMUNICAZIONE PEC DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

**Riferimenti normativi:** art. 1 comma 19 legge 228/2012

**Soggetto obbligato:** il Commissario giudiziale

**Termine:** entro 10 giorni dalla data di nomina

**Allegato:** nessun allegato

**Codice atto:** A15 con la specifica “comunicazione pec commissario giudiziale”

**Modulistica:** Intercalare P riquadro 1 e 2 (domicilio persona) – Modello note per precisare eventuale data di effettiva conoscenza nomina

**Diritti di segreteria:** € 30,00 (società); € 18 (impresa individuale)

**Imposta di bollo:** € 65,00 (società di capitali); € 59,00 (società di persone); € 17,50 per imprese individuali.

**Note operative:** compilare esclusivamente la parte relativa all'indirizzo pec.

---

2 Alcuni Uffici del R.I. ritengono che per questo adempimento si applichino per analogia gli stessi diritti e bolli previsti per gli adempimenti del curatore ossia Diritti di segreteria: 10,00 euro Imposta di bollo: esente

## **SOSTITUZIONE/REVOCA COMMISSARIO GIUDIZIALE**

**Riferimenti normativi:** Art. 92, 134, 135 CCI

**Soggetto obbligato:** il Cancelliere

**Termine:** Entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

**Allegato:** decreto di revoca

**Codice atto:** A15

**Modulistica:** Intercalare P

## **DEPOSITO SITUAZIONE FINANZIARIA PERIODICA MENSILE DELL'IMPRESA**

**Riferimenti normativi:** Art. 44 comma 1 lett. c) CCI

**Soggetto obbligato:** il Cancelliere

**Termine:** entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

**Allegato:** relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria

**Codice atto:** A15

**Data dell'atto:** data del deposito in Tribunale

**Note:**

**Note operative:** Deve essere indicata in visura la seguente dicitura “Deposito in data..... situazione patrimoniale, economica e finanziaria ai sensi art. 44 comma 1 lett. c CCI”

## **RINUNCIA ALLA DOMANDA D'ACCESSO ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO**

**Riferimenti normativi:** Art. 43, co 3 CCI.

**Soggetto obbligato:** il Cancelliere

**Termine:** entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

**Allegato:** Decreto d'estinzione del procedimento d'accesso alla procedura di concordato preventivo

**Codice atto:** A15

**Data dell'atto:** data del deposito del decreto in Cancelleria

**Note operative:** Il procedimento si chiude e tutte le informazioni inerenti la domanda d'accesso alla procedura del concordato sono rimosse dalla visura ordinaria e trasferite nella visura storica.

L'iscrizione del Decreto di estinzione (codice 06) comporta la chiusura del Procedimento unitario e, se presente, del procedimento WZ (Misure protettive). Il q. 20 dei DATI LEGALI deve essere pulito del contenuto corrispondente ai codici PU e WZ. Deve essere cessata anche la carica del Commissario giudiziale

In fase di caricamento della rinuncia alla domanda d'accesso, occorre inserire, nelle annotazioni, la seguente frase: "Con Decreto del tribunale di .... n.....depositato in cancelleria in data .... è stata dichiarata estinta la domanda d'accesso alla procedura di....n. ...."

## **DECRETO DI REVOCA CONCESSIONE TERMINI PER L'ACCESSO ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO**

**Riferimenti normativi:** Art 44 co. 2 oppure Art. 46 co. 1 CCI

**Soggetto obbligato:** il Cancelliere

**Termine:** Entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

**Allegato:** Provvedimento di revoca

**Codice atto:** A15

**Note operative:** In questi casi si chiude il concordato preventivo e tutte le informazioni riferite al concordato preventivo sono rimosse dalla visura ordinaria e trasferite nella visura storica.

Il decreto viene adottato a seguito di una causa di inammissibilità (codice 12) della domanda o a seguito di decreto di revoca (codice 17).

Comporta la chiusura del Procedimento unitario e, se presente, del procedimento WZ (Misure protettive). Il q. 20 dei DATI LEGALI deve essere pulito del contenuto corrispondente ai codici PU e WZ. Deve essere cessata anche la carica del Commissario giudiziale.

**DOMANDA D'ACCESSO ALLE PROCEDURE DI REGOLAZIONE DELLA CRISI O DELL'INSOLVENZA (domanda completa)**

**Riferimenti normativi:** Art. 40 co. 3, Art. 54 co 2 CCI

**Soggetto obbligato:** il Cancelliere

**Termine:** Entro il giorno successivo al deposito in cancelleria

**Allegato:** domanda/ricorso d'accesso al concordato preventivo (con eventuale istanzadi misure protettive).

**Allegati eventuali:** la proposta di concordato, il piano e l'attestazione del professionista

**Codice atto:** A15

**Data dell'atto:** data del deposito della domanda in Cancelleria

**Note:** qualora il debitore chieda misure protettive occorre darne espressa menzione nell'iscrizione nel Registro delle imprese *(dalla data della pubblicazione della medesima domanda nel registro delle imprese, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio)*

**Note operative:** Mod. CF, estremi della comunicazione: numero e date, riq. D codice della crisi, tipo procedura: PU procedimento unitario, tipo provvedimento: 13/Ricorso. Nel riq. 20 se società, o riq. 31 se impresa individuale, aggiungere al fondo "domanda di omologazione del Concordato preventivo presentato ai sensi dell'art. 40 comma 3 CCI".

Mod. CF, riq. D codice della crisi, tipo procedura WZ misure protettive, tipo provvedimento 13 ricorso. Nel riq. 20 se società, o riq. 31 se impresa individuale, aggiungere al fondo "richiesta di misure protettive ex artt. 54 CCI"

- 
- 3 Nel nuovo Codice della Crisi proceduralmente il Concordato è trattato insieme agli Accordi di Ristrutturazione nel senso che entrambi gli istituti seguono il medesimo schema procedurale. Difatti l'art.40 (domanda del debitore), l'art.43 (rinuncia alla domanda), l'art. 44 (accoglimento della domanda/fissazione termini) e l'art. 48 (omologazione) si applicano ad entrambe le procedure, Concordato Preventivo e ADR.



## **FASE 2: APERTURA**

### **APERTURA DEL CONCORDATO PREVENTIVO** Riferimenti normativi: Art. 47 co. 3, art 45 CCI

**Soggetto obbligato:** il Cancelliere

**Termine:** entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

**Allegato:** Decreto di apertura del Concordato Preventivo

**Codice atto:** A15

**Data dell'atto:** data del deposito del decreto in Cancelleria

#### **Note operative:**

Per dare pubblicità al Decreto di apertura/Ammissione del Concordato preventivo, è stato introdotto il nuovo **Codice 13 CR/ Concordato preventivo CCI**. Il nuovo codice CR è stato introdotto esclusivamente in Copernico e non anche in Scriba e pertanto nella pratica d'ufficio non si potrà compilare il riquadro D/Codice della crisi. Poiché il contenuto del riquadro G/altre annotazioni d'ufficio, si ribalta automaticamente nei DATI LEGALI di Copernico, è opportuno completare la compilazione della pratica d'ufficio utilizzando il modello NOTE.

*Nomina ovvero conferma del Commissario giudiziale*

Nel Riq. 20 dei DATI LEGALI, si iscrive tipo procedura 13 CR/Concordato preventivo CCI e il tipo provvedimento 11/ Decreto di Apertura

**COMUNICAZIONE DECRETO DI APERTURA CONCORDATO PREVENTIVO PER ANNOTAZIONE SU QUOTE S.R.L.**

**Riferimenti normativi:** Art. 93 ccii

**Soggetto legittimato:** il Commissario giudiziale

**Termine:** non espressamente previsto

**Allegato:** copia decreto di ammissione concordato preventivo

**Codice atto:** A18

**Modulistica:** Modello S compilato nel quadro “variazioni domicilio o altre informazioni sulla quota” indicando come data atto la data di deposito in cancelleria del decreto e riportando nel campo “vincoli sulla quota” la seguente dicitura “Decreto di apertura concordato preventivo n..... del.....depositata al Tribunale di .....annotazione ai sensi dell’art. 93 ccii”. Il rappresentante della quota in assemblea è il commissario giudiziale (indicare nome e cognome)

**Diritti di segreteria:** € 30,00

**Imposta di bollo:** € 65,00

## DECRETO DI INAMMISSIBILITA' DEL CONCORDATO PREVENTIVO 4

**Riferimenti normativi:** Art. 47 comma 4 CCI

**Soggetto obbligato:** il Cancelliere

**Termine:** entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

**Codice atto:** A15

**Allegato:** Decreto di inammissibilità

**Note operative:** Il Tribunale quando accerta la mancanza delle condizioni di ammissibilità e fattibilità di cui al comma 1, sentiti **il debitore, i creditori che hanno proposto domanda di apertura della liquidazione giudiziale dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione giudiziaria art. 49 CCI.**

Il procedimento si chiude e tutte le informazioni inerenti la domanda di concordato devono essere trasposte nelle informazioni storiche.

Il decreto viene adottato a seguito di una causa di inammissibilità (codice 12) della domanda.

Comporta la chiusura del Procedimento unitario e, se presente, del procedimento WZ (Misure protettive). Il contenuto del q. 20 dei DATI LEGALI (codici PU e WZ) deve essere rimosso dalla visura ordinaria e trasferito nelle informazioni storiche. Deve essere cessata la carica del Commissario giudiziale

- 
6. quando si accerta la mancanza delle condizioni di ammissibilità e fattibilità di cui al comma 1 art. 47 ccii

**DECRETO DELLA CORTE DI APPELLO CON IL QUALE VIENE ACCOLTO IL RECLAMO  
CONTRO IL DECRETO DI INAMMISSIBILITA' DEL CONCORDATO PREVENTIVO**

**Riferimenti normativi:** Art. 47 comma 5 CCI

**Soggetto obbligato:** il Cancelliere

**Termine:** Entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

**Allegato:** Decreto della Corte d'Appello

**Codice atto:** A15

**Note operative:** In questi casi si riapre il concordato preventivo e tutte le informazioni inerenti il concordato devono essere recuperate

## MANCATA APPROVAZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO

**Riferimenti normativi:** Art. 111, Art. 49 co.2 CCI

**Soggetto obbligato:** il Cancelliere

**Termine:** Entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

**Allegato:** Sentenza di liquidazione giudiziaria

**Codice atto:** A15

**Note operative:** Se nel termine stabilito **non si raggiungono le maggioranze richieste o quando il concordato preventivo non è stato omologato**, il giudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale, che provvede a **norma dell'articolo 49, comma 1.**

Il procedimento si chiude e tutte le informazioni inerenti alla domanda di concordato devono essere trasposte nelle informazioni storiche.

## REVOCA DEL CONCORDATO PREVENTIVO

**Riferimenti normativi:** Art. 106, Art. 49 co. 2 CCI

**Soggetto obbligato:** il Cancelliere

**Termine:** Entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

**Allegato:** Decreto di revoca

**Codice atto:** A15

**Note operative:** Nel caso in cui il Commissario verifichi il compimento di atti fraudolenti, ne riferisce immediatamente al tribunale, che revoca il provvedimento di ammissione e provvede a **norma dell'articolo 49, comma 1.**

*il tribunale, revocato il decreto di cui all'articolo 47, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, apre la procedura di liquidazione giudiziale dei beni del debitore.*

Nel q. 20, nell'ambito del Tipo procedura: 13/CR/Concordato preventivo CCII, si aggiunge il tipo provvedimento 17/Decreto di Revoca.

Il procedimento si chiude e tutte le informazioni inerenti la domanda di concordato devono essere trasposte nelle informazioni storiche.

### FASE 3: OMOLOGAZIONE

#### FISSAZIONE UDIENZA

**Riferimenti normativi:** Art. 48 co. 1

**Soggetto obbligato:** il Cancelliere

**Termine:** non specificato

**Allegato:** Provvedimento di fissazione udienza

**Codice atto:** A15

#### **Note operative:**

**Art. 48** *“Se il concordato è stato approvato dai creditori il tribunale fissa l’udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, disponendo che il provvedimento sia iscritto presso l’Ufficio del registro delle imprese....”*

DATI LEGALI - Q. 20 (O 31)

Tipo procedura: PU /PROCEDIMENTO UNITARIO

Tipo provvedimento: 99/ ALTRO PROVVEDIMENTO

Occorre inserire in visura la seguente frase: “ Udienza di omologa del concordato preventivo fissata in data ..... Termine per costituirsi ed opporsi 10 giorni prima dell’udienza”.

## FISSAZIONE UDIENZA QUANDO IL PIANO PREVEDE OPERAZIONI STRAORDINARIE

**Riferimenti normativi:** Art. 48 co. 1 e art. 116 co. 1 e 2 CCI

**Soggetto obbligato:** il Cancelliere

**Termine:** non specificato

**Allegato:** Provvedimento di fissazione udienza

**Codice atto:** A15

### Note operative:

**Art. 48** *“Se il concordato è stato approvato dai creditori il tribunale fissa l’udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, disponendo che il provvedimento sia iscritto presso l’Ufficio del registro delle imprese....”*

DATI LEGALI - Q. 20 (O 31)

Tipo procedura: PU /PROCEDIMENTO UNITARIO

Tipo provvedimento: 99/ ALTRO PROVVEDIMENTO

Occorre inserire sotto la notizia del concordato preventivo la seguente frase: “ Udienza di omologa del concordato preventivo fissata in data ..... Termine per costituirsi ed opporsi 10 giorni prima dell’udienza”.

**Art. 116** *“Se il piano prevede il compimento, durante la procedura oppure dopo la sua omologazione, di operazioni di trasformazione, fusione o scissione della società debitrice, la validità di queste può essere contestata dai creditori solo con l’opposizione all’omologazione. A questo fine, il tribunale, nel provvedimento di fissazione dell’udienza di cui all’articolo 48, dispone che **il piano sia pubblicato nel registro delle imprese** del luogo ove hanno sede le società interessate dalle operazioni di trasformazione, fusione o scissione. Tra la data della pubblicazione e l’udienza devono intercorrere almeno trenta giorni.”*



## SENTENZA DI OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO

**Riferimenti normativi:** Art. 48 co. 5, art. 45 e art 113 CCI

**Soggetto obbligato:** il Cancelliere

**Termine:** Entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria **Allegato:**

Sentenza di omologazione del concordato preventivo **Codice atto: A15**

**Note operative:** Nel q. 20, nell'ambito del Tipo procedura: 13/CR/Concordato preventivo CCII, si aggiunge il tipo provvedimento 16/Sentenza di omologa

Occorre lasciare in visura ordinaria la figura del commissario giudiziale annotando nel campo dei poteri la seguente dicitura "*Con il potere di sorveglianza sull'adempimento del concordato omologato*".

Eliminare le informazioni già presenti in visura relative al deposito del ricorso, all'ammissione alla procedura e alla fissazione dell'udienza di omologa del concordato stesso e iscrivere l'eventuale nomina del liquidatore giudiziario.

La sentenza che omologa il concordato produce i propri effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell'articolo 133, primo comma, del codice di procedura civile.

**Gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione nel registro delle imprese.**

## SENTENZA DI OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO CON CESSIONE DEI BENI

**Riferimenti normativi:** Art. 48 co. 5, art. 45, art 113 e 114 CCI

**Soggetto obbligato:** il Cancelliere

**Termine:** Entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria **Allegato:**

Sentenza di omologazione del concordato preventivo **Codice atto: A15**

### **Note operative:**

Modulo CF

D/Codice della crisi

Tipo procedura: CP/ CONCORDATO PREVENTIVO OMOLOGATO

Tipo provvedimento: 16/ SENTENZA DI OMOLOGA

Negli appositi riquadri si valorizza la data del decreto di omologazione. Occorre inoltre lasciare in visura ordinaria la figura del commissario giudiziale annotando nel campo dei poteri la seguente dicitura “*Con il potere di sorveglianza sull’adempimento del concordato omologato*”.

Eliminare le informazioni già presenti in visura relative al deposito del ricorso, all’ammissione alla procedura e alla fissazione dell’udienza di omologa del concordato stesso.

Iscrivere la nomina del/dei liquidatore/i giudiziario/i.

Rimane in carica il Commissario Giudiziale...

Nella sentenza sono indicate le modalità della liquidazione.

**NOMINA/SOSTITUZIONE/REVOCA LIQUIDATORE GIUDIZIALE**  
**(Concordato preventivo con cessione di beni)**

**Riferimenti normativi:** Artt. 114, Art 134 e 135 CCI

**Soggetto obbligato:** il Cancelliere

**Termine:** Entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

**Allegato:** Decreto di revoca

**Codice atto:** A15

**Modulistica:** Intercalare P

## **SENTENZA DI NON OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO**

**Riferimenti normativi:** Art. 48, comma 6 CCI

**Soggetto obbligato:** il Cancelliere

**Termine:** Entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

**Allegato:** Sentenza di non omologazione (che respinge il concordato)

**Codice atto:** A15

**Note operative:** Se il tribunale non omologa il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione, può dichiarare con sentenza, su ricorso di uno dei soggetti legittimati, l'apertura della liquidazione giudiziale art. 49 ccii

In questi casi si chiude il concordato preventivo e tutte le informazioni riferite al concordato preventivo sono rimosse dalla visura ordinaria e trasferite nella visura storica.

**SENTENZA CORTE D'APPELLO CHE ACCOGLIE O RIGETTA IL RICORSO CONTRO IL DECRETO DEL TRIBUNALE CHE PRONUNCIA SULL'OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO**

**Riferimenti normativi:** Art. 51, co.12 e art 45 CCI

**Soggetto obbligato:** il Cancelliere

**Termine:** non espressamente previsto

**Allegato:** Decreto di accoglimento o rigetto

**Codice atto:** A15

**Note operative:**

In caso di accoglimento del reclamo, ciò comporterà una modifica sostanziale delle informazioni nel RI: ad esempio in caso di sentenza di non omologazione, l'accoglimento del reclamo porterà alla riapertura del concordato preventivo e così tutte le informazioni inerenti il concordato dovranno essere recuperate.

In caso di rigetto, la decisione della Corte di Appello sarà iscritta nel RI, ma non comporterà una modifica delle informazioni contenute nel certificato

E' previsto eventuale successivo ricorso per Cassazione, della cui decisione si dovrà tenere conto seguendo le sopraccitate Note operative.

## **REVOCA DELL'OMOLOGA DEL CONCORDATO PREVENTIVO**

**Riferimenti normativi:** Art. 53 comma 5 CCI

**Soggetto obbligato:** il Cancelliere

**Termine:** non espressamente previsto

**Allegato:** Copia sentenza Corte d'Appello di revoca dell'omologazione e di apertura della Liquidazione Giudiziale

**Codice atto:** A15

**Note operative:** La Corte d'Appello apre la liquidazione giudiziaria e rimette gli attial tribunale per l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 49.

In questi casi si chiude il concordato preventivo e tutte le informazioni riferite al concordato preventivo sono rimosse dalla visura ordinaria e trasferite nella visura storica, mentre si inseriranno quelle relative alla LG con esclusione della nomina degli organi della procedura che sarà effettuata dal Tribunale competente.

## FASE DI ESECUZIONE

### PROVVEDIMENTO DI ESECUZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO

**Riferimenti normativi:** Artt. 118 cci

**Soggetto obbligato:** il Cancelliere, il commissario giudiziale, l'interessato

**Termine:** non espressamente previsto

**Allegato:** Provvedimento di avvenuta esecuzione della procedura di concordato preventivo

**Codice atto:** A15

**Modulistica:** S2, riq. B, Modulo Intercalare P

**Diritti di segreteria:** non dovuti se presentato da cancelliere, 30 euro se presentato da Commissario giudiziale nel caso di società e 18 nel caso di impresa individuale. Se presentato da imprenditore 90 euro nel caso di società e 18 euro nel caso di impresa individuale.

**Imposta di bollo:** esente se presentato da cancelliere, 65 euro se presentato da commissario giudiziale o imprenditore nel caso di società capitali, 59 euro nel caso di società di persone e 17,50 euro nel caso di impresa individuale.

#### **Note operative:**

Sebbene l'art. 118 cci non preveda espressamente la pubblicazione del decreto di esecuzione del concordato preventivo, si ritiene opportuno che esso sia reso noto ai terzi tramite il Registro delle Imprese. Il tribunale provvede ad annotare il provvedimento presso l'ufficio del Registro delle Imprese. Diversamente potrebbe essere iscritto su istanza di parte (commissario giudiziale o interessato)

Le Camere di Commercio che ricevono il provvedimento dal Tribunale lo iscrivono d'ufficio, utilizzando l'apposita maschera di Copernico. Diversamente potrebbe essere iscritto ad istanza di parte (commissario giudiziale o interessato) con il modello S2 e relativi intercalari P. Tutte le informazioni riferite al concordato preventivo sono rimosse dalla visura ordinaria e trasferite nella visura storica.

**PROVVEDIMENTO DI ATTRIBUZIONE POTERI AL COMMISSARIO GIUDIZIALE**

**Riferimenti normativi:** Art.118, co. 4, ultimo periodo CCI

**Soggetto obbligato:** il Cancelliere,

**Termine:** non specificato

**Allegato:** Provvedimento del tribunale

**Codice atto:** A15

**Note operative:** In questi casi si inseriscono sotto la figura del Commissario i poteri attribuiti dal Tribunale.

**DECRETO REVOCA ORGANO AMMINISTRATIVO/NOMINA  
AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO**

**Riferimenti normativi:** Art. 118 comma 5 e 6 CCI

**Soggetto obbligato:** il Cancelliere

**Termine:** entro cinque giorni

**Allegato:** decreto tribunale

**Codice atto:** A15

**Note operative:** In questi casi si cancella l'organo amministrativo ed i relativi poteri iscrivendo il nominativo dell'amministratore giudiziario con i poteri attribuiti e la durata dell'incarico.



**PROVVEDIMENTO DI RISOLUZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO PER INADEMPIMENTO**

**Riferimenti normativi:** Art. 119, art 40 e 41 CCI

**Soggetto obbligato:** il Cancelliere

**Termine:** non specificato

**Allegato:** decreto di revoca per inadempimento

**Codice atto:** A15

**Note operative:** In questi casi si chiude il concordato preventivo e tutte le informazioni riferite al concordato preventivo sono rimosse dalla visura ordinaria e trasferite nella visura storica.

*Il procedimento è regolato ai sensi degli articoli 40 e 41 e non si applica quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore.*

## PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO DEL CONCORDATO PREVENTIVO

**Riferimenti normativi:** Art. 120, Art 40 e 41 CCI

**Soggetto obbligato:** il Cancelliere

**Termine:** non specificato

**Allegato:** Provvedimento di annullamento di concordato preventivo

**Codice atto:** A15

**Note operative:** In questi casi si chiude il concordato preventivo e tutte le informazioni riferite al concordato preventivo sono rimosse dalla visura ordinaria e trasferite nella visura storica. Si dovrà inoltre procedere a trascrivere le informazioni inerenti l'apertura della liquidazione giudiziale

Art. 120 Il concordato può essere annullato su istanza **del commissario** o di qualunque creditore, in contraddittorio con il debitore, quando si scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo. Non è ammessa altra azione di nullità.

**Iscrizioni non presenti nelle schede in quanto sono comuni ad altre procedure**

**Vedi istruzioni su Liquidazione giudiziale**

**ISTANZA DI SOSPENSIONE AZIONI ESECUTIVE E CAUTELARI(MISURE PROTETTIVE)**

**Riferimenti normativi:** art. 40, comma 3 e art. 54, comma 2 ccii

**Soggetto obbligato:** il Cancelliere

**Termine:** non specificato

**Allegato:** domanda/ricorso del debitore per l'accesso al concordato preventivo contenente la richiesta di misure protettive

**DECRETO DI CONCESSIONE DI MISURE CAUTELARI/PROTETTIVE**

**Riferimenti normativi:** Art. 54, comma 2 ccii

**Soggetto obbligato:** il Cancelliere

**Termine:** non previsto (oppure entro il giorno successivo al deposito in cancelleria)

**Allegato:** decreto del Tribunale di concessione ferma delle misure protettive

**DECRETO DEL TRIBUNALE CHE REVOCA LE MISURE PROTETTIVE**

**Riferimenti normativi:** art. 55 comma 3 C.C.I.I.

**Soggetto obbligato:** il Cancelliere

**Termine:** non specificato

**Allegato:** decreto del Tribunale di revoca delle misure protettive

**DECRETO DEL TRIBUNALE CHE REVOCA LE MISURE PROTETTIVE**

**Riferimenti normativi:** art. 55 comma 3 C.C.I.I.

**Soggetto obbligato:** il Cancelliere

**Termine:** non specificato

**Allegato:** decreto del Tribunale di revoca delle misure protettive

## GLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

### Premessa

Se con la vecchia Legge Fallimentare (R.D. 267/1942) gli accordi di ristrutturazione dei debiti (ADR) erano trattati in un solo articolo, l'art.182 bis (cui si aggiungeva il comma 6 dell'art. 182-ter, la c.d. transazione fiscale), ora con il Codice della crisi d'impresa (D.Lgs. 14/2019) l'istituto trova una disciplina più organica, vi viene infatti dedicata un'apposita sezione di otto articoli (da 57 a 64), la *Sezione II Accordi di ristrutturazione, convenzione di moratoria e accordi su crediti tributari e contributivi*, collocata all'interno del *Capo I Accordi del Titolo IV Strumenti di regolazione della crisi*. Inoltre, poiché gli ADR sono uno strumento di regolazione della crisi, ad essi si applicano le norme del c.d. procedimento unitario per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e precisamente gli artt. 40, 43, 44, 45, 48, 51, 52, 53.

Vi è poi un'ulteriore serie di norme applicabili e segnatamente gli artt. 54 e 55 (misure protettive e cautelari) e gli artt. 120-bis, 120-ter, 120-quinquies (strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza delle società).

La riforma operata dal Codice della crisi d'impresa prevede diversi aspetti rilevanti:

- 1) sul piano procedurale gli ADR sono abbinati al concordato preventivo nel senso che lo schema procedurale del concordato è richiamato in parte anche per gli ADR, infatti l'art.40 (domanda del debitore), l'art. 44 (c.d. domanda in bianco) e l'art. 48 (omologazione) si applicano a tutte e due le procedure, Concordato preventivo e ADR;
- 2) con la vecchia Legge Fallimentare non era chiaro se la pubblicità degli ADR nel registro delle imprese dovesse essere anteriore o posteriore al deposito in cancelleria (e ciò aveva dato vita a prassi differenti sul territorio), ora con il Codice delle Crisi di impresa si prevede che “[...] *gli accordi contestualmente al deposito sono pubblicati nel Registro delle imprese [...]*” (art. 40 comma 4);
- 3) con l'intento di incentivare questo strumento, vengono ora istituiti due nuove specie di ADR:
  - a) gli **ADR agevolati**, in cui gli accordi sono conclusi con i creditori che rappresentino almeno il 30% dei crediti (anziché il 60%), purché il debitore non proponga la moratoria dei creditori estranei agli accordi e non chieda misure protettive (art.60);
  - b) gli **ADR a efficacia estesa**, che in caso di raggiungimento di una percentuale del 75% dei crediti, estendono la loro efficacia anche ai creditori non aderenti, purché sussista tutta una serie di garanzie: l'accordo non abbia carattere liquidatorio, i creditori non aderenti siano informati e vengano soddisfatti in una misura non inferiore a quella che otterrebbero a seguito di una liquidazione giudiziale (art.61), tuttavia la percentuale del 75% può scendere al 60% se l'accesso agli ADR è conseguente alla conclusione di una composizione negoziata della crisi d'impresa e se “*se il raggiungimento dell'accordo risulta dalla relazione finale dell'esperto*” (art.23 comma 2 lett. b).
- 4) Nel caso in cui il debitore richieda misure protettive, il Conservatore nell'eseguire l'iscrizione ne fa “*espressa menzione*” (art. 40 comma 3). Per la prima volta l'obbligo pubblicitario viene posto esplicitamente in capo al Conservatore anziché genericamente all'ufficio del registro delle imprese.
- 5) Per la prima volta si prevede che nel caso di domanda c.d. in bianco il Tribunale debba nominare un Commissario Giudiziale (art. 44, comma 1 lett. b, come modificato dall'art.12 del D.Lgs. 83/2022), si noti al riguardo che nella formulazione precedente di questa norma la nomina del commissario era obbligatoria solo nel caso particolare in cui ci si fosse trovati in presenza di istanze per l'apertura di una procedura di liquidazione giudiziale, mentre negli altri casi era facoltativa (v. art. 44 comma 4, così come era stato modificato dall'art.7 del decreto correttivo, D.Lgs. 147/2020).

Si riporta qui di seguito uno schema procedurale semplificato della procedura di omologa degli ADR, distinguendo due varianti:

- CASO A: domanda di accesso alla procedura con documentazione completa;
- CASO B: domanda di accesso alla procedura con riserva di presentare successivamente gli accordi.

## **FASE 1, CASO A): domanda di accesso alla procedura con documentazione completa.**

Art.40 commi 3 e 4:

“3. La domanda del debitore, entro il giorno successivo al deposito [n.d.a.: in Cancelleria], è comunicata dal cancelliere al **registro delle imprese**. L'iscrizione è eseguita entro il giorno seguente e quando la domanda contiene la richiesta di misure protettive il conservatore, nell'eseguire l'iscrizione, ne fa espressa menzione. La domanda, unitamente ai documenti allegati, è trasmessa al pubblico ministero.

4. Nel caso di domanda di accesso al giudizio di omologazione di accordi di ristrutturazione, gli accordi, contestualmente al deposito [n.d.a.: in Cancelleria], sono pubblicati nel **registro delle imprese** e acquistano efficacia dal giorno della pubblicazione. Con il decreto di cui all'articolo 48, comma 4 (\*), il tribunale può nominare un commissario giudiziale o confermare quello già nominato ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera b); la nomina del commissario giudiziale è disposta in presenza di istanze per la apertura della procedura di liquidazione giudiziale, quando è necessaria per tutelare gli interessi delle parti istanti.

(\*) art. 48 c.4 “Quando è depositata una domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione con memoria depositata entro trenta giorni dall'iscrizione della domanda nel registro delle imprese. Il tribunale fissa l'udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, se nominato, disponendo che il provvedimento sia comunicato, a cura del debitore, al commissario giudiziale, ai creditori e ai terzi che hanno proposto opposizione. Il tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio, e sentito il commissario giudiziale, omologa con sentenza gli accordi.”.

Questa fase riguarda il caso ordinario della domanda di accesso alla procedura con contestuale deposito in cancelleria di tutti i documenti necessari e segnatamente gli accordi, il piano e l'attestazione (artt.40 e 57).

La variante della domanda di accesso alla procedura con riserva di presentazione della documentazione necessaria in un momento successivo (art.44) sarà invece affrontata più avanti.

Si noti che nell'art.40 comma 3, primo periodo, ai fini della pubblicità nel Registro delle imprese si fa riferimento esclusivamente alla domanda e non ad altri documenti, mentre nel successivo terzo periodo, quello relativo alla trasmissione al pubblico ministero, si fa esplicita menzione degli allegati. E' lecito ritenere che il differente richiamo ai documenti usato nello stesso comma non sia casuale e che il legislatore, quando ai fini della pubblicità nel Registro delle imprese usa il termine “domanda” da solo, intenda che oggetto della pubblicità sia solo la domanda e non gli allegati, altrimenti ne avrebbe fatto esplicita indicazione così come ha fatto per la trasmissione al Pubblico Ministero.

Questa interpretazione è del resto coerente con il successivo passaggio del comma 4 dell'art.40 “*Nel caso di domanda di accesso al giudizio di omologazione di accordi di ristrutturazione, gli accordi, contestualmente al deposito [n.d.a.: in Cancelleria], sono pubblicati nel **registro delle imprese***”.

Quindi al comma 3 (che riguarda la trasmissione dalla Cancelleria all'Ufficio del Registro delle imprese) il legislatore si riferisce alla sola domanda, mentre nel comma 4 il legislatore si riferisce agli accordi.

Occorre ora entrare nel merito dell'oggetto della pubblicazione, ossia quali siano i documenti da pubblicare nel Registro delle imprese, e precisamente se siano:

- a) i soli accordi, oppure
- b) gli accordi, il piano e l'attestazione.

Può essere utile a tal fine ricostruire l'evoluzione storica delle disposizioni in materia:

- la Legge Fallimentare all'art.182-bis c.2 prevedeva che “**L'accordo** è pubblicato nel registro delle imprese e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione”;
- il Codice della crisi, nella sua versione originaria (G.U. n.38 del 14/02/2019) all'art. 44 prevedeva che “**Gli accordi, contestualmente al deposito, sono pubblicati nel registro delle imprese e acquistano efficacia dal giorno della pubblicazione**”.
- il Codice della crisi nella sua versione modificata dal decreto correttivo D.Lgs. 147/2020, all'art. 44 c.6 prevedeva che “**Gli accordi, contestualmente al deposito, sono pubblicati nel registro delle imprese insieme al piano e all'attestazione e acquistano efficacia dal giorno della pubblicazione**”.
- il Codice della crisi nella sua versione attualmente in vigore, come modificata dall'art.12 del D.Lgs. 83/2022, all'art. 40 c.4 prevede che “*Nel caso di domanda di accesso al giudizio di omologazione di*

*accordi di ristrutturazione, **gli accordi**, contestualmente al deposito, sono pubblicati nel registro delle imprese e acquistano efficacia dal giorno della pubblicazione”.*

Come si vede, nella nuova formulazione operata dal D.Lgs. 83/2022 il legislatore parla di nuovo di pubblicazione nel Registro delle imprese degli accordi senza alcuna menzione al piano e all’attestazione.

Questo ritorno al passato, per così dire, è per altro inspiegabile se si considera che la relazione illustrativa al decreto correttivo, il D.Lgs. 147/2020, così si pronunciava sull’argomento:

*“[...] **insieme agli accordi devono essere pubblicati nel registro delle imprese anche il piano e l’attestazione allo scopo di rendere effettivo il diritto degli interessati a proporre opposizione”.***

La questione non è di poco conto se si tiene presente che sul punto erano sorte interpretazioni diverse e divergenti già con la vecchia Legge fallimentare.

Infatti, vi era chi, anche a livello di Giudici del Registro delle imprese, basandosi sul dato letterale della norma sosteneva che l’obbligo di pubblicazione riguardasse il solo accordo, mentre altri ritenevano che si dovessero pubblicare anche il piano e l’attestato.

La retromarcia operata dal D.Lgs. 83/2022 nella riscrittura dell’art.40, purtroppo, fa ricadere gli operatori nella situazione di incertezza, che sembrava essere stata definitivamente fugata dal decreto correttivo, D.Lgs. 147/2020. Può aiutarci a dirimere la questione quanto dispone il comma 2 dell’art.58 che disciplina un caso particolare, quello delle modifiche sostanziali del piano:

*2. Qualora dopo l’omologazione si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l’imprenditore vi apporta le modifiche idonee ad assicurare l’esecuzione degli accordi, richiedendo al professionista indicato all’articolo 57, comma 4, il rinnovo dell’attestazione. In tal caso, il piano modificato e l’attestazione sono pubblicati nel **registro delle imprese** [...]”.*

Ora è di tutta evidenza che non ha senso prevedere una pubblicità delle modifiche del piano e dell’attestazione se non vi è anche a monte una pubblicità del piano e dell’attestazioni originarie. Si ritiene quindi che, pur non essendo più previsto dalla norma, la pubblicità degli ADR abbia ad oggetto non solo gli accordi ma anche il piano e l’attestazione.

Analizzato il contenuto degli atti da pubblicare nel Registro delle imprese, esaminiamo gli altri aspetti connessi all’adempimento pubblicitario: il soggetto obbligato e la tempistica relativa.

Per quanto riguarda l’obbligo pubblicitario occorre rilevare che mentre nel comma 3 dell’art. 40 è indicato il soggetto obbligato (il Cancelliere), nel comma 4 non vi è alcuna indicazione.

A tal fine può essere utile confrontare la relativa disciplina nella Legge Fallimentare e nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza:

- Legge Fallimentare art.182-bis c.2 *“L’accordo è pubblicato nel **registro delle imprese** e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione”;*
- Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (art. 40 c.4 *“Nel caso di domanda di accesso al giudizio di omologazione di accordi di ristrutturazione, gli accordi, contestualmente al deposito, sono pubblicati **nel registro delle imprese** e acquistano efficacia dal giorno della pubblicazione”.*

La vecchia Legge Fallimentare, con riferimento agli ADR, faceva un impiego infelice di espressioni verbali al passivo prive di complemento di agente:

- *“L’accordo è pubblicato nel registro delle imprese e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione.”* (art.182-bis c.2);
- *“L’istanza di sospensione di cui al presente comma è pubblicata nel registro delle imprese”* (art.182 bis c.6);

Tali espressioni lasciavano nell’indeterminatezza chi fosse tenuto alla pubblicità nel Registro delle imprese, il debitore o il Cancelliere, e quale fosse la sequenza corretta tra deposito in cancelleria e pubblicazione nel Registro delle imprese, aprendo la stura a differenti prassi sul territorio.

Ora il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza purtroppo conserva il vecchio vizio redazionale delle espressioni verbali al passivo prive di complemento di agente e non indica chi sia tenuto a pubblicare gli ADR, il debitore o il cancelliere.

Occorre quindi ricavare tale indicazione per via interpretativa.

Nel confronto tra le due normative emerge che il legislatore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza ha voluto fornire una indicazione che mancava nella vecchia Legge Fallimentare: gli accordi sono pubblicati nel Registro delle imprese *“contestualmente al deposito”.*

Infatti nella relazione illustrativa al Codice della Crisi d’impresa e dell’Insolvenza, il legislatore evidenzia che:

“L'ultimo comma [qui dell'art. 44 nella sua versione originaria, ora comma 4 dell'art. 40 nella versione attualmente in vigore] prevede, in continuità con l'art. 182-bis del r.d.n.267/1942, che gli accordi di ristrutturazione siano pubblicati nel **registro delle imprese** ed acquistino efficacia da tale momento. Al fine di risolvere un dubbio interpretativo che ha generato qualche difficoltà operativa, è stabilito espressamente che la pubblicazione debba avvenire contestualmente al deposito del ricorso”.

Il dubbio interpretativo a cui si fa riferimento nella relazione illustrativa, anche se non viene esplicitato, non può che essere quello relativo alla tempistica degli adempimenti del deposito in cancelleria e della pubblicazione nel Registro delle imprese in particolare se e quale adempimento dovesse precedere l'altro oppure addirittura se vi non fosse nessun ordine prestabilito e ciascun adempimento potesse essere liberamente effettuato per primo. Infatti, nella vigenza della Legge Fallimentare si era formata una prassi secondo la quale era il debitore a depositare al Registro delle imprese gli ADR, ma si era generata “qualche difficoltà operativa” circa il momento in cui tale pubblicazione andasse effettuata, ossia se prima o dopo il deposito del ricorso.

Sembra quindi ragionevole concludere, che ora sia sempre il debitore a pubblicare gli ADR nel registro delle imprese “in continuità con l'art. 182-bis del r.d.n.267/1942”, ma con la precisazione che lo deve fare contestualmente al deposito in Cancelleria.

Tuttavia, un meccanismo così delineato non sembra tra i più felici né sul piano della semplicità né sul piano della economicità che invece si sarebbero conseguite se si fosse stabilito di far trasmettere al Cancelliere all'ufficio del Registro delle imprese non solo la domanda ma anche gli ADR.

Cerchiamo ora di comprendere in quale senso il legislatore intenda la *contestualità*, trattandosi di due distinti adempimenti verso due diversi uffici, la Cancelleria del Tribunale e l'Ufficio del Registro delle imprese della Camera di commercio.

In questo caso per contestualità non si può intendere che gli adempimenti vengono assolti con un unico atto, poiché in questo caso gli atti sono distinti e soggetti ciascuno a proprie regole procedurali, allora qui per contestualità si dovrà più semplicemente ritenere che entrambi gli adempimenti saranno espletati nello stesso momento, ossia che un adempimento sarà espletato nell'immediatezza dell'espletamento dell'altro.

In altri termini qui per contestualità si dovrà intendere la contemporaneità.

La scelta del legislatore, tuttavia, non sembra esente da rilievi. Innanzitutto, suscita perplessità il termine “pubblicazione”. Nonostante il legislatore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza non usi la terminologia propria dei procedimenti del Registro delle imprese, con l'espressione pubblicazione in genere ci si riferisce non solo alla mera richiesta di pubblicazione, a seguito della quale si avvia un procedimento di iscrizione a domanda di parte, ma anche alla conclusione stessa del procedimento che si conclude con l'iscrizione nel Registro.

Tra la presentazione della domanda di pubblicazione e il suo accoglimento, vi è uno spazio che è riservato all'attività istruttoria dell'ufficio (di regola per le istanze di parte di una durata massima di cinque giorni).

Se questa ricostruzione è corretta, il termine “pubblicazione” usato nella norma è sbagliato in quanto ciò che può essere contestuale con il deposito in cancelleria può essere solo la domanda/richiesta di pubblicazione nel Registro delle imprese e non l'effettiva pubblicazione mediante iscrizione dell'atto nel Registro.

Ci sembra invece non sostenibile l'ipotesi interpretativa secondo cui contestualmente al deposito in Cancelleria debba avvenire l'immediata pubblicazione nel Registro, per la semplice difficoltà operativa a realizzare un tale risultato che richiederebbe tempi istruttori pressoché immediati da parte dell'Ufficio, quasi imponendo per via legale una sorta di automatismo informatico tale che, non appena l'impresa debitrice trasmette la domanda telematica all'Ufficio del Registro delle imprese, si produca immediatamente la pubblicità nel Registro stesso.

L'interpretazione che ci sembra più plausibile è che il legislatore abbia usato impropriamente il termine “pubblicazione” anziché quello di “domanda di pubblicazione”.

Per quanto riguarda le verifiche istruttorie a carico dell'Ufficio del Registro delle imprese, oltre alle verifiche generali relative alla legittimazione del richiedente, alla forma e tipicità dell'atto, occorre chiederci se l'Ufficio debba verificare la contestualità con il deposito in Cancelleria e in quale modo lo possa fare.

Per definire questo aspetto occorre chiederci per quale ragione il legislatore ha voluto che gli ADR fossero pubblicati nel Registro delle imprese *contestualmente* al deposito in Cancelleria della domanda di omologazione. Poiché gli accordi acquistano efficacia con la pubblicazione nel Registro delle imprese, è ragionevole ritenere che la contestualità del deposito in Cancelleria sia finalizzata a garantire che gli accordi siano sottoposti al vaglio dell'Autorità Giudiziaria, evitando così comportamenti non corretti di chi volesse ottenere subito gli effetti della pubblicazione procrastinando il controllo omologatorio del Tribunale o evitandolo del tutto.

Dal punto di vista pratico l'Ufficio del Registro delle imprese si può trovare di fronte a tre situazioni diverse:



- a) gli ADR sono depositati in Cancelleria contestualmente, ossia nello stesso giorno, della trasmissione al Registro delle imprese;
- b) gli ADR sono prima depositati in Cancelleria e solo nei giorni successivi sono trasmessi al Registro delle imprese;
- c) gli ADR sono prima trasmessi al Registro delle imprese e solo nei giorni successivi sono depositati in Cancelleria

Esaminiamo ora i singoli casi:

- a) l'impresa debitrice nel trasmettere gli ADR nel Registro delle imprese può fornire evidenza della contestualità allegando alla relativa pratica una documentazione che la comprovi (esempio la ricevuta telematica di avvenuto deposito in Cancelleria), in mancanza di tale allegazione, l'Ufficio del Registro delle imprese sospenderà la pratica, per poi regolarizzarla quando il Cancelliere comunicherà la domanda al Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 40 c. 3;
- b) in tal caso si ritiene che il deposito degli ADR nel Registro delle imprese sia valido, seppur presentato tardivamente rispetto al termine temporale fissato dalla norma che prevede un deposito contestuale, perché in questo caso non si produce alcun *vulnus* alla finalità di garantire il controllo omologatorio del Tribunale;
- c) l'Ufficio del Registro delle imprese respingerà la domanda, per mancanza della condizione di contestualità del deposito in Cancelleria.

## **FASE 1, CASO B) domanda di accesso alla procedura con riserva di presentare successivamente gli accordi.**

L'art. 44, come riformulato dall'art.7 del decreto correttivo D.Lgs. 26-10-2020 n. 147, così prevede (dal testo sono stati espunti i passaggi qui non rilevanti):

*Art. 44. Accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza con riserva di deposito di documentazione*

*1. Il debitore può presentare la domanda di cui all'articolo 40 con la documentazione prevista dall'articolo 39, comma 3, riservandosi di presentare la proposta, il piano e gli accordi. In tale caso il tribunale pronuncia decreto con il quale:*

*a) fissa un termine compreso tra trenta e sessanta giorni, prorogabile su istanza del debitore in presenza di giustificati motivi e in assenza di domande per l'apertura della liquidazione giudiziale, fino a ulteriori sessanta giorni, entro il quale il debitore deposita la proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, oppure la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all'articolo 39, comma 1, oppure la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 64-bis, con la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2;*

*b) nomina un commissario giudiziale, disponendo che questi riferisca immediatamente al tribunale su ogni atto di frode ai creditori non dichiarato nella domanda ovvero su ogni circostanza o condotta del debitore tali da pregiudicare una soluzione efficace della crisi. Si applica l'articolo 49, comma 3, lettera f);*

[...]

L'art. 44 nel tempo ha subito varie modifiche (dall'art.7 del decreto correttivo, il D.Lgs. 147/2020 e dall'art.12 del D.Lgs. 83/2022). Queste sono le novità rispetto alla versione originaria:

- 1) comma 1 lettera a): viene precisato che gli ADR sono depositati “con la documentazione di cui all'articolo 39, comma 1”; in precedenza la norma faceva riferimento ai soli ADR;
- 2) è stata eliminata la lettera e) del comma 1: quella secondo cui il Tribunale “ordina l'iscrizione immediata del provvedimento [n.d.r.: di fissazione dei termini per il deposito degli ADR e di nomina del commissario giudiziale], a cura del cancelliere, nel registro delle imprese”;
- 3) è stato eliminato il comma 4. “Nel caso di domanda di accesso al giudizio di omologazione di accordi di ristrutturazione, il tribunale può nominare un commissario giudiziale; la nomina del commissario giudiziale deve essere disposta in presenza di istanze per la apertura della procedura di liquidazione giudiziale.”.



Procediamo ora di approfondire il portato di queste modifiche soprattutto con riferimento agli aspetti pubblicitari che coinvolgono il Registro delle imprese.

La prima questione da analizzare è l'eliminazione della lettera e) del comma 1 dell'art. 44 (il Tribunale "*ordina l'iscrizione immediata del provvedimento, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese*") sia da intendersi come eliminazione della pubblicazione nel Registro delle imprese.

A tal fine può essere di ausilio riferirsi a quanto riportato al riguardo nella relazione illustrativa al decreto correttivo:

*"E' stata infine eliminata la previsione di cui alla lettera e) in quanto superflua alla luce delle disposizioni di cui all'art.45 [...] in ordine all'iscrizione del provvedimento di concessione dei termini [...]"*.

La relazione illustrativa ci spiega che la lettera e) è stata eliminata in quanto superflua, poiché nell'art. 45 si prevede che il decreto di concessione dei termini per il deposito degli ADR (art.44 comma 1 lettera a) entro il giorno successivo al deposito in cancelleria sia trasmesso per estratto a cura del Cancelliere all'Ufficio del Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.

In altri termini la lettera e) del comma 1 dell'art. 44 sarebbe stata soppressa in quanto superflua poiché duplicato della disposizione di cui all'art.45.

La seconda questione da analizzare è l'eliminazione del comma 4 "*Nel caso di domanda di accesso al giudizio di omologazione di accordi di ristrutturazione, il tribunale può nominare un commissario giudiziale; la nomina del commissario giudiziale deve essere disposta in presenza di istanze per la apertura della procedura di liquidazione giudiziale.*". L'eliminazione di una disciplina specifica dedicata agli ADR fa sì che valga la disciplina generale prevista per le procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza contenuta comma 1, lettera b), dell'art.44:

*"Il debitore può presentare la domanda di cui all'articolo 40 con la documentazione prevista dall'articolo 39, comma 3, riservandosi di presentare la proposta, il piano e gli accordi. In tale caso il tribunale pronuncia decreto con il quale:*

[...]

*b) nomina un commissario giudiziale, disponendo che questi riferisca immediatamente al tribunale su ogni atto di frode ai creditori non dichiarato nella domanda ovvero su ogni circostanza o condotta del debitore tali da pregiudicare una soluzione efficace della crisi. Si applica l'articolo 49, comma 3, lettera f);*

[...]"

Pertanto, nel caso degli ADR la nomina del commissario giudiziale è così trattata:

- 1) art. 40 domanda ordinaria contenente gli ADR: "*Con il decreto di cui all'articolo 48, comma 4, il tribunale può nominare un commissario giudiziale o confermare quello già nominato ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera b); la nomina del commissario giudiziale è disposta in presenza di istanze per la apertura della procedura di liquidazione giudiziale, quando è necessaria per tutelare gli interessi delle parti istanti.*", in questo caso la nomina è in generale facoltativa e diviene obbligatoria in alcuni casi specifici ("*in presenza di istanze per la apertura della procedura di liquidazione giudiziale, quando è necessaria per tutelare gli interessi delle parti istanti.*);
- 2) art. 44, comma 1 lett. b), c.d. domanda in bianco o con riserva: il Tribunale "*nomina un commissario giudiziale*", in questo caso la nomina è obbligatoria.

Sempre con riferimento all'art. 44 ci si può chiedere se sia applicabile agli ADR la lettera c) del comma 1:

*"Il debitore può presentare la domanda di cui all'articolo 40 con la documentazione prevista dall'articolo 39, comma 3, riservandosi di presentare la proposta, il piano e gli accordi. In tale caso il tribunale pronuncia decreto con il quale:*

[...]

- c) *dispone gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale, sino alla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1, lettera a). Con la medesima periodicità, il debitore deposita una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria che, entro il giorno successivo, è iscritta nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere.*

[...]"

Si ritiene che tale disposizione, per i termini utilizzati, sia riferibile solo al caso del concordato preventivo.

## **FASE 2, CASO B): decreto di concessione dei termini.**

L'art. 45 così dispone:

*Art. 45. Comunicazione e pubblicazione del decreto di concessione dei termini*

*1. Entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, il decreto di concessione dei termini per l'accesso al concordato preventivo oppure per il deposito della domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 64-bis o degli accordi di ristrutturazione di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a), è comunicato al debitore, al pubblico ministero e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale.*

*2. Nello stesso termine il decreto è trasmesso per estratto a cura del cancelliere all'ufficio del **registro delle imprese** ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo. L'estratto contiene il nome del debitore, il nome del commissario, il dispositivo e la data del deposito. L'iscrizione è effettuata presso l'ufficio del registro delle imprese ove l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso quello corrispondente al luogo ove la procedura è stata aperta.*

Nel caso di domanda in bianco o con riserva il decreto è iscritto d'ufficio nel Registro delle imprese e la pubblicazione ha ad oggetto anche la figura del commissario giudiziale.

## **FASE 3, CASO B): deposito della documentazione entro il maggior termine assegnato.**

Nel Codice della crisi questa fase non ha una disciplina espressa, occorre quindi procedere in via di interpretazione analogica.

Pertanto, così come nel caso del deposito immediato degli ADR unitamente alla domanda ai sensi dell'art. 40 si prevede che gli accordi contestualmente al deposito sono pubblicati nel Registro delle imprese, anche nel caso del deposito successivo deve essere effettuata la pubblicità tramite il Registro delle imprese.

## **FASE 2 CASO A) e FASE 4 CASO B): omologazione**

Si noti che per gli ADR, pur essendo soggetti al c.d. procedimento unitario per l'accesso alla procedura, il Codice delle crisi non prevede una fase vera e propria di ammissione alla procedura, a differenza del concordato preventivo ove tale fase è prevista e disciplinata dall'art.47.

L'art.48 così dispone:

*Art. 48. Procedimento di omologazione*

[...]

*4. Quando è depositata una domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione con memoria depositata entro trenta giorni dall'iscrizione della domanda nel registro delle imprese. Il tribunale fissa l'udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, se nominato, disponendo che il provvedimento sia comunicato, a cura del debitore, al commissario giudiziale, ai creditori e ai terzi che hanno proposto opposizione. Il tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio, e sentito il commissario giudiziale, omologa con sentenza gli accordi.*

*5. La sentenza che omologa il concordato, il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione o gli accordi di ristrutturazione è notificata e iscritta nel **registro delle imprese** a norma dell'articolo 45 e produce i propri effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell'articolo 133, primo comma, del codice di procedura civile. Gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione nel registro delle imprese.*

*6. Se il tribunale non omologa il concordato preventivo, gli accordi di ristrutturazione o il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, provvede con sentenza eventualmente dichiarando, su ricorso di uno dei soggetti legittimati, l'apertura della liquidazione giudiziale secondo quanto previsto dall'articolo 49, commi 1 e 2.*

L'art.48 prevede che il Tribunale emetta due provvedimenti:

- 1) un decreto (così qualificato nell'art. 40, comma 4) con cui fissa l'udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, se nominato;
- 2) una sentenza con cui omologa gli ADR (o se del caso dichiarando l'apertura della liquidazione giudiziale).

Il testo normativo prevede espressamente la pubblicità nel Registro delle imprese della sentenza indicata al n.2), mentre non dice nulla al riguardo relativamente al decreto di cui al punto 1).

Tuttavia, poiché tale decreto, ai sensi dell'art. 40 comma 4, può contenere la nomina del commissario giudiziale o la conferma di quello già nominato ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera b), si ritiene che anche questo decreto sia da pubblicare nel Registro delle imprese, in quanto dall'impianto generale del Codice della crisi emerge che la figura del commissario giudiziale debba essere iscritta nel registro.

Ai sensi dell'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 55: “*Le misure protettive perdono efficacia al momento della pubblicazione delle sentenze di omologazione degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e di apertura delle procedure di insolvenza.*”, pertanto occorre rimuovere l'informazione relativa alle misure protettive dalla parte corrente della visura, lasciandola solo più come dato storico.

### **FASE 3 CASO A) e FASE 5 CASO B: le modifiche sostanziali del piano.**

L'art. 58 disciplina le modifiche sostanziali del piano:

*Art. 58. Rinegoziazione degli accordi o modifiche del piano*

*1. Se prima dell'omologazione intervengono modifiche sostanziali del piano, è rinnovata l'attestazione di cui all'articolo 57, comma 4, e il debitore chiede il rinnovo delle manifestazioni di consenso ai creditori parti degli accordi. L'attestazione deve essere rinnovata anche in caso di modifiche sostanziali degli accordi.*

*2. Qualora dopo l'omologazione si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l'imprenditore vi apporta le modifiche idonee ad assicurare l'esecuzione degli accordi, richiedendo al professionista indicato all'articolo 57, comma 4, il rinnovo dell'attestazione. In tal caso, il piano modificato e l'attestazione sono pubblicati nel **registro delle imprese** e della pubblicazione è dato avviso ai creditori a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'avviso è ammessa opposizione avanti al tribunale, nelle forme di cui all'articolo 48.*

Mentre il comma 1 riguarda le modifiche sostanziali del piano *prima* dell'omologazione, il comma 2 riguarda le modifiche sostanziali del piano *dopo* l'omologazione.

Già ad una prima lettura della norma emerge che:

- nel primo caso non è prevista espressamente la pubblicazione nel registro delle imprese del piano modificato e della nuova attestazione;
- nel secondo caso, quello delle modifiche sostanziali del piano *dopo* l'omologazione, è prevista espressamente la pubblicazione nel registro delle imprese del piano modificato e della nuova attestazione.

Rilevato che sul piano letterale la norma tratta diversamente i due casi, occorre anche osservare che la non previsione della pubblicazione delle modifiche sostanziali del piano *prima* dell'omologazione sembra in contrasto con la finalità evidenziata nella relazione illustrativa al decreto correttivo (D.Lgs. 147/2020):

“[...] *insieme agli accordi devono essere pubblicati nel registro delle imprese anche il piano e l'attestazione allo scopo di rendere effettivo il diritto degli interessati a proporre opposizione*” (sull'opposizione v. art. 48 c.4).

# GLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

## ASPETTI PROCEDURALI

### FASE 1: ACCESSO ALLA PROCEDURA

#### DECISIONE DEGLI AMMINISTRATORI DI ACCESSO ALLE PROCEDURE DI REGOLAZIONE DELLA CRISI O DELL'INSOLVENZA

**Riferimenti normativi:** Art. 120 bis, 40 co. 2 – 3 CCI

**Soggetto obbligato:** il Notaio

**Termine:** 30 giorni

**Allegato:** Copia autentica del verbale redatto dal notaio della decisione degli amministratori scansionata in formato .PDF/A (ISO 19005-1/2/3) oppure copia informatica (file) in formato .PDF/A (ISO 19005-1/2/3)

**Codice atto:** A15

**Data dell'atto:** data dell'atto notarile

**Modulistica:** Modello S2 riquadro B, riquadro 20 “Tipo Atto/Fatto” selezionare “Decisione di accedere alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza ai sensi dell'art. 120 bis CCI”

**Diritti di segreteria:** € 90,00

**Imposta di bollo:** € 65,00 (società di capitali), € 59,00 (società di persone) (il notaio assolve tramite M.u.i - Modello unico informatico)

<p><b>Note operative:</b> Deve essere selezionato nel quadro 20 – codice 121 - DECISIONE ACCESSO STRUMENTO REGOLAZIONE CRISI E INSOLVENZA EX ART.120 BIS DLGS 14/2019</p>
---

#### DOMANDA D'ACCESSO ALLE PROCEDURE DI REGOLAZIONE DELLA CRISI O DELL'INSOLVENZA (domanda con riserva di deposito della documentazione)

**Riferimenti normativi:** Art. 40 co. 3, art. 44 co. 1, Art. 54 co. 2 CCI

**Soggetto obbligato:** il Cancelliere

**Termine:** Entro il giorno successivo al deposito in cancelleria

**Allegato:** domanda/ricorso d'accesso procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza (con l'eventuale istanza di misure protettive).

**Codice atto:** A15

**Data dell'atto:** data del deposito della domanda in Cancelleria

**Note:** il debitore può chiedere genericamente l'accesso alle procedure di regolazione della crisi, riservandosi di indicare successivamente quella prescelta, oppure può indicare da subito di voler accedere specificamente alla procedura di omologa del ADR, di conseguenza le iscrizioni nel Registro delle imprese terranno conto della soluzione percorsa dal debitore (accesso generico alle procedure di regolazione della crisi oppure accesso specifico alla procedura di omologa degli ADR)

Qualora il debitore chieda misure protettive occorre darne espressa menzione nell'iscrizione nel Registro delle imprese (*dalla data della pubblicazione della medesima domanda nel registro delle imprese, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio*)

**Note operative:**

Mod. CF, estremi della comunicazione: numero e date, riq. D codice della crisi, tipo procedura: PU procedimento unitario, tipo provvedimento: 13/Ricorso. Nel riq. 20 se società, o riq. 31 se impresa individuale, aggiungere al fondo "ricorso artt. 40 e 44 CCI per ammissione procedura di regolazione della crisi".

Mod. CF, riq. D codice della crisi, tipo procedura WZ misure protettive, tipo provvedimento 13/Ricorso. Nel riq. 20 se società, o riq. 31 se impresa individuale, aggiungere al fondo "richiesta di misure protettive ex art. 54 CCI".

**DECRETO DI CONCESSIONE TERMINI PER IL DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE PROCEDURE DI REGOLAZIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA.**

**Riferimenti normativi:** Art. 44, comma 1 lett. a), Art. 45 comma 2 CCI

**Soggetto obbligato:** il Cancelliere

**Termine:** Entro il giorno successivo al deposito in cancelleria

**Allegato:** decreto concessione termini per il deposito della documentazione relativa alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza.

**Codice atto:** A15

**Data dell'atto:** data del deposito del decreto in Cancelleria

**Note operative:** Il Tribunale, a seguito della presentazione della domanda di accesso alle procedure di regolazione della crisi con riserva di deposito della relativa documentazione, *fissa il termine* per il deposito della documentazione completa, e *nomina un commissario giudiziale*.

Mod. CF, riq. D codice della crisi, estremi della comunicazione: numero e date, tipo procedura: PU procedimento unitario, tipo provvedimento 10 concessione termini. Nel riq. 20 se società, o riq. 31 se impresa individuale, aggiungere al fondo “decreto di fissazione termini per il deposito della documentazione relativa alla domanda di accesso alle procedure di regolazione della crisi con nomina del commissario giudiziale”.

Mod. Int. P: caricare i dati del commissario giudiziale con codice carica COZ.

## **DEPOSITO SITUAZIONE FINANZIARIA PERIODICA MENSILE DELL'IMPRESA**

**Riferimenti normativi:** Art. 44 comma 1 lett. c) CCI

**Soggetto obbligato:** il Cancelliere

**Termine:** entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

**Allegato:** relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria

**Codice atto:** A15

**Data dell'atto:** data del deposito in Tribunale

**Note:**

**Note operative:** Deve essere indicata in visura la seguente dicitura “Deposito in data..... situazione patrimoniale, economica e finanziaria ai sensi art. 44 comma 1 lett.c CCI”

## COMUNICAZIONE PEC DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

**Riferimenti normativi:** art. 1 comma 19 legge 228/2012

**Soggetto obbligato:** il Commissario giudiziale

**Termine:** entro 10 giorni dalla data di nomina

**Allegato:** nessun allegato

**Codice atto:** A15 con la specifica “comunicazione pec commissario giudiziale”

**Modulistica:** Intercalare P riquadro 1 e 2 (domicilio persona) – Modello note per precisare eventuale data di effettiva conoscenza nomina

**Diritti di segreteria:** € 30,00 (società); € 18 (impresa individuale)

**Imposta di bollo:** € 65,00 (società di capitali); € 59,00 (società di persone); € 17,50 per imprese individuali.

**Note operative:** compilare esclusivamente la parte relativa all'indirizzo pec.

---

4 Alcuni Uffici del R.I. ritengono che per questo adempimento si applichino per analogia gli stessi diritti e bolli previsti per gli adempimenti del curatore ossia Diritti di segreteria: 10,00 euro Imposta di bollo: esente

## **SOSTITUZIONE/REVOCA COMMISSARIO GIUDIZIALE**

**Riferimenti normativi:** Art. 92, 134, 135 CCI

**Soggetto obbligato:** il Cancelliere

**Termine:** Entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

**Allegato:** decreto di revoca

**Codice atto:** A15



## **RINUNCIA ALLA DOMANDA D'ACCESSO ALLA PROCEDURA DI REGOLAZIONE DELLA CRISI O DELL'INSOLVENZA**

**Riferimenti normativi:** Art. 43, co 3 CCI.

**Soggetto obbligato:** il Cancelliere

**Termine:** entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

**Allegato:** Decreto d'estinzione del procedimento d'accesso alla procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza

**Codice atto:** A15

**Data dell'atto:** data del deposito del decreto in Cancelleria

**Note operative:** Il procedimento si chiude e tutte le informazioni inerenti la domanda d'accesso alla procedura di regolazione della crisi sono rimosse dalla visura ordinaria e trasferite nella visura storica.

L'iscrizione del Decreto di estinzione (codice 06) comporta la chiusura del Procedimento unitario e, se presente, del procedimento WZ (Misure protettive). Il q. 20 dei DATI LEGALI deve essere pulito del contenuto corrispondente ai codici PU e WZ. Deve essere cessata anche la carica del Commissario giudiziale.

In fase di caricamento della rinuncia alla domanda d'accesso, occorre inserire, nelle annotazioni, la seguente frase: "Con Decreto del tribunale di .... n.....depositato in cancelleria in data .... è stata dichiarata estinta la domanda d'accesso alla procedura di.....n. ...."

## **DECRETO DI REVOCA CONCESSIONE TERMINI PER L'ACCESSO ALLA PROCEDURA DI REGOLAZIONE DELLA CRISI**

**Riferimenti normativi:** Art 44 co. 2 oppure Art. 46 co. 1 CCI

**Soggetto obbligato:** il Cancelliere

**Termine:** Entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

**Allegato:** Provvedimento di revoca

**Codice atto:** A15

**Note operative:** In questi casi si chiude il procedimento unitario e tutte le informazioni relative sono rimosse dalla parte ordinaria del registro delle imprese e trasferite nella parte storica.

Il decreto viene adottato a seguito di una causa di inammissibilità (codice 12) della domanda o a seguito di decreto di revoca (codice 17).

Comporta la chiusura del Procedimento unitario e, se presente, del procedimento WZ (Misure protettive). Il q. 20 dei DATI LEGALI deve essere ripulito del contenuto corrispondente ai codici PU e WZ. Deve essere cessata anche la carica del Commissario giudiziale.

## **DOMANDA DI OMOLOGAZIONE DEGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI (domanda completa)**

**Riferimenti normativi:** Art. 40 co. 3, Art. 54 co 2 CCI

**Soggetto obbligato:** il Cancelliere

**Termine:** Entro il giorno successivo al deposito in cancelleria

**Allegato:** domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti (con eventuale istanza di misure protettive).

**Allegati eventuali:** dipendono dalla interpretazione seguita dal Tribunale locale:

- a) se il Tribunale ritiene che gli accordi di ristrutturazione, il piano e l'attestazione debbono essere pubblicati nel Registro delle imprese a cura del debitore contestualmente al deposito in Cancelleria, allora non vi sono ulteriori allegati oltre la domanda di ristrutturazione dei debiti;
- b) se il Tribunale ritiene che gli accordi di ristrutturazione, il piano e l'attestazione debbono essere pubblicati nel Registro delle imprese non a cura del debitore ma a cura del Cancelliere, allora sono allegati alla domanda.

**Codice atto:** A15

**Data dell'atto:** data del deposito della domanda in Cancelleria

**Note:** qualora il debitore chieda misure protettive occorre darne espressa menzione nell'iscrizione nel Registro delle imprese (*dalla data della pubblicazione della medesima domanda nel registro delle imprese, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio*)

### **Note operative:**

Mod. CF, estremi della comunicazione: numero e date, riq. D codice della crisi, tipo procedura: PU procedimento unitario, tipo provvedimento: 13/Ricorso. Nel riq. 20 se società, o riq. 31 se impresa individuale, aggiungere al fondo "domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti".

Mod. CF, riq. D codice della crisi, tipo procedura WZ misure protettive, tipo provvedimento 13 ricorso. Nel riq. 20 se società, o riq. 31 se impresa individuale, aggiungere al fondo "richiesta di misure protettive ex art. 54 CCI"

## PUBBLICAZIONE DEGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

**Riferimenti normativi:** Art. 40 co. 4 CCI

**Soggetto obbligato:** Amministratore/Imprenditore individuale se il locale Tribunale aderisce alla interpretazione secondo cui gli accordi di ristrutturazione, il piano e l'attestazione debbono essere pubblicati nel Registro delle imprese a cura del debitore contestualmente al deposito in Cancelleria (v. la voce **a**) della scheda precedente)

**Soggetto legittimato:** Notaio se ricorrono le condizioni dell'art. 31, comma 2 ter, della Legge 340/2000.

**Termine:** il giorno del deposito in Cancelleria (principio di contestualità)

**Allegato:** accordo di ristrutturazione, piano ed attestazione del professionista

**Forma degli atti:** copie conformi rese dal Notaio in formato .pdf/A dell'accordo stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata e degli eventuali allegati, oppure dichiarati conformi, dall'amministratore/titolare all'originale eventualmente depositato alla Cancelleria del Tribunale ai sensi dell'art. 19 D.P.R. 445/2000 in formato .pdf/A

**Data dell'atto:** data dell'ultima sottoscrizione apposta all'accordo

**Modulistica:**

Società - S2 compilato ai riquadri B e 20 "Tipo Atto/Fatto" selezionare "Accordi di ristrutturazione dei debiti"

Imprese individuali - I2 riquadro 31 "Tipo Atto/Fatto" selezionando "Accordi di ristrutturazione dei debiti"

**Codice Atto:** A15

**Diritti di segreteria:** 90,00 euro (società); 18,00 euro (impresa individuale)

**Imposta di bollo:** 65,00 euro (società di capitali); 59,00 euro (società di persone); 17,50 euro (imprese individuali)

**Note:**

L'art. 59 co. 3 CCI prevede che "*Salvo patto contrario, gli accordi di ristrutturazione della società hanno efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili [...]*

“, tale effetto non produce iscrizioni nel Registro delle imprese, neanche sotto la posizione dei soci.

## FASE 2: OMOLOGAZIONE

### FISSAZIONE UDIENZA

**Riferimenti normativi:** Art. 48 co. 4 ed eventuale art. 116 co. 1 e 2 CCI

**Soggetto obbligato:** il Cancelliere

**Termine:** non specificato

**Allegato:** Provvedimento di fissazione udienza

**Codice atto:** A15

#### Note:

Nel caso del concordato l'art. 48 c.1 CCI prevede espressamente che il provvedimento di fissazione dell'udienza sia iscritto nel Registro delle imprese.

Nel caso degli accordi di ristrutturazione dei debiti l'art. 48 c.4 CCI non prevede espressamente che il provvedimento di fissazione dell'udienza sia iscritto nel Registro delle imprese, tuttavia è ragionevole che il Tribunale ne chieda la pubblicazione in analogia con la procedura del concordato. La necessità della pubblicità discende inoltre dall'esigenza di rendere pubblico il ruolo del commissario giudiziale.

Infatti l'art. 48. c.4 CCI è richiamato nell'art. 40 c. 4 il quale stabilisce *“Con il decreto di cui all'articolo 48, comma 4, il tribunale può nominare un commissario giudiziale o confermare quello già nominato ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera b); la nomina del commissario giudiziale è disposta in presenza di istanze per la apertura della procedura di liquidazione giudiziale, quando è necessaria per tutelare gli interessi delle parti istanti “*

## SENTENZA DI OMOLOGAZIONE DEGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

**Riferimenti normativi:** Art. 48 co. 5 CCI

**Soggetto obbligato:** il Cancelliere

**Termine:** Entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria **Allegato:**  
Sentenza di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti

**Codice atto:** A15

### Note operative:

Modello CF, riq. D codice della crisi, estremi della comunicazione: numero e date, tipo procedura: AR accordi di ristrutturazione dei debiti, tipo provvedimento: 16 decreto/sentenza omologa

Nel riq. 20 se società, o riq. 31 se impresa individuale, aggiungere al fondo “sentenza di omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti”.

Se sono state concesse delle misure protettive queste devono essere passate nella parte storica del Registro delle imprese in quanto l’art. 55 co.3 CCI dispone che queste perdono efficacia al momento della pubblicazione delle sentenze di omologazione degli strumenti di regolazione della crisi.

Per gli accordi di ristrutturazione dei debiti (a differenza ad esempio del concordato preventivo, v. art.113) il CCI non indica un momento di chiusura della procedura, per cui si pone il problema di quando passare l’informazione dalla parte corrente del Registro delle imprese a quella storica. In assenza di indicazioni da parte del Tribunale si ritiene di fare riferimento al momento dell’omologa.

## **SENTENZA DI NON OMOLOGAZIONE DEGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI**

**Riferimenti normativi:** Art. 48, co. 6 CCI

**Soggetto obbligato:** il Cancelliere

**Termine:** Entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

**Allegato:** Sentenza di non omologazione (che respinge gli accordi di ristrutturazione dei debiti)

**Codice atto:** A15

**Note operative:** Se il tribunale non omologa gli accordi di ristrutturazione, può dichiarare con sentenza, su ricorso di uno dei soggetti legittimati, l'apertura della liquidazione giudiziale art. 49 co. 6 CCI.

In questo caso tutte le informazioni riferite agli accordi sono rimosse dalla parte corrente del Registro delle imprese e trasferite nella parte storica.

**SENTENZA CORTE D'APPELLO CHE ACCOGLIE O RIGETTA IL RICORSO CONTRO IL DECRETO DEL TRIBUNALE CHE PRONUNCIA SULL'OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO**

**Riferimenti normativi:** Art. 51, co.12 e art 45 CCI

**Soggetto obbligato:** il Cancelliere

**Termine:** non espressamente previsto

**Allegato:** Decreto di accoglimento o rigetto

**Codice atto:** A15

**Note operative:**

occorre rendere pubblica la decisione della Corte di appello ed eventuale successiva decisione della Cassazione.



## **REVOCA DELL'OMOLOGA DEGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI**

**Riferimenti normativi:** Art. 53 comma 5 CCI

**Soggetto obbligato:** il Cancelliere

**Termine:** non espressamente previsto

**Allegato:** Copia sentenza Corte d'Appello di revoca dell'omologazione e di apertura della Liquidazione Giudiziale

**Codice atto:** A15

**Note operative:** La Corte d'Appello apre la liquidazione giudiziaria e rimette gli attial tribunale per l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 49.

## MODIFICHE SOSTANZIALI DEL PIANO DOPO L'OMOLOGA

**Riferimenti normativi:** Art. 58 co. 2 CCI

**Soggetto obbligato:** Amministratore/Imprenditore individuale

**Termine:** nessuno

**Allegati:** Copia del piano e dell'attestazione in formato .PDF/A (ISO 19005-1/2/3) oppure copia informatica (file) in formato .PDF/A (ISO 19005-1/2/3)

**Codice atto:** A15

**Diritti di segreteria:** 90 euro (società); 18 euro (imprese individuali);

**Imposta di bollo:** 65 euro (società di capitali); 59 euro (società di persone);  
17,50 euro (imprese individuali)

### Note:

l'art. 58 c.2 CCI prevede che *“Qualora dopo l'omologazione si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l'imprenditore vi apporta le modifiche idonee ad assicurare l'esecuzione degli accordi, richiedendo al professionista indicato all'articolo 57, comma 4, il rinnovo dell'attestazione. In tal caso, il piano modificato e l'attestazione sono pubblicati nel registro delle imprese e della pubblicazione è dato avviso ai creditori a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'avviso è ammessa opposizione avanti al tribunale, nelle forme di cui all'articolo 48.”*. Si tratta in questo caso di un adempimento pubblicitario ad istanza di parte in quanto il Tribunale ha già assolto la sua funzione di controllo omologatorio e potrà tornare in campo solo nell'eventualità di una opposizione alle modifiche apportate.

Nel caso di modifiche sostanziali del piano prima dell'omologa vedasi la scheda successiva.

## MODIFICHE SOSTANZIALI DEL PIANO O DEGLI ACCORDI PRIMA DELL'OMOLOGA

**Riferimenti normativi:** Art. 58 co. 1 CCI

**Soggetto obbligato:** Amministratore/Imprenditore individuale se il locale Tribunale aderisce alla interpretazione secondo cui gli accordi di ristrutturazione, il piano e l'attestazione debbono essere pubblicati nel Registro delle imprese a cura del debitore contestualmente al deposito in Cancelleria (v. la voce **a**) della scheda "9 Domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti")

**Soggetto legittimato:** Notaio se ricorrono le condizioni dell'art. 31, comma 2 ter, della Legge 340/2000.

**Termine:** il giorno del deposito in Cancelleria (principio di contestualità)

**Allegati:** tutto ciò che modificato sostanzialmente o rinnovato ad esempio:

- a) piano modificato, attestazione rinnovata, manifestazioni di consenso rinnovate;
- b) accordi modificati, attestazione rinnovata;
- c) piano modificato, accordi modificati, attestazione rinnovata.

**Forma degli atti:** copie conformi rese dal Notaio in formato .pdf/A dell'accordo stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata e degli eventuali allegati, oppure dichiarati conformi, dall'amministratore/titolare all'originale eventualmente depositato alla Cancelleria del Tribunale ai sensi dell'art. 19 D.P.R. 445/2000 in formato .pdf/A

**Data dell'atto:** data dell'ultima sottoscrizione apposta all'accordo

### Modulistica:

Società - S2 compilato ai riquadri B e 20 "Tipo Atto/Fatto" selezionare "Accordi di ristrutturazione dei debiti"  
Imprese individuali - I2 riquadro 31 "Tipo Atto/Fatto" selezionando "Accordi di ristrutturazione dei debiti"

**Codice Atto:** A15

**Diritti di segreteria:** 90,00 euro (società); 18,00 euro (impresa individuale)

**Imposta di bollo:** 65,00 euro (società di capitali); 59,00 euro (società di persone); 17,50 euro (imprese individuali)

### Note:

L'art. 58 c.1 CCI prevede che "Se prima dell'omologazione intervengono modifiche sostanziali del piano, è rinnovata l'attestazione di cui all'articolo 57, comma 4, e il debitore chiede il rinnovo delle manifestazioni di consenso ai creditori parti degli accordi. L'attestazione deve essere rinnovata anche in caso di modifiche sostanziali degli accordi.". In questo caso, a differenza del caso precedente, il Tribunale deve essere necessariamente investito delle modifiche per poter esprimere il suo giudizio di omologa sulla base della versione modificata rispetto a quanto già in suo possesso. Per tale ragione si ritiene che qui si replichi il procedimento standard previsto dal CCI

## Caratteri generali.

Il D.Lgs. 83/2022, Modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza), ha apportato notevoli modifiche al Codice della crisi.

In particolare, l'art. 16, comma 1, del D.Lgs. 83/2022 ha previsto l'introduzione di un nuovo istituto nel panorama già variegato degli strumenti di gestione della crisi messi a disposizione delle imprese: il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione.

Infatti, l'art. 16 sopra indicato ha inserito nel Codice della crisi un nuovo "Capo I-bis Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione", composto da tre articoli 64-bis, 64-ter, 64-quater, con la seguente significativa collocazione:

- all'interno del Titolo IV Strumenti di regolazione della crisi;
- dopo il Capo I Accordi (che è diviso in due sezioni: Sezione I Piano attestato di risanamento e Sezione II Accordi di ristrutturazione, convenzione di moratoria e accordi su crediti tributari e contributivi).

In base alla sua collocazione nel Codice possiamo quindi dire che il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione è uno strumento di regolazione della crisi e non rientra nella categoria degli accordi.

L'art. 64 bis, al comma 1, del Codice della Crisi fornisce la definizione del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione:

*"Con il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione l'imprenditore commerciale che non dimostra il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) e che si trova in stato di crisi o di insolvenza può prevedere il soddisfacimento dei creditori, previa suddivisione degli stessi in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, distribuendo il valore generato dal piano anche in deroga agli articoli 2740 e 2741 del codice civile e alle disposizioni che regolano la graduazione delle cause legittime di prelazione, purché la proposta sia approvata dall'unanimità delle classi. In ogni caso i crediti assistiti dal privilegio di cui all'articolo 2751-bis, n. 1, del codice civile, sono soddisfatti in denaro integralmente entro trenta giorni dall'omologazione."*

Compare così sulla scena delle procedure concorsuali un istituto inedito, che in una certa misura può essere considerato un ibrido tra gli accordi ad efficacia estesa e il concordato in continuità (v. Corte Suprema di Cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo, rel. 87 del 15/09/2022, pag. 25).

Gli elementi peculiari di tale procedura, che la connotano e la distinguono dalle procedure "sorelle" degli accordi ad efficacia estesa e del concordato in continuità, sono stati efficacemente delineati nella Relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo di modifica al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (ue) 2019/1023 del parlamento europeo e del consiglio del 20 giugno 2019, c.d. "direttiva insolvency", successivamente approvato con D.Lgs. 83/2022:

*"All'ulteriore interrogativo circa il se fosse davvero necessario dare un nome a questa disciplina, denominando il piano "piano di ristrutturazione soggetto a omologazione" e non "concordato preventivo", la risposta è di sistema: proprio perché nel concordato in continuità aziendale, pur con tutte le novità che vi sono state apportate, la regola del rispetto delle cause di prelazione è stata mantenuta (nei termini di cui all'art. 84, sesto comma), si è voluto evitare che un piano privo di vincoli di distribuzione rappresentasse la base di un concordato, sì da non rinunciare a coniugare la tradizione giuridica italiana con le indicazioni provenienti dalla Direttiva. Al tempo stesso si è doverosamente escluso che si trattasse di un accordo di ristrutturazione, dato che, diversamente da questo, il piano in questione non è basato sulla volontà negoziale vera e propria, ma su una volontà comunque raggiunta in base a regole di maggioranza. E ciò lo differenzia dagli accordi ad efficacia estesa."*

I presupposti della procedura del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione sono:

- a) presupposto soggettivo: imprenditore commerciale (a differenza degli accordi di ristrutturazione dei debiti che si applicano sia all'imprenditore commerciale che all'imprenditore non commerciale), "sopra soglia", ossia l'imprenditore assoggettabile alla liquidazione giudiziale (questo requisito è analogo agli accordi di ristrutturazione dei debiti, v. art.57);
- b) presupposto oggettivo: lo stato di crisi o di insolvenza (anche questo requisito è analogo a quello richiesto per l'accesso alla procedura di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, v. art.57).

I presupposti sub a) e sub b) sono soggetti al controllo del Tribunale e sulla loro eventuale mancanza è solo il Tribunale che deve univocamente pronunciarsi, per tale ragione l'ufficio del Registro delle imprese non deve entrare nel merito.

Circa il requisito sub b), ossia l'essere in stato di crisi e di insolvenza, previsto sia per i piani di ristrutturazione soggetti ad omologazione che per gli accordi di ristrutturazione dei debiti, si rileva uno scollamento rispetto alla rubrica del Titolo IV "Strumenti di regolazione della crisi", che non fa alcuna menzione dell'insolvenza.

Il piano di ristrutturazione sottoposto ad omologazione, fondamentalmente, si concretizza in una ristrutturazione con una distribuzione delle risorse generate dal piano ai creditori anche in deroga agli articoli 2740 e 2741 del codice civile e alla graduazione delle cause legittime di prelazione, purché vi sia l'approvazione unanime da tutte le classi in cui i creditori devono essere obbligatoriamente suddivisi.

La deroga ai principi di graduazione non può essere applicata ai crediti relativi a rapporti di lavoro subordinato che devono essere pagati in denaro ed integralmente entro 30 giorni dall'omologazione del piano di ristrutturazione.

In questa fase preliminare in cui compare nello scenario normativo un istituto del tutto inedito, si ritiene percorribile l'interpretazione secondo la quale il termine ristrutturazione vada qui inteso riferito soprattutto al patrimonio del debitore nella sua interezza piuttosto che riferito alla sola composizione del passivo.

Fanno propendere per tale interpretazione le seguenti considerazioni:

- per espressa indicazione della norma il piano deve generare un valore da distribuire ai creditori, pertanto, il piano deve necessariamente incidere sull'attivo del patrimonio del debitore;
- la deroga ai principi di graduazione sembra essere di tipo eventuale e non necessario ("*anche in deroga ai principi della graduazione, di cui agli artt. 2740 e 2741 c.c.*"), nel senso che potrebbe non essere necessaria una ristrutturazione dei debiti;
- la differente terminologia usata nell'altro istituto, gli accordi di ristrutturazione dei debiti, dove invece il legislatore ha inteso indicare che la ristrutturazione verte sulla composizione del passivo.

Da tutte considerazioni formulate in precedenza discende che il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione rientra tra gli «strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza», definiti in generale dalla lettera m-bis dell'art.2 del D.Lgs.14/2022 come tutte "*le misure, gli accordi e le procedure volti al risanamento dell'impresa attraverso la modifica della composizione, dello stato o della struttura delle sue attività e passività o del capitale, oppure volti alla liquidazione del patrimonio o delle attività che, a richiesta del debitore, possono essere preceduti dalla composizione negoziata della crisi;*".

L'inclusione del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione tra gli «strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza» comporta che a tale istituto si applichino le disposizioni generali del Titolo III del Codice della crisi d'impresa e d'insolvenza, intitolato "Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza" ed in particolare, per il rilievo che hanno anche ai fini pubblicitari che qui interessano, le seguenti sezioni del Capo IV:

- Sezione II "Procedimento unitario per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale";
- Sezione III "Misure cautelari e protettive".

La disciplina del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione andrà quindi ricercata non solo nelle norme ad hoc presenti nel capo I-bis del Titolo IV (artt. 64-bis, 64-ter, 64-quater), ma anche nella normativa che tratta in generale gli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e, segnatamente, quelle relativa al procedimento unico.

Più in generale, volendo ricostruire una mappa orientativa, possiamo rilevare che il legislatore ha così collocato e disseminato la disciplina del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione all'interno del Codice della crisi:

- Titolo III Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, Capo IV Accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale, Sezione I, artt. **37** e **39**.

- Titolo III Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, Capo IV Accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale, Sezione II Procedimento unitario per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale, con riferimento agli artt. **40, 43, 44, 45, 48**, in cui ai nostri fini assume particolare rilievo il comma 5 che prevede che “La sentenza che omologa il concordato, il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione o gli accordi di ristrutturazione è notificata e iscritta nel registro delle imprese a norma dell'articolo 45 [...]”), e gli artt. 51 e 52;
- Titolo III Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, Capo IV Accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale, Sezione III Misure cautelari e protettive, artt. **54 e 55**;
- l'apposito capo dedicato a questa procedura: Titolo IV Strumenti di regolazione della crisi, Capo I bis Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, artt. **64-bis, 64-ter e 64-quater**;
- ed infine tutte le norme a cui fa espressamente rimando “*in quanto compatibili*” il comma 9 dell'art. 64-bis: gli artt. **48, commi 1, 2 e 3, 84, comma 8, 87, commi 1 e 2, 89, 90, 91, 92, 93, 94-bis, 95, 96, 97, 98, 99, 101 e 102**, nonché le disposizioni di cui alle sezioni IV e VI, del capo III del titolo IV del presente codice, ad eccezione delle disposizioni di cui agli artt. 112 e 114, e quindi gli artt. **104, 105, 106, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 120**, e da ultimo ai giudizi di reclamo e di cassazione si applicano gli articoli **51, 52 e 53**.

Passiamo qui di seguito in rassegna le norme richiamate dal comma 9 dell'art. 64-bis “*in quanto compatibili*”, soffermandoci in particolare su quelle che interessano le pubblicazioni nel Registro delle imprese:

- art. 48 comma 1: *Se il concordato è stato approvato dai creditori ai sensi dell'articolo 109, il tribunale fissa l'udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, disponendo che il provvedimento sia iscritto presso l'ufficio del **registro delle imprese** dove l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso l'ufficio del luogo in cui la procedura è stata aperta nonché notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori che hanno espresso il loro dissenso.*
- art. 48 commi 2 e 3 riguardano il deposito delle opposizioni dei creditori e del parere motivato del commissario e il provvedimento di omologa;
- art. 84, comma 8: il Tribunale nomina un liquidatore se il piano prevede la liquidazione del patrimonio del debitore o la cessione dell'azienda e l'offerente non sia già individuato;
- art.87, commi 1 e 2: contenuto del piano;
- art. 89: riduzione o perdita del capitale della società in crisi, sospensione sino all'omologazione degli obblighi civilisti di ricapitalizzazione e scioglimento delle società in conseguenza di perdite;
- art.90: proposte concorrenti;
- art.91: offerte concorrenti aventi ad oggetto il trasferimento dell'azienda o di rami dell'azienda;
- art.92: commissario giudiziale;
- art.93: pubblicità del decreto, “*se il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il decreto di apertura è trascritto nei pubblici registri a cura del commissario giudiziale*”, questa disposizione assume particolare rilievo per il **registro delle imprese** nel caso in cui il debitore possieda quote di società e responsabilità limitata (si noti che non essendo esplicitamente prevista la pubblicità del decreto di apertura della procedura, non è esplicitamente prevista la pubblicità del commissario giudiziale, qualora nominato in tale decreto);
- art.94-bis: disposizioni speciali per i contratti pendenti nel concordato in continuità aziendale;
- art.95: disposizioni speciali per i contratti con le pubbliche amministrazioni;
- art.96: norme applicabili dalla data di deposito della domanda di accesso al concordato preventivo: art. 145 (“*le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data dell'apertura della liquidazione giudiziale, sono senza effetto rispetto ai creditori*”), 153 (diritto dei creditori privilegiati nella ripartizione dell'attivo) e 162 (Coobbligato o fideiussore con diritto di garanzia);
- art.97: contratti pendenti;

- art.98: prededuzione nel concordato preventivo;
- art.99: finanziamenti prededucibili autorizzati prima dell'omologazione del concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti;
- art.101: finanziamenti prededucibili in esecuzione di un concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti;
- art.102: finanziamenti prededucibili dei soci;
- le disposizioni di cui alla sezione IV del capo III del titolo IV: art.103 scritture contabili, art. 104 convocazione dei creditori, art.105 convocazione e relazione del commissario, art.106 atti di frode e apertura della liquidazione giudiziale nel corso della procedura;
- le disposizioni di cui alla sezione VI, del capo III del titolo IV, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 112 (giudizio di omologazione, disciplinato agli artt.48 e 64-bis c.8) e 114 (cessione dei beni): art.113 chiusura della procedura con l'omologazione, art.115 azioni del liquidatore giudiziale in caso di cessione dei beni, art.116 trasformazione, fusione o scissione, art.117 effetti del concordato per i creditori, art.118 esecuzione del concordato (si noti che dopo l'omologa il commissario ne sorveglia l'adempimento), art.119 risoluzione del concordato, art. 120 annullamento del concordato.

Dall'impostazione adottata dal legislatore possono trarsi due prime indicazioni:

- il modello procedurale a cui si richiama il legislatore è quello del concordato preventivo;
- la scelta del legislatore di indicare espressamente e dettagliatamente quali siano le norme applicabili, dovrebbe far propendere per l'esclusione dell'applicazione analogica di ulteriori norme.

Vedremo nel proseguo che quest'ultimo assunto non è completamente convincente e discuteremo dell'applicazione in via analogica di norme non espressamente richiamate dal legislatore.

## IL PROCEDIMENTO.

Il Codice della crisi delinea un procedimento per l'omologa del piano di ristrutturazione che è fortemente ricalcato su quello del concordato preventivo (v. sopra le numerose norme del concordato a cui l'art. 64-bis, comma 9, fa espresso rimando).

Dal punto di vista della pubblicità nel registro delle imprese si possono individuare le seguenti fasi fondamentali:

- la domanda di accesso alla procedura;
- la c.d. domanda "in bianco" di accesso alla procedura;
- la concessione dei termini nel caso di domanda "in bianco";
- l'apertura della procedura;
- la trascrizione del decreto di apertura nei registri immobiliari e dei beni mobili soggetti a pubblica registrazione;
- la conversione del piano di ristrutturazione in concordato preventivo;
- l'omologa del piano di ristrutturazione e la chiusura della procedura;

### La domanda di accesso alla procedura.

Ai sensi dell'art. 64-bis D.L.gs. 14/2019 la domanda di accesso alla procedura è presentata nelle forme dell'art. 40 (c.d. procedimento unitario). Per quanto riguarda il profilo pubblicitario il rimando all'art. 40 è rilevante in particolare per due aspetti:

- *Per le società, la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è approvata e sottoscritta a norma dell'articolo 120-bis (art.40, comma 2, secondo periodo);*
- *La domanda del debitore, entro il giorno successivo al deposito, è comunicata dal cancelliere al **registro delle imprese**. L'iscrizione è eseguita entro il giorno seguente e quando la domanda contiene la richiesta di misure protettive il conservatore, nell'eseguire l'iscrizione, ne fa espressa menzione. (art.40, comma 3, primo periodo).*



Con il ricorso il debitore (imprenditore commerciale sopra soglia in stato di crisi od insolvenza) deposita in Cancelleria:

- la proposta;
- il piano;
- la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2 (le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata, uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi, l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto, tali elenchi devono contenere l'indicazione del domicilio digitale dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali che ne sono muniti, una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti nel quinquennio anteriore);
- l'attestazione di un professionista indipendente sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità del piano.

L'art. 40 comma 3 stabilisce che “[...] quando la domanda contiene la richiesta di misure protettive il conservatore, nell'eseguire l'iscrizione, ne fa espressa menzione [...]” si tratta qui della richiesta di misure protettive del patrimonio, di cui è necessario fare espressa menzione in visura, oltre che pubblicare la domanda nell'archivio pubblico degli atti e dei documenti del registro delle imprese (artt. 8, 23 e 24 D.P.R. 581/1995).

#### **La c.d. domanda “in bianco” di accesso alla procedura.**

Il comma 2 dell'art. 64-bis prevede inoltre che il debitore si possa avvalere della disposizione contenuta nell'art. 44, comma 1, lettera a):

*1. Il debitore può presentare la domanda di cui all'articolo 40 con la documentazione prevista dall'articolo 39, comma 3, riservandosi di presentare la proposta, il piano e gli accordi. In tale caso il tribunale pronuncia decreto con il quale:*

*a) fissa un termine compreso tra trenta e sessanta giorni, prorogabile su istanza del debitore in presenza di giustificati motivi e in assenza di domande per l'apertura della liquidazione giudiziale, fino a ulteriori sessanta giorni, entro il quale il debitore deposita [...] la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 64-bis, con la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2;*

si tratta del meccanismo, già noto in altre procedure, della c.d. domanda "in bianco" (detta anche "con riserva" o "con prenotazione"): il debitore da un lato avvia da subito il procedimento ma, nel contempo, chiede che il Tribunale gli conceda di produrre la documentazione necessaria in un momento successivo.

Anche nel caso di domanda in bianco è possibile la richiesta di misure protettive.

#### **La concessione dei termini nel caso di domanda “in bianco”.**

L'art. 45 prevede esplicitamente che il decreto di concessione dei termini per produrre la documentazione sia pubblicato nel registro delle imprese:

*1. Entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, il decreto di concessione dei termini per l'accesso [...] per il deposito della domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 64-bis [...], è comunicato al debitore.[...].*

*2. Nello stesso termine il decreto è trasmesso per estratto a cura del cancelliere all'ufficio del **registro delle imprese** ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.[...].*

L'art. 44 stabilisce che il Tribunale con il decreto in questione:



[...]

a) *fissa un termine compreso tra trenta e sessanta giorni, prorogabile su istanza del debitore in presenza di giustificati motivi e in assenza di domande per l'apertura della liquidazione giudiziale, fino a ulteriori sessanta giorni, entro il quale il debitore deposita la proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, oppure la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all'articolo 39, comma 1, oppure la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 64-bis, con la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2;*

b) *nomina un commissario giudiziale, disponendo che questi riferisca immediatamente al tribunale su ogni atto di frode ai creditori non dichiarato nella domanda ovvero su ogni circostanza o condotta del debitore tali da pregiudicare una soluzione efficace della crisi. Si applica l'articolo 49, comma 3, lettera f);*

c) *dispone gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale, sino alla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1, lettera a). Con la medesima periodicità, il debitore deposita una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria che, entro il giorno successivo, è iscritta nel **registro delle imprese** su richiesta del cancelliere;*

d) *ordina al debitore il versamento, entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni, di una somma per le spese della procedura, nella misura necessaria fino alla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1, lettera a).*

[...]

Occorre chiederci se la lettera c), la disposizione degli obblighi informativi periodici, si applichi anche al piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, il che significa chiederci se l'espressione "*predisposizione della proposta e del piano*" debba riferirsi solo al concordato preventivo oppure debba riferirsi sia al concordato preventivo che al piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione.

A tale riguardo si deve ricordare che:

- il testo della lettera c) era così formulato già nella versione originaria del Codice della crisi, D.Lgs. 14/2019, per cui l'espressione "*predisposizione della proposta e del piano*" non poteva che riferirsi al solo concordato preventivo;
- il D.Lgs. 83/2022 (attuazione della c.d. direttiva Insolvency) ha modificato ampiamente il Codice della crisi, introducendo anche l'istituto del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, ma non ha modificato la formulazione della lettera c) dell'art. 44.

Semberebbe ragionevole dedurre che l'espressione "*predisposizione della proposta e del piano*" vada intesa nel suo senso originario, ossia di espressione riferita solo al concordato preventivo. In altri termini nel caso del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione non sussisterebbero gli obblighi di informazione periodica, con pubblicità nel registro delle imprese.

Tuttavia l'applicazione della norma è rimessa direttamente al Tribunale e quindi, in questa fase di avvio del Codice della crisi, non si può escludere che i Tribunali, o alcuni Tribunali, propendano non per una lettura "storica" ma una lettura attualizzata dell'espressione "*predisposizione della proposta e del piano*", disponendo obblighi informativi periodici anche nel caso del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, con i conseguenti riflessi anche sulla loro pubblicità nel registro delle imprese.

Il provvedimento di concessione dei termini potrebbe contenere la concessione delle misure protettive qualora queste fossero state richieste.

### **L'apertura della procedura.**

Ai sensi dell'art. 64-bis, comma 4, una volta presentato il ricorso, il Tribunale è chiamato a valutare semplicemente la *“mera ritualità della proposta”* e *“la correttezza dei criteri di formazione delle classi”*, e nel caso in cui tale valutazione sia positiva emette un decreto con cui:

- nomina un giudice delegato al procedimento e nomina, oppure conferma nel caso la nomina sia stata già disposta a seguito della presentazione di una domanda *“in bianco”*, il commissario giudiziale;

- adotta i provvedimenti di cui all'articolo 47, comma 2, lettere c) e d) e precisamente

c) stabilisce, in relazione al numero dei creditori, alla entità del passivo e alla necessità di assicurare la tempestività e l'efficacia della procedura, la data iniziale e finale per l'espressione del voto dei creditori, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione da soggetti terzi, e fissa il termine per la comunicazione del provvedimento ai creditori;

d) fissa il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale il debitore deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma, ulteriore rispetto a quella versata ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera d), pari al 50 per cento delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura ovvero la diversa minor somma, non inferiore al 20 per cento di tali spese, che sia determinata dal tribunale.

Il decreto in questione non è esplicitamente qualificato dal codice della crisi, si pone quindi il problema di darne una definizione che lo contraddistingua come specifica fase procedimentale della procedura di omologazione del piano.

A tale riguardo, considerata la sostanziale analogia con il decreto di apertura del concordato preventivo (art. 47), si ritiene che possa essere qualificato come decreto di apertura della procedura di omologazione del piano di ristrutturazione.

Il confronto con la procedura di concordato preventivo ci porta ad individuare un ulteriore aspetto di grande rilevanza per ciò che concerne la pubblicità nel registro delle imprese: mentre il comma 3 dell'art. 47 prevede che il decreto di apertura del concordato preventivo sia pubblicato nel registro delle imprese, il Codice della crisi non sembra disporre nulla in merito alla pubblicazione nel registro delle imprese dell'apertura della procedura di omologazione del piano di ristrutturazione.

Sembrerebbe quindi che, almeno per questo aspetto il legislatore abbia preferito attenersi allo schema procedimentale degli accordi di ristrutturazione dei debiti anziché a quello del concordato preventivo.

Tuttavia tale soluzione interpretativa non pare del tutto convincente, sia perché non renderebbe pubblica una fase procedimentale di grande rilevanza, quella dell'apertura (o ammissione) sia perché non renderebbe pubblica la figura del commissario giudiziale, che invece inspiegabilmente verrebbe resa pubblica solo nell'ipotesi di *“domanda in bianco”* (art. 44).

Si consideri anche l'importanza dell'evidenza del commissario giudiziale per il suo compito di sorvegliare l'esecuzione del piano dopo la sua omologazione.

Poiché la pubblicazione del decreto di apertura della procedura non è prevista da una norma, si ritiene che questa lacuna potrà essere colmata, per iniziativa delle Cancellerie dei Tribunali, applicando in via analogica l'art. 47, comma 3, che prevede la pubblicazione del decreto di apertura del concordato preventivo.

Assumendo che il decreto sia soggetto a pubblicazione, si pone un'ulteriore questione ossia se una volta che si sia iscritta nel registro delle imprese la figura del commissario giudiziale, questi sia tenuto ad iscriverne nel registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata.

Infatti il comma 2-bis dell'art. 17 del D.L. 179/2012 prevede che:

*“Il curatore, il commissario giudiziale nominato a norma dell'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il commissario liquidatore e il commissario giudiziale nominato a norma dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, entro dieci giorni dalla nomina, comunicano al **registro delle imprese**, ai fini dell'iscrizione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.”*

Come si può rilevare la norma non fa menzione del commissario giudiziale nominato in una procedura di omologazione di un piano di ristrutturazione, né avrebbe potuto farlo poiché questo istituto neanche esisteva quando tale norma fu introdotta (per effetto dell'art. 1, comma 19, n. 3, lett. b, della L. 228/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013).

Non essendovi una norma che direttamente pone tale obbligo, la questione si può pone nei termini dell'applicabilità in via analogica degli adempimenti del commissario giudiziale nominato nella procedura di concordato preventivo.

Il provvedimento di apertura potrebbe contenere la concessione delle misure protettive qualora queste fossero state richieste.

### **La trascrizione del decreto di apertura nei registri immobiliari o dei beni mobili soggetti a pubblica registrazione.**

L'art. 93 (che riguarda il concordato preventivo, ma si applica in quanto compatibile anche al piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione in virtù del rinvio operato dal comma 9 dell'art. 64-bis) prevede che, se il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il commissario giudiziale trascriva il decreto di apertura nei pubblici registri, aspetto che interessa il Registro delle imprese nel caso in cui il debitore possieda quote di società a responsabilità limitata.

### **La conversione del piano di ristrutturazione in concordato preventivo.**

L'art. 64-ter prevede che:

- 1. Se il piano di ristrutturazione non è approvato da tutte le classi, secondo quanto risulta dalla relazione depositata ai sensi dell'articolo 110, il debitore, in luogo della richiesta di cui all'articolo 64-ter comma 1, può modificare la domanda formulando una proposta di concordato e chiedendo che il tribunale pronunci il decreto previsto dall'articolo 47. Il debitore può procedere allo stesso modo anche se un creditore ha contestato il difetto di convenienza nelle osservazioni formulate ai sensi dell'articolo 107, comma 4.*
- 2. Il debitore può, in ogni momento, modificare la domanda, formulando la proposta di concordato, anche al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1.*
- 3. I termini per l'approvazione della proposta sono ridotti alla metà.*
- 4. La memoria contenente la modifica della domanda è pubblicata nel registro delle imprese e dal giorno della pubblicazione si applicano le disposizioni degli articoli 46, commi 1, 2 e 3, e 47, comma 2, lett. c), nonché il capo III del titolo IV del presente codice.*
- 5. Il debitore che ha presentato la domanda di concordato preventivo può modificarla chiedendo l'omologazione del piano di ristrutturazione sino a che non sono iniziate le operazioni di voto.*

La norma in questione disciplina una forma di passaggio tra le procedure, piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione e concordato preventivo, “realizzando così una sorta di passerella semplificata fra le due procedure” (v. Corte Suprema di Cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo, rel. 87 del 15/09/2022, pag. 27).

Per quanto riguarda gli aspetti pubblicitari nel Registro delle imprese purtroppo si deve rilevare che l'espressione “la modifica della domanda è pubblicata nel registro delle imprese”, usando forme verbali al passivo prive di complemento di agente, non fornisce alcuna indicazione su chi sia tenuto all'adempimento pubblicitario, ossia se vi sia tenuto l'impresa debitrice o vi sia tenuto il Cancelliere.

La norma, quindi, non fornisce certezze al riguardo, inoltre in questa fase non si è ancora formata e consolidata una prassi e una giurisprudenza da cui trarre un indirizzo.

In teoria dovrebbe essere ragionevole ritenere che la pubblicazione della memoria contenente la conversione della domanda di accesso al concordato preventivo venga richiesta ad iniziativa del Cancelliere, in analogia con la pubblicazione del ricorso per l'accesso al concordato preventivo: sono infatti entrambe due domande di accesso al concordato, una sotto forma di domanda di conversione della procedura ed una sotto forma di domanda *ex novo*.

Tuttavia, per le ragioni esposte, in attesa che si formi una prassi e una giurisprudenza al riguardo, non si potrebbe neanche escludere l'ipotesi di una pubblicazione della memoria di conversione ad iniziativa di parte dell'impresa debitrice.

### **L'omologazione del piano di ristrutturazione e la chiusura della procedura.**

Il comma 9 dell'art. 64-bis dispone che al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione si applicano, “in quanto compatibili”, tutta una serie di articoli a partire dall'articolo 48, commi 1, 2 e 3.

In particolare il comma 1 dell'art.48 così dispone:

*“Se il concordato è stato approvato dai creditori ai sensi dell'articolo 109, il tribunale fissa l'udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, disponendo che il provvedimento sia iscritto presso l'ufficio del **registro delle imprese** dove l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso l'ufficio del luogo in cui la procedura è stata aperta nonché notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori che hanno espresso il loro dissenso.*

L'art. 116, applicabile in quanto compatibile con il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione in virtù del rimando del comma 9 dell'art. 64-bis, così dispone: *“Se il piano prevede il compimento, durante la procedura oppure dopo la sua omologazione, di operazioni di trasformazione, fusione o scissione della società debitrice, la validità di queste può essere contestata dai creditori solo con l'opposizione all'omologazione. A questo fine, il tribunale, nel provvedimento di fissazione dell'udienza di cui all'articolo 48, dispone che il piano sia pubblicato nel **registro delle imprese** del luogo ove hanno sede le società interessate dalle operazioni di trasformazione, fusione o scissione. Tra la data della pubblicazione e l'udienza devono intercorrere almeno trenta giorni”.*

Si pone qui l'esigenza che l'Ufficio del Registro delle imprese che riceve il provvedimento dal Cancelliere provveda a sua volta a trasmetterlo agli altri Uffici del Registro delle imprese eventualmente interessati in base alla ubicazione della sede legale delle altre società soggette a trasformazione, fusione o scissione.

Il successivo comma 5 dell'art. 48 (che si applica direttamente al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, senza necessità di rimandi di sorta) così dispone: *“La sentenza che omologa il concordato, il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione o gli accordi di ristrutturazione è notificata e iscritta nel **registro delle imprese** a norma dell'articolo 45 e produce i propri effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell'articolo 133, primo comma, del codice di procedura civile. Gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione nel registro delle imprese.”*

La norma indica chiaramente che l'omologa del piano di ristrutturazione è soggetta al medesimo procedimento pubblicitario previsto per l'omologa del concordato e degli accordi di ristrutturazione dei debiti descritto all'art.45: entro il giorno successivo al suo deposito in cancelleria, il provvedimento è trasmesso a cura del cancelliere all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.

Infine, l'art. 113 (che riguarda l'omologazione del concordato preventivo, ma si applica in quanto compatibile anche al piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione in virtù del rinvio operato dal comma 9 dell'art. 64-bis) prevede che la procedura si chiude con la sentenza di omologazione.

Si noti che il comma 9 dell'art.64-bis disciplina il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione operando un rinvio a numerose norme previste per il concordato preventivo, ma esclude espressamente l'applicazione dell'art.114, il concordato con cessione dei beni e con nomina dei liquidatori nella sentenza di omologazione, poiché evidentemente il piano di ristrutturazione si svolge in una prospettiva di risanamento dell'impresa, incompatibile con una prospettiva liquidatoria.

Il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione riprende invece il suo parallelismo procedurale con il concordato, nella disciplina dell'esecuzione (v. art.118 richiamato dal comma 9 dell'art.64-bis): chiusa la procedura con l'omologazione, il commissario giudiziale ne sorveglia l'esecuzione.

Ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese, valgono le stesse considerazioni che si possono fare con riferimento all'esecuzione del concordato e che sono descritte in dettaglio nella successiva scheda “12. Provvedimento di esecuzione del piano di ristrutturazione omologato”.

# IL PIANO DI RISTRUTTRAZIONE SOGGETTO AD OMOLOGAZIONE ASPETTI PROCEDURALI

## FASE 1: ACCESSO ALLA PROCEDURA

### DECISIONE DEGLI AMMINISTRATORI DI ACCESSO ALLE PROCEDURE DI REGOLAZIONE DELLA CRISI O DELL'INSOLVENZA

**Riferimenti normativi:** Art. 120 bis, 40 co. 2 – 3 CCI

**Soggetto obbligato:** il Notaio

**Termine:** 30 giorni

**Allegato:** Copia autentica del verbale redatto dal notaio della decisione degli amministratori scansionata in formato .PDF/A (ISO 19005-1/2/3) oppure copia informatica (file) in formato .PDF/A (ISO 19005-1/2/3)

**Codice atto:** A15

**Data dell'atto:** data dell'atto notarile

**Modulistica:** Modello S2 riquadro B, riquadro 20 “Tipo Atto/Fatto” selezionare “Decisione di accedere alle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza ai sensi dell’art. 120 bis CCI”

**Diritti di segreteria:** € 90,00

**Imposta di bollo:** € 65,00 (società di capitali), € 59,00 (società di persone) (il notaio assolve tramite M.u.i - Modello unico informatico)

<p><b>Note operative:</b> Deve essere selezionato nel quadro 20 – codice 121 - DECISIONE ACCESSO STRUMENTO REGOLAZIONE CRISI E INSOLVENZA EX ART.120 BIS DLGS 14/2019</p>
---

**DOMANDA D'ACCESSO ALLE PROCEDURE DI REGOLAZIONE  
DELLA CRISI O DELL'INSOLVENZA (domanda con riserva di deposito della documentazione)**

**Riferimenti normativi:** Art. 40 co. 3, art. 44 co. 1, Art. 54 co. 2 CCI

**Soggetto obbligato:** il Cancelliere

**Termine:** Entro il giorno successivo al deposito in cancelleria

**Allegato:** domanda/ricorso d'accesso procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza (con l'eventuale istanza di misure protettive).

**Codice atto:** A15

**Data dell'atto:** data del deposito della domanda in Cancelleria

**Note:** il debitore può chiedere genericamente l'accesso alle procedure di regolazione della crisi, riservandosi di indicare successivamente quella prescelta, oppure può indicare da subito di voler accedere specificamente alla procedura di omologa dei piani di ristrutturazione, di conseguenza le iscrizioni nel Registro delle imprese terranno conto della soluzione percorsa dal debitore (accesso generico alle procedure di regolazione della crisi oppure accesso specifico alla procedura di omologa dei piani di ristrutturazione). Qualora il debitore chieda misure protettive occorre darne espressa menzione nell'iscrizione nel Registro delle imprese *(dalla data della pubblicazione della medesima domanda nel registro delle imprese, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio)*

**Note operative:**

Mod. CF, estremi della comunicazione: numero e date, riq. D codice della crisi, tipo procedura: PU procedimento unitario, tipo provvedimento: 13/Ricorso. Nel riq. 20 se società, o riq. 31 se impresa individuale, aggiungere al fondo "ricorso artt. 40 e 44 CCI per ammissione procedura di regolazione della crisi".

Mod. CF, riq. D codice della crisi, tipo procedura WZ misure protettive, tipo provvedimento 13/Ricorso. Nel riq. 20 se società, o riq. 31 se impresa individuale, aggiungere al fondo "richiesta di misure protettive ex art. 54 CCI".

**DECRETO DI CONCESSIONE TERMINI PER IL DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE  
RELATIVA ALLE PROCEDURE DI REGOLAZIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA.**

**Riferimenti normativi:** Art. 44, comma 1 lett. a), Art. 45 comma 2 CCI

**Soggetto obbligato:** il Cancelliere

**Termine:** Entro il giorno successivo al deposito in cancelleria

**Allegato:** decreto concessione termini per il deposito della documentazione relativa alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza.

**Codice atto:** A15

**Data dell'atto:** data del deposito del decreto in Cancelleria

**Note operative:** Il Tribunale, a seguito della presentazione della domanda di accesso alle procedure di regolazione della crisi con riserva di deposito della relativa documentazione, *fissa il termine* per il deposito della documentazione completa, e *nomina un commissario giudiziale*.

Mod. CF, riq. D codice della crisi, estremi della comunicazione: numero e date, tipo procedura: PU procedimento unitario, tipo provvedimento 10 concessione termini. Nel riq. 20 se società, o riq. 31 se impresa individuale, aggiungere al fondo "decreto di fissazione termini per il deposito della documentazione relativa alla domanda di accesso alle procedure di regolazione della crisi con nomina del commissario giudiziale".

Mod. Int. P: caricare i dati del commissario giudiziale con codice carica COZ.

#### **DEPOSITO SITUAZIONE FINANZIARIA PERIODICA MENSILE DELL'IMPRESA**

**Riferimenti normativi:** Art. 44 comma 1 lett. c) CCI

**Soggetto obbligato:** il Cancelliere

**Termine:** entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

**Allegato:** relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria

**Codice atto:** A15

**Data dell'atto:** data del deposito in Tribunale

**Note:**

**Note operative:** Deve essere indicata in visura la seguente dicitura "Deposito in data..... situazione patrimoniale, economica e finanziaria ai sensi art. 44 comma 1 lett.c CCI"



## COMUNICAZIONE PEC DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

**Riferimenti normativi:** art. 1 comma 19 legge 228/2012

**Soggetto obbligato:** il Commissario giudiziale

**Termine:** entro 10 giorni dalla data di nomina

**Allegato:** nessun allegato

**Codice atto:** A15 con la specifica “comunicazione pec commissario giudiziale”

**Modulistica:** Intercalare P riquadro 1 e 2 (domicilio persona) – Modello note per precisare eventuale data di effettiva conoscenza nomina

**Diritti di segreteria:** € 30,00 (società); € 18 (impresa individuale)

**Imposta di bollo:** € 65,00 (società di capitali); € 59,00 (società di persone); € 17,50 per imprese individuali.

**Note operative:** compilare esclusivamente la parte relativa all'indirizzo pec.

---

5 Alcuni Uffici del R.I. ritengono che per questo adempimento si applichino per analogia gli stessi diritti e bolli previsti per gli adempimenti del curatore ossia Diritti di segreteria: 10,00 euro Imposta di bollo: esente



## **SOSTITUZIONE/REVOCA COMMISSARIO GIUDIZIALE**

**Riferimenti normativi:** Art. 92, 134, 135 CCI

**Soggetto obbligato:** il Cancelliere

**Termine:** Entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

**Allegato:** decreto di revoca

**Codice atto:** A15

## **RINUNCIA ALLA DOMANDA D'ACCESSO ALLA PROCEDURA DI REGOLAZIONE DELLA CRISI O DELL'INSOLVENZA**

**Riferimenti normativi:** Art. 43, co 3 CCI.

**Soggetto obbligato:** il Cancelliere

**Termine:** entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

**Allegato:** Decreto d'estinzione del procedimento d'accesso alla procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza

**Codice atto:** A15

**Data dell'atto:** data del deposito del decreto in Cancelleria

**Note operative:** Il procedimento si chiude e tutte le informazioni inerenti la domanda d'accesso alla procedura di regolazione della crisi sono rimosse dalla visura ordinaria e trasferite nella visura storica.

L'iscrizione del Decreto di estinzione (codice 06) comporta la chiusura del Procedimento unitario e, se presente, del procedimento WZ (Misure protettive). Il q. 20 dei DATI LEGALI deve essere pulito del contenuto corrispondente ai codici PU e WZ. Deve essere cessata anche la carica del Commissario giudiziale.

In fase di caricamento della rinuncia alla domanda d'accesso, occorre inserire, nelle annotazioni, la seguente frase: "Con Decreto del tribunale di .... n.....depositato in cancelleria in data .... è stata dichiarata estinta la domanda d'accesso alla procedura di .... n...."

## **DECRETO DI REVOCA CONCESSIONE TERMINI PER L'ACCESSO ALLA PROCEDURA DI REGOLAZIONE DELLA CRISI**

**Riferimenti normativi:** Art 44 co. 2 oppure Art. 46 co. 1 CCI

**Soggetto obbligato:** il Cancelliere

**Termine:** Entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

**Allegato:** Provvedimento di revoca

**Codice atto:** A15

**Note operative:** In questi casi si chiude il procedimento unitario e tutte le informazioni relative sono rimosse dalla parte ordinaria del registro delle imprese e trasferite nella parte storica.

Il decreto viene adottato a seguito di una causa di inammissibilità (codice 12) della domanda o a seguito di decreto di revoca (codice 17).

Comporta la chiusura del Procedimento unitario e, se presente, del procedimento WZ (Misure protettive). Il q. 20 dei DATI LEGALI deve essere ripulito del contenuto corrispondente ai codici PU e WZ. Deve essere cessata anche la carica del Commissario giudiziale.

**DOMANDA DI OMOLOGAZIONE DEI PIANI DI RISTRUTTURAZIONE (domanda completa) con eventuale richiesta di misure protettive**

**Riferimenti normativi:** Art. 37, Art. 40 co. 3, Art. 54 co 2 CCI

**Soggetto obbligato:** il Cancelliere

**Termine:** Entro il giorno successivo al deposito in cancelleria

**Allegato:** la proposta, il piano, l'attestazione del professionista (con eventuale istanza di misure protettive).

**Codice atto:** A15

**Data dell'atto:** data del deposito della domanda in Cancelleria

**Note:** qualora il debitore chieda misure protettive occorre darne espressa menzione nell'iscrizione nel Registro delle imprese *(dalla data della pubblicazione della medesima domanda nel registro delle imprese, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio)*

**Note operative:**

Mod. CF, estremi della comunicazione: numero e date, riq. D codice della crisi, tipo procedura: PU procedimento unitario, tipo provvedimento: 13/Ricorso. Nel riq. 20 se società, o riq. 31 se impresa individuale, aggiungere al fondo "domanda di omologazione dei piani di ristrutturazione".

Mod. CF, riq. D codice della crisi, tipo procedura WZ misure protettive, tipo provvedimento 13/Ricorso. Nel riq. 20 se società, o riq. 31 se impresa individuale, aggiungere al fondo "richiesta di misure protettive ex art. 54 CCI"

## **FASE 2: APERTURA**

### **APERTURA DELLA PROCEDURA DI OMOLOGAZIONE DEI PIANI DI RISTRUTTURAZIONE**

**Riferimenti normativi:** Art. 47 co. 1 e 2 CCI

**Soggetto obbligato:** il Cancelliere

**Termine:** entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

**Allegato:** Decreto di apertura

**Codice atto:** A15

**Data dell'atto:** data del deposito del decreto in Cancelleria

**Note:** in questa scheda si assume che la Cancelleria trasmetta all'Ufficio del registro delle imprese il decreto di apertura analogamente a quanto avviene con la procedura del concordato preventivo

#### **Note operative:**

Mod. CF, Riq. D codice della crisi, Tipo procedura: PI piano di ristrutturazione omologato (CCI), Tipo provvedimento: 11 decreto o sentenza di apertura

Riq. 20 se società, Riq. 31 se impresa individuale, Tipo procedura: PI piano di ristrutturazione omologato (CCI), nel campo a testo libero riportare:

TIPO DI PROCEDURA: PIANO DI RISTRUTTURAZIONE SOGGETTO AD OMOLOGAZIONE

TIPO PROVVEDIMENTO: DECRETO O SENTENZA DI APERTURA

TRIBUNALE: XXXXXX

NR. PROVVEDIMENTO: XX/AAAA

DATA PROVVEDIMENTO: GG/MM/AAAA

DATA DEPOSITO IN CANCELLERIA: GG/MM/AAAA

DECRETO DI APERTURA DELLA PROCEDURA DI OMOLOGAZIONE DEI PIANI DI RISTRUTTURAZIONE ART. 47 D.LGS. 14/2019

Con l'apertura della procedura specifica, quella del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, si conclude il procedimento unitario per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza, per cui le relative informazioni devono essere trasferite dalla parte corrente del Registro delle imprese a quella storica.

## **COMUNICAZIONE DECRETO DI APERTURA DELLA PROCEDURA DI OMOLOGAZIONE DEI PIANI DI RISTRUTTURAZIONE PER ANNOTAZIONE SU QUOTE S.R.L.**

**Riferimenti normativi:** Art. 93 CCI

**Soggetto legittimato:** il Commissario giudiziale

**Termine:** non espressamente previsto

**Allegato:** copia decreto di ammissione concordato preventivo

**Codice atto:** A18

**Modulistica:** Modello S compilato nel quadro “variazioni domicilio o altre informazioni sulla quota” indicando come data atto la data di deposito in cancelleria del decreto e riportando nel campo “vincoli sulla quota” la seguente dicitura “Decreto di apertura concordato preventivo n..... del.....depositata al Tribunale di .....annotazione ai sensi dell’art. 93 CCI”. Il rappresentante della quota in assemblea è il commissario giudiziale (indicare nome e cognome)

**Diritti di segreteria:** € 30,00

**Imposta di bollo:** € 65,00

### **3 FISSAZIONE UDIENZA**

**Riferimenti normativi:** Art. 48 comma 1 CCI (ed eventualmente Art. 116 CCI)

**Soggetto obbligato:** il Cancelliere

**Termine:** non specificato

**Allegato:** Provvedimento di fissazione udienza

**Codice atto:** A15

#### **Note operative:**

Mod. CF, Riq. D codice della crisi, Tipo procedura: PI piano di ristrutturazione omologato (CCI), Tipo provvedimento: 21 decreto di concordato/piano di ristrutturazione

Riq. 20 se società, Riq. 31 se impresa individuale, Tipo procedura: PR piano di ristrutturazione omologato (CCI), nel campo a testo libero riportare:

TIPO DI PROCEDURA: PIANO DI RISTRUTTURAZIONE SOGGETTO AD OMOLOGAZIONE

TIPO PROVVEDIMENTO: DECRETO DI CONCORDATO/PIANO DI RISTRUTTURAZIONE

TRIBUNALE: XXXXXX

NR. PROVVEDIMENTO: XX/AAAA

DATA PROVVEDIMENTO: GG/MM/AAAA

DATA DEPOSITO IN CANCELLERIA: GG/MM/AAAA

UDIENZA DI OMOLOGA ART. 48 C.1 D.LGS. 14/2019 FISSATA IL GG/MM/AAAA, TERMINE PER COSTITUIRSI ED OPPORSI: 10 GIORNI PRIMA DELL’UDIENZA

Nell’ipotesi dell’art. 116, ossia quando il piano prevede operazioni di trasformazione, fusione o scissione, il Tribunale dispone che il piano sia pubblicato in tutti i registri delle imprese competenti in base alle sedi delle società. In tal caso l’Ufficio del registro delle imprese competente in base alla procedura trasmette decreto e piano agli altri Uffici del registro delle imprese eventualmente interessati perché ne effettuino la pubblicazione usando il codice provvedimento: 31-deposito piano con fusione, trasformazione o scissione.

## **DOMANDA DI CONVERSIONE DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE IN CONCORDATO PREVENTIVO.**

**Riferimenti normativi:** Art. 64-quater comma 1 CCI

**Soggetto obbligato:** il Cancelliere

**Termine:** entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

**Allegato:** la memoria contenente la domanda di conversione del piano di ristrutturazione in concordato preventivo

**Codice atto:** A15

**Note:** si assume qui che la Cancelleria trasmetta all'Ufficio del registro delle imprese la memoria contenente la domanda di conversione del piano di ristrutturazione in concordato preventivo.

### **Note operative:**

Mod. CF, Riq. D codice della crisi, Tipo procedura: PI piano di ristrutturazione omologato (CCI), Tipo provvedimento: 32 conversione di procedure

Riq. 20 se società, Riq. 31 se impresa individuale, Tipo procedura: PI piano di ristrutturazione omologato (CCI), nel campo a testo libero riportare:

TIPO DI PROCEDURA: PIANO DI RISTRUTTURAZIONE SOGGETTO AD OMOLOGAZIONE

TIPO PROVVEDIMENTO: CONVERSIONE DI POROCEDURE

TRIBUNALE: XXXXXX

NR. PROVVEDIMENTO: XX/AAAA

DATA PROVVEDIMENTO: GG/MM/AAAA

DATA DEPOSITO IN CANCELLERIA: GG/MM/AAAA

MEMORIA CONTENENTE LA DOMANDA DI CONVERSIONE DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE IN CONCORDATO PREVENTIVO ART. 64-QUATER D.LGS. 14/2019

Le informazioni relative alla procedura di omologazione del piano di ristrutturazione omologato dovranno essere trasferite dalla visura corrente alla visura storica se e quando il Tribunale accoglierà la domanda di conversione della procedura

## FASE 3: OMOLOGAZIONE

### SENTENZA DI OMOLOGAZIONE DEI PIANI DI RISTRUTTURAZIONE

**Riferimenti normativi:** Artt. 48 commi 1, 2, 3, 5 e 6, 64-bis comma 9, 113, 118 CCI

**Soggetto obbligato:** il Cancelliere

**Termine:** Entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

**Allegato:** Sentenza di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti

**Codice atto:** A15

**Note operative:**

Mod. CF, Riq. D codice della crisi, Tipo procedura; PI piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (CCI), Tipo provvedimento: 16 decreto/sentenza omologa

Riq. 20 se società, Riq. 31 se impresa individuale, Tipo procedura PR: piano di ristrutturazione omologato (CCI), nel campo a testo libero riportare:

TIPO DI PROCEDURA: PIANO DI RISTRUTTURAZIONE SOGGETTO AD OMOLOGAZIONE

TIPO PROVVEDIMENTO: DECRETO/SENTENZA OMOLOGA

TRIBUNALE: XXXXXX

NR. PROVVEDIMENTO: XX/AAAA

DATA PROVVEDIMENTO: GG/MM/AAAA

DATA DEPOSITO IN CANCELLERIA: GG/MM/AAAA

PIANO DI RISTRUTTURAZIONE OMOLOGATO ART. 48 C.5 CCI IN FASE DI ESECUZIONE

Negli appositi riquadri si valorizzano la data del decreto di omologazione e verrà aggiunta la seguente frase “*Piano di ristrutturazione omologato art.48 c.5 CCI in fase di esecuzione*”. Occorre inoltre lasciare in visura ordinaria la figura del commissario giudiziale annotando nel campo dei poteri la seguente dicitura “*Con il potere di sorveglianza sull’adempimento del piano di ristrutturazione omologato*”.

### 4 SENTENZA DI NON OMOLOGAZIONE DEI PIANI DI RISTRUTTURAZIONE

**Riferimenti normativi:** Art. 48, co. 6 CCI

**Soggetto obbligato:** il Cancelliere

**Termine:** Entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

**Allegato:** Sentenza di non omologazione (che respinge i piani di ristrutturazione)

**Codice atto:** A15

**Note operative:** Se il tribunale non omologa i piani di ristrutturazione, può dichiarare con sentenza, su ricorso di uno dei soggetti legittimati, l’apertura della liquidazione giudiziale art. 49 co. 6 CCI.

In questo caso tutte le informazioni riferite agli accordi sono rimosse dalla parte corrente del Registro delle imprese e trasferite nella parte storica.

## **SENTENZA CORTE D'APPELLO CHE ACCOGLIE O RIGETTA IL RICORSO CONTRO IL DECRETO DEL TRIBUNALE CHE PRONUNCIA SULL'OMOLOGAZIONE DEI PIANI DI RISTRUTTURAZIONE**

**Riferimenti normativi:** Art. 64 bis co.9, Art. 51, co.12 e Art 45 CCI

**Soggetto obbligato:** il Cancelliere

**Termine:** non espressamente previsto

**Allegato:** Decreto di accoglimento o rigetto

**Codice atto:** A15

### **Note operative:**

occorre rendere pubblica la decisione della Corte di appello ed eventuale successiva decisione della Cassazione.

## **5 REVOCA DELL'OMOLOGAZIONE DEI PIANI DI RISTRUTTURAZIONE**

**Riferimenti normativi:** Art. 64 bis co. 9 e Art. 53 comma 5 CCI

**Soggetto obbligato:** il Cancelliere

**Termine:** non espressamente previsto

**Allegato:** Copia sentenza Corte d'Appello di revoca dell'omologazione e di apertura della Liquidazione Giudiziale

**Codice atto:** A15

**Note operative:** La Corte d'Appello apre la liquidazione giudiziaria e rimette gli atti al tribunale per l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 49.

## **6 PROVVEDIMENTO DI RISOLUZIONE DEI PIANI DI RISTRUTTURAZIONE OMOLOGATI PER INADEMPIMENTO**

**Riferimenti normativi:** Art. 64 bis co. 9, Art. 119, Artt. 40 e 41 CCI

**Soggetto obbligato:** il Cancelliere

**Termine:** non specificato

**Allegato:** decreto di revoca per inadempimento

**Codice atto:** A15

**Note operative:** In questi casi la procedura si chiude e tutte le informazioni riferite al piano di ristrutturazione omologato sono rimosse dalla parte corrente del Registro delle imprese e trasferite nella parte storica.



**PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE  
OMOLOGATO**

**Riferimenti normativi:** Art. 64 bis co. 9, Art. 120, Artt. 40 e 41 CCI

**Soggetto obbligato:** il Cancelliere

**Termine:** non specificato

**Allegato:** Provvedimento di annullamento del piano di ristrutturazione omologato

**Codice atto:** A15

**Note operative:** In questi casi la procedura si chiude e tutte le informazioni riferite al piano di ristrutturazione omologato sono rimosse dalla parte corrente del Registro delle imprese e trasferite nella parte storica. Si dovrà inoltre procedere a trascrivere le informazioni inerenti l'apertura della liquidazione giudiziale.

## **PROVVEDIMENTO DI ESECUZIONE DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE OMOLOGATO**

**Riferimenti normativi:** Art 64 bis c.9, Art. 118 C.C.I.I.

**Soggetto obbligato:** il Cancelliere

**Termine:** Entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

**Allegato:** Provvedimento di avvenuta esecuzione del piano di ristrutturazione omologato

**Codice atto:** A15

**Diritti di segreteria:** non dovuti se presentato da cancelliere, 30 euro se presentato da commissario giudiziale nel caso di società e 18 nel caso di impresa individuale. Se presentato da imprenditore 90 euro nel caso di società e 18 euro nel caso di impresa individuale.

**Imposta di bollo:** esente se presentato da cancelliere, 65 euro se presentato da commissario giudiziale o imprenditore nel caso di società capitali, 59 euro nel caso di società di persone e 17,50 euro nel caso di impresa individuale.

### **Note operative:**

Mod. CF, Riq. D codice della crisi, Tipo procedura: PI piano di ristrutturazione omologato (CCI), Tipo provvedimento: 24 provvedimento di esecuzione

Riq. 20 se società, Riq. 31 se impresa individuale, Tipo procedura PR: piano di ristrutturazione omologato (CCI), nel campo a testo libero riportare:

**TIPO DI PROCEDURA:** PIANO DI RISTRUTTURAZIONE SOGGETTO AD OMOLOGAZIONE

**TIPO PROVVEDIMENTO:** PROVVEDIMENTO DI ESECUZIONE

**TRIBUNALE:** XXXXXX

**NR. PROVVEDIMENTO:** XX/AAAA

**DATA PROVVEDIMENTO:** GG/MM/AAAA

**DATA DEPOSITO IN CANCELLERIA:** GG/MM/AAAA

Gli uffici del Registro imprese che ricevono il provvedimento dal Tribunale lo scrivono d'ufficio, utilizzando l'apposita maschera di Copernico. Diversamente potrebbe essere iscritto ad istanza di parte (commissario giudiziale o interessato) con il modello S2 e relativi intercalari P (per la cessazione del commissario). Tutte le informazioni riferite al piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione sono rimosse dalla parte corrente del Registro delle imprese e trasferite nella parte storica.

## **PUBBLICITA' DELLE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO**

### **Premessa**

#### **Le procedure di “sovraindebitamento”.**

L'art. 6 della Legge n. 3 del 27 gennaio 2012, così come modificata dall'art. 18 della legge 17 dicembre 2012 n. 221, ha introdotto nel nostro ordinamento un nuovo istituto giuridico: la composizione della crisi da “sovraindebitamento”.


Il Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (CCII), in attuazione dei principi e dei criteri direttivi in materia di sovraindebitamento contenuti negli artt. 8 e 9 della legge delega n. 155/2017, al fine di pervenire ad una armonizzazione del fenomeno della crisi delle imprese minori e dell'insolvente civile con i principi generali che regolano l'insolvenza e la crisi d'impresa ha inserito la procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento nel codice della crisi e dell'insolvenza nell'ambito degli “strumenti di regolazione della crisi” di cui al titolo IV.

Con la Legge 18 dicembre 2020, n. 176 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (c.d. “Decreto Ristori”), recante misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza pandemica da Covid-19 sono state apportate modifiche di rilievo alle disposizioni della Legge n. 3/2012, rendendo immediatamente operative alcune novità in tema di sovraindebitamento, tra cui ad es. l'estensione a favore dei soci illimitatamente responsabili degli effetti dell'accordo di composizione della crisi, le procedure familiari, l'esdebitazione per il debitore incapiente.

Da ultimo con il D. Lgs., 17 giugno 2022, n. 83, di recepimento della Direttiva 2019/1023/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, sono state apportate alcune ulteriori modifiche in materia.

Nel CCII, sia pure nell'ambito del meccanismo dell'accesso unico alle procedure di regolazione della crisi, è stata confermata l'impostazione del legislatore nella legge n. 3/2012 di articolare la disciplina su tre procedure:

- a) il piano di ristrutturazione dei debiti riservato al consumatore (artt. 67-73 nella sezione II del Capo II) che sostituisce il piano del consumatore già previsto dalla legge n. 3/2012;
- b) il concordato minore (artt. 74-83 nella sezione III del Capo II) che sostituisce l'accordo di composizione della crisi della legge n. 3/2012;
- c) la liquidazione controllata del sovraindebitato (artt. 268-277), collocata nel titolo V del CCII, dedicato alla disciplina della liquidazione giudiziale e che sostituisce la liquidazione dei beni già prevista dalla legge n. 3/2012.



Alla luce del nuovo procedimento unitario di trattazione delle crisi e delle insolvenze, l'art. 65 CCII stabilisce che si applichino “*per quanto non specificatamente previsto dalle disposizioni della sezione (I), le disposizioni del titolo III, in quanto compatibili*”.

Lo stesso art. 65 al co. 3 stabilisce che i compiti del commissario giudiziale o del liquidatore nominati nelle procedure di sovraindebitamento sono svolti dagli Organismi di Composizione della Crisi (O.C.C.) e che la nomina dell'attestatore è sempre facoltativa.

I consumatori sono legittimati al piano e alla liquidazione ma è loro precluso il concordato minore (art. 74, 1° co.)

**AVVERTENZA:** In questo Prontuario saranno analizzate esclusivamente gli adempimenti e le procedure connessi alla pubblicità nel Registro delle imprese degli atti relativi al debitore inteso quale impresa non fallibile con esclusione quindi della disciplina prevista per il consumatore e pertanto non ci si occupa della specifica procedura che lo riguarda e cioè del “piano di ristrutturazione dei debiti”.

### **I presupposti oggettivo e soggettivo delle procedure di sovraindebitamento**

Per quanto concerne il presupposto oggettivo, ai sensi dell’art. 2, co. 1, lett. c) del decreto legislativo n. 14/2019 per “sovraindebitamento” si intende: *“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”*. Mentre la definizione di “sovraindebitamento” contenuta nella normativa previgente (art. 6, co. 2, lett. a) della L. 3/2012) faceva riferimento a una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero alla definitiva incapacità di adempierle regolarmente, tali stati di fatto sono stati sostituiti con la previsione dello “stato di crisi o di insolvenza” così come definiti dall’art. 2 del CCII:

- comma 1, lett. a) “*crisi*”: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate;
- comma 1, lett. b) “*insolvenza*”: lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Per quanto concerne il presupposto soggettivo, possono accedere alle procedure di sovraindebitamento, ai sensi dell’art. 2, co. 1, lett c) del CCII i consumatori, i professionisti, le imprese minori, gli imprenditori agricoli, le start-up innovative e ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa.

In linea con le indicazioni della relazione ministeriale di accompagnamento allo schema del CCII, l’art. 2, co. 1, lett. c) deve essere letto in combinato disposto con l’art. 1, co. 1 per il quale il CCII “*disciplina le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore o professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un’attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubbliche, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici*”, con l’art. 65, co. 1., con l’art. 79, 4° co. (come modificato dal decreto correttivo) per il quale “*salvo patto contrario, il concordato minore della società produce i suoi effetti anche per i soci illimitatamente responsabili*” e con l’art. 270 in base al quale la sentenza di apertura della liquidazione controllata “*produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili*”.

Ai fini dell’assoggettabilità alle procedure concorsuali e all’eventuale applicazione delle procedure di sovraindebitamento il CCII all’art. 2, comma 1 definisce

- d) “*impresa minore*”: *l’impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila; i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della Giustizia ...;*
- e) “*consumatore*”: *la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile*

(società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società in accomandita per azioni), *per i debiti estranei a quelli sociali*<sup>12</sup>.

La scelta del legislatore nel CCII è stata comunque quella di non limitare il novero dei soggetti destinatari delle procedure di sovraindebitamento ad un gruppo strettamente determinato o tendenzialmente chiuso in quanto l'art. 2, lett. c) ultima parte stabilisce che possono accedere a tali procedure, oltre ai singoli debitori indicati esplicitamente, anche tutti quei soggetti – imprenditori o meno – che non sono assoggettabili alle procedure di liquidazione altrove contemplate dalla legge.

Pertanto sono assoggettabili alle procedure di sovraindebitamento una serie di soggetti che, senza alcuna pretesa di esaustività, sono i seguenti:

**i debitori NON IMPRENDITORI** non assoggettabili alle procedure concorsuali (come i **CONSUMATORI**, ossia le persone fisiche che hanno assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta);

**gli imprenditori agricoli;**

**le cc.dd. start-up innovative, indipendentemente dalle loro dimensioni;**

**gli imprenditori commerciali sotto-soglia definibili “minori” ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. d) CCII;**

**gli imprenditori cessati dal Registro Imprese da oltre un anno (fatta eccezione per il concordato minore)<sup>13</sup>;**

**i soci illimitatamente responsabili di società cessate da oltre un anno;**

**i soci illimitatamente responsabili di s.n.c., s.a.s. e s.a.p.a. esclusivamente per debiti estranei a quelli sociali;**

**i professionisti, gli artisti ed altri lavoratori autonomi;**

**le società tra professionisti (S.T.P.) ex L. 183/2011 e D.M. 34/2013<sup>14</sup>;**

**le associazioni professionali o studi professionali associati;**

**le società semplici** costituite per l'esercizio di attività professionali o di attività agricole;

**gli enti privati non commerciali:** a titolo esemplificativo e non esaustivo vi rientrano:

le associazioni e le fondazioni riconosciute ex art. 14 e ss, c.c.; le associazioni non riconosciute ex art. 36 e ss, c.c.; i comitati ex art. 39 e ss, c.c.; le organizzazioni di volontariato ex L. n. 226/1991; le associazioni di promozione sociale ex L. n. 383/2000; le organizzazioni non governative (O.N.G.) ex art. 28 L. n. 287/1991 e ex L. n. 383/2000; le associazioni sportive dilettantistiche ex L. n. 398/1991; ecc.

## **I presupposti di ammissibilità alle procedure (artt. 69, 1° co. e 77 CCII)**

Il consumatore non può accedere al piano di ristrutturazione dei debiti “*se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode*” (art. 69), mentre la domanda di concordato minore è inammissibile se il debitore “*è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte o se risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori*” (art. 77).

## **Gli Organismi di Composizione della Crisi (art. 15 L. 3/2012, art. 68 CCII e D.M. 24/09/2014, n. 202)**

Gli Organismi di Composizione della Crisi (OCC) da sovraindebitamento sono stati previsti dalla L. n. 3/2012 con lo scopo di coadiuvare” il debitore - persona fisica o impresa agricola o minore (in ogni caso non assoggettabile a liquidazione giudiziale) – nel predisporre la proposta di un accordo di ristrutturazione dei debiti da presentare ai creditori nonché quello di sovrintendere la fase di esecuzione

<sup>12</sup> Nell'art. 2, co. 1, lett. e) il legislatore del CCII aderisce, almeno in parte, alla definizione rinvenibile nel Codice del Consumo, apportando però alcune modifiche. Infatti il Codice del consumo si riferisce al consumatore come al “*Soggetto persona fisica che agisce, compiendo atti di disposizione del suo patrimonio, per scopi estranei a una qualsiasi attività imprenditoriale o professionale, ivi compreso anche il socio di una società di cui ai Capi III, IV e VI del Tit. V del Cod. civile, con esclusivo riguardo ai debiti estranei all'attività esercitata dalla società*”.

<sup>13</sup> Ai sensi dell'art. 33, 4° co. CCII “*la domanda di accesso alla procedura di concordato minore ... presentata dall'imprenditore cancellato dal Registro delle Imprese è inammissibile*”.

<sup>14</sup> Una parte della dottrina (es. Filippo Lamanna) solleva il dubbio se nel termine “professionista” di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) possano rientrare anche le “società tra professionisti” ex L. 183/2011 sostenendo che esse possono essere assoggettate alle altre procedure di risoluzione della crisi previste per le imprese commerciali sopra-soglia.

dell'accordo raggiunto con i creditori ed omologato dal Tribunale, vigilando sull'esatto adempimento dello stesso.

Possono costituirli Enti pubblici e possono richiedere l'iscrizione all'apposito Registro tenuto dal Ministero della Giustizia <http://crisisovraindebitamento.giustizia.it/registro.aspx> Comuni, Provincie, Città metropolitane, Regioni e Istituzioni universitarie pubbliche, nonché Organismi di conciliazione costituiti presso le Camere di Commercio, il segretariato sociale e gli Ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai anche associati tra loro (tutti soggetti che possono esservi iscritti di diritto a semplice domanda).

Anche il CCII ha confermato la centralità degli OCC a cui compete, per le imprese agricole e quelle minori, la gestione della fase successiva alla segnalazione dei soggetti di cui agli artt. 14 e 15 ovvero alla istanza del debitore di composizione assistita della crisi (mentre gli OCRI ovvero gli Organismi di composizione della Crisi d'Impresa di cui all'art. 16 gestiscono la fase della composizione assistita della crisi per le imprese diverse da quelle agricole e minori). Tale organismo è costituito presso il tribunale competente e cioè quello nel cui circondario il debitore ha la propria residenza. Nel caso in cui nel circondario del Tribunale competente non vi sia un OCC, i suoi compiti e le sue funzioni *“sono svolti da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 nominati dal Presidente del Tribunale competente o da un giudice da lui delegato”* (art. 68 CCII).

All'interno di ogni Organismo deve essere individuato un **“referente”** che sarà *“la persona fisica che, agendo in modo indipendente secondo quanto previsto dal regolamento dell'organismo, indirizza e coordina l'attività dell'organismo e conferisce gli incarichi ai gestori della crisi”*.

L'art. 4, comma 3, lett. b), del D.M. 202/2014 specifica che all'atto dell'iscrizione il responsabile del Registro dovrà verificare che al referente *“sia garantito un adeguato grado di indipendenza”*.

Una volta conferito l'incarico sarà poi il «gestore della crisi» a doversi occupare della gestione del procedimento.

Ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. f) del D.M. 202/2014 il **«gestore della crisi»** è *“la persona fisica che, individualmente o collegialmente, svolge la prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore»* e che potrà avvalersi di ausiliari.

L'organismo dovrà poter contare almeno su 5 gestori della crisi che avranno dichiarato la propria disponibilità ad operare in esclusiva per quello specifico organismo.

## **Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-83 CCII)**

Presupposto soggettivo della procedura attinente il piano di ristrutturazione dei debiti è che il debitore sia un **consumatore** ovvero una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta. Si considerano consumatori anche le persone fisiche che siano soci delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III (società in nome collettivo), IV (società in accomandita semplice) e VI (società in accomandita per azioni) del Titolo V del Libro Quinto del Codice civile esclusivamente per quanto concerne i debiti estranei a quelli sociali.

Il consumatore, con l'ausilio e tramite un Organismo di composizione della crisi (OCC), presenta al Tribunale un piano per la ristrutturazione dei debiti con l'indicazione dei tempi e delle modalità per superare la crisi e una proposta avente ad oggetto la misura in cui si propone la soddisfazione dei creditori (art. 68).

Il piano e la proposta, verificate talune condizioni soggettive ostative, sono dichiarate ammissibili con decreto del giudice (art. 70, 1° co.), che, oltre alla pubblicazione in apposita area web, può disporre misure protettive del patrimonio del debitore. Successivamente se interviene la valutazione positiva dell'ammissibilità giuridica e della fattibilità economica del piano, il giudice omologa con sentenza il piano stesso (art. 70, co. 7), alla cui esecuzione il debitore resta obbligato, pena la revoca dell'omologazione (art. 72) e l'eventuale successiva apertura di una liquidazione controllata (art. 73).

## **Il concordato minore (artt. 74-83 CCII)**

Come suggerisce lo stesso *“nomen juris”* il concordato minore, che ha sostituito la procedura già disciplinata dalla L. 3/2012 come *“accordo di composizione della crisi”*, è una procedura per molti aspetti analoga al concordato preventivo, una sorta di piccolo concordato preventivo semplificato, tanto che l'art.



74, 4° co. stabilisce che le norme del concordato preventivo sono applicabili *“in quanto compatibili”* ove non diversamente previsto.

Si tratta di una disciplina riferibile alle iniziative tese alla continuazione dell'attività imprenditoriale o professionale svolta dal debitore, non assoggettabile alla liquidazione giudiziale o alle altre procedure concorsuali, che si trovi in una situazione di sovraindebitamento, **con l'eccezione esplicita del consumatore** (art. 74, 1° co.).

Anche se, esplicitato soltanto nella relazione illustrativa e non nella normativa, la dottrina ha individuato due tipologie di concordato minore:

- a) concordato minore in continuità;
- b) concordato minore liquidatorio (con finalità diverse dalla prosecuzione dell'attività).

Il debitore formula la domanda, nella forma del ricorso, tramite un OCC, costituito nel circondario del Tribunale competente, sulla base di un piano a contenuto libero e di una proposta che miri al soddisfacimento anche parziale dei creditori in qualsiasi forma, compresa la loro eventuale suddivisione in classi.

Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'OCC che deve comprendere: a) le cause di indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assunzione delle obbligazioni; b) le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) l'indicazione degli atti del debitore eventualmente impugnati dai creditori; d) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione allegata alla domanda e sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria; e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura; f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori; g) l'indicazione dei criteri adottati per l'eventuale formazione di classi dei creditori (art. 76).

Con il deposito della domanda, così come accade con il concordato preventivo, si producono gli effetti sospensivi degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo il caso in cui i crediti siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855, commi 2 e 3 c.c. (art. 76, 5° co.).

Se la domanda viene ritenuta ammissibile, il giudice, ai sensi dell'art. 78, dichiara aperta la procedura con decreto che, per quanto concerne gli adempimenti pubblicitari, dispone le modalità di comunicazione e la pubblicazione sul sito web del tribunale o del Ministero della Giustizia del decreto stesso e, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, anche al Registro delle imprese.

Su istanza del debitore, il decreto sopra indicato, può disporre che, *“sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore”* (art. 74, 2° co. lett. d).

La fase successiva prevede la formazione del consenso dei creditori rispetto alla proposta formulata e l'art. 79 stabilisce che il concordato minore sia approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Da tenere presente che, ai sensi dell'art. 79, 4° co. *“il concordato minore della società produce i suoi effetti anche per i soci illimitatamente responsabili”*.

Il Tribunale, verificata la fattibilità giuridica ed economica del piano ed il raggiungimento della maggioranza prevista, in mancanza di contestazioni, omologa il concordato con sentenza *“disponendo forme adeguate di pubblicità* (pubblicazione sul sito web del Tribunale o di altro sito predisposto dal Ministero, pubblicazione nel Registro delle imprese) *e, se necessario, la sua trascrizione”* nei pubblici registri. Con la sentenza di omologa la procedura è dichiarata chiusa (art. 80).

L'art. 81 disciplina l'esecuzione del concordato minore che avviene ad opera del debitore sotto il controllo dell'OCC. Terminata l'esecuzione, l'OCC presenta il rendiconto al giudice che, se lo approva, liquida il compenso e ne autorizza il pagamento; diversamente, il giudice individua gli atti necessari per l'esatto adempimento del piano omologato e fissa il termine entro il quale tali atti devono essere eseguiti. *“Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche prorogato, il giudice dichiara risolto il concordato minore”* (art. 81). Costituiscono cause di risoluzione anche la mancata integrale esecuzione del piano o qualora il piano sia divenuto inattuabile e non sia possibile modificarlo.

Il concordato minore può essere revocato d'ufficio o su istanza di un creditore, del Pubblico Ministero o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, in tutti i casi di frode o falsità. La revoca dell'omologazione non pregiudica i diritti acquistati da terzi in buona fede.

In base all'art. 83 CCII, nei casi di revoca dell'omologazione o di risoluzione del concordato minore, il giudice può disporre la conversione della procedura in liquidazione controllata se lo richiede il debitore oppure, nel caso in cui la revoca consegua ad atti di frode o inadempimento, se vi sia l'istanza di un creditore o del Pubblico Ministero. Il giudice, nel disporre la conversione, concede al debitore un termine per integrare la documentazione e provvedere alla nomina del giudice delegato e del liquidatore.

### **La liquidazione controllata del sovraindebitato (artt. 268-277 CCII)**

La liquidazione controllata del sovraindebitato è collocata al Capo IX nella parte finale del CCII (artt. 268-277), separata dalle altre due procedure di regolazione della crisi del sovraindebitato ed anche dalla liquidazione giudiziale dalla quale mutua tutta la sua disciplina e rappresenta l'evoluzione della procedura di liquidazione del patrimonio già regolata dalla L. 3/2012. Costituisce una sorta di liquidazione giudiziale semplificata riservata sia al consumatore che al professionista, all'imprenditore minore e agricolo e ad ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale che si trovi in stato di crisi o di insolvenza.

Dal momento della sentenza di apertura della procedura, il debitore subisce anche la perdita della legittimazione processuale poiché, in sua sostituzione, subentra il liquidatore in tutti i giudizi in corso di natura patrimoniale. Si determina, inoltre, il blocco di tutte le azioni esecutive e cautelari, e si apre il concorso formale e sostanziale dei creditori (art. 270 CCII).

Rispetto alla procedura liquidatoria già prevista dagli artt. 14-ter ss. l. 27 gennaio 2012, n. 3, la liquidazione controllata può essere richiesta, oltre che dal debitore, anche da uno o più creditori e, per le imprese minori, anche dal pubblico ministero. Essa, inoltre, viene aperta automaticamente a seguito della conversione delle altre due procedure (ristrutturazione dei debiti del consumatore e concordato minore) per inadempimento o frode del sovraindebitato.

### **L'apertura della procedura: procedimento unitario e liquidazione controllata.**

Ai sensi dell'art. 7, co. 2 CCII al procedimento di liquidazione controllata si applicano, in quanto compatibili e non diversamente disposto, le disposizioni sul procedimento unitario di cui al Titolo III del CCI (art. 270, 5° comma, secondo periodo). Come scrive la Rel. illustrativa al CCII, l'art. 270 CCII, a differenza di quanto previsto dalla vecchia L. n. 3/2012 *“innesta anche la liquidazione controllata del sovraindebitato nel procedimento unitario regolato dagli artt. 44 e seguenti, in quanto applicabili, e disciplina la procedura di liquidazione controllata sul modello della liquidazione giudiziale, adattandola alle caratteristiche dei soggetti sovraindebitati”*. Con riferimento alla giurisdizione trova, quindi, piena applicazione l'art. 26 CCII.

Quanto alla competenza, occorre far riferimento all'art. 27 CCII, il cui 2° comma dispone che la competenza appartiene al Tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali, ma ad es. all'art. 28 CCII in tema di *“trasferimento del centro principale degli interessi”* (c.d. COMI) si cita la sola liquidazione giudiziale e non anche la liquidazione controllata.

Come è stato sottolineato da qualche commentatore, con riferimento alla liquidazione controllata *“alle norme della liquidazione giudiziale ... il legislatore non opera un rinvio generale ed esplicito, limitandosi ad attuare qua e là dei rimandi a specifiche disposizioni, mentre un richiamo in blocco avviene solo con riferimento al procedimento unitario, nei limiti della compatibilità (cfr. art. 65, 2° comma, e 270, 5° comma, CCII)<sup>15</sup>”*. *“Di conseguenza, il richiamo contenuto nell'art. 28 CCII, accanto agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alla sola liquidazione giudiziale e non anche alla liquidazione controllata del sovraindebitato, non è perfettamente allineato alla prospettiva sistematica propria del Codice della crisi in merito alla quale viene a determinarsi una distonia sistematica la cui soluzione è rimessa all'interpretazione giurisprudenziale (che potrà ben fare riferimento, in termini sistematici, al richiamo alla liquidazione controllata del sovraindebitato contenuto nell'art. 7, comma 2, CCII)<sup>16</sup>”*.

### **Procedura della liquidazione controllata.**

---

<sup>15</sup> Raffaella Brogi, 20/07/2022 [Codice della crisi d'impresa: il debutto del procedimento unitario \(altalex.com\)](https://www.altalex.com)

<sup>16</sup> Raffaella Brogi, *op.cit.*



Ai sensi dell'art. 268 sono soggetti legittimati alla richiesta di apertura della liquidazione controllata, oltre al debitore, qualora vi siano delle procedure esecutive individuali pendenti anche il creditore e, laddove l'insolvenza riguardi un imprenditore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, anche il Pubblico Ministero.

L'art. 270 CCII regola gli aspetti procedurali e stabilisce che il Tribunale, in assenza di una domanda di accesso alle procedure di cui al Titolo IV (piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e concordato minore) e verificati determinati presupposti fissati dagli artt. 268 e 269 (ad es. restano esclusi dalla liquidazione i crediti impignorabili, i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari, ecc.), dichiarati con sentenza l'apertura della liquidazione controllata, provvedendo alla nomina del giudice delegato ed alla contestuale designazione del liquidatore (che, di norma, per ragioni di economia processuale, sarà l'OCC che ha assistito il debitore nella predisposizione della domanda), oltre a disporre, a cura del liquidatore, la pubblicità con le consuete modalità e cioè nel sito web del Tribunale o altro predisposto dal Ministero della Giustizia e se il debitore è un imprenditore, la pubblicazione nel Registro delle imprese.

Aperta la procedura, il debitore deposita entro sette giorni, nel caso in cui si tratti di imprenditore, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori.

Ai sensi dell'art. 275, 2° co. CCII *“il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione”* e quindi il debitore dopo l'apertura della liquidazione controllata ne è spossessato. *“Il programma di liquidazione è eseguito dal liquidatore, che ogni sei mesi ne riferisce al giudice delegato”* e *“terminata l'esecuzione, il liquidatore presenta al giudice il rendiconto”* e *“provvede alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo”* (art. 275).

Qualora il patrimonio comprende beni immobili o beni mobili registrati il decreto di apertura della liquidazione è, a cura del liquidatore, comunicato ai competenti uffici affinché si provveda alla trascrizione nei relativi pubblici registri. Nel caso in cui nel sopracitato patrimonio siano compresi quote di SRL il liquidatore comunica al Registro delle imprese il decreto di apertura liquidazione affinché sia iscritto in calce alle stesse.

Il Giudice, accertata la completa esecuzione del programma di liquidazione dichiara, con decreto che dovrà essere iscritto nel Registro delle imprese, la chiusura della liquidazione controllata (art. 276). L'art. 277 prevede l'improcedibilità da parte dei creditori di azioni esecutive sui beni oggetto di liquidazione per titolo o causa posteriore alla pubblicazione della sentenza di apertura della procedura sul sito web del tribunale e se trattasi di imprenditore nel Registro delle imprese.

## **Le procedure familiari del sovraindebitato (art. 66 CCII)**

Tra le novità del CCII vi è la previsione della possibilità di regolare il sovraindebitamento complessivo di un gruppo familiare, al quale è consentita la presentazione di un unico progetto di risoluzione della crisi, pur restando distinte le rispettive masse attive e passive dei singoli familiari.

Il 2° co. dell'art. 66 CCII stabilisce che *“oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76”*.

## **Effetti del concordato minore e della liquidazione controllata.**

Ai sensi dell'art. 79, 4° co. CCII *“salvo patto contrario, il concordato minore produce i suoi effetti anche per i soci illimitatamente responsabili”*.

Ai sensi dell'art. 270, 1° co. CCII, la sentenza di liquidazione controllata *“produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. Si applica, in quanto compatibile, l'art. 256”*.

Si ritiene che *“per i soci illimitatamente responsabili il limite consista nel possibile pregiudizio dei diritti dei creditori sociali e pertanto il socio illimitatamente responsabile non potrà comunque destinare il patrimonio sociale al soddisfacimento dei soli creditori personali, con nocimento dei primi”*. I debitori, in presenza di un indebitamento di natura “mista” con debiti sia personali che sociali, non potranno valersi della qualifica di consumatori, non potendo procedersi ad una interpretazione estensiva delle norme del codice della crisi. Pertanto le norme sopra indicate potranno avere un utilizzo limitato alle sole società non gravate da problemi economici e finanziari.

Nel caso della liquidazione controllata la sentenza viene iscritta in calce alle posizioni dei singoli soci per estensione. Nel caso non fossero menzionati nella sentenza i soci come soggetti debitori, l'ufficio richiede conferma al Tribunale.

Ai sensi dell'art. 2288, 1° co. c.c. come modificato dall'art. 382, 2° co. c.c. *“è escluso di diritto il socio nei confronti del quale è stata aperta o al quale è stata estesa la procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata”*.

Se il socio 'debitore' è titolare di un'impresa individuale, l'ufficio del registro delle imprese iscrive tutti i dati della liquidazione controllata in calce al titolare senza estensione della liquidazione controllata sulla posizione ovvero iscrive la liquidazione controllata “per estensione” anche sulla posizione dell'impresa individuale (cessando tutta l'attività). La decisione dipende dalla posizione assunta dal Conservatore/Giudice del Registro dell'ufficio competente. (NB: per l'estensione della liquidazione controllata sull'impresa individuale del socio illimitatamente responsabile, con contestuale cessazione dell'attività, non vi è alcun riferimento diretto nel CCII).

In particolare il registro delle imprese attiverà un procedimento di iscrizione d'ufficio con l'invito agli amministratori di procedere, entro 30 giorni, alla modifica dei patti sociali con esclusione del socio nei confronti del quale è stata aperta o al quale è stata estesa la procedura di liquidazione controllata o allo scioglimento della società.

In caso di mancato deposito della modifica richiesta, il Conservatore del registro imprese con propria determinazione disporrà l'iscrizione d'ufficio dell'esclusione di diritto del socio secondo quanto previsto dall'art. 40 D.L. 76/20 convertito con L. 120/20.

Se il socio illimitatamente responsabile nei confronti del quale è stata aperta o al quale è stata estesa la procedura di liquidazione giudiziale ricopre altre cariche in una società per azioni/cooperativa (amministratore/ liquidatore/ sindaco, ecc.), realizzandosi una causa di ineleggibilità e di decadenza dalla carica ai sensi dell'art. 2382 e 2399 c.c., il registro delle imprese procederà d'ufficio ad attivare la procedura di decadenza dalla carica.

Anche in questo caso vi sarà una preventiva comunicazione alla società interessata affinché provveda, entro i successivi 30 giorni, alla sostituzione della persona interessata dalla carica ricoperta. Se ciò non avviene sarà richiesto al giudice del registro di ordinare ai sensi dell'art. 2190 c.c. l'iscrizione della cancellazione.

Per quanto riguarda le S.r.l., non vi è una risposta univoca, in quanto alcuni Giudici ritengono applicabile per analogia tale procedura, mentre altri hanno una opinione diversa.

Nel caso di amministratori o soci di società di persone relativi ad imprese di altre province, l'ufficio comunica la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale alla Camera di Commercio interessata.

## ASPETTI PROCEDURALI

### FASE 1: ACCESSO ALLA PROCEDURA<sup>17</sup>

#### **Domanda di accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza (con riserva di deposito della documentazione)**

**Riferimenti normativi:** artt. 40 comma 3, 44, comma 1, 54, comma 2 e 74 comma 4 CCII

**Soggetto obbligato:** il Cancelliere

**Termine:** Entro il giorno successivo al deposito in cancelleria

**Allegati:** Domanda/ricorso d'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza (con l'eventuale istanza di misure protettive)

**Modulistica: Modello CF**, estremi della comunicazione: sede Tribunale, numero e date - riquadro D/Codice della crisi, Tipo procedura: **PU/PROCEDIMENTO UNITARIO**, Tipo Provvedimento: **13/RICORSO**.

Nel riquadro 20 "Tipo Atto/Fatto" se società o riquadro 31 se impresa individuale inserire la dicitura "Ricorso ai sensi degli artt. 40 e 44 CCII per ammissione a procedura di regolazione della crisi"

**Codice atto:** A15

**Data dell'atto:** data del deposito della domanda/ricorso in Cancelleria

**Note operative:** Il debitore può chiedere genericamente l'accesso alle procedure di regolazione della crisi, riservandosi di indicare successivamente quella prescelta, oppure può indicare da subito la volontà di accedere specificatamente alla procedura di concordato minore.

Qualora il debitore chieda misure protettive occorre darne espressa menzione nell'iscrizione nel Registro delle Imprese con la dicitura: "Dalla data della pubblicazione nel Registro delle Imprese del ..... in data ..... i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio"

**Modulistica: Modello CF** riquadro D/Codice della crisi, Tipo procedura: **WZ/MISURE CAUTELARI E PROTETTIVE**, Tipo Provvedimento: **13/RICORSO**.

Nel riquadro 20 "Tipo Atto/Fatto" se società o riquadro 31 se impresa individuale inserire la dicitura: "Richiesta di misure protettive ex art. 54 CCII"

<sup>17</sup> L'art. 120-bis, comma 1 CCII stabilisce che "L'accesso a uno strumento di regolazione della crisi dell'insolvenza è deciso, in via esclusiva, dagli amministratori unitamente al contenuto della proposta e alle condizioni del piano. La decisione deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata e iscritta nel Registro delle Imprese. La domanda è sottoscritta da coloro che hanno la rappresentanza della società". L'obbligatorietà o meno dell'adempimento (in tema si veda lo Studio CNN n. 42-2023/I) è oggetto di controversia sia a livello dottrinario che giurisprudenziale (vd. ad es. Trib. Mantova 22/3/2023).

La decisione sull'iscrizione dipende dalla posizione assunta dal Conservatore/Giudice del Registro dell'ufficio competente. Si riportano le modalità nel caso di iscrizione.

#### **Decisione degli amministratori di società di accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza**

**Soggetto obbligato:** il Notaio

**Termine:** 30 giorni

**Allegati:** Copia autentica del verbale redatto dal Notaio della decisione o deliberazione degli amministratori scansionata in formato .PDF/A oppure copia informatica (file) in formato .PDF/A

**Modulistica: società:** modello S2 riquadro B – riquadro 20 "Tipo Atto/Fatto" selezionare "Decisione di accedere alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza ai sensi dell'art. 120 bis CCII"

**Codice atto:** A15

**Diritti di segreteria:** euro 90,00

**Imposta di bollo:** euro 65,00 società di capitali  
euro 59,00 società di persone

il Notaio assolve tramite MUI (Modello Unico Informatico)

**Note operative:** Il quadro 20 – Codice 014 deve essere compilato con l'indicazione "Deposito della delibera dell'organo amministrativo di proposta di accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza ai sensi dell'art. 120 bis CCII, repertorio n. ... notaio in ..." facendo comparire in visura l'informazione del deposito.

## Decreto di concordato minore e di fissazione dell'udienza

**Riferimenti normativi:** art. 78, comma 2 CCII<sup>18</sup>

**Soggetto obbligato:** il Cancelliere

**Termine:** non espressamente previsto

**Allegati:** decreto del giudice (non soggetto a reclamo)

**Modulistica: Modello CF**, estremi della comunicazione: sede Tribunale, numero e date - riquadro D/Codice della crisi, Tipo procedura: **CN/CONCORDATO MINORE**, Tipo Provvedimento: **11/DECRETO O SENTENZA DI APERTURA**

Nel riquadro 20 "Tipo Atto/Fatto" se società o riquadro 31 se impresa individuale inserire la dicitura "Ricorso ai sensi degli artt. 40 e 44 CCII per ammissione a procedura di regolazione della crisi"

**Codice atto:** A15

L'OCC (Organismo di Composizione della Crisi) ai sensi dell'art. 78, 1° e 3° comma CCII è chiamato a curare l'esecuzione del decreto, venendo ad assumere una sorta di ruolo di ausiliario del Tribunale.

- Ai sensi dell'art. 78, comma 2-bis CCII con in decreto di cui all'art. 78, 1° comma CCII il giudice nomina il **COMMISSARIO GIUDIZIALE** (con compilazione del **MODULO INTERCALARE P** con il codice carica "COZ") perché svolga, a partire da quel momento, le funzioni dell'OCC se:
- a) è stata disposta la sospensione generale delle azioni esecutive individuali e la nomina appare necessaria per tutelare gli interessi delle parti;
  - b) è proposta **domanda di CONCORDATO IN CONTINUITA' AZIENDALE**, con omologazione da pronunciarsi ai sensi dell'art. 112, comma 2 CCII;
  - c) la nomina è richiesta dal debitore.

**Note:** Qualora il debitore chieda misure protettive occorre darne espressa menzione nell'iscrizione nel Registro delle Imprese con la dicitura: "Dalla data della pubblicazione nel Registro delle Imprese del ..... in data ..... i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio"

**Modulistica: Modello CF** riquadro D/Codice della crisi, Tipo procedura: **WZ/MISURE CAUTELARI E PROTETTIVE**, Tipo Provvedimento: **30/ISCRIZIONE AL RUOLO PROCEDURE ESECUTIVE - 13/RICORSO** Nel riquadro 20 "Tipo Atto/Fatto" se società o riquadro 31 se impresa individuale inserire la dicitura: "Richiesta di misure protettive ex art. 54 CCII"

**Note operative:** dalla data in cui viene eseguita la pubblicità del decreto di apertura del concordato minore, ai sensi dell'art. 78, 5° comma CCII si verifica il c.d. "spossessamento attenuato" del debitore, il quale pur conservando il potere di gestione dei suoi beni, necessita della **preventiva autorizzazione del Giudice** nel caso in cui intenda compiere **atti eccedenti l'ordinaria amministrazione**, a pena di inefficacia dell'atto rispetto ai creditori anteriori.

**Nel caso di società di persone** (s.n.c. e s.a.s.), il decreto di apertura del concordato minore, ai sensi dell'art. 79, 4° comma CCII, **salvo patto contrario si estende ai soci persone fisiche illimitatamente responsabili.**

**N.B.:** Gli uffici trasmettono il decreto di apertura del concordato minore a tutte le Camere di Commercio, ove rilevino posizioni anagrafiche del debitore.

<sup>18</sup> L'art. 78, 2° co. CCII stabilisce che "il giudice a) **DISPONE la pubblicazione del decreto mediante inserimento in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia e nel Registro delle Imprese se il debitore svolge attività d'impresa ...**".

## **Decreto di estinzione di concordato minore a seguito di rinuncia alla domanda**

**Riferimenti normativi:** art. 43, comma 3 CCII

**Soggetto obbligato:** il Cancelliere

**Termine:** entro il giorno successivo al deposito in cancelleria

**Allegati:** decreto di estinzione

**Modulistica:** Annotazione d'ufficio tramite lo strumento "Crea Pratica d'ufficio" - Modello CF, estremi della comunicazione: sede Tribunale, numero e date - riquadro D/Codice della crisi, Tipo procedura: CN/CONCORDATO MINORE, Tipo Provvedimento: **06/DECRETO DI ESTINZIONE**

**Codice atto:** A15

**Data dell'atto:** data del deposito del decreto di estinzione in Cancelleria

**Note operative:** il decreto d'estinzione chiude il procedimento e tutte le trascrizioni concernenti la domanda d'accesso alla procedura di regolazione della crisi devono essere rimosse dalla parte ordinaria della visura e trasferite nella sola parte storica della visura.

L'iscrizione del decreto d'estinzione (codice provvedimento: 06) comporta la chiusura del procedimento unitario (codice procedura: PU) e, se presenti, la rimozione delle misure protettive (codice procedura: WZ). Nel riquadro 20 "Tipo Atto/Fatto" dei DATI LEGALI devono essere rimossi i dati relativi alle procedure PU e WZ e, se nominata, deve essere cessata anche l'eventuale carica del COMMISSARIO GIUDIZIALE.

Nelle annotazioni deve essere inserita la dicitura: *"Con Decreto del Tribunale di ..... n. .... Depositato in Cancelleria in data ..... è stata dichiarata estinta la domanda d'accesso alla procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza del ..... n. ...."*

## **Comunicazione decreto di apertura di concordato minore per annotazione su quote di SRL**

**Riferimenti normativi:** art. 78, comma 2, lett. b) CCII

**Soggetto obbligato:** organismo di composizione della crisi (gestore della crisi OCC)

**Termine:** non espressamente previsto

**Allegati:** decreto di apertura di concordato minore

**Modulistica:** modello S e nel quadro "Variazioni domicilio o altre informazioni sulla quota" indicare come dato atto la data del deposito in cancelleria del decreto di apertura concordato minore e riportare nel campo "Vincoli sulla quota" la dicitura *"Decreto di apertura concordato minore n. ... del ... depositato nel Tribunale di ... - Annotazione ai sensi dell'art. 78, co. 2, lett. b) CCIP"*

**Codice atto:** A18

**Diritti di segreteria:** euro 30,00 (società)

**Imposta di bollo:** euro 65,00 (società di capitali)

## **FASE 2: OMOLOGAZIONE**

### **Sentenza di omologazione del concordato minore**

**Riferimenti normativi:** art. 80, comma 2 CCII

**Soggetto obbligato:** il Cancelliere

**Termine:** entro il giorno successivo al deposito in cancelleria

**Allegati:** sentenza di omologazione del concordato minore

**Modulistica:** **Annotazione d'ufficio tramite lo strumento "Crea Pratica d'ufficio" - Modello CF**, estremi della comunicazione: sede Tribunale, numero e date - riquadro D/Codice della crisi, Tipo procedura: **CN/CONCORDATO MINORE**, Tipo Provvedimento: **16/DECRETO/SENTENZA OMOLOGA**

**Modulistica: società:** modello S2 riquadro B - riquadro 20 "Tipo Atto/Fatto" selezionare "Accordi di ristrutturazione dei debiti" e, nella "Descrizione Atto/Fatto", inserire la dicitura "*Deposito sentenza di omologazione concordato minore*"

**imprese individuali:** modello I2 riquadro 31 "Tipo Atto/Fatto" selezionare "Accordi di ristrutturazione dei debiti" e, nella "Descrizione Atto/Fatto", inserire la dicitura "*Deposito sentenza di omologazione concordato minore*"

**Codice atto:** A15

**Data dell'atto:** data della sentenza di omologazione del concordato minore

### **Provvedimento di revoca o risoluzione dell'omologazione di concordato minore**

**Riferimenti normativi:** artt. 81, comma 5 e 82, comma 2 CCII

**Soggetto obbligato:** il Cancelliere

**Termine:** entro il giorno successivo al deposito in cancelleria

**Allegato:** provvedimento di revoca o risoluzione dell'omologazione di concordato minore

**Modulistica:** **Annotazione d'ufficio tramite lo strumento "Crea Pratica d'ufficio" - Modello CF**, estremi della comunicazione: sede Tribunale, numero e date - riquadro D/Codice della crisi, Tipo procedura: **CN/CONCORDATO MINORE**, Tipo Provvedimento: **17/DECRETO/SENTENZA DI REVOCA**

**Modulistica: società:** modello S2 riquadro B - riquadro 20 "Tipo Atto/Fatto" selezionare "Accordi di ristrutturazione dei debiti" e, nella "Descrizione Atto/Fatto", inserire la seguente indicazione "*Deposito provvedimento di revoca (o risoluzione) omologazione di concordato minore*"

**imprese individuali:** modello I2 riquadro 31 "Tipo Atto/Fatto" selezionare "Accordi di ristrutturazione dei debiti" e, nella "Descrizione Atto/Fatto", inserire la seguente indicazione "*Deposito provvedimento di revoca (o risoluzione) omologazione di concordato minore*"

**Codice atto:** A15

**Data dell'atto:** data del provvedimento di revoca dell'omologazione del concordato minore

**Note operative:** se il giudice rigetta la domanda di omologa, ai sensi dell'art. 80, comma 5 CCII, con successivo decreto motivato, **dichiara l'inefficacia delle misure protettive** accordate.

N.B.: Ai sensi dell'art. 80, comma 7 e dell'art. 50, comma 1 CCII contro il provvedimento che rigetta l'omologa del concordato minore è **possibile proporre RECLAMO** con ricorso da depositare, nel termine di 30 giorni dalla sua comunicazione, nella Cancelleria della Corte d'Appello, che provvede in camera di consiglio. Legittimati al reclamo sono:

- il debitore;
- il pubblico ministero.

### **Provvedimento di esecuzione del concordato minore**

**Riferimenti normativi:** art. 81 CCII

**Soggetto obbligato:** il Cancelliere – il debitore

**Termine:** non espressamente previsto

**Allegato:** provvedimento esecuzione

**Modulistica:** **Modello CF**, estremi della comunicazione: sede Tribunale, numero e date - riquadro D/Codice della crisi, Tipo procedura: **CN/CONCORDATO MINORE**, Tipo Provvedimento: **24/PROVVEDIMENTO DI ESECUZIONE**



**Modulistica: società:** modello S2 riquadro B - riquadro 20 “Tipo Atto/Fatto” selezionare “Accordi di ristrutturazione dei debiti” e, nella “Descrizione Atto/Fatto”, inserire la seguente indicazione “*Provvedimento esecuzione di concordato minore*”

**imprese individuali:** modello I2 riquadro 31 “Tipo Atto/Fatto” selezionare “Accordi di ristrutturazione dei debiti” e, nella “Descrizione Atto/Fatto”, inserire la seguente indicazione “*Provvedimento esecuzione di concordato minore*”

**Codice atto:** A15

Nel caso di presentazione a cura del debitore:

**Diritti di segreteria:** euro 90,00 società  
euro 18,00 imprese individuali

**Imposta di bollo:** euro 65,00 società di capitali  
euro 59,00 società di persone  
euro 17,50 imprese individuali

### **Provvedimento di rigetto (o diniego) omologazione di concordato minore e su istanza del debitore apertura della procedura di liquidazione controllata**

**Riferimenti normativi:** art. 80, comma 5 e artt. 268 e ss. CCII

**Soggetto obbligato:** il Cancelliere

**Termine:** entro il giorno successivo al deposito in cancelleria

**Allegato:** sentenza di apertura della liquidazione controllata

**Modulistica: Annotazione d’ufficio tramite lo strumento “Crea Pratica d’ufficio” - Modello CF,** estremi della comunicazione: sede Tribunale, numero e date - riquadro D/Codice della crisi, Tipo procedura: **LT/LIQUIDAZIONE CONTROLLATA**, Tipo Provvedimento: **11/DECRETO O SENTENZA DI APERTURA – 32/CONVERSIONE PROCEDURE**

**Modulistica: società:** modello S2 riquadro B - riquadro 20 “Tipo Atto/Fatto” selezionare “Accordi di ristrutturazione dei debiti” e, nella “Descrizione Atto/Fatto”, inserire la seguente indicazione “*Deposito sentenza di revoca (o risoluzione) omologazione di concordato minore e apertura liquidazione controllata*”

**imprese individuali:** modello I2 riquadro 31 “Tipo Atto/Fatto” selezionare “Accordi di ristrutturazione dei debiti” e, nella “Descrizione Atto/Fatto”, inserire la seguente indicazione “*Deposito sentenza di revoca (o risoluzione) omologazione di concordato minore e apertura liquidazione controllata*”

**Codice atto:** A15

**Data dell’atto:** data della sentenza di apertura della liquidazione controllata

### **Sentenza di apertura della liquidazione controllata (del patrimonio) del sovraindebitato e nomina Liquidatore**

**Riferimenti normativi:** art. 270, comma 2, lett. f) e comma 4 CCII

**Soggetto obbligato:** Il Liquidatore

**Termine:** non espressamente previsto

**Allegati:** sentenza di apertura della liquidazione controllata in formato pdf/A con dicitura di conformità

**Modulistica: Modello CF,** estremi della comunicazione: sede Tribunale, numero e date - riquadro D/Codice della crisi, Tipo procedura: **LT/LIQUIDAZIONE CONTROLLATA**, Tipo Provvedimento: **11/DECRETO O SENTENZA DI APERTURA**

**Modulistica: società:** modello S2 riquadro B - riquadro 20 “Tipo Atto/Fatto” e, nella “Descrizione”, inserire la seguente indicazione “*Deposito sentenza di apertura liquidazione controllata*” e “Intercalare P” relativo alla nomina del liquidatore

**imprese individuali:** modello I2 riquadro 31 “Tipo Atto/Fatto” e, nella “Descrizione”, inserire la seguente indicazione “*Deposito sentenza di apertura liquidazione controllata*” e “Intercalare P” relativo alla nomina del liquidatore

**Codice atto:** A15

**Diritti di segreteria:** euro 90,00 società  
euro 18,00 imprese individuali

**Imposta di bollo:** euro 65,00 società di capitali  
euro 59,00 società di persone  
euro 17,50 imprese individuali

**Note:** qualora il debitore chieda le misure protettive occorre darne espressa menzione nell'iscrizione nel Registro delle Imprese.

- Il liquidatore è l'organo centrale della procedura di liquidazione controllata e svolge le attività che, nella liquidazione giudiziale, sono affidate al curatore e il Tribunale nella sentenza di apertura della procedura può confermare, quando la domanda viene presentata dal debitore l'OCC (Organismo di Composizione della Crisi) che ha assistito il debitore nella presentazione del ricorso ai sensi dell'art. 269 CCII oppure scegliere un soggetto diverso ricompreso nell'elenco dei gestori della crisi di cui al D.M. n. 202/2014.

**Note:** Qualora il debitore chieda misure protettive occorre darne espressa menzione nell'iscrizione nel Registro delle Imprese con la dicitura: *“Dalla data della pubblicazione nel Registro delle Imprese del ..... in data ..... i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio”*

**Modulistica:** **Modello CF** riquadro D/Codice della crisi, Tipo procedura: **WZ/MISURE CAUTELARI E PROTETTIVE**, Tipo Provvedimento: **30/ISCRIZIONE AL RUOLO PROCEDURE ESECUTIVE - 13/RICORSO** Nel riquadro 20 “Tipo Atto/Fatto” se società o riquadro 31 se impresa individuale inserire la dicitura: *“Richiesta di misure protettive ex art. 54 CCII”*.

L'art. 270, comma 5 CCII opera una serie di rinvii ad alcune norme dedicate alla liquidazione giudiziale e in particolare agli artt. 143 e 150 CCII e pertanto l'apertura della liquidazione controllata determina alcuni effetti sulle controversie relative ai rapporti di diritto patrimoniale compresi nella liquidazione, rispetto ai quali il debitore perde la legittimazione processuale (che si trasferisce in capo al liquidatore) e, come sopra indicato, ai sensi dell'art. 150 CCII, dal girono della dichiarazione di apertura della liquidazione si determina il blocco delle azioni individuali esecutive e cautelari sui beni compresi nella procedura.

#### **Note operative:**

**Nel caso di società di persone (s.n.c. e s.a.s.), la sentenza di apertura della liquidazione controllata ai sensi dell'art. 270, 1° co. CCII si estende ai soci persone fisiche illimitatamente responsabili.** Si applica, in quanto compatibile, l'art. 256 CCII in tema di liquidazione giudiziale. Pertanto l'ufficio R.I. iscriverà anche in calce ai soci illimitatamente responsabili l'avvenuta dichiarazione di apertura della liquidazione controllata.

**N.B.:** Gli uffici trasmettono la sentenza di apertura della liquidazione controllata a tutte le Camere di Commercio, ove rilevino posizioni anagrafiche del debitore.

Se il socio debitore è titolare di un'impresa individuale, l'ufficio del Registro delle Imprese iscrive tutti i dati della sentenza in calce al titolare senza estensione della liquidazione controllata sulla posizione **ovvero** iscrive la sentenza di apertura della liquidazione controllata “per estensione” anche sulla posizione dell'impresa individuale (cessando tutta l'attività). La decisione dipende dalla posizione assunta dal Conservatore/Giudice del Registro dell'ufficio competente.

#### **Note operative**

*Società di persone:*

*Per effetto della modifica degli artt. 2272 c.c. ad opera dell'art. 382 CCII, nel caso di società di persone la liquidazione controllata determina lo scioglimento di diritto della società (art. 2282, 1° co., n. 5-bis c.c.), per cui si dovrà procedere d'ufficio all'iscrizione dello scioglimento della società stessa.*



*Società di capitali:*

*Per le società di capitali, a seguito della modifica dell'art. 2484 c.c. ad opera dell'art. 380 CCII, l'apertura della liquidazione controllata è una causa di scioglimento di diritto.*

*Infatti, all'art. 2484 c.c. (cause di scioglimento delle società di capitali) è stato aggiunto il comma 1, n. 7-bis: "per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale e della liquidazione controllata..."*

### **Sostituzione/revoca del Liquidatore nella liquidazione controllata (del patrimonio) del sovraindebitato**

**Riferimenti normativi:** art. 270, comma 2, lett. f) CCII

**Soggetto obbligato:** il Liquidatore

**Termine:** non espressamente previsto

**Allegati:** sentenza di sostituzione o di revoca

**Modulistica: Modello CF**, estremi della comunicazione: sede Tribunale, numero e date - riquadro D/Codice della crisi, Tipo procedura: **LT/LIQUIDAZIONE CONTROLLATA**, Tipo Provvedimento: **99/ALTRO PROVVEDIMENTO**

**Modulistica: società:** modello S2 riquadro B - riquadro 20 "Tipo Atto/Fatto" e, nella "Descrizione", inserire la seguente indicazione "*Deposito sentenza di sostituzione (o revoca) del liquidatore*" e "Intercalare P" relativo alla nomina del nuovo liquidatore

**imprese individuali:** modello I2 riquadro 31 "Tipo Atto/Fatto" e, nella "Descrizione", inserire la seguente indicazione "*Deposito sentenza di sostituzione (o revoca) del liquidatore*" e "Intercalare P" relativo alla nomina del nuovo liquidatore

**Codice atto:** A15

**Diritti di segreteria:** euro 90,00 società

euro 18,00 imprese individuali

**Imposta di bollo:** euro 65,00 società di capitali

euro 59,00 società di persone

euro 17,50 imprese individuali

### **Comunicazione sentenza di apertura della liquidazione controllata (del patrimonio) del sovraindebitato per annotazione su quote di SRL**

**Riferimenti normativi:** art. 270, comma 2, lett. g) CCII

**Soggetto obbligato:** il Liquidatore

**Termine:** non espressamente previsto

**Allegati:** sentenza di apertura di liquidazione controllata

**Modulistica:** modello S e nel quadro "Variazioni domicilio o altre informazioni sulla quota" indicare come dato atto la data del deposito in cancelleria della sentenza di apertura liquidazione controllata e riportare nel campo "Vincoli sulla quota" la dicitura "Sentenza di apertura liquidazione controllata n. ... del ... depositata nel Tribunale di ... - Annotazione ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. g) D. Lgs. 14/2019"

**Codice atto:** A18

**Diritti di segreteria:** euro 30,00 (società)

**Imposta di bollo:** euro 65,00 (società di capitali)

### **Decreto di chiusura della liquidazione controllata (del patrimonio)**

**Riferimenti normativi:** art. 276, comma 1 CCII

**Soggetto obbligato:** il Liquidatore

**Termine:** non espressamente previsto

**Allegati:** decreto di chiusura della liquidazione controllata in formato pdf/A con dicitura di conformità

**Modulistica: Modulistica: Modello CF**, estremi della comunicazione: sede Tribunale, numero e date - riquadro D/Codice della crisi, Tipo procedura: **LT/LIQUIDAZIONE CONTROLLATA**, Tipo Provvedimento: **19/DECRETO DI CHIUSURA**

**Modulistica società:** modello S2 riquadro B - riquadro 20 “Tipo Atto/Fatto” e, nella “Descrizione Atto/Fatto”, inserire la seguente indicazione “Decreto di chiusura della liquidazione controllata di sovraindebitato”

**imprese individuali:** modello I2 riquadro 31 “Tipo Atto/Fatto” selezionare e, nella “Descrizione”, inserire la seguente indicazione “Decreto di chiusura della liquidazione controllata di sovraindebitato”

**Codice atto:** A15

**Diritti di segreteria:** euro 90,00 società  
euro 18,00 imprese individuali

**Imposta di bollo:** euro 65,00 società di capitali  
euro 59,00 società di persone  
euro 17,50 imprese individuali

### **Richiesta di cancellazione dal Registro delle Imprese (solo per le società) nei casi di chiusura non soddisfacente della liquidazione controllata (del patrimonio) per le imprese in tornate in bonis<sup>19</sup>**

**Riferimenti normativi:** art. 276, comma 1 e art. 233, comma 1 lett. c) e d) CCII; art. 2484, comma 1 n. 7-bis c.c.<sup>20</sup>

**Soggetto obbligato:** il Liquidatore

**Termine:** non espressamente previsto

**Allegati:** decreto di chiusura della liquidazione controllata in formato pdf/A con dicitura di conformità

**Modulistica società:** modello S3 riquadro 6 - riquadro 20 “Tipo Atto/Fatto” e, nella “Descrizione Atto/Fatto”, inserire la seguente indicazione “Decreto di chiusura della liquidazione controllata (del patrimonio)”

**Codice atto:** A14

**Diritti di segreteria:** euro 90,00 società

**Imposta di bollo:** euro 65,00 società di capitali  
euro 59,00 società di persone

### **Istanza di sospensione azioni esecutive e cautelari (misure protettive) nel concordato minore e nella liquidazione controllata (del patrimonio)**

**Riferimenti normativi:** art. 54, comma 4 CCII

**Soggetto obbligato:** il debitore

**Termine:** non specificato/entro il giorno successivo al deposito in cancelleria

**Allegati:** domanda di ammissione alle misure protettive

**Annotazione d’ufficio tramite lo strumento “Crea Pratica d’ufficio”**

**Codice procedura:** CN – CONCORDATO MINORE  
LT – LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

**Codice provvedimento:** 01 – MISURE PROTETTIVE-CONCESSIONE

### **Decreto di conferma/proroga/revoca delle misure protettive e cautelari nel concordato minore e nella liquidazione controllata (del patrimonio)**

**Riferimenti normativi:** art. 54, art. 55, comma 3, art. 80, comma 5 e art. 271, comma 2, ult. periodo CCII

<sup>19</sup> La disciplina della chiusura della liquidazione controllata è integrata attraverso il rinvio, nei limiti della compatibilità, alle norme che regolano i casi di chiusura della liquidazione giudiziale di cui all’art. 233 CCII.

<sup>20</sup> Ai sensi dell’art. 380 del D. Lgs. 14/2019 (CCII) “1. all’articolo 2484, 1° comma, del codice civile dopo il numero 7) è [stato] aggiunto il seguente: <<7-bis) per l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale e della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA. Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 2487 e 2487-bis.

2. All’art. 2487-bis, 3° comma c.c., è [stato] aggiunto ... il seguente periodo: <<Quando nei confronti della società è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale o di LIQUIDAZIONE CONTROLLATA, il rendiconto sulla gestione è consegnato anche, rispettivamente, al curatore o al LIQUIDATORE DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA>>”.

**Soggetto obbligato:** il Cancelliere

**Termine:** *non specificato/entro il giorno successivo al deposito in cancelleria*

**Allegati:** decreto

**Annotazione d'ufficio tramite lo strumento “Crea Pratica d'ufficio”**

**Codice procedura:** CN – CONCORDATO MINORE

LT – LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

**Codice provvedimento:** 02 – MISURE PROTETTIVE-PROROGA

03 – MISURE PROTETTIVE-REVOCA

### **Decreto di esdebitazione<sup>21</sup>**

**Riferimenti normativi:** Art. 281, comma 4 e 282 CCII

**Soggetto obbligato:** il Cancelliere – il debitore

**Termine:** *non specificato/entro il giorno successivo al deposito in cancelleria*

**Allegati:** decreto di esdebitazione del Tribunale (in composizione collegiale) in formato pdf/A con dicitura di conformità

**Annotazione d'ufficio tramite lo strumento “Crea Pratica d'ufficio”**

**Codice procedura:** CN – CONCORDATO MINORE

LT – LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

**Codice provvedimento:** 26 – DECRETO DI ESDEBITAZIONE

---

<sup>21</sup> Il riconoscimento del beneficio al soggetto sovraindebitato, assoggettato alla liquidazione controllata, è regolato dall'art. 282 CCII. La Relaz. Illustrativa al CCII ha chiarito che, in ragione dell'«*obiettivo di semplificazione delle procedure che riguardano i soggetti sovraindebitati, nonché della limitata incidenza dei loro debiti sul tessuto economico*» e l'art. 282 CCII stabilisce che “*per le procedure di liquidazione controllata, l'esdebitazione **OPERA DI DIRITTO** a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura, ed è dichiarata con decreto motivato del Tribunale, iscritto al Registro delle Imprese su richiesta del cancelliere. ... L'esdebitazione non opera nelle ipotesi previste dall'art. 280 nonché nelle ipotesi in cui il debitore [abbia] determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode*”.

## **PUBBLICITA' DEGLI ATTI RELATIVI ALLA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA**

### **Premessa**

La liquidazione coatta amministrativa è il procedimento concorsuale con cui l'autorità amministrativa provvede alla liquidazione dell'impresa; ad essa è affidata la direzione della procedura per il perseguimento di interessi anche ulteriori rispetto a quello del soddisfacimento dei creditori.

La legge individua le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, i casi per i quali la liquidazione coatta amministrativa può essere disposta e l'autorità competente alla sua adozione; il provvedimento che ordina l'apertura della liquidazione produce i suoi effetti dal giorno della sua emanazione.

Essa si applica a quelle categorie di imprese indicate esplicitamente dalle leggi speciali in considerazione della particolarità degli interessi coinvolti.

I soggetti interessati dalla procedura, pertanto, sono i seguenti:

1. enti pubblici,
2. banche (v. artt. 80 ss. D.lgs 1/9/1993, N. 385, T.U.B), assicurazioni (v. artt. 245 ss. D.lgs. 7/9/2005, N. 209, Codice assicurazioni private), società di gestione del risparmio (v. artt. 57 ss. D.lgs. 24/2/1998, N. 58, T.U.F.),
3. società mutualistiche (v. art. 2545-terdecies, 1° co., c.c.),
4. imprese sociali (v. art. 14 D.lgs. 3/7/2017, N. 112).

Le varie fasi della liquidazione sono regolate nelle stesse leggi speciali ma una disciplina integrativa è dettata altresì dal Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (d.lgs. 12/1/2019, n. 14), agli artt. 293-315; a differenza della procedura di liquidazione giudiziale, i presupposti possono essere molteplici, quali:

- irregolarità di funzionamento (individuata dalle diverse leggi speciali),
- rischio di insolvenza,
- stato di insolvenza.

A norma dell'art. 297 CCII se un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa si trova in stato di insolvenza, il Tribunale del luogo ove l'impresa interessata ha la sede, su richiesta di uno dei creditori o dell'autorità che ha la vigilanza, dichiara tale stato con sentenza.

La sentenza che accerta lo stato di insolvenza va trasmessa dal cancelliere al registro delle imprese per la sua iscrizione (art. 297 CCII); contro la sentenza può essere proposto reclamo da qualunque interessato alla Corte d'appello entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti per il debitore dalla notificazione telematica del provvedimento a cura dell'ufficio, e per tutti gli altri interessati dalla data della iscrizione nel registro delle imprese (art. 51, c. 3, CCII).

In generale, la soggezione alla liquidazione coatta amministrativa esclude la soggezione alla procedura di liquidazione giudiziale; tuttavia, nei casi per i quali la legge ammetta anche la liquidazione giudiziale (come per esempio, le società cooperative, le quali possono essere poste in liquidazione giudiziale o sottoposte a liquidazione coatta amministrativa - art. 2545 *terdecies*, 1° co., c.c.), vige il principio di "prevenzione" (art. 295, c. 2, CCII) in base al quale la prima procedura dichiarata preclude l'altra.

Inoltre, se l'impresa sottoposta a liquidazione coatta amministrativa è una società, la liquidazione non si estende ai soci illimitatamente responsabili.

A norma dell'art. 300 CCII il provvedimento che dispone la liquidazione, oltre a essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, è comunicato, a cura dell'autorità amministrativa che lo ha ordinato, per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese competente.

Con il provvedimento di liquidazione viene nominato un commissario liquidatore. Qualora l'importanza della impresa lo consigli possono essere nominati 3 liquidatori e la rappresentanza è esercitata congiuntamente da due di essi.

In tal caso il registro delle imprese iscrive il provvedimento di liquidazione, iscrive il/i commissario/i, lasciando invariati gli amministratori anche se sono eliminati i poteri previgenti. L'ufficio provvede altresì a cessare gli organi di controllo.

Le funzioni degli organi sociali (assemblea e organo amministrativo) restano limitate e tra queste vi è sempre la possibilità di presentare una proposta di concordato.

Qualora nel provvedimento dell'Autorità sia prevista la nomina del comitato di sorveglianza, ne è prevista l'iscrizione nel registro imprese a cura dell'Autorità stessa.

Lo stesso accade per la nomina del Presidente del comitato di sorveglianza, operante nell'ambito della liquidazione delle banche.

Ai sensi dell'art. 306 CCII il commissario liquidatore deve presentare, alla fine di ogni semestre, all'Autorità che vigila sulla liquidazione una relazione sulla situazione patrimoniale dell'impresa e sull'andamento della gestione accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza.

Copia di tale relazione deve essere trasmessa con eventuali osservazioni del comitato di sorveglianza o di ciascun dei suoi componenti, per via telematica all'ufficio del registro delle imprese.

Inoltre, l'art. 1, co. 19, della legge 24/12/2012, n. 228, estende al commissario liquidatore l'obbligo di comunicare al registro delle imprese, entro 10 giorni dalla nomina, il proprio domicilio digitale (già indirizzo di posta elettronica certificata).

Ai sensi dell'art. 314 CCII l'Autorità che vigila sulla liquidazione può autorizzare l'impresa in liquidazione, uno o più creditori o un terzo, a proporre al Tribunale un concordato.

Tale proposta di concordato è depositata presso la cancelleria del Tribunale con i pareri prescritti ed è comunicata a tutti i creditori ammessi al passivo, nonché pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e depositata presso l'ufficio del registro delle imprese per la relativa iscrizione.

Al deposito deve provvedere, a seconda dei casi, l'impresa in liquidazione, uno o più creditori o un terzo, a condizione che la presentazione della proposta di concordato sia stata autorizzata dall'Autorità di vigilanza, di cui occorre fornire evidenza nella relativa domanda di deposito.

Vi è un esplicito rimando agli art. 240, 245, 246 e 247 CCII, in ordine al giudizio di omologazione e sull'iscrizione al registro delle imprese del provvedimento di omologa e dell'eventuale decreto emesso a seguito di reclamo nei confronti del decreto di omologa, le cui procedure sono state trattate nella parte relativa al concordato nella liquidazione giudiziale a cui si rinvia.

I Commissari liquidatori sono tenuti a presentare al registro delle imprese la richiesta di cancellazione della società ai sensi dell'art. 313 CCII, che rinvia agli articoli 2495 e 2496 del codice civile.

Infine, se il concordato non è stato eseguito, il Tribunale pronuncia con sentenza la risoluzione dello stesso o il suo annullamento (art. 315 CCII), quando si scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo ovvero sottratta o dissimulata parte rilevante dell'attivo. Anche le sentenze di risoluzione e di annullamento del concordato, che riaprono la liquidazione coatta amministrativa, devono essere iscritte nel registro delle imprese con le procedure già descritte in sede di concordato nella liquidazione giudiziale.

## ASPETTI PROCEDURALI

### **Sentenza che accerta lo stato di insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa**

**Riferimenti normativi:** artt. 297 e 45 CCII

**Soggetto obbligato:** il Cancelliere

**Termine:** entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

**Allegato:** estratto della sentenza di accertamento

**Codice atto:** A15

### **Reclamo contro la sentenza che accerta lo stato di insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa**

**Riferimenti normativi:** artt. 297 c. 6, 51 c. 12 e 45 CCII

**Soggetto obbligato:** il Cancelliere

**Termine:** entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

**Allegato:** sentenza della Corte di Appello

**Codice Atto:** A15

### **Provvedimento che dispone la liquidazione coatta amministrativa e può nominare Commissario/i liquidatore/i<sup>22 23</sup>**

**Riferimenti normativi:** artt. 300 e 301 CCII

**Soggetto obbligato:** Autorità che ha emanato il provvedimento

**Termine:** non indicato

**Allegato:** provvedimento dell'Autorità che ha disposto la L.C.A.

**Codice Atto:** A15

**Note operative:** Il decreto di L.C.A. determina la cessazione automatica dei poteri degli amministratori che rimangono, tuttavia, in carica anche se con limitate attribuzioni. L'ufficio deve provvedere a togliere i poteri previgenti degli amministratori e alla cessazione dell'organo di controllo.

### **Provvedimento di revoca della liquidazione coatta amministrativa e nomina Commissario/i liquidatore/i**

**Riferimenti normativi:** articolo 300 CCII

**Soggetto obbligato:** Autorità che ha emanato il provvedimento di revoca

**Termine:** non indicato

**Allegato:** provvedimento dell'Autorità che ha disposto la revoca della L.C.A.

**Codice Atto:** A15

### **Comunicazione del domicilio digitale (già indirizzo di posta elettronica certificata) del Commissario Liquidatore e iscrizione della propria nomina<sup>24</sup>**

**Riferimenti normativi:** Art. 1, co. 19, Legge 24/12/2012, n. 228

**Soggetto obbligato:** il Commissario liquidatore

**Termine:** entro 10 giorni dalla data di nomina

**Allegato:** nessuno

<sup>22</sup>Con il provvedimento che ordina la L.C.A. o con un altro successivo viene nominato un commissario liquidatore. Qualora l'importanza dell'impresa lo consigli sono nominati tre commissari liquidatori. L'ufficio del Registro delle imprese deve procedere all'iscrizione d'ufficio della nomina del commissario liquidatore - vedi Nota M.S.E. del 16.04.2012. Qualora il provvedimento indichi al Commissario di procedere con la iscrizione della propria nomina, vedi paragrafo 6.

<sup>23</sup>La L.C.A. fa cessare l'attività di impresa, pertanto l'ufficio RI provvede a cessare l'attività della stessa rendendola inattiva, salvo che non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio d'impresa. Si valorizza l'apposito campo con "INATTIVA", non cancellando la data di inizio attività.

<sup>24</sup>Qualora il MISE, nel provvedimento, indichi al Commissario liquidatore di provvedere alla iscrizione della sua nomina contestualmente alla comunicazione dell'indirizzo pec.

**Modulistica:** modello Intercalare P, riquadri 1 e 2 (domicilio persona), nel modello NOTE deve essere indicata la data di effettiva conoscenza della nomina.

**Codice Atto:** A15

**Diritti di segreteria:** 30,00 euro <sup>25</sup>

**Imposta di bollo:** 65,00 euro

**Note operative:** qualora presente solo la comunicazione del domicilio digitale, compilare esclusivamente la parte che lo riguarda.

### **Relazione semestrale commissario liquidatore situazione patrimoniale e andamento gestione**

**Riferimenti normativi:** art. 306 CCII

**Soggetto obbligato:** il Commissario liquidatore

**Termine:** non indicato

**Allegato:** relazione situazione patrimoniale e andamento gestione, ed eventuali osservazioni comitato di sorveglianza

**Modulistica:** modello S2 - riquadro 20/ALTRI ATTI E FATTI SOGGETTI AD ISCRIZIONE E DEPOSITO, valore 001“Altri atti/fatti”

**Codice Atto:** A15

**Diritti di segreteria:** 30,00 euro <sup>26</sup>

**Imposta di bollo:** 65,00 euro

**Note operative:** La relazione deve essere presentata e quindi depositata al registro delle imprese ogni sei mesi da parte del Commissario. Pertanto, si ritiene opportuno che, ad ogni nuovo deposito della relazione, quella precedente venga trasferita tra le informazioni storiche, in modo da mantenere sempre aggiornata la sezione.

### **Provvedimento di autorizzazione all’esercizio provvisorio dell’impresa<sup>27</sup>**

**Riferimenti normativi:** art. 307 c. 2 CCII

**Soggetto obbligato:** il/i Commissario/i liquidatore/i

**Termine:** non indicato

**Allegato:** Provvedimento di autorizzazione all’esercizio provvisorio

**Codice Atto:** A15

**Diritti di segreteria:** 30,00 euro

**Imposta di bollo:** 65,00 euro

### **Sentenza che accerta lo stato di insolvenza successivamente alla liquidazione coatta amministrativa**

**Riferimenti normativi:** artt. 298, 297 c. 5, 45 CCII

**Soggetto obbligato:** il Cancelliere

**Termine:** entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

**Allegato:** sentenza di accertamento

**Codice Atto:** A15

### **Istanza di cancellazione al termine della liquidazione (e deposito dei libri sociali per le società di capitali)<sup>28</sup>**

<sup>25</sup> Alcuni Uffici del R.I. ritengono che per questo adempimento si applichino per analogia gli stessi diritti e bolli previsti per gli adempimenti del curatore: **Diritti di segreteria:** € 10,00 **Imposta di bollo:** esente

<sup>26</sup> Vedi Nota 6

<sup>27</sup> L’ufficio RI darà pubblicità espressa dell’autorizzazione indicandone gli estremi nei campi dell’attività e delle annotazioni. Alcuni Uffici del R.I. ritengono che per questo adempimento si applichino per analogia gli stessi diritti e bolli previsti per gli adempimenti del curatore: **Diritti di segreteria:** € 10,00 **Imposta di bollo:** esente



**Riferimenti normativi:** art. 313 CCII, art. 2495 2496 c.c.

**Soggetto obbligato:** il Commissario liquidatore

**Termine:** nessuno.

**Allegato:** nessuno

**Modulistica:** modello S3 compilato al riquadro 6, codice atto A14, e modello NOTE con:

- indicazione degli estremi della Gazzetta Ufficiale sulla quale risulta pubblicata la notizia di avvenuto deposito del bilancio finale di liquidazione;

- dichiarazione della mancata proposizione di ricorsi, da riportare nel modello NOTE

**Diritti di segreteria:** 90,00 euro <sup>29</sup>

**Imposta di bollo:** 65,00 euro

### **Deliberazione proposta di concordato nella liquidazione coatta amministrativa (adempimento al RI solo per Società di Capitali e società Cooperative visto il richiamo al 265 CCI)**

**Riferimenti normativi:** artt. 314, c. 1, e 265, c. 3, CCII

**Soggetto obbligato:** il Notaio

**Termine:** 30 giorni dalla data dell'atto

**Allegato:** copia autentica del verbale dell'organo amministrativo dell'impresa in liquidazione, redatto dal notaio, della decisione o deliberazione di concordato, scansionata in formato .PDF/A (ISO 19005-1/2/3) oppure copia informatica (file) in formato .PDF/A (ISO 19005-1/2/3)

**Modulistica:** modello S2 riquadro B, riquadro 20/ALTRI ATTI E FATTI SOGGETTI AD ISCRIZIONE E DEPOSITO, valore 014 "Proposta di concordato"

**Codice Atto:** A15

**Diritti di segreteria:** 90,00 euro

**Imposta di bollo:** 65,00 euro

### **Deposito proposta di concordato nella liquidazione coatta amministrativa**

**Riferimenti normativi:** articolo 314, c. 2, CCII

**Soggetto obbligato:** il soggetto che propone il concordato (il legale rappresentante dell'impresa in liquidazione, o un creditore, o un terzo)

**Termine:** nessuno

**Allegato:** 1) copia autentica della proposta di concordato scansionata in formato .PDF/A (ISO 19005-1/2/3) oppure copia informatica (file) in formato .PDF/A (ISO 19005-1/2/3); 2) parere del commissario liquidatore e comitato di sorveglianza

**Modulistica:** modello S2 riquadro B, riquadro 20/ALTRI ATTI E FATTI SOGGETTI AD ISCRIZIONE E DEPOSITO, valore 014 "Proposta di concordato", riportando gli estremi di deposito della proposta in cancelleria del tribunale e di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

**Codice Atto:** A15

**Diritti di segreteria:** 90,00 euro

**Imposta di bollo:** 65,00 euro

### **Decreto di omologazione del concordato nella liquidazione coatta amministrativa**

**Riferimenti normativi:** artt. 314, c. 4, 245, c. 6, e 45 CCII

**Soggetto obbligato:** il Cancelliere

**Termine:** entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

**Allegato:** decreto di omologa

**Codice Atto:** A15

---

<sup>28</sup>L'adempimento non può essere eseguito prima che siano decorsi 20 giorni dall'inserzione nella Gazzetta Ufficiale della notizia di avvenuto deposito del bilancio finale di liquidazione

<sup>29</sup> In caso di chiusura della liquidazione nella quale sia accertata l'assoluta mancanza di attività e dipendenze attive, l'adempimento non è soggetto a diritti e imposta di bollo ai sensi della art. 2 legge 17 luglio 1975 n. 400, circostanza da riportare nel modello NOTE.



**Note operative:** Con l'iscrizione del decreto di omologa, annotare contestualmente la cessazione della liquidazione coatta amministrativa

#### **Decreto di non omologazione del concordato nella liquidazione coatta amministrativa**

**Riferimenti normativi:** artt. 314, c. 4, 245, c. 6, e 45 CCII

**Soggetto obbligato:** il Cancelliere

**Termine:** entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

**Allegato:** decreto di non omologazione del concordato

**Codice Atto:** A15

**Note operative:** Con l'iscrizione del decreto di non omologazione, annotare contestualmente la cessazione del concordato

#### **Decreto Corte di appello che decide sul reclamo e approva il concordato**

**Riferimenti normativi:** art. 314, c. 4, 247, c.12, e 45 CCII

**Soggetto obbligato:** il Cancelliere

**Termine:** entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

**Allegato:** decreto della Corte di appello

**Codice Atto:** A15

**Note operative:** Con l'iscrizione del decreto che approva il concordato accogliendo il reclamo, annotare contestualmente la cessazione della liquidazione coatta amministrativa

#### **Decreto Corte di appello che decide sul reclamo, respinge il concordato e riapre la liquidazione coatta amministrativa**

**Riferimenti normativi:** art. 314, c. 4, 247, c.12, e 45 CCII

**Soggetto obbligato:** il Cancelliere

**Termine:** entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

**Allegato:** decreto della Corte di appello

**Codice Atto:** A15

**Note operative:** Qualora il Tribunale accolga il reclamo sul decreto di omologa del concordato, annotare contestualmente la riapertura della liquidazione coatta amministrativa

#### **Sentenza che risolve/annulla il concordato e riapre la liquidazione coatta amministrativa**

**Riferimenti normativi:** artt. 315, c. 3, e 300 CCII

**Soggetto obbligato:** il Cancelliere

**Termine:** non indicato

**Allegato:** sentenza che risolve/annulla il concordato e riapre la liquidazione coatta amministrativa

**Codice Atto:** A15

**Note operative:** Con l'iscrizione della sentenza di risoluzione/annullamento, annotare contestualmente la riapertura della liquidazione coatta amministrativa

## **PUBBLICITA' DELLA AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE INSOLVENTI**

Con la disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi "D.lgs. 8/7/1999, n. 270 – *Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della L. 30/7/1998, n. 274*", il legislatore intende evitare che crisi delle grandi imprese porti alla disgregazione del complesso aziendale e alla perdita dei posti di lavoro.

Le grandi imprese in crisi sono dunque sottratte alla liquidazione giudiziale e sottoposte ad una procedura di amministrazione straordinaria con l'obiettivo di risanare l'impresa, agevolando l'eventuale continuazione temporanea del suo esercizio, mirando a conservare l'organizzazione aziendale per la ripresa dell'attività produttiva.

Ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. 12/01/2019, n. 14, il Tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese di cui all'art. 1 del d.lgs. 27/06/2003, n. 186, avuto riguardo al luogo in cui il debitore ha il centro di interessi principali, è competente a decidere l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, verificati i presupposti soggettivi (imprese assoggettabili alla liquidazione giudiziale) ed oggettivi (stato di insolvenza, minimo di duecento dipendenti, indebitamento complessivo, ecc.) previsti dalla legge.

In presenza di tali presupposti, il Tribunale dichiara l'insolvenza dell'impresa.

Per la durata dell'amministrazione straordinaria resta sospeso l'obbligo di presentazione annuale del bilancio di esercizio, stante la mancanza degli organi competenti per la sua approvazione, mentre il controllo contabile è garantito da specifiche procedure previste dalla normativa speciale.

Con l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria il commissario straordinario assume la gestione dell'impresa con i poteri assegnati all'organo amministrativo; il commissario ha inoltre l'obbligo di presentare al registro delle imprese tutte le eventuali comunicazioni previste dalla legge (es.: chiusura di un'unità locale, cessazione di tutta o parte dell'attività esercitata dall'impresa, ecc.).

## ASPETTI PROCEDURALI

### Sentenza che dichiara lo stato di insolvenza

**Riferimenti normativi:** art. 8, comma 3, d.lgs. 28/7/1999, n. 270

**Soggetto obbligato:** il Cancelliere

**Termine:** entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

**Allegato:** estratto della sentenza del Tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese, recante l'accertamento dello stato di insolvenza e contenente, tra l'altro, il nome del commissario giudiziale e la precisazione se la gestione dell'impresa è lasciata all'imprenditore insolvente o è affidata al commissario giudiziale

**Codice atto:** A15

**Note operative:** contestualmente all'iscrizione del commissario giudiziale si provvede d'ufficio alla cancellazione dei poteri degli amministratori. L'ufficio, cancellati i poteri previgenti, inserisce la seguente dicitura: "*Le funzioni dell'organo amministrativo sono in capo al commissario giudiziale*". Tutti gli organi rimangono in carica. Non è prevista pubblicità per il comitato di sorveglianza, che verrà iscritto solo se il decreto prevede esplicitamente di darne pubblicità con l'iscrizione nel registro delle imprese.

**Nota operativa:** possono essere nominati, in casi particolari, TRE Commissari giudiziali. La rappresentanza è esercitata da almeno due di essi (art 15)

### Decreto di affidamento della gestione dell'impresa al commissario giudiziale

**Riferimenti normativi:** art. 19, comma 2, art 15, d.lgs. 28/7/1999, n. 270

**Soggetto obbligato:** il Cancelliere

**Termine:** non indicato

**Allegato:** decreto del Tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese di affidamento della gestione dell'impresa al commissario giudiziale, emanato successivamente all'adozione della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza

**Codice atto:** A15

**Note operative:** fino alla successiva nomina del commissario straordinario si dà conto dell'affidamento della gestione al commissario giudiziale nel campo "poteri" del commissario stesso e si cancellano i poteri indicati in calce agli amministratori.

### Decreto di sostituzione del commissario giudiziale

**Riferimenti normativi:** art. 16, comma 2, art 15, d.lgs. 28/7/1999, n. 270

**Soggetto obbligato:** il Cancelliere

**Termine:** non indicato

**Allegato:** decreto del Tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese di sostituzione del/dei commissario/i giudiziale/i

**Codice atto:** A15

### Revoca della sentenza che ha dichiarato lo stato di insolvenza

**Riferimenti normativi:** art. 10, art. 8, comma 3, d.lgs. 28/7/1999, n. 270

**Soggetto obbligato:** il Cancelliere

**Termine:** entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

**Allegato:** estratto della sentenza del Tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese, che revoca la sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.

**Codice atto:** A15

**Note operative:** Cessazione degli organi commissariali e ripristino dei poteri previgenti in capo agli organi di amministrazione.

### **Conversione della procedura in Liquidazione Giudiziale per mancanza requisiti di ammissione alla Amministrazione straordinaria**

**Riferimenti normativi:** art. 11 d.lgs. 28/7/1999, n. 270

**Soggetto obbligato:** il Cancelliere

**Termine:** entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

**Allegato:** Decreto del Tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese, che accoglie l'opposizione passata in giudicato e converte la procedura in Liquidazione giudiziale

**Codice atto:** A15

### **Comunicazione del domicilio digitale (già indirizzo di posta elettronica certificata) del commissario giudiziale**

**Riferimenti normativi:** art. 1, co. 19, Legge 24/12/2012, n. 228

**Soggetto obbligato:** il Commissario giudiziale

**Termine:** entro 10 giorni dalla data di nomina

**Allegato:** nessuno

**Modulistica:** modello Intercalare P, riquadri 1 e 2 (domicilio persona), nel modello NOTE deve essere indicata la data di effettiva conoscenza della nomina

**Codice Atto:** A15

**Diritti di segreteria:** 30,00 euro

**Imposta di bollo:** 65,00 euro

### **Apertura dell'amministrazione straordinaria o dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale**

**Riferimenti normativi:** art. 30, comma 1, d.lgs. 28/7/1999, n. 270, art. 45 CCII

**Soggetto obbligato:** il Cancelliere

**Termine:** entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

**Allegato:** decreto del Tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese di apertura della procedura di amministrazione straordinaria, ovvero di liquidazione giudiziale, qualora non sussistano le condizioni di legge per l'amministrazione straordinaria

**Codice atto:** A15

**Note operative:** con il decreto il Tribunale adotta o conferma i provvedimenti relativi alla prosecuzione dell'esercizio dell'impresa, sotto la gestione del Commissario Giudiziale che rimane in carica fino alla iscrizione della nomina da parte del Commissario Straordinario.

Se con il decreto si apre la liquidazione giudiziale, cessano le funzioni del commissario giudiziale e lo stesso viene sostituito dal curatore (art. 31, comma 1), si procede alla cancellazione del commissario giudiziale e all'iscrizione del curatore.

### **Decreto di nomina del commissario straordinario**

**Riferimenti normativi:** art. 38, comma 3, d.lgs. 28/7/1999, n. 270

**Soggetto obbligato:** Ministero delle Imprese e del Made in Italy

**Termine:** non indicato

**Allegato:** decreto di nomina di uno o di tre commissari straordinari

### **Iscrizione della nomina del commissario straordinario**

**riferimenti normativi:** art. 38, comma 3, d.lgs. 28/7/1999, n. 270

**Soggetto obbligato:** Commissario straordinario

**Termine:** non indicato

**Allegato:** decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy di nomina

**Codice atto:** A15

**Diritti di segreteria:** 90,00 euro

**Imposta di bollo:** 65,00 euro

**Note operative:** E' necessario avere certezza dell'accettazione dei commissari straordinari. Quindi cessano le funzioni del commissario giudiziale. Il/I Commissario/i straordinario/i gestiscono l'impresa. Non cessano gli organi societari

### **Conversione della procedura di amministrazione straordinaria in liquidazione giudiziale**

**Riferimenti normativi:** artt. 69 e 71, comma 3, d.lgs. 28/7/1999, n. 270, art. 45 CCII

**Soggetto obbligato:** il Cancelliere

**Termine:** entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

**Allegato:** decreto del Tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese di conversione della procedura di amministrazione straordinaria in liquidazione giudiziale

**Codice atto:** A15

**Note operative:** cessano le funzioni del commissario straordinario, viene iscritto il curatore e viene cancellata la dicitura inserita nei poteri degli amministratori.

### **Cessazione dell'esercizio di impresa**

**Riferimenti normativi:** art. 73, comma 2, d.lgs. 28/7/1999, n. 270

**Soggetto obbligato:** il Cancelliere

**Termine:** non indicato

**Allegato:** decreto del Tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese di cessazione dell'esercizio dell'impresa

**Codice atto:** A15

**Note operative:** iscritto il decreto di cessazione dell'esercizio di impresa nel modello S2, riquadro 0/ALTRI ATTI E FATTI SOGGETTI AD ISCRIZIONE E DEPOSITO, valore "019-Annotazione di procedure concorsuali", il Registro delle Imprese rende inattiva la società, valorizzando l'apposito campo con "INATTIVA", non cancella la data di inizio attività, sia per la sede legale che per le unità locali, e antepone alla descrizione dell'attività (della sede e delle unità locali) la seguente dicitura: "*Con il decreto di cessazione dell'esercizio di impresa è stata disposta la cessazione dell'attività dichiarata*". Nell'ipotesi di unità locali presenti in altre province, il Registro delle Imprese trasmette copia del decreto alle Camere di Commercio interessate.

### **Decreto di chiusura della procedura**

**Riferimenti normativi:** artt. 76, co. 2, e 71, co. 3, d.lgs. 28/7/1999, n. 270

**Soggetto obbligato:** il Cancelliere

**Termine:** entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

**Allegato:** decreto del Tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese di chiusura della procedura di amministrazione straordinaria

**Codice atto:** A15

**Note operative:** l'ufficio cancella il commissario straordinario, salvo che il decreto non gli attribuisca funzioni ulteriori. L'ufficio cancella la dicitura inserita sotto i poteri dell'organo amministrativo e invita quest'ultimo a provvedere alla iscrizione delle notizie relative all'organo di controllo, ai poteri conferiti agli amministratori e all'esercizio eventuale di attività economica.

**Nota operativa:** la chiusura della procedura può avvenire anche per il passaggio in giudicato della sentenza che approva il concordato art 74 co. 1 D.Lgs. 270/99

### **Sentenza di riapertura della procedura e sua conversione liquidazione giudiziale**

**Riferimenti normativi:** art. 77, comma 3, d.lgs. 28/7/1999, n. 270, art. 45 CCII

**Soggetto obbligato:** il Cancelliere

**Termine:** entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

**Allegato:** sentenza del Tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese che, entro cinque anni dal decreto di chiusura, può ordinare la riapertura della procedura di amministrazione straordinaria, convertendola in liquidazione giudiziale, quando risulta che nel patrimonio dell'imprenditore esistono attività in misura tale da rendere utile il provvedimento o quando l'imprenditore offra garanzia di pagare almeno il dieci per cento ai creditori vecchi e nuovi

**Codice atto:** A15

### **Deliberazione proposta di concordato nell'amministrazione straordinaria (solo società di capitali e società cooperative)**

**Riferimenti normativi:** art. 78, co. 1, d.lgs. 28/7/1999, n. 270, artt. 314, c. 1, e 265, c. 3, CCII

**Soggetto obbligato:** il Notaio

**Termine:** 30 giorni dalla data dell'atto

**Allegato:** copia autentica del verbale dell'organo amministrativo dell'impresa in liquidazione, redatto dal notaio, della decisione o deliberazione di concordato, scansionata in formato .PDF/A (ISO 19005-1/2/3) oppure copia informatica (file) in formato .PDF/A (ISO 19005-1/2/3)

**Modulistica:** modello S2 riquadro B, riquadro 20/ALTRI ATTI E FATTI SOGGETTI AD ISCRIZIONE E DEPOSITO, valore 014 "Proposta di concordato"

**Codice Atto:** A15

**Diritti di segreteria:** 90,00 euro

**Imposta di bollo:** 65,00 euro

### **Deposito proposta di concordato nell'amministrazione straordinaria**

**Riferimenti normativi:** art. 78, co. 1, d.lgs. 28/7/1999, n. 270, e articolo 314, c. 2, CCII

**Soggetto obbligato:** il soggetto che propone il concordato (il legale rappresentante dell'impresa in liquidazione, o un creditore, o un terzo)

**Termine:** nessuno

**Allegato:** 1) copia autentica della proposta di concordato scansionata in formato .PDF/A (ISO 19005-1/2/3) oppure copia informatica (file) in formato .PDF/A (ISO 19005-1/2/3); 2) parere del commissario liquidatore e comitato di sorveglianza

**Modulistica:** modello S2 riquadro B, riquadro 20/ALTRI ATTI E FATTI SOGGETTI AD ISCRIZIONE E DEPOSITO, valore 014 "Proposta di concordato", riportando gli estremi di deposito della proposta in cancelleria del tribunale e di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

**Codice Atto:** A15

**Diritti di segreteria:** 90,00 euro

**Imposta di bollo:** 65,00 euro

**Nota:** Nell'amministrazione straordinaria di una società con soci a responsabilità illimitata, ciascuno dei soci può proporre un concordato ai creditori sociali - art 79 D.Lgs 270/99, da iscrivere nel registro delle imprese nella posizione della società, con le modalità indicate in questo paragrafo.

**Nota:** Per le fasi successive si richiamano le disposizioni in tema di L.C.A. relativamente alle norme sul concordato sostituito al commissario liquidatore il Commissario Straordinario.

**Nota:** La chiusura della procedura avverrà per il passaggio in giudicato della sentenza che approva il concordato art 74 co. 1 D.Lgs. 270/99.

## **PROCEDURA DI RISTRUTTURAZIONE INDUSTRIALE DI GRANDI IMPRESE IN STATO DI INSOLVENZA**

Le disposizioni del decreto-legge 23/12/2003, n. 347, "Recante misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza", convertito nella legge 18/2/2004, n. 39, si applicano alle imprese *soggette alle disposizioni sul fallimento* (ora di liquidazione giudiziale) che si trovano in stato di insolvenza e che intendono avvalersi della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'articolo 27, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 di seguito denominato: "decreto legislativo n. 270" purché abbiano, congiuntamente, i seguenti requisiti:

- a) lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiori a mille da almeno un anno;
- b) debiti, inclusi quelli derivanti da garanzie rilasciate, per un ammontare complessivo non inferiore a un miliardo di euro.

Per effetto del richiamo contenuto nell'art. 8 del decreto-legge 23/12/2003, n. 347, alla ristrutturazione di grandi imprese in stato di insolvenza si applicano le disposizioni del d.lgs. 28/7/1999, n. 270, in quanto compatibili, ivi compresa la competenza del Tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese di cui all'art. 1 del d.lgs. 27/06/2003, n. 186, avuto riguardo al luogo in cui il debitore ha il centro di interessi principali.

Per la durata dell'amministrazione straordinaria resta sospeso l'obbligo di presentazione annuale del bilancio di esercizio, stante la mancanza degli organi competenti per la sua approvazione, mentre il controllo contabile è garantito da specifiche procedure previste dalla normativa speciale.

Con l'apertura della procedura di ristrutturazione il commissario straordinario assume la gestione dell'impresa con i poteri assegnati all'organo amministrativo; il commissario ha inoltre l'obbligo di presentare al registro delle imprese tutte le eventuali comunicazioni previste dalla legge (es.: chiusura di un'unità locale, cessazione di tutta o parte dell'attività esercitata dall'impresa, ecc.).



## ASPETTI PROCEDURALI

### **Sentenza che dichiara lo stato di insolvenza**

**Riferimenti normativi:** art. 8, comma 3, d.lgs. 28/7/1999, n. 270

**Soggetto obbligato:** il Cancelliere

**Termine:** entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

**Allegato:** estratto della sentenza del Tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese di accertamento contenente, tra l'altro, il nome del commissario giudiziale e la precisazione se la gestione dell'impresa è lasciata all'imprenditore insolvente o è affidata al commissario giudiziale

**Codice atto:** A15

**Note operative:** contestualmente all'iscrizione del commissario straordinario si provvede d'ufficio alla cancellazione dei poteri degli amministratori e alla cancellazione degli organi di controllo. L'ufficio, cancellati i poteri previgenti, inserisce la seguente dicitura: "*Le funzioni dell'organo amministrativo sono in capo al commissario straordinario*". Con la nomina del commissario straordinario, cessa dalle funzioni e viene cancellato d'ufficio il commissario giudiziale. Non è prevista pubblicità per il comitato di sorveglianza, che verrà iscritto solo se il decreto prevederà esplicitamente di darne pubblicità con l'iscrizione nel registro delle imprese.

### **Decreto di affidamento della gestione dell'impresa al commissario giudiziale**

**Riferimenti normativi:** art. 19, co. 2, d.lgs. 28/7/1999, n. 270

**Soggetto obbligato:** il Cancelliere

**Termine:** non indicato

**Allegato:** decreto del Tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese di affidamento della gestione dell'impresa al commissario giudiziale, emanato successivamente all'adozione della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza

**Codice atto:** A15

**Note operative:** fino alla nomina del commissario straordinario si dà conto dell'affidamento della gestione al commissario giudiziale nel campo "poteri" del commissario stesso e si cancellano i poteri indicati in calce agli amministratori.

### **Comunicazione del domicilio digitale (già indirizzo di posta elettronica certificata) del commissario giudiziale**

**Riferimenti normativi:** art. 1, co. 19, Legge 24/12/2012, n. 228

**Soggetto obbligato:** il Commissario giudiziale

**Termine:** entro 10 giorni dalla data di nomina

**Allegato:** nessuno

**Modulistica:** modello Intercalare P, riquadri 1 e 2 (domicilio persona), nel modello NOTE deve essere indicata la data di effettiva conoscenza della nomina

**Codice Atto:** A15

**Diritti di segreteria:** 30,00 euro

**Imposta di bollo:** 65,00 euro

## **Apertura della procedura di ristrutturazione di grande impresa in stato di insolvenza o dichiarazione di liquidazione giudiziale**

**Riferimenti normativi:** art. 30, comma 1, d.lgs. 28/7/1999, n. 270, art. 45 CCII

**Soggetto obbligato:** il Cancelliere

**Termine:** entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

**Allegato:** decreto del Tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese di apertura della procedura di ristrutturazione di grande impresa in stato di insolvenza, ovvero di liquidazione giudiziale, qualora non sussistano le condizioni di legge per l'ammissione alla procedura di ristrutturazione

**Codice atto:** A15

**Note operative:** se con questo atto viene data o confermata la gestione in capo al commissario giudiziale che assume il ruolo di commissario straordinario, si cessa la carica di commissario giudiziale e si iscrive quella di commissario straordinario.

Se con il decreto si dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale, cessano le funzioni del commissario giudiziale e lo stesso viene sostituito dal curatore (art. 31, comma 1), si procede alla cancellazione del commissario giudiziale e all'iscrizione del curatore.

## **Nomina del commissario straordinario**

**Riferimenti normativi:** art. 38, comma 3, d.lgs. 28/7/1999, n. 270

**Soggetto obbligato:** Ministero delle Imprese e del Made in Italy

**Termine:** non indicato

**Allegato:** decreto di nomina di uno o tre commissari straordinari

**Codice atto:** A15

**Note operative:** cessano le funzioni del commissario giudiziale e degli amministratori.

## **Conversione della procedura di ristrutturazione di grande impresa in stato di insolvenza in liquidazione giudiziale**

**Riferimenti normativi:** artt. 69 e 71, comma 3, d.lgs. 28/7/1999, n. 270, art. 45 CCII

**Soggetto obbligato:** il Cancelliere

**Termine:** entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

**Allegato:** decreto del Tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese di conversione della procedura di ristrutturazione di grande impresa in stato di insolvenza in liquidazione giudiziale

**Codice atto:** A15

**Note operative:** cessano le funzioni del commissario straordinario, viene iscritto il curatore e viene cancellata la dicitura inserita nei poteri degli amministratori.

## **Cessazione dell'esercizio di impresa**

**Riferimenti normativi:** art. 73, comma 2, d.lgs. 28/7/1999, n. 270

**Soggetto obbligato:** il Cancelliere

**Termine:** non indicato

**Allegato:** decreto del Tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese di cessazione dell'esercizio dell'impresa

**Codice atto:** A15

**Note operative:** iscritto il decreto di cessazione dell'esercizio di impresa nel modello S2, riquadro 0/ALTRI ATTI E FATTI SOGGETTI AD ISCRIZIONE E DEPOSITO, valore "019-Annotazione di procedure concorsuali", il Registro delle Imprese rende inattiva la società, valorizzando l'apposito campo con "INATTIVA", non cancella la data di inizio attività, sia per la sede legale che per le unità locali, e antepone alla descrizione dell'attività (della sede e delle unità locali) la seguente dicitura: "Con il decreto di cessazione dell'esercizio di impresa è stata disposta la cessazione dell'attività dichiarata". Nell'ipotesi di unità locali presenti in altre province, il Registro delle Imprese trasmette copia del decreto alle Camere di Commercio interessate.

### **Deliberazione proposta di concordato nella ristrutturazione di grande impresa in stato di insolvenza**

**Riferimenti normativi:** art. 78, co. 1, d.lgs. 28/7/1999, n. 270, artt. 314, c. 1, e 265, c. 3, CCII

**Soggetto obbligato:** il Notaio

**Termine:** 30 giorni dalla data dell'atto

**Allegato:** copia autentica del verbale dell'organo amministrativo dell'impresa in liquidazione, redatto dal notaio, della decisione o deliberazione di concordato, scansionata in formato .PDF/A (ISO 19005-1/2/3) oppure copia informatica (file) in formato .PDF/A (ISO 19005-1/2/3)

**Modulistica:** modello S2 riquadro B, riquadro 20/ALTRI ATTI E FATTI SOGGETTI AD ISCRIZIONE E DEPOSITO, valore 014 "Proposta di concordato"

**Codice Atto:** A15

**Diritti di segreteria:** 90,00 euro

**Imposta di bollo:** 65,00 euro

### **Deposito proposta di concordato nella ristrutturazione di grande impresa in stato di insolvenza**

**Riferimenti normativi:** art. 78, co. 1, d.lgs. 28/7/1999, n. 270, e articolo 314, c. 2, CCII

**Soggetto obbligato:** il soggetto che propone il concordato (il legale rappresentante dell'impresa in liquidazione, o un creditore, o un terzo)

**Termine:** nessuno

**Allegato:** 1) copia autentica della proposta di concordato scansionata in formato .PDF/A (ISO 19005-1/2/3) oppure copia informatica (file) in formato .PDF/A (ISO 19005-1/2/3); 2) parere del commissario liquidatore e comitato di sorveglianza

**Modulistica:** modello S2 riquadro B, riquadro 20/ALTRI ATTI E FATTI SOGGETTI AD ISCRIZIONE E DEPOSITO, valore 014 "Proposta di concordato", riportando gli estremi di deposito della proposta in cancelleria del tribunale e di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

**Codice Atto:** A15

**Diritti di segreteria:** 90,00 euro

**Imposta di bollo:** 65,00 euro

### **Approvazione o rigetto della proposta di concordato**

**Riferimenti normativi:** art. 4-*bis*, comma 10, d.l. 23/12/2003, n. 347, art. 45 CCII

**Soggetto obbligato:** il Cancelliere

**Termine:** entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

**Allegato:** sentenza del Tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese che approva o rigetta il concordato

**Codice atto:** A15

**Note operative:** la sentenza che approva o rigetta il concordato e' provvisoriamente esecutiva; la sua impugnazione non ne sospende l'efficacia esecutiva.

## **Decreto di chiusura della procedura di ristrutturazione di grande impresa in stato di insolvenza**

**Riferimenti normativi:** artt. 76, co. 2, e 71, co. 3, d.lgs. 28/7/1999, n. 270

**Soggetto obbligato:** il Cancelliere

**Termine:** entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

**Allegato:** decreto del Tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese di chiusura della procedura di amministrazione straordinaria

**Codice atto:** A15

**Note operative:** l'ufficio cancella il commissario straordinario, salvo che il decreto non gli attribuisca funzioni ulteriori. L'ufficio cancella la dicitura inserita sotto i poteri dell'organo amministrativo e invita quest'ultimo a provvedere alla iscrizione delle notizie relative all'organo di controllo, ai poteri conferiti agli amministratori e all'esercizio eventuale di attività economica.

## **Sentenza di riapertura della procedura di ristrutturazione di grande impresa in stato di insolvenza e sua conversione in liquidazione giudiziale**

**Riferimenti normativi:** art. 77, comma 3, d.lgs. 28/7/1999, n. 270, art. 45 CCII

**Soggetto obbligato:** il Cancelliere

**Termine:** entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

**Allegato:** sentenza del Tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese che, entro cinque anni dal decreto di chiusura, può ordinare la riapertura della procedura di ristrutturazione di grande impresa in stato di insolvenza, convertendola in liquidazione giudiziale, quando risulta che nel patrimonio dell'imprenditore esistono attività in misura tale da rendere utile il provvedimento o quando l'imprenditore offra garanzia di pagare almeno il dieci per cento ai creditori vecchi e nuovi

**Codice atto:** A15

## **PUBBLICITA' DELLE PROCEDURE DI INSOLVENZA RIGUARDANTI IMPRESE CON SEDE NEI PAESI DELLA UE**

Allo scopo di migliorare l'efficacia e l'efficienza delle procedure d'insolvenza che presentano implicazioni transfrontaliere, il legislatore comunitario ha emanato il Regolamento (UE) 2015/848 del 20 maggio 2015, che riscrive il Regolamento (CE) 2000/1346, ampliandone il perimetro applicativo alle procedure di salvataggio o ristrutturazione del debito, di riorganizzazione o liquidazione dell'impresa.

Il Regolamento (UE) 2015/848 riconosce inoltre valore fondante al principio del “mutuo riconoscimento”, per mezzo del quale gli Stati membri consentono che le normative straniere, o le decisioni giudiziarie adottate in altri Stati membri, possano produrre efficacia diretta nel proprio ordinamento.

L'art. 19 dispone infatti che «*la decisione di apertura della procedura d'insolvenza da parte di un giudice di uno Stato membro competente in virtù dell'art. 3, è riconosciuta in tutti gli stati membri dal momento in cui essa produce effetto nello Stato di apertura*», e si applica anche quando un debitore, per la sua qualità, non può essere assoggettato a una procedura di insolvenza negli altri Stati membri.

Gli effetti di questo riconoscimento sono precisati nell'art. 20, dove si prevede che la decisione di apertura di una procedura d'insolvenza principale produce gli effetti previsti dalla legge dello Stato di apertura in ogni altro Stato membro senza altra formalità, eliminando così il ricorso alla procedura di *exequatur* per il provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria dell'altro Stato membro.

Il Regolamento distingue tra procedure d'insolvenza principali e secondarie, a seconda dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore nel momento in cui viene aperta la procedura, individuato nel luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi («procedura principale»); per le società e le persone giuridiche, sussiste invece una presunzione relativa che fa coincidere il centro degli interessi principali con il luogo in cui si trova la loro sede legale.

Anche quando la procedura principale è stata già aperta, i giudici di un altro Stato membro sono competenti ad aprire una procedura d'insolvenza, denominata «secondaria», con effetti limitati ai soli beni del debitore che si trovano in tale territorio, dove il debitore abbia almeno una dipendenza (cfr. art. 3, par. 2, del Regolamento, e art. 26, primo comma, decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza).

Gli articoli 28, comma 1 e 2, e 29, comma 1 e 2, individuano alcuni adempimenti pubblicitari nel registro delle imprese, riguardanti le procedure di insolvenza di imprese aventi sede nei Paesi della UE, ed in particolare:

- l'art. 28, primo comma, stabilisce che “*L'amministratore delle procedure di insolvenza o il debitore non spossessato **chiedono** che siano **pubblicati** in qualunque altro Stato membro in cui si trova una **dipendenza** del debitore, secondo le modalità di pubblicazione previste in detto Stato membro, l'avviso della decisione di apertura della procedura d'insolvenza e, ove opportuno, la decisione che nomina l'amministratore delle procedure di insolvenza...*”, mentre il secondo comma prevede che “*L'amministratore delle procedure di insolvenza o il debitore non spossessato **possono chiedere** che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano **pubblicate** in qualunque altro Stato membro in cui l'amministratore delle procedure di insolvenza o il debitore non spossessato lo ritengano necessario, secondo le modalità di pubblicazione previste in detto Stato membro...*”;

- l'art. 29, primo comma, prevede che “*Qualora la legge di uno Stato membro in cui si trovi una **dipendenza del debitore**, iscritta in un pubblico registro di tale Stato membro, ovvero la legge dello Stato membro in cui vi sono immobili appartenenti al debitore, **esigano** che le informazioni sull'apertura di una procedura d'insolvenza di cui all'articolo 28 siano **annotate** nei registri immobiliari, nei registri delle imprese o in altro pubblico registro, l'amministratore delle procedure di insolvenza o il debitore non spossessato adottano tutte*

le misure necessarie per garantire detta annotazione”, mentre il secondo comma prevede che “L’amministratore delle procedure di insolvenza o il debitore non spossessato **possono chiedere tale annotazione** in qualunque altro Stato membro, a condizione che la legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro consenta tale annotazione”.

In entrambi i casi, sono fatte salve quelle disposizioni nazionali che prevedano la pubblicazione obbligatoria dell’apertura della procedura di insolvenza.

L’amministratore delle procedure di insolvenza dell’impresa comunitaria o il debitore non spossessato possono:

- chiedere che il contenuto essenziale della decisione di apertura della procedura di insolvenza e di quella che nomina l’amministratore della procedura, siano rese pubbliche negli altri Stati membri secondo le modalità ivi previste;
- per fare questo devono domiciliare la stessa in Italia presso un proprio rappresentante e deve richiedere il codice fiscale italiano;
- la notizia relativa alla procedura di insolvenza viene annotata contestualmente all’iscrizione dell’unità locale amministrativa presso cui si domicilia la procedura concorsuale, mentre, se l’impresa ha già iscritto una sede secondaria o un’unità locale, le informazioni rilevanti vengono iscritte nella posizione già aperta.

## ASPETTI PROCEDURALI

### Deposito della decisione di apertura della procedura di insolvenza

**Riferimenti normativi:** artt. 28 e 29, Regolamento (UE) 2015/848 del 20 maggio 2015

**Soggetto legittimato:** l’amministratore delle procedure di insolvenza dell’impresa comunitaria o il debitore non spossessato

**Termine:** non indicato

**Allegato:** copia della decisione di apertura della procedura di insolvenza

**Forma degli atti:** La decisione deve essere prodotta in copia “scansionata” di documento in origine cartaceo, sottoscritta digitalmente dal soggetto obbligato, recante in calce la seguente dichiarazione sostitutiva: “La/il sottoscritta/o \_\_\_\_\_, nata/o a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del d.p.r. 445/2000 in caso di falsa dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento e’ conforme all’originale rilasciato o conservato da pubblica amministrazione” (art. 19 del d.p.r. 445/2000)

### Modulistica:

La *dipendenza* dell’impresa comunitaria sottoposta alla procedura di insolvenza, esistente in altro Stato membro, può assumere la natura di:

- sede secondaria: Modello S2, riquadro B, riquadro 20/ALTRI ATTI E FATTI SOGGETTI AD ISCRIZIONE E DEPOSITO, valore 001“Altri atti/fatti”, dove inserire la seguente indicazione “Deposito della decisione di apertura della procedura di insolvenza”
- unità locale amministrativa/operativa: Modello R, riquadro 9/POTERI DI AMMINISTRAZIONE E DI RAPPRESENTANZA inserire la seguente indicazione “Deposito della decisione di apertura della procedura di insolvenza”, aggiungere Modello UL di iscrizione della dipendenza, solo se la stessa non risulta già iscritta
- in entrambi i casi, la domanda deve essere presentata al registro delle imprese della provincia ove presente la *dipendenza* convenzionalmente identificata come sede principale in Italia

**Codice Atto:** A99 (solo in caso di sede secondaria)

**Diritti di segreteria:** 90,00 euro (società, in caso di sede secondaria); 18 euro (società, in caso unità locale amministrativa/operativa, imprese individuali)

**Imposta di bollo** (solo in caso di sede secondaria): 65,00 euro (società di capitali); 59,00 euro (società di persone); 17,50 euro (imprese individuali)

**Note operative:** L'allegato, qualora non sia già redatto in lingua italiana, deve essere accompagnato da una traduzione giurata in lingua italiana (unitamente all'atto redatto in lingua straniera), e deve essere certificata conforme al testo straniero, alternativamente da:

- un traduttore ufficiale con asseverazione resa con giuramento davanti a Notaio o Cancelliere del Tribunale
- una rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero.

## **Deposito della decisione di nomina dell'amministratore della procedura di insolvenza**

**Riferimenti normativi:** artt. 28 e 29, Regolamento (UE) 2015/848 del 20 maggio 2015

**Soggetto legittimato:** l'amministratore delle procedure di insolvenza dell'impresa comunitaria o il debitore non possessorio

**Termine:** non indicato

**Allegato:** copia della decisione di nomina dell'amministratore della procedura di insolvenza

**Forma degli atti:** La decisione deve essere prodotta in copia "scansionata" di documento in origine cartaceo, sottoscritta digitalmente dal soggetto obbligato, recante in calce la seguente dichiarazione sostitutiva: "La/il sottoscritta/o \_\_\_\_\_, nata/o a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del d.p.r. 445/2000 in caso di falsa dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento e' conforme all'originale rilasciato o conservato da pubblica amministrazione" (art. 19 del d.p.r. 445/2000)

### **Modulistica:**

La *dipendenza* dell'impresa comunitaria sottoposta alla procedura di insolvenza, esistente in altro Stato membro, può assumere la natura di:

- sede secondaria: Modello S2, riquadro B, riquadro 20/ALTRI ATTI E FATTI SOGGETTI AD ISCRIZIONE E DEPOSITO, valore 001"Altri atti/fatti", dove inserire la seguente indicazione "Deposito della decisione di nomina dell'amministratore della procedura di insolvenza"
- unità locale amministrativa/operativa: Modello R, riquadro 9/POTERI DI AMMINISTRAZIONE E DI RAPPRESENTANZA inserire la seguente indicazione "Deposito della decisione di nomina dell'amministratore della procedura di insolvenza", aggiungere Modello UL di iscrizione della dipendenza, solo se la stessa non risulta già iscritta
- in entrambi i casi, la domanda deve essere presentata al registro delle imprese della provincia ove presente la *dipendenza* convenzionalmente identificata come sede principale in Italia

**Codice Atto:** A99 (solo in caso di sede secondaria)

**Diritti di segreteria:** 90,00 euro (società, in caso di sede secondaria); 18 euro (società, in caso unità locale amministrativa/operativa, imprese individuali)

Imposta di bollo (solo in caso di sede secondaria): 65,00 euro (società di capitali); 59,00 euro (società di persone); 17,50 euro (imprese individuali)

**Note operative:** L'allegato, qualora non sia già redatto in lingua italiana, deve essere accompagnato da una traduzione giurata in lingua italiana (unitamente all'atto redatto in lingua straniera), e deve essere certificata conforme al testo straniero, alternativamente da:

- un traduttore ufficiale con asseverazione resa con giuramento davanti a Notaio o Cancelliere del Tribunale
- una rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero.



# **LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA PER LA RISOLUZIONE DELLA CRISI D'IMPRESA E LE CONSEGUENTI ISCRIZIONI NEL REGISTRO DELLE IMPRESE PRIME INDICAZIONI OPERATIVE**

## **Premessa**

L'istituto della composizione negoziata per la risoluzione della crisi di impresa è stato introdotto nel nostro ordinamento dal Decreto Legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge 21 ottobre 2021, n. 147.

Con effetto dal 15/07/2022 il Decreto Legislativo 17 giugno 2022, n.83, ne ha trasfuso la disciplina all'interno del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n.14, "codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza", apportando nel contempo alcune modifiche rispetto alla versione originaria.

**In questa guida quindi i riferimenti normativi, se non precisato diversamente, si intendono fatti al D. Lgs. 14/2019.**

Il Decreto Legislativo 14/2019, relativamente alla composizione negoziata, prevede che si pubblicino nel Registro delle imprese:

- l'istanza di misure protettive del patrimonio (art. 18, comma 1);
- il numero di ruolo generale del procedimento instaurato presso il Tribunale a seguito del deposito del ricorso per la conferma o la modifica delle misure protettive (art. 19, comma 1);
- la cancellazione dell'istanza di misure protettive nel caso in cui nei trenta giorni dalla sua iscrizione nel Registro delle imprese l'imprenditore non chieda la pubblicazione del numero di ruolo generale del procedimento instaurato (art. 19, comma 1);
- la dichiarazione di sospensione di obblighi e di cause di scioglimento di cui agli articoli 2446 secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis quarto, quinto e sesto comma, 2482-ter, 2484 primo comma numero 4) e 2545-duodecies del codice civile (art. 20);
- il dissenso dell'esperto rispetto al compimento di atti di straordinaria amministrazione o all'esecuzione di pagamenti che non sono coerenti rispetto alle trattative o alle prospettive di risanamento (art. 21, comma 4);
- le ordinanze con cui il Tribunale, relativamente alle misure protettive, ne dichiara (art. 19):
  - a) l'inefficacia;
  - b) la durata;
  - c) la proroga;
  - d) la limitazione a determinate iniziative intraprese dai creditori, o a determinati creditori o categorie di creditori;
  - e) la revoca o la riduzione della durata.

La casistica illustrata sopra riguarda le fattispecie per cui il D.Lgs. 14/2019 prevede espressamente la pubblicità nel Registro delle imprese in costanza della composizione negoziata per la risoluzione della crisi di impresa.

Successivamente alla conclusione della composizione negoziata possiamo rilevare che vi possono essere diversi adempimenti pubblicitari dipendenti dall'eventuale soluzione individuata per la risoluzione della crisi d'impresa (artt. 23 e 25-bis).

### **La durata e la cessazione della composizione negoziata.**

Il percorso della composizione negoziata della crisi d'impresa si conclude, con esito positivo o negativo, con la relazione redatta dall'esperto che, al termine dell'incarico, decorsi 180 gg. dall'accettazione della nomina (salvo la proroga di cui all'art. 17, comma 7), è tenuto ad esprimersi sui risultati delle trattative intercorse con le parti interessate.

- **L'art. 17, comma 8** stabilisce infatti che *“al termine dell'incarico l'esperto redige una relazione finale che inserisce nella piattaforma e comunica all'imprenditore e, in caso di concessione delle*



*misure protettive e cautelari di cui agli articoli 18 e 19, al Giudice che le ha emesse, che ne dichiara cessati gli effetti”.*

- Ai sensi dell'art. 17, comma 7 “l’incarico dell’esperto si considera concluso se, decorsi 180 gg. dalla accettazione della nomina, le parti non hanno individuato ... una soluzione adeguata ... L’incarico può proseguire per non oltre 180 gg. quando tutte le parti lo richiedono e l’esperto vi acconsente, oppure quando la prosecuzione dell’incarico è resa necessaria dal ricorso dell’imprenditore al Tribunale ai sensi degli articoli 19 e 22. In caso di sostituzione dell’esperto o nell’ipotesi di cui all’articolo 25, comma 7, il termine di cui al primo periodo decorre dall’accettazione del primo esperto nominato”.

Ai sensi del paragrafo 14 del Documento allegato al Decreto Dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28 settembre 2021, l’incarico dell’esperto si conclude:

- *quando l’imprenditore non compare davanti all’esperto senza addurre giustificazioni (art. 17, comma 5);*
- *in qualunque momento in cui l’esperto ritenga, anche a seguito delle interlocuzioni con le parti interessate, che non sussista o sia venuta meno ogni concreta prospettiva di risanamento ... (art. 17, comma 5, quarto capoverso);*
- *alla decorrenza del termine di 180 gg. dall’accettazione della nomina o del maggior termine richiesto da tutte le parti per la prosecuzione delle trattative, se l’esperto vi ha acconsentito;*
- *quando, anche prima del termine di 180 gg., viene individuata una delle soluzioni di cui all’art. 11 [il decreto dirigenziale si riferisce all’art.11 del D.L. 118/2021 ora trasfuso nell’art. 23 del D.Lgs. 14/2019]”.*

L’inserimento della relazione finale nella Piattaforma Telematica è necessario ai fini dell’archiviazione del procedimento da parte del Segretario Generale della CCIAA competente.

Poiché il percorso della composizione negoziata della crisi d’impresa è di norma riservato ed extragiudiziale, ai fini del Registro delle Imprese rileva solo nel caso vi sia stata la richiesta di applicazione delle misure protettive o la dichiarazione di sospensione di obblighi civilistici o il dissenso dell’esperto.

#### **La durata e la cessazione delle misure protettive.**

La durata complessiva delle misure protettive non può superare i 240 gg., comprese eventuali proroghe, su istanza delle parti ed acquisito il parere dell’esperto, per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative (art. 19, comma 5). In ogni caso la durata iniziale non può essere inferiore a 30 gg. e non può essere superiore a 120 gg. (art. 19, comma 4).

- Da rilevare che la durata massima delle misure protettive (240 gg.) e la durata dell’incarico dell’esperto (180 gg.), ancorché prorogabili, potrebbero pertanto avere una durata disallineata.

Le misure protettive, decorrenti dalla data di pubblicazione nel Registro delle Imprese dell’istanza di applicazione, possono cessare nei seguenti casi:

- 1) nel caso in cui, entro 10 gg. dal deposito del ricorso per la conferma o modifica delle misure protettive, il Giudice non provvede alla fissazione dell’udienza (art. 19, comma 3, terzo periodo);
- 2) quando il Tribunale ne dichiara l’inefficacia, in sede di verifica negativa del rispetto del termine stabilito per il deposito del ricorso (art. 19, commi 3 e 7);
- 3) al naturale decorso del termine di durata della misura stabilita nell’Ordinanza, senza che siano state concesse proroghe (art. 19, comma 4);
- 4) al decorso del termine di durata massima complessiva di 240 gg. (art. 19, comma 5);
- 5) con la dichiarazione di cessazione degli effetti da parte del Tribunale, a seguito di comunicazione, da parte dell’esperto, dell’inserimento nella piattaforma telematica della relazione finale (art. 19, comma 6 che richiama l’art.17 comma 8);
- 6) con il provvedimento del Tribunale di revoca o di abbreviazione della durata delle misure protettive, su istanza dell’imprenditore o di un creditore, oppure su segnalazione dell’esperto, quando, sentite le parti interessate, le misure protettive non soddisfano l’obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti (art. 17, comma 6);
- 7) con il provvedimento di revoca o di abbreviazione della durata delle misure protettive da parte del Tribunale, su segnalazione dell’esperto, il quale abbia iscritto nel Registro delle Imprese il proprio dissenso rispetto ad un atto di straordinaria amministrazione compiuto dall’imprenditore (art. 21,

comma 5).

### **La durata e la cessazione della sospensione degli obblighi civilistici.**

Per quanto riguarda la durata e la cessazione della sospensione degli obblighi e delle cause di scioglimento le regole ricavabili dall'art. 20 del D. Lgs. 14/2019 sono due:

- a) di norma gli effetti sospensivi permangono fino alla conclusione delle trattative ovvero sino all'archiviazione dell'istanza;
- b) ove l'imprenditore abbia fatto accesso anche alle misure protettive, l'art. 20, 2° co. introdotto dal D. Lgs. 83/2022 stabilisce che la durata della sospensione sia ancorata alle prime e in tal caso la sospensione cessa simultaneamente alla pubblicazione nel Registro delle Imprese del provvedimento con cui il Tribunale dichiara l'inefficacia delle misure protettive richieste.

I possibili esiti delle trattative della composizione negoziata della crisi d'impresa sono disciplinati dall'art. 23 rubricato "*Conclusione delle trattative*" nel quale il legislatore individua tre soluzioni possibili.

1. La prima ipotesi, in caso di esito positivo, si ha nel caso in cui l'esperto sia riuscito a trovare un accordo tra le parti e a individuare una soluzione idonea al superamento della situazione di pericolo di crisi o di insolvenza e le parti possono alternativamente:

- a) concludere un contratto con uno o più creditori che la relazione conclusiva dell'esperto valuta idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a 2 anni. In questo caso l'imprenditore beneficia delle misure premiali previste dall'art. 25-bis, comma 1, non soltanto nel periodo in cui è in atto la composizione negoziata, ma anche successivamente (art. 23, comma 1, lett. a): contratti finalizzati alla continuità aziendale).
- b) Concludere una convenzione di moratoria ai sensi dell'art. 62 (art. 23, comma 1, lett. b): convenzione di moratoria).
- c) Concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto che produce gli effetti del piano attestato senza però la necessità dell'attestazione (art. 23, comma 1, lett. c): accordo controfirmato dall'esperto).

2. La seconda ipotesi è quella che l'imprenditore domandi l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 57, 60 e 61, la percentuale di cui all'articolo 61, comma 2, lettera c), è ridotta al 60 per cento se il raggiungimento dell'accordo risulta dalla relazione finale dell'esperto (art. 23, comma 2, lett. b).

Ai sensi dell'art. 25-bis, comma 5 è facoltà dell'imprenditore decidere di iscrivere o meno l'accordo nel Registro delle Imprese, per renderlo conoscibile ai terzi.

3. La terza ipotesi si ha nel caso in cui le trattative non siano andate a buon fine e tuttavia permangano margini per la composizione della crisi. In questo caso l'imprenditore potrà redigere un piano attestato di risanamento, che non potrà beneficiare dell'esenzione dall'attestazione di un esperto indipendente o in alternativa potrà presentare una domanda di concordato preventivo, eventualmente anche nella forma del concordato con riserva ovvero accedere al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di nuova istituzione a cura dell'art. 25-sexies.

Nel caso in cui tutte le precedenti soluzioni risultino non praticabili l'imprenditore avrà ancora la possibilità di accedere agli strumenti e procedure ordinarie e cioè domandare l'apertura della procedura liquidatoria e quindi il fallimento ovvero, nei casi previsti dalla legge, l'amministrazione straordinaria.

### **Gli esiti a disposizione degli imprenditori agricoli sopra-soglia.**

Per l'imprenditore agricolo sopra-soglia sono disponibili gli strumenti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 23, con l'eccezione della soluzione di cui alla lett. c) del comma 1 (l'accordo controfirmato dall'esperto) che presuppone la qualità di imprenditore fallibile.

Per quanto concerne gli esiti di cui al comma 2 dell'art. 23, escluso l'accesso alle procedure che presuppongono la qualifica di imprenditore commerciale, l'imprenditore agricolo sopra-soglia può accedere all'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 57 e relative varianti, nonché, ai sensi del comma 2 lett. d) agli strumenti di cui all'articolo 25-quater, comma 4.

**Disposizioni premiali in materia di imposizione diretta e indiretta (art. 25-bis, commi 4 e 5): la pubblicazione nel Registro delle Imprese dei contratti finalizzati alla continuità aziendale e degli accordi controfirmati dall'esperto, oltre agli accordi di ristrutturazione dei debiti.**

Il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII) ha ripreso i benefici premiali di carattere tributario già fissati dal D.L. 118/2021, si tratta di benefici che, nonostante la natura (di norma) riservata e stragiudiziale del percorso della composizione negoziata della crisi d'impresa, sono subordinati alla pubblicazione nel Registro delle Imprese.

**La rateazione delle imposte non versate: l'art. 25-bis, comma 4** prevede che “*in caso di pubblicazione nel Registro delle Imprese del contratto di cui all'art. 23, comma 1, lett. a) e dell'accordo di cui all'art. 23, comma 1, lett. c)*” l'Agenzia delle Entrate concede un piano di rateazione “*fino ad un massimo di 72 rate mensili*” ai fini della liquidazione delle somme dovute e non versate in materia di imposte dirette, indirette e IRAP non ancora iscritte a ruolo.

**La detassazione delle sopravvenienze e la deducibilità delle perdite:** in tema di determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, **l'art. 25-bis, comma 5** stabilisce che, **dalla pubblicazione nel Registro delle Imprese** del contratto e dell'accordo di cui all'articolo 23, comma 1, lettere a) e c), o degli accordi di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b) si applicano le “agevolazioni” previste ai fini dei tributi diretti dall'art. 88, comma 4-ter (le differenze attive derivanti dalla procedura non concorrono alla formazione del reddito d'impresa del soggetto passivo) e dall'art. 101, comma 5 del DPR 917/1986 (“*le perdite su crediti, diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3 dell'art. 106 sono deducibili in ogni caso*”).

## ISCRIZIONE/PUBBLICAZIONE DELL'ISTANZA DI MISURE PROTETTIVE

**Riferimenti normativi:** art. 18, comma 1, del D.Lgs. 14/2019

**Soggetto obbligato/legittimato:** iscrizione d'ufficio a seguito della trasmissione dell'istanza di misure protettive unitamente all'accettazione dell'esperto da parte dell'ufficio camerale preposto alla gestione della Piattaforma Telematica

**Modulistica:**

Società: modello S2 riquadro 20, cod. “118 APPLICAZIONE MISURE PROTETTIVE EX ARTT. 6 D.L. 118/2021 E 18 D.LGS. 14/2019”

Imprenditore individuale: I2 riquadro 31, cod. “118 APPLICAZIONE MISURE PROTETTIVE EX ARTT. 6 D.L. 118/2021 E 18 D.LGS. 14/2019”

**Codice atto:** A99 “applicazione misure protettive art. 18 D.Lgs. 14/2019”

A99 “accettazione esperto art. 18 D.Lgs. 14/2019”

**Allegati:** l'istanza di misure protettive e l'accettazione dell'esperto, predisposte sui moduli pubblicati sulla Piattaforma telematica e firmati digitalmente rispettivamente dal legale rappresentante/titolare dell'impresa e dall'esperto.

**Termine:** non espressamente previsto, tuttavia si ritiene che l'iscrizione vada eseguita il mattino successivo alla trasmissione dell'istanza di misure protettive unitamente all'accettazione dell'esperto da parte dell'ufficio camerale preposto alla gestione della Piattaforma Telematica.

### Note operative

Unioncamere, con lettera prot. 0026782/U del 29/11/2021, ha fornito le seguenti indicazioni:

*[...] una volta effettuata l'iscrizione l'ufficio del registro delle imprese trasmette l'informazione all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato sull'istanza al fine di consentire - nel brevissimo lasso di tempo previsto dall'articolo 7, comma 1 ovvero “lo stesso giorno della pubblicazione” - di depositare il ricorso presso il tribunale per la richiesta di conferma o la modifica delle misure protettive. A tal fine si suggerisce di procedere alla pubblicazione nelle prime ore della giornata lavorativa al fine di agevolare al massimo il deposito del ricorso in tribunale [...].*

La procedura descritta in questo paragrafo vale sia nel caso in cui l'istanza di misure protettive sia presentata congiuntamente all'istanza di nomina dell'esperto oppure successivamente,

In Copernico nel campo a scrittura libera del codice 118 occorre inserire la dicitura “pubblicata istanza di applicazione di misure protettive del patrimonio il \_\_/\_\_/\_\_, nominato l'esperto nome cognome, CF, nomina accettata dall'esperto in data ..../..”

Nel caso in cui il Tribunale locale chiedesse alla Camera di pubblicare l'indirizzo della PEC dell'esperto, in modo di avere una facile evidenza di quanto previsto dall'art. 19 comma 2 lettera f), sarà la singola Camera a valutare se inserire tale informazione nel Registro.

## **ISCRIZIONE/PUBBLICAZIONE DEL NUMERO DI RUOLO GENERALE ASSEGNATO DAL TRIBUNALE AL DEPOSITO DEL RICORSO PER LA CONFERMA O LA MODIFICA DELLE MISURE PROTETTIVE**

**Riferimenti normativi:** art. 19, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 14/2019

**Soggetto obbligato:** Amministratore/Imprenditore individuale

**Termine:** entro 30 giorni dalla pubblicazione, nel Registro delle Imprese, dell'istanza di misure protettive unitamente all'accettazione dell'esperto

**Sanzione:** Decorso inutilmente il suindicato termine di 30 giorni, l'istanza di misure protettive è cancellata dal Registro delle Imprese

**Allegati obbligatori:** documentazione del Tribunale comprovante il numero di ruolo assegnato, documento ad uso interno

**Modulistica:**

Società: modello S2 riquadro 20, cod. "118 – APPLICAZIONE MISURE PROTETTIVE EX ARTT. 6 D.L. 118/2021 E 18 D.LGS. 14/2019"

Imprenditore individuale: I2 riquadro 31, cod. "118 – APPLICAZIONE MISURE PROTETTIVE EX ARTT. 6 D.L. 118/2021 E 18 D.LGS. 14/2019"

Nel campo a scrittura libera occorre riportare:

"istanza di misure protettive ex art. 18 D.Lgs. 14/2019: ruolo n. XX/XXX assegnato dal Tribunale di XXXXX"

**Codice Atto:** A99 con la seguente descrizione "misure protettive art. 18 D.Lgs. 14/2019" – comunicazione n. di ruolo del Tribunale"

**Data Atto:** data del deposito del ricorso

**Diritti di segreteria:** 90,00 euro (società); 18,00 euro (impresa individuale)

**Imposta di bollo:** 65,00 euro (società di capitali); 59,00 euro (società di persone); 17,50 euro (imprese individuali)

## **CANCELLAZIONE DELL'ISTANZA DI MISURE PROTETTIVE PER MANCATA DOMANDA DI ISCRIZIONE DEL NUMERO DI RUOLO GENERALE ASSEGNATO DAL TRIBUNALE NEL TERMINE DI 30 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE DELL'ISTANZA DI MISURE PROTETTIVE**

**Riferimenti normativi:** art. 19, comma 1, terzo periodo, del D.Lgs. 14/2019

**Soggetto obbligato/legittimato:** iscrizione d'ufficio

**Codice atto:** A99 con la descrizione "cancellazione misure protettive per mancata iscrizione n. di ruolo"

**Allegati:** provvedimento del Conservatore

**Data atto:** data del provvedimento del Conservatore

**Termine:** non previsto

## **ISCRIZIONE DEI PROVVEDIMENTI DEL TRIBUNALE IN MERITO ALLE MISURE PROTETTIVE E CAUTELARI AI SENSI DELL'ART. 19 D.Lgs. 14/2019**

**Riferimenti normativi:** art. 19, commi 3, 4, 5, 6 e 7 del D.Lgs. 14/2019

**Soggetto obbligato/legittimato:** iscrizione d'ufficio su iniziativa del Cancelliere

**Codice atto:** A99

**Data atto:** data del deposito in Cancelleria

**Modulistica:**

Società: modello S2 riquadro 20, cod. “119 – MISURE PROTETTIVE EX ARTT. 7 D.L. 118/2021 E 19 D.LGS. 14/2019: PROV. DEL TRIBUNALE”

Imprenditore individuale: I2 riquadro 31, cod. “119 – MISURE PROTETTIVE EX ARTT. 7 D.L. 118/2021 E 19 D.LGS. 14/2019: PROV. DEL TRIBUNALE”

**Allegati:** provvedimento del Tribunale, documento ad uso interno a fini istruttori, riguardante le fattispecie contemplate dall’art. 19 D.Lgs. 14/2019, con cui il dispone:

- a) l’inefficacia,
- b) la durata,
- c) la proroga,
- d) la limitazione a determinate iniziative intraprese dai creditori, o a determinati creditori o categorie di creditori,
- e) la revoca o la riduzione della durata
- f) le misure cautelari richieste.

**Termine:** entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

**Note**

In questa fase di prima applicazione delle norme si ritiene che vadano iscritti in visura i dati del dispositivo dell’ordinanza relativi alle lettere a) b) c) e). Per le altre voci d) e f) si ritiene che il provvedimento vada iscritto in forma sintetica, rendendo anonimi nominativi/denominazioni dei terzi coinvolti, citando solo gli estremi dei numeri di ruolo relativi alle procedure su cui eventualmente interviene il Tribunale.

Si analizzano qui di seguito in dettaglio le varie fattispecie

## **ISCRIZIONE MISURE PROTETTIVE CON INDICAZIONE DELLA DURATA**

**Riferimenti normativi:** art. 19, comma 4 del D.Lgs. 14/2019

**Soggetto obbligato/legittimato:** il Cancelliere

**Termine:** entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

**Allegati:** ordinanza del Tribunale, documento ad uso interno dell’ufficio

**Modulistica: società:** modello S2 – riquadro 20 “Tipo Atto/Fatto” selezionare “Atti e fatti soggetti a iscrizione e deposito” e selezionare l’occorrenza “119 – MISURE PROTETTIVE EX ARTT. 7 D.L. 118/2021 E 19 D.LGS. 14/2019: PROV. DEL TRIBUNALE”

**imprese individuali:** modello I2 – riquadro 31 “Tipo Atto/Fatto” selezionare “Atti e fatti soggetti a iscrizione e deposito” e selezionare l’occorrenza “119 – MISURE PROTETTIVE EX ARTT. 7 D.L. 118/2021 E 19 D.LGS. 14/2019: PROV. DEL TRIBUNALE”

**Codice atto:** A99

**Data atto:** data del deposito in Cancelleria

**Note operative**

In questa fase di prima applicazione delle norme si ritiene che vadano iscritti in visura i dati del dispositivo dell’ordinanza, **ad es.:** “*Con ordinanza depositata in cancelleria il xx/xx/xxxx il Giudice ha confermato le misure protettive richieste, con l’esclusione del procedimento R.G.E. n. xxx/xxxx [nota: si ipotizza qui una conferma parziale delle misure richieste], stabilendone la durata in 120 giorni a decorrere dalla pubblicazione dell’istanza nel Registro delle imprese.*”



## ISCRIZIONE DELLE PROROGA DELLE MISURE PROTETTIVE CON INDICAZIONE DELLA DURATA

**Riferimenti normativi:** art. 19, comma 5 del D.Lgs. 14/2019

**Soggetto obbligato/legittimato:** il Cancelliere

**Termine:** entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

**Allegati:** ordinanza del Tribunale, documento ad uso interno dell'ufficio

**Modulistica: società:** modello S2 – riquadro 20 “Tipo Atto/Fatto” selezionare “Atti e fatti soggetti a iscrizione e deposito” e selezionare l’occorrenza “119 – MISURE PROTETTIVE EX ARTT. 7 D.L. 118/2021 E 19 D.LGS. 14/2019: PROV. DEL TRIBUNALE”

**imprese individuali:** modello I2 – riquadro 31 “Tipo Atto/Fatto” selezionare “Atti e fatti soggetti a iscrizione e deposito” e selezionare l’occorrenza “119 – MISURE PROTETTIVE EX ARTT. 7 D.L. 118/2021 E 19 D.LGS. 14/2019: PROV. DEL TRIBUNALE”

**Codice atto:** A99

**Data atto:** data del deposito in Cancelleria

### Note operative

In questa fase di prima applicazione delle norme si ritiene che vadano iscritti in visura i dati del dispositivo dell’ordinanza, **ad es.:** “*Con ordinanza depositata in cancelleria il xx/xx/xxxx il Giudice ha prorogato per ulteriori xx giorni la durata delle misure protettive concesse*”

## DICHIARAZIONE DI INEFFICACIA DELLE MISURE PROTETTIVE SENZA FISSAZIONE DELL’UDIENZA

**Riferimenti normativi:** art. 19, comma 1, ultimo periodo e comma 3, terzo periodo del D. Lgs. 14/2019

**Soggetto obbligato/legittimato:** il Cancelliere

**Termine:** entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

**Allegati:** ordinanza del Tribunale, documento ad uso interno dell'ufficio

**Modulistica: società:** modello S2 – riquadro 20 “Tipo Atto/Fatto” selezionare “Atti e fatti soggetti a iscrizione e deposito” e selezionare l’occorrenza “119 – MISURE PROTETTIVE EX ARTT. 7 D.L. 118/2021 E 19 D.LGS. 14/2019: PROV. DEL TRIBUNALE”

**imprese individuali:** modello I2 – riquadro 31 “Tipo Atto/Fatto” selezionare “Atti e fatti soggetti a iscrizione e deposito” e selezionare l’occorrenza “119 – MISURE PROTETTIVE EX ARTT. 7 D.L. 118/2021 E 19 D.LGS. 14/2019: PROV. DEL TRIBUNALE”

**Codice atto:** A99

**Data atto:** data del deposito in Cancelleria

### Note operative

In questa prima fase di applicazione delle norme si ritiene che il Tribunale emetta un provvedimento. L’Ufficio del Registro delle imprese cancella le misure protettive e l’eventuale dichiarazione di sospensione ex art. 20 se compresente (art. 20, comma 2 del D. Lgs. 14/2019).

## DICHIARAZIONE DI INEFFICACIA DELLE MISURE PROTETTIVE

**Riferimenti normativi:** art. 19, commi 3 e 7 del D.Lgs. 14/2019

**Soggetto obbligato/legittimato:** il Cancelliere

**Termine:** entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

**Allegati:** ordinanza del Tribunale, documento ad uso interno dell'ufficio

**Modulistica: società:** modello S2 – riquadro 20 “Tipo Atto/Fatto” selezionare “Atti e fatti soggetti a iscrizione e deposito” e selezionare l’occorrenza “119 – MISURE PROTETTIVE EX ARTT. 7 D.L. 118/2021 E 19 D.LGS. 14/2019: PROV. DEL TRIBUNALE”

**imprese individuali:** modello I2 – riquadro 31 “Tipo Atto/Fatto” selezionare “Atti e fatti soggetti a iscrizione e deposito” e selezionare l’occorrenza “119 – MISURE PROTETTIVE EX ARTT. 7 D.L. 118/2021 E 19 D.LGS. 14/2019: PROV. DEL TRIBUNALE”

**Codice atto:** A99

**Data atto:** data del deposito in Cancelleria

**Note operative**

L’ufficio del Registro delle imprese cancella le misure protettive e l’eventuale dichiarazione di sospensione ex art. 20 se compresente (art. 20, comma 2 del D. Lgs. 14/2019).

## **ORDINANZA DI REVOCA O DI ABBREVIAZIONE DELLE MISURE PROTETTIVE EX ART. 19, COMMA 6**

**Riferimenti normativi:** art. 19, commi 6 e 7 del D.Lgs. 14/2019

**Soggetto obbligato/legittimato:** il Cancelliere

**Termine:** entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

**Allegati:** ordinanza del Tribunale, documento ad uso interno dell’ufficio

**Modulistica: società:** modello S2 – riquadro 20 “Tipo Atto/Fatto” selezionare “Atti e fatti soggetti a iscrizione e deposito” e selezionare l’occorrenza “119 – MISURE PROTETTIVE EX ARTT. 7 D.L. 118/2021 E 19 D.LGS. 14/2019: PROV. DEL TRIBUNALE”

**imprese individuali:** modello I2 – riquadro 31 “Tipo Atto/Fatto” selezionare “Atti e fatti soggetti a iscrizione e deposito” e selezionare l’occorrenza “119 – MISURE PROTETTIVE EX ARTT. 7 D.L. 118/2021 E 19 D.LGS. 14/2019: PROV. DEL TRIBUNALE”

**Codice atto:** A99

**Data atto:** data del deposito in Cancelleria

**Note operative**

Nel caso di revoca l’ufficio del Registro delle imprese cancella le misure protettive e l’eventuale dichiarazione di sospensione ex art. 20 se compresente (art. 20, comma 2 del D. Lgs. 14/2019).

## **ISCRIZIONE/PUBBLICAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI SOSPENSIONE DI OBBLIGHI E DI CAUSE DI SCIoglimento DI CUI AGLI ARTICOLI 2446, 2447, 2482-BIS, 2482-TER, 2484 E 2545-DUODECIES DEL CODICE CIVILE (ART. 20 DEL D.LGS. 14/2019)**

**Riferimenti normativi:** art. 20 del D.Lgs. 14/2019

**Soggetto obbligato/legittimato:** iscrizione d’ufficio a seguito della trasmissione della dichiarazione da parte dell’ufficio camerale preposto alla gestione della Piattaforma Telematica

**Modulistica:**

**Società:** modello S2, riquadro 20, codice “120 – SOSPENSIONE OBBLIGHI E CAUSE DI SCIoglimento EX ARTT. 8 D.L. 118/2021 E 20 D.LGS. 14/2019”

**Codice atto:** A99

**Nota operativa:** in Copernico, nel campo a scrittura libera del codice 120 occorre inserire la seguente dicitura “pubblicata dichiarazione di applicazione del regime di sospensione ex art. 20 D.Lgs. 14/2019 in data ../..”

**Data atto:** data della sottoscrizione della dichiarazione

**Allegati:** la dichiarazione di sospensione firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa, che può essere contenuta nell'istanza di nomina dell'esperto o in un documento apposito, predisposto sul modulo pubblicato sulla Piattaforma telematica.

**Termine:** non espressamente previsto, tuttavia si ritiene che l'iscrizione vada eseguita senza indugio a seguito della trasmissione della dichiarazione da parte ufficio camerale preposto alla gestione della Piattaforma Telematica.

**Note operative**

In questa fase di prima applicazione delle norme, si ritiene che la pubblicazione debba avvenire solo a partire dall'accettazione dell'esperto, perché solo dall'accettazione prende effettivamente avvio la composizione negoziata, ma nel contempo si ritiene di non dare notizia del nominativo dell'esperto in ossequio al principio generale di riservatezza che presiede questo istituto, cui si può derogare solo se la pubblicità sia espressamente prevista.

## **ISCRIZIONE DEL DISSENSO DELL'ESPERTO**

**Riferimenti normativi:** art. 21, comma 4, del D.Lgs. 14/2019

**Soggetto obbligato:** L'Esperto

**Termine:** entro 10 giorni dalla comunicazione dell'impresa all'esperto del compimento di atti di straordinaria amministrazione nonché dell'esecuzione di pagamenti che non sono coerenti rispetto alle trattative o alle prospettive di risanamento.

**Allegati obbligatori:** nessuno

**Obbligo/facoltà:** se l'atto può arrecare pregiudizio alle trattative o alle prospettive di risanamento, la domanda di iscrizione è facoltativa, se l'atto può arrecare pregiudizio gli interessi dei creditori, la domanda di iscrizione è obbligatoria.

**Modulistica:**

Società: modello S2 riquadro 20

Imprenditore individuale: I2 riquadro 31

L'Esperto deve indicare nel riq. 20 o 31 quale sia il tipo di pregiudizio arrecato (in modo da esplicitare se si tratti di iscrizione facoltativa od obbligatoria) e l'atto oggetto del dissenso (per gli effetti di cui all'art. 24, comma 3)

**Codice Atto:** A99 "iscrizione dissenso dell'esperto"

**Data Atto:** data della comunicazione dell'esperto

**Diritti di segreteria:** 90,00 euro (società); 18,00 euro (impresa individuale)

**Imposta di bollo:** 65,00 euro (società di capitali); 59,00 euro (società di persone); 17,50 euro (imprese individuali)

## **ORDINANZA DI REVOCA O DI ABBREVIAZIONE DELLE MISURE PROTETTIVE EX ART. 21, COMMA 5 PER DISSENSO DELL'ESPERTO**

**Riferimenti normativi:** art. 21, comma 5 e art. 19, commi 6 e 7 del D. Lgs. 14/2019

**Soggetto obbligato/legittimato:** il Cancelliere

**Termine:** entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

**Allegati:** ordinanza del Tribunale, documento ad uso interno dell'ufficio

**Modulistica: società:** modello S2 – riquadro 20 “Tipo Atto/Fatto” selezionare “Atti e fatti soggetti a iscrizione e deposito” e selezionare l'occorrenza “119 – MISURE PROTETTIVE EX ARTT. 7 D.L. 118/2021 E 19 D.LGS. 14/2019: PROV. DEL TRIBUNALE”

**imprese individuali:** modello I2 – riquadro 31 “Tipo Atto/Fatto” selezionare “Atti e fatti soggetti a iscrizione e deposito” e selezionare l'occorrenza “119 – MISURE PROTETTIVE EX ARTT. 7 D.L. 118/2021 E 19 D.LGS. 14/2019: PROV. DEL TRIBUNALE”

**Codice atto:** A99

**Data atto:** data del deposito in Cancelleria

**Note operative**

Nel caso di revoca l'ufficio del Registro delle imprese cancella le misure protettive e l'eventuale



dichiarazione di sospensione ex. art. 20 se compresente (art. 20, comma 2 del D. Lgs. 14/2019).

## **ISCRIZIONE DELLA CONCLUSIONE DELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA**

**Riferimenti normativi:** art. 19, comma 6 del D. Lgs. 14/2019; Allegato al D.D. Min. Giustizia 28/09/2021. Par. 14.2 e sez. V, parte finale.

Le norme prevedono che si dia pubblicità al provvedimento con cui il Tribunale dichiara la cessazione degli effetti delle misure protettive, invece non prevede espressamente la pubblicazione della conclusione della composizione negoziata a seguito dell'archiviazione da parte del Segretario generale. Tuttavia si ritiene qui applicabile il principio della pubblicità allargata per cui sono oggetto di pubblicazione anche gli atti/fatti estintivi di fattispecie per cui non sussiste un espresso obbligo di pubblicazione, in modo che attraverso la pubblicazione dell'archiviazione della composizione negoziata si informino i terzi dei seguenti effetti:

- a) venir meno della sospensione degli obblighi e delle cause di scioglimento (art. 20), se l'imprenditore non ha chiesto le misure protettive del patrimonio (nel qual caso la sospensione verrebbe meno con la cessazione delle misure protettive).
- b) cancellazione del dissenso dell'esperto.

**Soggetto obbligato/legittimato:** iscrizione d'ufficio

**Allegati:** provvedimento del Segretario Generale o in mancanza comunicazione in tal senso da parte dell'ufficio camerale preposto alla gestione della Piattaforma Telematica (documenti ad uso interno dell'ufficio)

**Codice atto:** A99

**Data atto:** data del provvedimento

### **Note operative**

Occorre dare pubblicità d'ufficio alla conclusione della procedura negoziata, eliminando dalla parte corrente del Registro e trasferendole nella parte storica le informazioni relative a:

- 1) dichiarazione di sospensione degli obblighi civilisti di cui all'art. 20 del D.Lgs. 14/2019, in assenza di applicazione di misure protettive (se sono presenti le misure protettive si veda il paragrafo seguente);
- 2) eventuale dissenso dell'esperto iscritto ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 14/2019;

Le informazioni relative all'istanza di misure protettive invece andranno tolte dalla parte corrente non alla conclusione della procedura ma quando il Giudice ne dichiarerà cessati gli effetti come prevede l'art. 17 comma 8 del D.Lgs. 14/2019.

Sul tema vedasi in particolare il paragrafo seguente.

## **ISCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI DELL'ISTANZA DI MISURE PROTETTIVE AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 8 DEL D.LGS. 14/2019**

**Riferimenti normativi:** art. 17 comma 8 del D.Lgs. 14/2019.

**Soggetto obbligato/legittimato:** iscrizione d'ufficio su iniziativa del Cancelliere

**Allegati:** provvedimento/ordinanza del Tribunale

**Codice atto:** A99

**Data atto:** data di deposito in Cancelleria

**Modulistica: società:** modello S2 – riquadro 20 “Tipo Atto/Fatto” selezionare “Atti e fatti soggetti a iscrizione e deposito” e selezionare l'occorrenza “119 – MISURE PROTETTIVE EX ARTT. 7 D.L. 118/2021 E 19 D.LGS. 14/2019: PROV. DEL TRIBUNALE”

**imprese individuali:** modello I2 – riquadro 31 “Tipo Atto/Fatto” selezionare “Atti e fatti soggetti a iscrizione e deposito” e selezionare l'occorrenza “119 – MISURE PROTETTIVE EX ART. 7 D.L. 118/2021 E 19 D.LGS. 14/2019: PROV. DEL TRIBUNALE”

**Note operative:**

Le informazioni relative all'istanza di misure protettive vanno tolte dalla parte corrente del Registro non alla conclusione della procedura ma quando il Giudice ne dichiara cessati gli effetti come prevede l'art. 17 comma 8 del D.L. 14/2019:

*“Al termine dell'incarico l'esperto redige una relazione finale che inserisce nella piattaforma e comunica all'imprenditore e, in caso di concessione delle misure protettive e cautelari di cui agli articoli 18 e 19, al giudice che le ha emesse, che ne dichiara cessati gli effetti”.*

Le informazioni relative alla dichiarazione di sospensione ex art. 20 vanno tolte dalla parte corrente del Registro:

- a) in assenza di misure protettive, alla conclusione della procedura di composizione negoziata a seguito dell'archiviazione disposta dal Segretario Generale;
- b) in presenza di misure protettive, con la pubblicazione del provvedimento con il quale il Tribunale dichiara la loro cessazione (art. 20, comma 2 del D. Lgs. 14/2019).

## **RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DEL CONTRATTO FINALIZZATO ALLA CONTINUITÀ AZIENDALE E DELL'ACCORDO CONTROFIRMATO DALL'ESPERTO**

**Riferimenti normativi:** art. 23, comma 1, lett. a) e lett. c), art. 25-bis, comma 4 del D.Lgs. 14/2019

**Soggetto obbligato/legittimato:** il titolare/legale rappresentante

**Termine:** non previsto

**Allegati:** copia del contratto di cui all'art. 23, comma 1, lett a) e dell'accordo di cui all'art. 23, comma 1, lett c)

**Modulistica: società:** modello S2 – riquadro 20 “Tipo Atto/Fatto” selezionare “Atti e fatti soggetti a iscrizione e deposito” - Inserire nel campo a scrittura libera la dicitura “DEPOSITO AI SENSI DEGLI ARTT. 23, COMMA 1, LETT. A) E LETT. C) E 25-BIS, COMMA 4 DEL D.LGS. 14/2019”

**imprese individuali:** modello I2 – riquadro 31 “Tipo Atto/Fatto” selezionare “Atti e fatti soggetti a iscrizione e deposito” - Inserire nel campo a scrittura libera la dicitura “DEPOSITO AI SENSI DEGLI ARTT. 23, COMMA 1, LETT. A) E LETT. C) E 25-BIS, COMMA 4 DEL D.LGS. 14/2019”

**Codice atto:** A99

**Data atto:** data del contratto o dell'accordo

**Diritti di segreteria:** euro 90,00 società  
euro 18,00 imprese individuali

**Imposta di bollo:** euro 65,00 società di capitali  
euro 59,00 società di persone  
euro 17,50 imprese individuali

### **Note operative**

Trattandosi di una fattispecie di iscrizione/annotazione (la norma parla testualmente di “*pubblicazione*”) nel Registro delle Imprese, in attesa di ulteriori specificazioni si ritiene opportuno gestirla alla stregua di un mero deposito, non essendo stato specificato nulla, in caso di annotazione nel corpo della visura, circa la sua rimozione

## **RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DEGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI**

**Riferimenti normativi:** art. 23, comma 2, art. 25-bis, comma 4 del D.Lgs. 14/2019

**Soggetto obbligato/legittimato:** il titolare/legale rappresentante

**Termine:** non previsto

**Allegati:** copia dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ex artt. 57, 60 e 61

**Modulistica: società:** modello S2 – riquadro 20 “Tipo Atto/Fatto” selezionare “Atti e fatti soggetti a iscrizione e deposito” - Inserire nel campo a scrittura libera la dicitura “DEPOSITO AI SENSI DEGLI ARTT. 23, COMMA 2 E 25-BIS, COMMA 4 DEL D.LGS. 14/2019”

**imprese individuali:** modello I2 – riquadro 31 “Tipo Atto/Fatto” selezionare “Atti e fatti soggetti a iscrizione e deposito” - Inserire nel campo a scrittura libera la dicitura “DEPOSITO AI SENSI DEGLI ARTT. 23, COMMA 2 E 25-BIS, COMMA 4 DEL D.LGS. 14/2019”

**Codice atto:** A99

**Data atto:** data dell'accordo di ristrutturazione

**Diritti di segreteria:** euro 90,00 società  
euro 18,00 imprese individuali

**Imposta di bollo:** euro 65,00 società di capitali  
euro 59,00 società di persone  
euro 17,50 imprese individuali

#### **Note operative**

Trattandosi di una fattispecie di iscrizione/annotazione (la norma parla testualmente di “*pubblicazione*”) nel Registro delle Imprese, in attesa di ulteriori specificazioni si ritiene opportuno gestirla alla stregua di un mero deposito, non essendo stato specificato nulla, in caso di annotazione nel corpo della visura, circa la sua rimozione.

## **IMPRESE SOTTO SOGLIA**

Art. 25 quater, comma 1, D.Lgs. 14/2019 “*L'imprenditore commerciale e agricolo, che presenta congiuntamente i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) e che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, può chiedere la nomina dell'esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa*”.

Art. 2 comma 1 lett. d) D.Lgs. 14/2019: “*«impresa minore»: l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila; i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348.*”.

Per tutti gli aspetti pubblicitari si rinvia ai paragrafi precedenti (art. 25-quater comma 5 D.Lgs. 14/2019)

### **Gli esiti a disposizione delle imprese sotto-soglia.**

Ai sensi dell'art. 25-quater, i commi 3 e 4 si limitano a individuare solo due ipotesi: il comma 3 regola l'ipotesi in cui “*è individuata una soluzione idonea al superamento*” del pericolo di crisi o di insolvenza, mentre in comma 4 fa riferimento al caso in cui “*non è possibile raggiungere l'accordo*”.

In caso di esito positivo il comma 3 prevede che “*le parti possono, alternativamente:*

- a) *concludere un contratto privo di effetti nei confronti dei terzi e idoneo ad assicurare la continuità aziendale;*
- b) *concludere un accordo avente il contenuto dell'articolo 62;*
- c) *concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto, idoneo a produrre gli effetti di cui all'articolo 25-bis, comma 5. Con la sottoscrizione dell'accordo l'esperto dà atto che il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi o dell'insolvenza.*”.

## COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI GRUPPO DI IMPRESE

### La conduzione delle trattative in caso di gruppo di imprese – Art. 25 D.Lgs. 14/2019

#### L'istanza unitaria di composizione negoziata

Il D.L. 24 agosto 2021, n. 118 ha introdotto una nuova modalità di trattamento preventivo della crisi d'impresa: la **composizione negoziata**. Al nuovo istituto possono accedere anche i **gruppi di imprese** in via unitaria e ciò risulta conforme con l'indirizzo già assunto dal Codice della Crisi che prevede il c.d concordato di gruppo.

La norma di riferimento attualmente in vigore è l'art. 25 del D.Lgs. 14/2019 che individua il gruppo - ricalcando l'art. 2 lett. h) - come aggregazione di società, imprese ed enti (esclusi lo stato e gli enti territoriali) **soggetti a direzione e coordinamento** di una società, di un ente o di una persona fisica. L'art. 25 D.Lgs. n. 14/2019, come anche l'art. 2, riprende la disciplina civilistica dell'art. 2497 sexies c.c. presumendo fino a prova contraria che l'attività di direzione e coordinamento sia esercitata verso le controllate (i) dalla società che ne consolida i bilanci e (ii) dalla società che esercita su di esse il controllo, diretto o indiretto, anche congiuntamente.

Il comma 2 dell'art. 25 prevede che l'accesso alla procedura negoziata è consentito solo alle imprese interne, ossia con il proprio centro degli interessi principali nel territorio dello Stato (COMI), inteso come il luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi, nel territorio dello Stato.

L'art. 25 comma 2 dispone testualmente che l'istanza unitaria di composizione negoziata che coinvolge più società del gruppo dev'essere *“Presentata alla camera di commercio ove è iscritta la società o l'ente, avente il proprio centro degli interessi principali nel territorio dello Stato, che, in base alla pubblicità prevista dall'articolo 2497-bis del codice civile, esercita l'attività di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, l'impresa avente il proprio centro degli interessi principali nel territorio dello Stato che presenta la maggiore esposizione debitoria, costituita dalla voce D del passivo nello stato patrimoniale prevista dall'articolo 2424 del codice civile in base all'ultimo bilancio approvato e inserito nella piattaforma telematica ai sensi del comma 4.”*

In caso, quindi, di mancata iscrizione nel registro delle imprese della capogruppo si segue il criterio alternativo previsto dallo stesso art. 25 comma 2: ossia la domanda viene presentata dall'impresa (avente il proprio centro degli interessi principali nel territorio dello Stato) che presenta la maggior esposizione debitoria come, ad esempio, avviene in caso di capogruppo straniero o di capogruppo enti non commerciali (associazioni o fondazioni).

Il terzo comma dell'art. 25, concernente gli **obblighi informativi** che devono essere assolti nel chiedere la composizione negoziata di gruppo, impone all'impresa capogruppo di inserire nella piattaforma istituita ex art. 13, oltre alla documentazione richiesta dall'art. 17, comma 3, (i) una relazione che fornisca informazioni analitiche in merito all'architettura partecipativa e contrattuale del gruppo, (ii) l'indicazione relativa al registro o ai registri delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità prescritta dall'art. 2497-bis, ed infine (iii) il bilancio consolidato del gruppo in questione, se disponibile.

Qualora l'impresa “di riferimento” (ai sensi del secondo comma dell'art. 25) presenta l'istanza unitaria di composizione negoziata presso la Camera di Commercio in cui risulta iscritta, ed in essa è presente anche domanda d'applicazione di misure protettive del patrimonio (ed eventualmente intende anche avvalersi del regime di sospensione previsto dall'articolo 20 del D.Lgs. 14/2019), occorrerà verificare che quest'ultima sia presentata esplicitamente per l'intero gruppo d'impresе che intendono aderire alla Composizione negoziata, piuttosto che per alcune di esse o, al limite, per la sola capogruppo.

In funzione di ciò dipenderà, quindi, l'iscrizione nel registro imprese **dell'istanza di applicazione delle misure protettive, unitamente all'accettazione dell'esperto**, su tutte o su alcune delle imprese interne (cioè con centro degli interessi principali nel territorio dello Stato) del gruppo aderenti al procedimento di composizione negoziata piuttosto che sulla sola capogruppo.

La Commissione, facendo seguito alla richiesta unitaria di gruppo pervenuta alla Camera di commercio competente (sulla base dei criteri indicati nel comma 2 dell'art. 25), nominerà l'esperto unico per l'insieme delle imprese richiedenti, e quest'ultimo comincerà a svolgere il suo compito – così come descritto nel comma 2 dell'art. 12 - in maniera unitaria per tutte le imprese del gruppo partecipanti all'iniziativa.

Il quarto comma dell'art. 25 ripropone, al fine di determinare il tribunale competente per la concessione delle misure protettive e cautelari di cui agli artt. 18 e 19 del Decreto, lo stesso schema già visto nel comma

secondo: in questo caso si fa però riferimento alla circoscrizione giudiziaria in cui ha sede l'ente che dirige e coordina le altre società in crisi oppure, in mancanza, all'impresa che presenta la maggiore esposizione debitoria come definita nel comma 2. Le misure protettive e cautelari degli artt. 18 e 19 del D.Lgs. 14/2019 saranno concesse dal tribunale competente ex art. 27 e cioè dal tribunale presso il quale la capogruppo (società o ente o persona fisica) ha sede o, in sua mancanza (se cioè l'impresa ha sede all'estero), nel luogo ove ha sede l'impresa con la maggior esposizione debitoria.

In conclusione, il 1 ed il 2 comma dell'art. 25 prevedono che sia la sola capogruppo a presentare la domanda di accesso alla procedura di composizione negoziata di gruppo e, analogamente, a depositare presso il competente tribunale il ricorso per la conferma/modifica delle misure protettive. Se, quindi, la capogruppo è l'unica chiamata ad effettuare gli adempimenti di cui sopra è di tutta evidenza come gli effetti pubblicitari di tali adempimenti debbano essere estesi anche alle altre imprese del gruppo aderenti alla procedura. Per garantire ciò sarà, quindi, necessario procedere con iscrizioni d'ufficio e ciò a prescindere che le imprese del gruppo siano tutte iscritte o meno presso la stessa Camera di Commercio.

**In presenza, pertanto, di imprese del gruppo iscritte in diverse Camere spetterà al Registro Imprese della capogruppo il compito di comunicare, tramite pec, agli altri Registri imprese i vari adempimenti da iscrivere sulle rispettive società.** Ciò si verificherà innanzitutto per l'iscrizione d'ufficio dell'istanza di applicazione di misure protettive del patrimonio, unitamente all'accettazione dell'esperto ed eventuale dichiarazione di sospensione degli obblighi e delle cause di scioglimento che verrà comunicata via pec alle altre Camere (allegando copia dell'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto e copia dell'istanza di applicazione delle misure di protezione) nelle more che Infocamere sviluppi un apposito sistema automatizzato di comunicazione intercamerale.

Con iscrizioni d'ufficio si gestirà anche, nei confronti delle imprese aderenti al gruppo, l'iscrizione del numero di ruolo generale pur rimanendo lo stesso un adempimento di parte che la capogruppo dovrà effettuare presso il Registro imprese di competenza.

### **Lo svolgimento e la conclusione delle trattative di gruppo**

Nel corso delle trattative di gruppo è previsto (ai sensi del comma 6 art. 25) che “le imprese partecipanti al gruppo che non si trovano nelle condizioni indicate nell'articolo 12, comma 1, possono, anche su invito dell'esperto, partecipare alle trattative”. In tal senso quindi anche le imprese appartenenti al gruppo, pur non trovandosi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, possono partecipare alle trattative. Il coinvolgimento di imprese in bonis (che possono “partecipare” apportando finanziamenti o garanzie, pur non essendone parte) alle trattative consente, indubbiamente, di strutturare piani di risanamento più “robusti”.

Applicando la medesima logica sembra plausibile, inoltre, che possano partecipare alle trattative anche le imprese del gruppo che abbiano la loro sede all'estero.

L'unicità della procedura della composizione negoziata di gruppo è ulteriormente ribadita dal comma 7) che prevede espressamente un altro possibile percorso d'adesione alla stessa e ciò avviene qualora le imprese appartenenti ad un medesimo gruppo presentano, separatamente, istanza di composizione della crisi presso le rispettive CCIAA dove hanno sede, manifestando in tal modo la volontà di voler pubblicare nel registro imprese di appartenenza l'istanza di applicazione delle misure protettive, unitamente all'accettazione dell'esperto. In tal caso, seguendo sempre il comma 7, può successivamente accadere che...”*gli esperti nominati, sentiti i richiedenti e i creditori, propongono che la composizione negoziata si svolga in modo unitario oppure per più imprese appositamente individuate, la composizione prosegue con l'esperto designato di comune accordo fra quelli nominati. In difetto di designazione, la composizione prosegue con l'esperto nominato a seguito della prima istanza presentata*”.

Una siffatta evenienza fa sì che, dopo aver iscritto per più imprese (magari anche appartenenti a differenti registri imprese) le relative istanze di applicazione delle misure protettive, unitamente all'accettazione dei diversi esperti, si renda necessario, facendo così prevalere il principio di completezza delle iscrizioni, procedere alla successiva iscrizione d'ufficio dell'esperto designato o nominato con contestuale cancellazione del precedente esperto.

Propedeuticamente a tali azioni sarà necessario, pertanto, che il neo-esperto effettui la comunicazione della propria designazione (in cui si dia atto che gli esperti concordano che la composizione negoziata prosegua in modo unitario, sentite le imprese ed i creditori) tramite inserimento nell'area riservata della piattaforma cui ha accesso. Dopo tale comunicazione sarà necessario procedere all'iscrizione d'ufficio dell'esperto designato o nominato con contestuale cancellazione del precedente esperto.



Per quanto riguarda l'esito della composizione negoziata di gruppo, questo non differisce sostanzialmente dall'ipotesi della composizione individuale.

In particolare, quando è individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di crisi l'art. 23, comma 1, prevede che le parti possono, alternativamente:

a) concludere un contratto, con uno o più creditori, che produce gli effetti di cui all'articolo 25-bis, comma 1, se, secondo la relazione dell'esperto di cui all'articolo 17, comma 8, è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni;

b) concludere la convenzione di moratoria di cui all'articolo 62;

c) concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto che produce gli effetti di cui agli articoli 166, comma 3, lettera d) e 324. Con la sottoscrizione dell'accordo l'esperto dà atto che il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi o dell'insolvenza.

Se all'esito delle trattative non è individuata una soluzione tra quelle sopra descritte, l'imprenditore può, in alternativa:

a) predisporre il piano attestato di risanamento di cui all'articolo 56;

b) domandare l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 57, 60 e 61;

c) proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 25-sexies;

d) accedere ad uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza disciplinati dal codice crisi d'impresa, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 o dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

## ADEMPIMENTI PRINCIPALI

### ISCRIZIONE/PUBBLICAZIONE DELL'ISTANZA DI MISURE PROTETTIVE PER GRUPPI D'IMPRESE.

**Riferimenti normativi:** art. 18, comma 1, del D.Lgs. 14/2019

#### PREMESSA

In termini operativi la procedura d'iscrizione al registro imprese **dell'istanza di misure protettive per gruppi d'impresa non differisce da quanto previsto nel caso delle istanze singole di composizione negoziata**. Nell'ipotesi in cui il gruppo presenti imprese, rispettivamente, iscritte presso diverse camere di commercio è necessario che il Registro Imprese in cui è iscritta la capogruppo, e che ha ricevuto l'istanza unitaria di composizione negoziata, comunichi alle altre Camere l'iscrivibilità d'ufficio, sulle rispettive posizioni di competenza, dell'accettazione dell'esperto, dell'istanza di applicazione di misure protettive del patrimonio ed eventuale dichiarazione di sospensione degli obblighi e delle cause di scioglimento (allegando copia dell'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto e copia dell'istanza di applicazione delle misure di protezione).

**Soggetto obbligato/legittimato:** iscrizione d'ufficio a seguito della trasmissione dell'istanza di misure protettive unitamente all'accettazione dell'esperto

#### Modulistica:

Società: modello S2 riquadro 20, cod. "118 – APPLICAZIONE MISURE PROTETTIVE EX ARTT. 6 D.L. 118/2021 E 18 D.LGS. 14/2019"

Imprenditore individuale: I2 riquadro 31, cod. "118 – APPLICAZIONE MISURE PROTETTIVE EX ARTT. 6 D.L. 118/2021 E 18 D.LGS. 14/2019"

**Codice atto:** A99 "applicazione misure protettive art. 18 D.Lgs. 14/2019"

A99 "accettazione esperto art. 18 D.Lgs. 14/2019"

#### Allegati alla pratica d'ufficio:

1) copia dell'istanza di applicazione di misure protettive del patrimonio ed eventuale dichiarazione di sospensione delle cause di scioglimento depositata in piattaforma telematica nazionale e firmata digitalmente dall'amministratore/titolare;

2) copia dell'accettazione d'incarico da parte dell'esperto depositata in piattaforma telematica nazionale e firmata digitalmente dallo stesso;

#### Note operative

in Copernico DATI LEGALI - Q. 20 nel campo a scrittura libera del codice 118 occorre inserire la dicitura "pubblicata istanza di applicazione di misure protettive del patrimonio (ed eventuale dichiarazione di sospensione degli obblighi e della causa di scioglimento ex Art. 20 D.Lgs. 14/2019) il \_\_/\_\_/\_\_\_\_,

nominato l'esperto nome cognome, CF, nomina accettata dall'esperto in data ../../..”

## **ISCRIZIONE/PUBBLICAZIONE DEL NUMERO DI RUOLO GENERALE ASSEGNATO DAL TRIBUNALE AL DEPOSITO DEL RICORSO PER LA CONFERMA O LA MODIFICA DELLE MISURE PROTETTIVE PER GRUPPI D'IMPRESE**

### **A) PER LA CAPOGRUPPO**

#### **PREMESSA**

In termini operativi la procedura d'iscrizione al registro imprese **del numero di ruolo generale assegnato dal tribunale al deposito del ricorso per la conferma/modifica delle misure protettive per gruppi d'impres** non differisce da quanto previsto nel caso di composizioni negoziate individuali. Nell'ipotesi in cui il gruppo presenti imprese, rispettivamente, iscritte presso diverse camere di commercio è necessario che il Registro Imprese in cui è iscritta la capogruppo, e che ha ricevuto l'istanza di pubblicazione del numero di ruolo generale dal soggetto obbligato, comunichi alle altre Camere l'iscrivibilità d'ufficio, sulle rispettive posizioni di competenza, del numero di ruolo generale (allegando copia della documentazione del Tribunale comprovante il numero di ruolo assegnato).

**Riferimenti normativi:** art. 19, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 14/2019

**Soggetto obbligato:** Amministratore/Imprenditore individuale

**Termine:** entro 30 giorni dalla pubblicazione, nel Registro delle Imprese, dell'istanza di misure protettive unitamente all'accettazione dell'esperto

**Sanzione:** Decorso inutilmente il suindicato termine di 30 giorni, l'istanza di misure protettive è cancellata dal Registro delle Imprese

**Allegati obbligatori:** documentazione del Tribunale comprovante il numero di ruolo assegnato, documento ad uso interno

#### **Modulistica:**

Società: modello S2 riquadro 20, cod. “118 – APPLICAZIONE MISURE PROTETTIVE EX ARTT. 6 D.L. 118/2021 E 18 D.LGS. 14/2019”

Imprenditore individuale: I2 riquadro 31, cod. “118 – APPLICAZIONE MISURE PROTETTIVE EX ARTT. 6 D.L. 118/2021 E 18 D.LGS. 14/2019”

Nel campo a scrittura libera occorre riportare:

“istanza di misure protettive ex art. 18 D.Lgs. 14/2019: ruolo n. XX/XXX assegnato dal Tribunale di XXXXX”

**Codice Atto:** A99 con la seguente descrizione “misure protettive art. 18 D.Lgs. 14/2019” – comunicazione n. di ruolo del Tribunale”

**Data Atto:** data del deposito del ricorso

**Diritti di segreteria:** 90,00 euro (società); 18,00 euro (impresa individuale)

**Imposta di bollo:** 65,00 euro (società di capitali); 59,00 euro (società di persone); 17,50 euro (imprese individuali)

### **B) PER LE ALTRE IMPRESE DEL GRUPPO ADERENTI ALLA PROCEDURA**

#### **PREMESSA**

Una volta ricevuta dalla Camera di Commercio dell'impresa capogruppo la documentazione del Tribunale comprovante il numero di ruolo assegnato si procede all'iscrizione d'ufficio sulle rispettive posizioni di competenza.

**Riferimenti normativi:** art. 19, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 14/2019

**Soggetto obbligato:** iscrizione d'ufficio a seguito della trasmissione della documentazione del Tribunale comprovante il numero di ruolo assegnato, documento ad uso interno

**Allegati obbligatori:** documentazione del Tribunale comprovante il numero di ruolo assegnato, documento ad uso interno

#### **Modulistica:**

Società: modello S2 riquadro 20

Imprenditore individuale: I2 riquadro 31

“istanza di misure protettive ex art. 18 D.Lgs. 14/2021: ruolo n. XX/XXX assegnato dal Tribunale di XXXXX”

**Codice Atto:** A99 con la seguente descrizione “misure protettive art. 18 D.Lgs. 14/2019” – comunicazione n. di ruolo del Tribunale”

**Data Atto:** data del deposito del ricorso

## ISCRIZIONE ESPERTO DESIGNATO DI GRUPPO

**Riferimenti normativi:** art. 25, comma 7, D.Lgs. 14/2019

NOTA

Le norme non prevedono espressamente l’iscrizione dell’esperto designato, in sostituzione dei precedenti nominati; tuttavia, si ritiene qui applicabile il principio della completezza delle informazioni e procedere alla successiva iscrizione d’ufficio dell’esperto designato o nominato con contestuale cancellazione del precedente esperto.

In termini operativi la procedura d’iscrizione al registro imprese **dell’esperto designato di gruppo prevede che la Camera di commercio che riceve, tramite piattaforma telematica nazionale, la designazione del nuovo esperto trasmetta alle altre camere di commercio interessate tale designazione al fine di permettere l’aggiornamento sulle rispettive visure.**

**Soggetto obbligato/legittimato:** iscrizione d’ufficio

**Allegati:** designazione dell’esperto depositata in piattaforma telematica nazionale e firmata digitalmente dallo stesso;

**Codice atto:** A99

**Data atto:** data di deposito della designazione in piattaforma telematica nazionale

**Modulistica:**

**Società:** modello S2 riquadro 20 cod. “118 – APPLICAZIONE MISURE PROTETTIVE EX ARTT. 6 D.L. 118/2021 E 18 D.LGS. 14/2019”

**Imprenditore individuale:** I2 riquadro 31 cod. “118 – APPLICAZIONE MISURE PROTETTIVE EX ARTT. 6 D.L. 118/2021 E 18 D.LGS. 14/2019”

<p><b>Nota operativa:</b> in Copernico DATI LEGALI - Q. 20 nel campo a scrittura libera del codice 118 occorre inserire la dicitura “designato l’esperto nome cognome, CF, in data ../..”</p>
---

---

Per quanto concerne i seguenti adempimenti:

B) la cancellazione dell’istanza di misure protettive nel caso in cui nei trenta giorni dalla sua iscrizione nel Registro delle imprese l’imprenditore non chieda la pubblicazione del numero di ruolo generale del procedimento instaurato (art. 19, comma 1, del D.Lgs. 14/2019);

C) le ordinanze con cui il Tribunale, relativamente alle misure protettive, ne dichiara (art. 19 del D.L. 14/2019):

- a) l’inefficacia;
- b) la durata;
- c) la proroga;
- d) la limitazione a determinate iniziative intraprese dai creditori, o a determinati creditori o categorie di creditori;
- e) la revoca o la riduzione della durata;

3) l’iscrizione della conclusione della composizione negoziata;



4) l'iscrizione della dichiarazione di cessazione degli effetti dell'istanza di misure protettive;

di cui è prevista espressamente la pubblicità nel Registro delle imprese occorrerà procedere con iscrizioni d'ufficio su tutte le imprese del gruppo aderenti alla procedura di composizione. Nel caso di imprese appartenenti a diversi registri imprese sarà necessario da parte del Registro Imprese in cui è iscritta la capogruppo, e che ha ricevuto il provvedimento del Tribunale, provvedere ad apposita comunicazione via PEC, alle altre Camere (allegando copia del provvedimento), nelle more che Infocamere sviluppi un apposito sistema automatizzato di comunicazione intercamerale, fine di rendere possibile l'iscrivibilità d'ufficio, sulle rispettive posizioni di competenza.

**Per la gestione operativa si rimanda alle schede già presenti nella sezione relativa alla composizione individuale.**

In modo analogo

**Per l'iscrizione del dissenso dell'esperto e per tutti gli adempimenti di parte conseguenti alla conclusione delle trattative quali:**

- 1) la pubblicazione nel Registro delle Imprese dei contratti finalizzati alla continuità aziendale;**
- 2) gli accordi di risanamento controfirmati dall'esperto,**
- 3) gli accordi di ristrutturazione dei debiti**
- 4) i piani di risanamento**

**si rimanda alle schede già presenti nella sezione relativa alla composizione individuale.**

## **CONCORDATO SEMPLIFICATO**

Quando l'esperto, a conclusione delle trattative aperte con la presentazione della richiesta di composizione negoziata, accerta che le stesse non hanno avuto esito positivo, per l'impossibilità di raggiungere un accordo con i creditori, l'imprenditore può avanzare una proposta di concordato per cessione dei beni, che l'art. 23, comma 2, lett. c), indica con la definizione di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, istituito introdotto dal decreto-legge 24/08/2021, n. 118, convertito nella legge 21/10/2021, n. 147, e trasfuso nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, per effetto dall'art. 6, co. 1, D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83. Si tratta di procedura che può essere utilizzata soltanto qualora l'imprenditore abbia seguito il percorso della composizione negoziata, e quando le trattative avviate dall'esperto non abbiano portato all'individuazione di una soluzione idonea al superamento della situazione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendevano probabile la crisi o l'insolvenza, così come non sia stato possibile concludere uno degli accordi stragiudiziali con i creditori di cui al primo comma dell'art. 23 o domandare l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti.

L'imprenditore può in questo modo trovare un'ulteriore alternativa per lo sbocco della sua crisi, usufruendo di un procedimento concordatario semplificato che è rivolto esclusivamente alla liquidazione del suo patrimonio, in funzione del soddisfacimento dei creditori, che può essere proposto entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della relazione conclusiva dell'esperto incaricato del tentativo di composizione negoziata, a condizione che dalla stessa risulti che "...le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, che non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni individuate ai sensi dell'art. 23, commi 1 e 2, lettera b) non sono praticabili...." (cfr. art. 25-sexies, primo comma).

Le modalità di liquidazione del patrimonio ammettono tanto la cessione unitaria dell'azienda, quanto di uno o più rami della stessa, ma anche la vendita di singoli beni aziendali, a seconda della prospettiva di maggior ricavo per i creditori.

Il concordato semplificato è disciplinato dagli articoli 25-sexies e 25-septies del D.Lgs. n. 14/2019, oltre che da parziali richiami alla disciplina del procedimento del concordato preventivo regolato dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, dal quale tuttavia si discosta in maniera significativa, in quanto, a titolo di esempio, non è prevista l'attestazione del professionista qualificato sulla veridicità dei dati e la fattibilità del concordato, è prescritta la nomina da parte del tribunale di un ausiliario, in luogo del commissario giudiziale, non è richiesta l'approvazione del piano da parte dei creditori, i quali possono manifestare la propria contrarietà soltanto opponendosi all'omologa del concordato, mentre, dal canto suo, il tribunale valuta la fattibilità e la convenienza della proposta, accertando che la stessa "...non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale e comunque assicura un'utilità a ciascun creditore..." (cfr. art. 25 sexies, comma 5).

## ASPETTI PROCEDURALI

### DOMANDA DI CONCORDATO SEMPLIFICATO (RICORSO)

**Riferimenti normativi:** art. 25-sexies, comma 2, D.Lgs. 14/2019

**Soggetto obbligato:** il Cancelliere

**Termini:** entro il giorno successivo al deposito in cancelleria

**Allegato:** domanda/ricorso di ammissione al concordato semplificato

**Codice Atto:** A15

#### Note operative

Compilare il riq. 31 del Mod. I2 o il riq. 20 del Mod. S2 - “Tipo Atto/Fatto”, selezionare Proposta di Concordato (014), con l’indicazione “Deposito della domanda (ricorso) di concordato semplificato” facendo comparire in visura l’informazione del deposito.

### 14.1 DECRETO DI INAMMISSIBILITÀ DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO SEMPLIFICATO

Riferimenti normativi: art. 25-sexies, comma 3, D.Lgs. 14/2019

Soggetto obbligato: il Cancelliere

Termine: non espressamente previsto

Allegato: decreto di inammissibilità

Codice Atto: A15

Modulo CF - RIQUADRO G/ALTRE ANNOTAZIONI D’UFFICIO

Note operative: l’informazione è pubblicata nel blocco informativo "Annotazioni di procedure concorsuali", in calce a quella relativa alla “Iscrizione al ruolo procedure esecutive”; le stesse devono essere poi rimosse dalla visura ordinaria e trasferite in quella storica.

### DECRETO DI AMMISSIONE AL CONCORDATO SEMPLIFICATO

**Riferimenti normativi:** art. 25-sexies, comma 8, ultima parte, D.Lgs. 14/2019

**Soggetto obbligato:** il Cancelliere

**Termine:** entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

**Allegato:** decreto di ammissione al concordato semplificato

**Codice Atto:** A15

**Modulo CF - RIQUADRO C/CONCORDATO SEMPLIFICATO**

#### Note operative

Compilare il riq. 31 del Mod. I2 o il riq. 20 del Mod. S2 - “Tipo Atto/Fatto”, selezionare Proposta di Concordato (014), per rendere nota la data fissata per l’udienza di omologazione del concordato semplificato

## **NOMINA DELL'AUSILIARIO**

**Riferimenti normativi:** art. 25-sexies, comma 3 e 6, e art. 45 D.Lgs. 14/2019

**Soggetto obbligato:** il Cancelliere

**Termine:** entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

**Allegato:** decreto di ammissione al concordato semplificato

**Codice Atto:** A15

**Modulo CF - RIQUADRO C/CONCORDATO SEMPLIFICATO**

## **DECRETO DI REVOCA DELL'AMMISSIONE AL CONCORDATO SEMPLIFICATO**

**Riferimenti normativi:** art. 106, comma 3, D.Lgs. 14/2019, richiamato dall'art. 25-sexies, comma 8

**Soggetto obbligato:** il Cancelliere

**Termine:** non espressamente previsto

**Allegato:** decreto di revoca

**Codice Atto:** A15

**Modulo CF - RIQUADRO C/CONCORDATO SEMPLIFICATO**

### **Note operative**

In questi casi si chiude il concordato semplificato e tutte le informazioni che lo riguardano sono rimosse dalla visura ordinaria e trasferite nella visura storica.

## **DECRETO DI OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO SEMPLIFICATO**

**Riferimenti normativi:** art. 25-sexies, comma 6, D.Lgs. 14/2019

**Soggetto obbligato:** il Cancelliere

**Termine:** entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

**Allegato:** decreto di omologa

**Codice Atto:** A15

**Modulo CF - RIQUADRO C/CONCORDATO SEMPLIFICATO**

## **DECRETO DI NON OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO SEMPLIFICATO**

**Riferimenti normativi:** art. 48 comma 6 D.Lgs. 14/2019

**Soggetto obbligato:** il Cancelliere

**Termine:** entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

**Allegato:** decreto di non omologazione

**Codice Atto:** A15

**Modulo CF - RIQUADRO C/CONCORDATO SEMPLIFICATO**

**Note operative**

In questi casi si chiude il concordato semplificato e tutte le informazioni riferite allo stesso sono rimosse dalla visura ordinaria e trasferite nella visura storica.

**DECRETO CORTE DI APPELLO CON IL QUALE VIENE ACCOLTO IL RECLAMO CONTRO IL DECRETO DI OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO SEMPLIFICATO**

**Riferimenti normativi:** art. 247, D.Lgs. 14/2019, richiamato dall'art. 25-sexies, comma 6

**Soggetto obbligato:** il Cancelliere

**Termine:** entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

**Allegato:** decreto Corte di Appello

**Codice Atto:** A15

**Modulo CF - RIQUADRO C/CONCORDATO SEMPLIFICATO**

**Note operative**

In questi casi si chiude il concordato semplificato e tutte le informazioni che lo riguardano sono rimosse dalla visura ordinaria e trasferite nella visura storica.

**DECRETO CORTE DI APPELLO CON IL QUALE VIENE ACCOLTO IL RECLAMO CONTRO IL DECRETO DI NON OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO SEMPLIFICATO**

**Riferimenti normativi:** art. 247, D.Lgs. 14/2019, richiamato dall'art. 25-sexies, comma 6

**Soggetto obbligato:** il Cancelliere

**Termine:** entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

**Allegato:** decreto Corte di Appello

**Codice Atto:** A15

**Note operative**

In questi casi si riapre il concordato semplificato e tutte le informazioni inerenti allo stesso devono essere recuperate

**NOMINA DEL/I LIQUIDATORE/I GIUDIZIALE PER LA CESSIONE DEI BENI**

**Riferimenti normativi:** art. 114 D.Lgs. 14/2019, richiamato dall'art. 25-septies, comma 1

**Soggetto obbligato:** il Cancelliere

**Termine:** entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

**Allegato:** decreto di omologa contenente la nomina

**Codice Atto:** A15

**Note operative**

precisare nei poteri della persona che trattasi di liquidatore/i nominato/i per la cessione dei beni, lasciando iscritti gli amministratori.

**SENTENZA CHE RISOLVE/ANNULLA IL CONCORDATO SEMPLIFICATO E DICHIARA L'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE**

**Riferimenti normativi:** art. 119, D.Lgs. 14/2019, richiamato dall'art. 25-sexies, comma 8

**Soggetto obbligato:** il Cancelliere

**Termine:** non espressamente previsto,

**Allegato:** sentenza del Tribunale che risolve/annulla il concordato

**Codice Atto:** A15

**Modulo CF - RIQUADRO C/CONCORDATO SEMPLIFICATO**

**PROVVEDIMENTO DI ESECUZIONE DEL CONCORDATO SEMPLIFICATO**

**Riferimenti normativi:** art. 118, D.Lgs. 14/2019, richiamato dall'art. 25-sexies, comma 8

**Soggetto obbligato:** il Cancelliere/imprenditore

**Termine:** entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

**Codice Atto:** A15

**Note operative**

le Camere di Commercio che ricevono il provvedimento dal Tribunale lo iscrivono d'ufficio con Modulo CF - RIQUADRO C/CONCORDATO SEMPLIFICATO.

Diversamente potrebbe essere iscritto ad istanza dell'impresa con l'apposita modulistica (mod. I2, riquadro XX, o mod. S2, riquadro xx, a seconda se impresa individuale o soggetto collettivo); in questo caso devono essere corrisposti:

- diritti di segreteria: 90 euro nel caso di società e 18 euro nel caso di impresa individuale.

- imposta di bollo: 65,00 euro per società capitali, 59,00 euro per società di persone, 17,50 euro nel caso di impresa individuale.

Tutte le informazioni riferite al concordato semplificato sono rimosse dalla visura ordinaria e trasferite nella visura storica.